



Corso di dottorato di ricerca in:

**“DIRITTO PER L’INNOVAZIONE NELLO SPAZIO
GIURIDICO EUROPEO”**

in convenzione con l’Università di Trieste

Ciclo 36°

**“L’accertamento dell’obbligo del terzo nel pignoramento
presso terzi ”**

Dottoranda

Supervisore

Masiero Sara

Dittrich Lotario Benedetto

Anno 2024

SOMMARIO

La presente ricerca analizza le modalità di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento presso terzi al fine di comprendere l'impatto della procedura in esame nei confronti del *debitor debitoris*.

In particolare, preso atto della peculiare posizione da lui occupata – atteso che tale soggetto non è parte in senso proprio della procedura esecutiva ma ne viene ugualmente coinvolto -, e degli effetti che si producono nei suoi confronti, l'opera si concentra sull'analisi delle modifiche apportate al pignoramento presso terzi nel corso degli anni, a partire dal diritto romano, per passare poi al codice del 1865 e infine concentrarsi su quello odierno, operando, tuttavia, un raffronto tra la normativa vigente e quella esistente prima della stagione delle riforme che hanno interessato il pignoramento presso terzi dal 2012 in poi.

L'impatto di tali modifiche è stato particolarmente rilevante per quanto concerne l'accertamento dell'obbligo del terzo. A seconda delle modalità prescelte, infatti, la procedura in esame sacrifica una delle parti coinvolte, sulla base delle esigenze che si vogliono perseguire con priorità.

Nella normativa vigente ad essere preferito è il creditore, con buona pace del diritto di difesa del terzo, il quale viene pregiudicato sotto molteplici aspetti, analizzati all'interno dell'opera.

La ricerca, pertanto, si pone nell'ottica di riconoscere le debolezze della normativa odierna e, contestualmente, si propone di individuare degli strumenti per garantire un maggior rispetto del diritto di difesa del terzo, sia in termini di interpretazione della normativa odierna, sia proponendo alcuni possibili cambiamenti alla disciplina.

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
CAPITOLO PRIMO: L'EVOLUZIONE STORICA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NELLA LOGICA DI UN BILANCIAMENTO DI INTERESSI.....	11
1. IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LA FIGURA DEL TERZO DEBITORE	11
2. IL DIRITTO ROMANO E IL PROCESSO CIVILE COMUNE.....	17
3. DAL CODICE DEL 1865 AL CODICE DEL 1942	22
CAPITOLO SECONDO: IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LE RIFORME INTRODOTTE A PARTIRE DALLE LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 E 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	29
1. PREMessa SULLA RIFORMA AD OPERA DELLA LEGGE N. 228/2012	29
2. L'ART. 543 C.P.C.: IL PIGNORAMENTO QUALE ATTO COMPLESSO	33
3. I SOGGETTI.....	37
3.1 I soggetti in generale.....	37
3.2. Il creditore.....	38
3.2.1 Il creditore: indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto.....	38
3.2.2 Il creditore: l'indicazione almeno generica delle somme o cose dovute.....	41
3.2.3 Il creditore: l'intimazione al terzo	45
3.2.4 Il creditore: la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio e l'indicazione dell'indirizzo pec del creditore.....	48
3.2.5 Il creditore: la citazione del debitore e l'invito al terzo: l'art. 543 comma 2, n. 4.....	49
3.2.6 La modifica dell'atto introduttivo ad opera della riforma Cartabia	54
3.3 L'ufficiale giudiziario.....	65
4. L'OGGETTO DEL PIGNORAMENTO.....	66
4.1 Le cose mobili presso il terzo	66
4.2 I crediti.....	69
5. LA COMPETENZA (COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 206/2021).....	76
CAPITOLO TERZO: GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NEI CONFRONTI DEL TERZO	85
1. IL TERZO DEBITORE	85
2. LA DUPLICE NATURA DEGLI EFFETTI NEI CONFRONTI DEL TERZO.....	90
3. TRATTI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE	92
3.1 Il pignoramento quale fattispecie a formazione progressiva	95
4. GLI EFFETTI SOSTANZIALI EX ART. 2913 C.C. E SS.....	98

5. L'OBBLIGO DI CUSTODIA	106
6. LE NUOVE IPOTESI DI ESTINZIONE E DI INEFFICACIA INTRODOTTE DALL'ART. 551 BIS C.P.C.....	113
CAPITOLO QUARTO: LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO	121
1. L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.....	121
2. LA DICHIARAZIONE DEL TERZO: FUNZIONE E STRUTTURA ATTUALE DELL'ART. 547 C.P.C.....	127
2.1 Il contenuto della dichiarazione.....	130
2.2. La natura della dichiarazione	134
2.3 La dichiarazione reticente ed elusiva: la responsabilità del terzo.....	137
2.4 La revocabilità della dichiarazione.....	141
3. IL MECCANISMO DELLA NON CONTESTAZIONE EX ART. 548 C.P.C.	144
3.1 Natura e oggetto della non contestazione	149
3.2 Rimedi a tutela del terzo.....	151
3.2.1 Possibile dichiarazione tardiva del terzo	152
3.2.2 I rimedi successivi all'ordinanza di assegnazione	154
3.2.2.1 Rimedi avverso l'ordinanza resa ad esito della dichiarazione.....	154
3.2.2.2 Rimedi avverso l'ordinanza resa ad esito del meccanismo della non contestazione: art. 548 comma 2 c.p.c.	158
3.2.2.3 La stabilità dell'ordinanza di assegnazione resa ad esito del meccanismo della non contestazione.....	166
CAPITOLO QUINTO: IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO EX ART. 549 C.P.C.	172
1. IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO PRIMA E DOPO LA STAGIONE DELLE RIFORME: DA PARENTESI COGNITIVA A GIUDIZIO ENDOESECUTIVO.....	172
2. IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO	180
2.1: L'oggetto e i presupposti.....	180
2.2 La proposizione dell'istanza e le parti del giudizio di accertamento endoeseecutivo	187
2.3 Le modalità di svolgimento del giudizio.....	196
2.4 La fase finale del giudizio di accertamento: possibili esiti e provvedimento conclusivo.....	204
3. I RIMEDI A FAVORE DEL TERZO DEL TERZO AVVERSO L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE	217
CONCLUSIONE.....	232
BIBLIOGRAFIA	241
RIVISTE E SITOGRAFIA	250

GIURISPRUDENZA 256

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di esaminare le norme in materia di pignoramento presso terzi con particolare riguardo alle disposizioni che disciplinano le modalità di accertamento dell'obbligo del terzo.

La stagione delle riforme introdotte a partire dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha determinato un capovolgimento delle modalità di accertamento dell'obbligo del terzo tale da influenzare anche le condizioni per il perfezionamento della procedura in esame; il pignoramento presso terzi, invero, può dirsi perfezionato solo laddove sia stato accertato l'obbligo oggetto di pignoramento.

Tramite le suddette modifiche, il legislatore ha messo in atto degli interventi finalizzati a deresponsabilizzare il creditore a discapito del terzo debitore, prevedendo l'integrale sostituzione degli art. 548 e art. 549 c.p.c.

Il precedente meccanismo di accertamento richiedeva l'apertura di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di silenzio o dichiarazione negativa di quest'ultimo e tale procedura eventuale era rimessa alla volontà del creditore, il quale aveva l'onere di promuovere un giudizio ordinario qualora volesse accertare tale obbligo; in assenza il processo esecutivo si sarebbe estinto.

Con la riforma del 2012, invece, è stato introdotto in capo al terzo un onere di contestazione dell'esistenza del credito del debitore esecutato, senza il quale *“il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.”*

Pertanto, il silenzio o l'assenza del terzo all'udienza fissata hanno una portata antitetica a quella prevista nell'assetto normativo precedente, poiché determinano l'implicito riconoscimento del debito del terzo e/o dell'esistenza delle cose del debitore presso il terzo.

Protagonista indiscusso di queste vicende è il terzo debitore, il quale, pur non essendo parte in senso proprio della procedura esecutiva, si ritrova ad esserne inevitabilmente coinvolto per il ruolo fondamentale che svolge ai fini dell'accertamento.

Come afferma uno degli autori che più si è occupato del pignoramento presso terzi¹, il terzo può essere pacificamente definito <<la persona più d'ogni altra degna di essere compianta nel nostro mondo giuridico>>, in ragione del suo coinvolgimento in una procedura esecutiva senza avere posto in essere alcuna condotta che lo renda meritevole di tale risultato.

Tuttavia, la sua presenza risulta fondamentale essendo l'unico soggetto in grado di confermare le indicazioni contenute nell'atto di pignoramento.

Ed è in tale contesto che si inserisce la presente analisi, la quale ha lo scopo di comprendere se le recenti riforme legislative siano state tali da rendere eccessivamente sproporzionati gli oneri facenti capo al terzo rispetto al ruolo da esso rivestito nella procedura espropriativa, come sostenuto immediatamente dalla dottrina al momento della loro entrata in vigore e se, soprattutto, vi sia la loro compatibilità con i principi del giusto processo, anche in ragione degli strumenti di tutela che gli vengono riconosciuti legislativamente.

Per conseguire tale risultato la disamina deve inevitabilmente partire dallo studio delle origini del pignoramento presso terzi, che affonda le

¹ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, volume I e II, Milano 1967, pag. 1.

proprie radici nel diritto romano con l'esecuzione sui *nomina* tramite la *pignoris capio in causa iudicati*, la cui impostazione venne seguita anche nel successivo processo comune.

Tuttavia, la normativa più antica e allo stesso tempo più vicina a quella attualmente vigente è contenuta nel codice del 1865 che funse da antesignano rispetto al codice in vigore, influenzando la normativa contenuta nel 1942, che ne ripercorre alcuni aspetti principali.

Il raffronto con tale normativa è inevitabile per comprendere l'assetto a cui si è giunti, così come per valutare l'opportunità delle nuove scelte legislative.

La disamina prosegue individuando gli aspetti fondamentali della normativa ed in particolare quelli che interessano la figura del terzo, essendo lui il protagonista indiscusso di questa analisi.

Pertanto, dopo aver individuato i presupposti del pignoramento regolato dagli art. 543 c.p.c. e ss., verrà analizzata la disciplina degli effetti che si producono nei suoi confronti, passaggio imprescindibile per avere un quadro completo dei vincoli che egli è costretto a subire.

Solo al termine di questo inquadramento generale si entrerà nel vivo dell'analisi, avente ad oggetto le modalità di accertamento dell'obbligo del terzo e una correlata valutazione dei *pro* e dei *contro* ravvisabili nell'assetto odierno: la disamina si occuperà di evidenziare gli aspetti che maggiormente hanno sollevato i dubbi della dottrina e della giurisprudenza e, altresì, di fornire una personale lettura ai suddetti.

Infine, rilevati i principali problemi che affliggono la disciplina e, in particolare, la figura del terzo, si esamineranno gli strumenti legislativi messi a disposizione per la tutela del *debitor debitoris* avverso il titolo esecutivo che verrà a formarsi nei suoi confronti ad esito delle varie procedure di accertamento dell'obbligo.

Tale risvolto rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere quanto la disciplina sia vincolante e pregiudichi la libertà di

autodeterminazione del terzo, il quale non solo si trova privato del diritto di adempiere il proprio credito nei termini originariamente previsti ma, soprattutto, rischia di divenire il soggetto passivo di una procedura esecutiva fondata su un titolo esecutivo che nasce nell'ambito di un procedimento privo delle garanzie giurisdizionali minime normalmente garantite all'interno di un processo di cognizione ordinario.

Solo l'analisi approfondita e dettagliata della disciplina, così come interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più e/o meno recente, consentirà di valutare se il terzo possa ancora "vantarsi" del triste titolo di "infelice vittima della giustizia" ovvero se, ad esito delle recenti riforme, la sua posizione sia migliorata.

CAPITOLO PRIMO: L'EVOLUZIONE STORICA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NELLA LOGICA DI UN BILANCIAMENTO DI INTERESSI

1. Il pignoramento presso terzi e la figura del terzo debitore

L'esecuzione forzata rappresenta un momento della tutela giurisdizionale finalizzato a realizzare la volontà contenuta in un precedente accertamento giurisdizionale, tramite il pratico conseguimento del bene garantito all'interno del provvedimento².

Il bene della vita può avere diversi connotati, i quali incidono sulla forma della tutela giurisdizionale pienamente efficace.

Qualora il risultato dell'accertamento sia costituito dalla semplice certezza in merito a una situazione giuridica, dalla modificazione dello stato giuridico preesistente ovvero ancora dalla produzione di un nuovo *status* giuridico, la piena tutela sarà interamente perseguibile in sede di cognizione³; diversamente nell'ipotesi in cui il bene della vita sia un dare, un fare o un non fare, laddove il comportamento dovuto non venga

² G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, volume Primo, Napoli, 1933, pag. 258 e ss.; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2019, pag. 3.

³ Il perseguimento della certezza giuridica non possiede connotati sanzionatori, mentre nelle altre due ipotesi la fase cognitiva non può scindersi dalla fase esecutiva. Pertanto, non necessitano di un'ulteriore tutela esecutiva. Basti pensare all'ipotesi del momento esecutivo della sentenza costitutiva, ove l'attuazione della modificazione giuridica è concomitante all'accertamento del diritto a tale modifica.

Si tratta di diritti che ricevono tutela esauriente in sede di cognizione, come ad esempio il diritto della persona al proprio nome ovvero il diritto alla costituzione della servitù.

In tal senso: P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 4; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1996, pag. 3; E. Fazzalari, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1986, pag. 3 - 4.

spontaneamente adempiuto, la concreta attuazione del provvedimento necessiterà della fase esecutiva forzata⁴.

L'esecuzione forzata in generale si scinde in due sottogruppi⁵: l'esecuzione forzata in forma specifica e l'espropriazione⁶.

La prima tipologia ricorre qualora il diritto sia ritenuto eseguibile nella sua specificità; in tal caso il creditore potrà realizzare direttamente la propria tutela mediante le forme dell'esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili (art. 2930 c.c. e art. 605 e ss. c.p.c.) ovvero mediante l'esecuzione specifica degli obblighi di fare o non fare (art. 2931 – 2933 c.c. e art. 612 e ss. c.p.c.)⁷.

Diversamente, l'esecuzione in forma generica o espropriazione è una forma di esecuzione indiretta⁸, volta a convertire i beni del debitore in denaro al fine di soddisfare il diritto della parte istante. Essa, pertanto, ha natura liquidativa e satisfattiva⁹.

Si deve opportunamente richiamare l'opinione dell'illustre Andrioli, il quale, nell'evidenziare le differenze tra espropriazione ed esecuzione forzata in forma specifica afferma che quest'ultima si concreta molto

⁴ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 4.

⁵ E.T. Liebman, *Manuale di Diritto processuale civile*, Milano, 1992, pag. 204; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 16.

⁶ È possibile riferirsi all'espropriazione parlando anche di esecuzione forzata in forma generica. Così G. N. Nardo, *L'esecuzione forzata*, in *www.Judicium.it*, 15 marzo 2018; G.N. Nardo, *L'esecuzione forzata*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale civile*, Milano, 2019, pag. 3465 – 6.

⁷ G.N. Nardo, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 3465; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, pag. 156.

⁸ In tal senso: F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 155; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 111.

⁹ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 111; G.N. Nardo, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 3465.

spesso nel trasferimento del possesso del bene oggetto della procedura esecutiva, senza essere preceduta dalla trasformazione della *res* in *pecunia*, come accade invece in sede di espropriazione¹⁰.

Invero, l'espropriazione consta di tre passaggi fondamentali: essa si apre col pignoramento, tramite il quale si individuano i beni facenti parte del patrimonio del debitore che vengono assoggettati all'esecuzione. Successivamente i beni devono essere trasformati in denaro mediante la loro vendita forzata o assegnazione, a cui fa seguito la distribuzione del ricavato al creditore procedente (art. 2910 – 2929 c.c. e libro III del codice di procedura civile, Titolo II, “Dell'espropriazione forzata”)¹¹.

Tra le forme di espropriazione si annovera anche il pignoramento presso terzi, il quale è collocato all'interno del libro III, Titolo II, del codice di procedura civile ed è regolato dagli art. 543 – 554.

Si può pacificamente affermare che la suddetta costituisce una forma esecutiva *sui generis*. Invero, pur rappresentando un'ipotesi di espropriazione mobiliare, è disciplinata in un titolo *ad hoc* per una peculiarità: il coinvolgimento di un soggetto terzo rispetto alla relazione creditore - debitore¹², tant'è che il rapporto viene definito “trilatero”.

¹⁰ V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, Vol. III, Napoli, 1957, pag. 305; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 1031.

¹¹ C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume I, Le tutele (di merito, sommarie, esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, 2015, pag. 285; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 85; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 218 e ss.

¹² M. Bove, *Ambito di applicazione dell'espropriazione presso il terzo*, in M. Bove, B. Capponi, G. Martinetto, B. Sassani (a cura di), *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, pag. 322; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 183 – 4; B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020, pag. 222 – 223; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, in L. Dittrich (a cura di),

L'espropriazione presso terzi coinvolge una situazione giuridica estranea al processo, quella esistente tra terzo e debitore esecutato, che si riflette sul rapporto a valle intercorrente tra creditore e debitore da cui trae origine la situazione esecutiva¹³.

Esso presuppone che venga svolta una doppia attività: una nei confronti del soggetto terzo, finalizzata alla cristallizzazione della situazione debitoria mediante l'imposizione di un vincolo pignoratorio, l'altra contro il soggetto passivo dell'espropriazione, ovvero il debitore esecutato¹⁴.

L'illustre Colesanti, tuttavia, ci ammonisce di non cadere in un facile tranello, ovvero credere che il pignoramento presso terzi debba per forza coinvolgere una terza persona rispetto ai due soggetti coinvolti direttamente dal procedimento esecutivo. Egli, infatti, scrive che è sufficiente la presenza di una situazione giuridica ulteriore rispetto a quella esecutata che coinvolge direttamente debitore esecutato e creditore pignorante¹⁵, a prescindere dal coinvolgimento di un soggetto ulteriore.

Si può menzionare, a titolo di esempio, la figura del pignoramento a mani proprie o presso se stessi, che si verifica laddove il creditore

Diritto Processuale civile, Milano, 2019, pag. 3787 – 8; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 558 e ss.

Si deve segnalare che il presente lavoro è partito dallo studio dell'opera dell'illustre Vittorio Colesanti – il quale verrà citato più volte nel corso della trattazione – *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, volume I e II, Milano 1967.

¹³ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 559.

¹⁴ A.M. Soldi, *Manuale dell'Esecuzione forzata*, Milano, 2023, pag. 1109.

¹⁵ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 21 e ss.; V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, Voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, pag. 835.

pignorante sia contestualmente debitore del proprio debitore o sia in possesso di cose di lui, situazione limitata dal funzionamento dell'istituto della compensazione del credito¹⁶.

Nonostante la suddetta precisazione, la presente analisi si concentrerà comunque sulla disamina della situazione che si riscontra nella maggior parte dei casi ovvero sia la presenza di un soggetto estraneo al rapporto tra creditore e debitore.

Essa deve essere opportunamente affrontata in ragione delle difficoltà che possono emergere in capo al soggetto terzo, il quale si trova ad essere coinvolto in una procedura esecutiva pur non essendone direttamente parte, con le conseguenze che ne derivano in termini sostanziali e processuali¹⁷.

E addirittura, pur non essendo il soggetto esecutato, la sua partecipazione/considerazione, risulta imprescindibile per una ragione che influenza la buona riuscita del pignoramento presso terzi, ovvero sia l'accertamento del credito/bene oggetto della procedura esecutiva.

Nel caso di pignoramento di crediti, per i quali peraltro l'espropriazione presso terzi è l'unica forma possibile¹⁸, la presenza del terzo debitore è

¹⁶ In tal senso: M. Bove, *Ambito di applicazione dell'espropriazione presso il terzo*, cit., pag. 349; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 23.; A.M. Soldi, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 1196.

Quest'ultimo peraltro sottolinea che l'istituto del pignoramento presso se stessi riacquista pregio ogni qualvolta la compensazione non possa operare.

¹⁷ A titolo di esempio, come si vedrà nel corso della trattazione, in capo al terzo sorgono molti vincoli in ragione della propria posizione, basti pensare all'obbligo di custodia previsto dall'art. 546 c.p.c.; o ancora all'obbligo di rendere la dichiarazione – per quanto le modalità siano state semplificate nel corso degli anni -, ovvero alle conseguenze che derivano dalla mancata dichiarazione.

¹⁸ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi, Libro terzo: processo di esecuzione art. 543 - 554*, in Sergio Chiarloni (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Torino, 2021, pag. 4.

coessenziale alla natura del bene da assoggettare, stante l'impossibilità di vincolare materialmente il dovere di prestazione del terzo nei confronti del debitore esecutato oggetto del credito¹⁹; nel caso dei beni mobili invece, il pignoramento *ex art. 543 c.p.c.* è necessitato in ragione della collocazione del bene, che non si trova nella disponibilità diretta del debitore esecutato bensì presso il terzo pignorato²⁰.

Il suo coinvolgimento è essenziale per l'accertamento dell'oggetto del pignoramento – sia che avvenga tramite dichiarazione del terzo, tramite il meccanismo della non contestazione ovvero ad esito dell'accertamento *ex art. 549 c.p.c.*, le cui caratteristiche verranno affrontate nella presente trattazione -; solo in seguito all'individuazione dell'oggetto del pignoramento la procedura potrà dirsi perfezionata: si comprende, pertanto, l'importanza che assume il terzo nella prospettiva generale del pignoramento presso terzi.

Infatti, sempre citando il Colesanti, il terzo in questione è stato considerato <<*la persona più d'ogni altra degna di essere compianta nel nostro mondo giuridico*>>, avendo sopportato lo sviluppo del pignoramento di crediti²¹.

Ma è proprio la vetustà di questa affermazione a imporre una nuova riflessione, a richiedere una nuova disamina della disciplina la quale ha subito innumerevoli cambiamenti legislativi.

La condizione del terzo, ci si deve chiedere, è ancora così negativa come da sempre descritta? Oppure le modifiche hanno portato novità positive? Ma soprattutto è necessario comprendere se la disciplina del pignoramento presso terzi così impostata sia tale da sacrificare il meno possibile le libertà e i diritti facenti capo al soggetto terzo, alla luce del

¹⁹ V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 836.

²⁰ G. Tarzia, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1962, pag. 187 e ss..

²¹ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 1.

ruolo fondamentale da lui rivestito ai fini dell'accertamento dell'oggetto e del perfezionamento della procedura.

Tali risposte potranno essere date solo dopo aver inquadrato il rilievo del terzo nell'ambito del pignoramento presso terzi e nella fase accertativa all'interno della disciplina odierna vigente.

Nell'effettuare tale indagine, si ritiene opportuno individuare la disciplina da cui è nata la figura del pignoramento presso terzi, al fine di comprendere le ragioni che hanno spinto più volte il legislatore ad intervenire e ancora oggi sollecitano occasionalmente il suo contributo.

2. Il diritto romano e il processo civile comune

Il pignoramento presso terzo trae le proprie origini dal diritto romano, in particolare dalle cosiddette esecuzioni sui “*nomina*”, (denominazione dei crediti in epoca imperiale)²².

I crediti potevano essere aggrediti con la cosiddetta *pignoris capio in causa iudicati*, antenato della nostra procedura esecutiva a disposizione del creditore insoddisfatto²³.

Attraverso la suddetta procedura, i beni del debitore venivano sottratti all'esecutato, al quale veniva concesso un termine di 2 mesi entro cui provvedere al pagamento per il quale il creditore aveva promosso la “procedura esecutiva”²⁴.

²² In merito al processo romano si segnalano le seguenti fonti: V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, Volume I, cit., pag. 1 e ss.; M. Dini, *Espropriazione presso terzi, (art. 543 a 554 proc. Civ.)*, Milano, 1983; E. Costa, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma, 1917; V. Scialoja, *Procedura civile Romana*, Roma, 1894; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, Cecina, 1930.

²³ M. Dini, *Espropriazione presso terzi, (art. 543 a 554 proc. Civ.)*, cit., pag. 4.

²⁴ M. Dini, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 4; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 10.

Qualora il debitore, trascorso il termine dilatorio, non avesse adempiuto, veniva disposta la vendita dei suoi beni con quest'ordine: dapprima i beni mobili, poi gli immobili e, solo in caso di necessità per assenza di altri beni, venivano venduti anche i suoi diritti (di credito)²⁵. Pertanto, il pignoramento di crediti, nel diritto romano imperiale²⁶, veniva concepito come *extrema ratio*, come misura sussidiaria nell'ipotesi in cui non ci fossero altri beni o questi non fossero sufficienti²⁷.

Tuttavia, tali crediti potevano essere pignorati solo a una condizione: il debitore doveva averli "confessati", pertanto il procedimento doveva iniziare con la *vocatio in ius* del debitore affinché potesse rendere la dichiarazione²⁸.

²⁵ La fase esecutiva nel diritto romano si atteggiava inizialmente a strumento di pressione sulla volontà del debitore ed era finalizzato ad indurlo all'adempimento. Tuttavia tale concezione un po' alla volta scompare: con la nascita della *pignus in causa iudicati captum* la fase esecutiva mira alla soddisfazione del creditore a prescindere dalla collaborazione del debitore.

Ed è in tale contesto che si ammette progressivamente il pignoramento presso un terzo, procedura nell'ambito della quale diventa sempre più fondamentale l'attività del magistrato, che consente di superare le eventuali difficoltà nascenti dal coinvolgimento di un soggetto terzo ed estraneo al debito oggetto di esecuzione.

V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 49; E. Allorio, *Esecuzione forzata in genere*, estratto dal *Nuovo digesto italiano*, n. 5, Torino, 1938.

²⁶ Il pignoramento di crediti viene configurato per la prima volta con un rescritto concesso da Caracalla, in V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 47; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 12.

²⁷ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 46; M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 4; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 10.

²⁸ L. 15, paragrafo 10, Dig. XLII, 1 in M. Dini, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 4.

Il pignoramento, dunque, avveniva con una *interdictio*, tramite la quale veniva tolta ogni efficacia a qualunque atto di disposizione che il debitore avesse intenzione di fare sul credito pignorato²⁹.

Tale presupposto viene confermato da un passo di Ulpiano³⁰ in cui egli spiega che il pignoramento di crediti era ammissibile solo qualora esistesse una confessione ad essi relativa da parte del terzo debitore³¹.

Qualora non fosse un credito, ma una cosa, ad essere presso il terzo, veniva utilizzata la cosiddetta “*actio hypothecaria o pignoraticia in rem*”, che poteva essere utilizzata contro chiunque fosse detentore di un bene pignorato, fosse esso il debitore o un soggetto terzo. Il detentore

²⁹ Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 10: segnala l'autore che erano soggetti a questa procedura anche gli stipendi degli impiegati ogniqualvolta la cosa giudicata non potesse essere eseguita in altro modo.

³⁰ Ulpiano, n. 9, fr. 15, D. de re iudicata (42,1), in V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 53.

³¹ Tale passo, tuttavia, non fornisce alcun chiarimento in merito alle modalità di svolgimento della confessione, ai termini e al ruolo da essa rivestita, tant'è che la dottrina ha cercato di rispondere a questi interrogativi analizzando il problema nello specifico, taluno ipotizzando che vi fosse una fase processuale anteriore all'azione degli *apparitores* (figure considerate alla stregua di funzionario del magistrato incaricati di intimare al terzo debitore di non disporre di quanto dovuto al debitore esecutato, così: G. Gorla, *Assegnazione giudiziale del credito*, Padova, 1933, pag. 19), in cui il terzo veniva invitato a rendere la propria dichiarazione, seppur in assenza di conferme testuali a riguardo. La teoria menzionata è opera di Hellwig, e viene approfonditamente analizzata da Vittorio Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 61. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a tale opera, pag. 57 e ss..

Ciò che emerge in tale sede è il rilievo pacifico secondo cui i crediti pignorabili fossero solo quelli confessati.

era tenuto alla restituzione della cosa e, ove impossibilitato in tal senso, era tenuto al pagamento dei danni³².

Questa seconda azione può essere considerata l'equivalente storico dell'attuale pignoramento presso terzi avente ad oggetto un bene mobile del debitore.

Ritornando al pignoramento di crediti, l'impostazione che richiedeva una *confessio* relativa ai *nomina* da pignorare permane fino alla caduta dell'impero romano: dopodiché non si rileva più alcuna traccia del pignoramento di crediti in fonti autorevoli fino alla nuova età dei comuni italiani, periodo che è stato caratterizzato da una nuova vita del diritto romano e, soprattutto, dalla combinazione di altri elementi storici (germanici e canonici)³³.

Il diritto romano viene utilizzato quale punto di riferimento dai glossatori, per il pignoramento di crediti o beni in possesso di crediti, soprattutto per due aspetti: innanzitutto, si riafferma il principio dell'*ordo executionis*³⁴ che preclude il pignoramento di crediti in presenza di altri beni³⁵.

³² Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 11; M. Dini, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 5.

³³ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 82.

³⁴ Col termine "*ordo executionis*" ci si riferisce al principio secondo cui i crediti possono essere pignorati solo in assenza di beni mobili o immobili, così V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 46.

In tal senso anche: Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 13; M. Dini, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 5; A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1896, n. 242.

³⁵ Tutti i glossatori sostengono la validità dell'*ordo executionis*, principio che viene fissato dalla legge "A Divo Pio", secondo la quale: "*executio debet fieri in bonis condemnati hoc modo: promo mobilia.. accipientur et vendentur; et si haec non sufficient accipientur et vendentur immobilia; et si haec non sufficient, tunc*

In secondo luogo, viene riaffermata nuovamente anche la regola secondo cui è necessario che il credito venga confermato dalla confessione del terzo debitore³⁶. A tal riguardo, tuttavia, si sviluppa una nuova costruzione rispetto al valore dato alla confessione in precedenza: l'assenza di una confessione ovvero la dichiarazione negativa del terzo, non costituisce più un ostacolo alla prosecuzione del pignoramento presso terzi, che può continuare tramite degli strumenti che consentono di aggirare l'ostacolo rappresentato dalla negazione del credito.

Si evidenzia un cambio di prospettiva: da un sistema in cui si favorisce e tutela preferibilmente il terzo debitore impedendo la prosecuzione della procedura esecutiva, si passa ad un sistema in cui si favorisce maggiormente la soddisfazione del creditore, chiaramente diminuendo la tutela a favore del terzo³⁷.

pervenietur ad nomina", (Glossa al n. 8.1. *Ad divo Pio*, D. 42), in V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 88.

Medesimo ragionamento viene riproposto anche dai Commentatori e da alcuni antichi statuti, quali ad esempio – e senza pretesa di esaustività -: Odofredo, *In dig. Novum Praelectiones*, Lugduni, 1552, in *L. A divo Pio*, fo. 80; Alberico De Rosate, *Commentaria, Venetiis*, 1545, in *l. cit. D. eod.*; Duranti, *Speculum, Venetiis*, 1556, I, 2, fo. 44. In merito agli statuti un esempio: *Constitutiones marchiase Anconitanae, Venetiis*, 1540, V, 6.

Tali fonti vengono riportate sempre da V. Colesanti, in *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 88.

³⁶ Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 13; M. Dini, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 5; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 92.

³⁷ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 94.

L'evoluzione della disciplina nell'ambito del processo comune italiano, si evolvette sempre più, sino alle legislazioni italiane e alle conseguenti codificazioni e, in particolare, al codice del 1865³⁸.

Già in queste prime fasi storiche, tuttavia, si può iniziare ad inquadrare l'annoso problema che tormenterà, negli anni a venire, gli studiosi del pignoramento presso terzi e, ancor più, i soggetti coinvolti in tali procedure.

L'espropriazione presso terzi è caratterizzata da un difetto non indifferente: qualsivoglia impostazione si accolga per la procedura in esame, sicuramente una delle parti ne verrà danneggiata e tale difficoltà nasce a causa della necessità di accertare l'oggetto del pignoramento, soprattutto qualora esso sia rappresentato da un diritto di credito.

Come si vedrà, a seconda delle modalità di accertamento prescelte, la disciplina penderà a favore di una o dell'altra parte e proprio di questo aspetto si occuperà la presente ricerca.

3. Dal codice del 1865 al codice del 1942

Il pignoramento assume una struttura ben definita con il Codice di procedura civile del 1865, antecedente dell'attuale codice vigente emanato nel 1942.

Non ci si può, dunque, esimere da una breve disamina del codice del 1865, atteso che la disciplina in esso contenuta ha sicuramente rappresentato il punto di partenza e riferimento per la nascita del codice del 1942 - anche se, per quanto concerne la struttura odierna del pignoramento presso terzi, le norme non presentano più l'assetto del 1942, come si vedrà nei prossimi capitoli -.

³⁸ A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., n. 242.

La disciplina codicistica del 1865 si apre con l'art. 611 c.p.c. che descrive gli elementi essenziali dell'atto di pignoramento.³⁹

Tra i vari elementi menzionati dall'articolo, ci si soffermerà su alcuni di essi considerati più rilevanti ai fini della presente analisi in quanto idonei a mostrare differenze e affinità rispetto alla disciplina attuale.

Si segnala innanzitutto, tra i presupposti elencati dall'art. 611 c.p.c., la citazione del debitore e del terzo: la norma prevedeva che ci fosse la citazione anche del terzo per consentirgli di rendere la dichiarazione avente ad oggetto i beni mobili che si trovavano presso di lui o le somme dovute al debitore. Tale requisito doveva sussistere a pena di nullità: invero, lo scopo della citazione era invitare il terzo a dichiarare quanto dovuto al debitore, dato che, in sua assenza, il pignoramento non sarebbe potuto proseguire⁴⁰.

Un altro elemento essenziale era rappresentato dalla diffida a non disporre della cosa pignorata, senza ordine di giustizia, rivolta al terzo: infatti, tale ordine aveva il potere di produrre l'effetto specifico del pignoramento, ovvero di rendere indisponibili le somme e gli oggetti del debitore che si trovavano presso il terzo.

³⁹ L'art. 611 richiedeva che nell'atto di pignoramento fossero contenute: *“l'enunciazione della somma dovuta, del titolo in forza del quale si procede e della sua spedizione in forma esecutiva; l'indicazione almeno generica dei mobili che sono presso il terzo o delle somme da questo dovute; il divieto al terzo di disporre, senza ordine di giustizia, della cosa pignorata; l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'art. 563; la data della notificazione del precetto fatto precedentemente al debitore o della sentenza nei casi indicati dall'art. 565; la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al pretore del mandamento, in cui il terzo ha la residenza o il domicilio, acciocchè esso dichiari i mobili che presso di lui si trovano o le somme da lui dovute al debitore e questi, se voglia, sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.*

⁴⁰ Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 83.

Il contenuto dell'obbligo veniva descritto dal successivo articolo 612 c.p.c. il quale statuiva che, dalla notificazione dell'atto, il terzo sarebbe stato soggetto agli obblighi di legge facenti capo ai depositari e sequestratari, così come disciplinati dall'art. 1876 del Codice civile dell'epoca, secondo cui il depositario doveva usare la diligenza del buon padre di famiglia per la conservazione delle cose⁴¹.

Il terzo, per effetto del pignoramento presso terzi, non poteva più pagare le somme per cui era debitore. Come si vedrà in seguito, la disciplina attuale produce degli obblighi analoghi a quelli che fanno capo al terzo attualmente.

Peraltro, si riscontra che vi fu un dibattito analogo a quello che anche la disciplina moderna affronterà in seguito alle modifiche intervenute nel 2012 e prima dei successivi aggiustamenti del 2015. La dottrina, infatti, si divideva in merito all'ampiezza dell'indisponibilità del credito: taluno⁴² riteneva che dovesse cadere su tutto il debito del terzo nei confronti dell'esecutato e non solo sulla parte sufficiente a soddisfare il creditore esecutante; altri⁴³ invece, richiamando l'art. 611 c.p.c. che richiedeva l'enunciazione specifica della somma dovuta, sostenevano che l'indisponibilità dovesse cadere solo su tale somma.

⁴¹ C. Lessona, *Manuale di Procedura civile*, Milano, 1932, pag. 395; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 91-2.

⁴² L. Mattiolo, *Trattato di Dir. Giud. Civ.*, Torino, IV edizione, n. 878 – 883, pag. 672 e ss.; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 95; Dettori, *Dell'esecuzione sui beni mobili secondo il Codice di procedura civile con le modificazioni contenute nelle leggi sulla riscossione delle imposte e in altre leggi speciali*, Monti, 1885, n. 266; Cesareo – Consolo, *Trattato dell'espropriazione*, V, II, cap. XXI, n. 8 – 14.

⁴³ Mancini, Pisanelli e Scialoja, *Comm. Vol. V, parte prima*, n. 597 e ss.; Borsari, *Il Cod. Ital. Di proc. Civ.*, ottava edizione, 1905, Vol. II, art. 613.

Al contrario, si riscontra un'importante differenza rispetto alla disciplina odierna quando si analizzano le modalità di dichiarazione del terzo: a tale passaggio, infatti, si giungeva tramite la citazione del terzo; tuttavia, in merito alla natura della chiamata, non c'era unanimità di vedute.

Da una parte, infatti, si riscontrava l'opinione di Unger⁴⁴ secondo cui tale citazione doveva definirsi “*ad declarandum*” poiché unicamente finalizzata al raggiungimento di una pronuncia sull'esistenza o meno di un rapporto giuridico/diritto.

Dall'altra invece c'era l'opinione del Lessona, secondo cui, invece, l'atto di pignoramento conteneva una domanda di merito, atteso che l'ordine di giustizia di non disporre veniva dato al terzo solo qualora fosse risultato detentore di mobili o debitore del debitore⁴⁵.

In ogni caso, lo scopo di tale citazione era ottenere la dichiarazione del terzo e tale risultato si poteva ottenere tramite un interrogatorio deferito da una parte all'altra, dedotto con l'atto introduttivo del giudizio.

La confessione veniva resa davanti al pretore o al giudice conciliatore all'udienza fissata, dal terzo personalmente ovvero per mezzo di un procuratore con procura speciale. La dichiarazione veniva ricevuta dal cancelliere e sottoscritta da lui e dal terzo che l'aveva resa⁴⁶.

⁴⁴ Unger, *Sist. Del dir. priv. Austriaco*, n. 115, in Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 109.

⁴⁵ C. Lessona, *La Legge*, anno XLII, n. 3 in Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 109.

⁴⁶ In merito alle modalità specifiche con cui veniva resa la dichiarazione si rinvia a C. Lessona, *Manuale di Procedura civile*, cit., pag. 395; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 109 e ss.

Il terzo, pertanto, citato a comparire per rendere la dichiarazione, assumeva automaticamente la veste di parte⁴⁷: come sottolinea il Dott. Ambrosi, egli infatti aveva obblighi e funzioni gravi, era chiamato ad attestare la portata del debito nei confronti dell'esecutato ed evitare che venisse alterata dalla sentenza resa ad esito della procedura esecutiva. Non si poteva considerare alla stregua di uno spettatore disinteressato⁴⁸. Questo a maggior ragione vale se si tiene conto della natura che aveva il provvedimento conclusivo del pignoramento presso terzi: la citazione del terzo dava origine a un processo di cognizione, legittimava un contraddittorio e l'operare dello strumento della confessione, pertanto, solo una sentenza avrebbe potuto terminare tale giudizio⁴⁹.

Nel caso in cui il terzo non avesse reso la dichiarazione, ovvero non fosse comparso in udienza oppure, ancora, in tale sede si fosse rifiutato di renderla, l'art. 614 c.p.c. prevedeva una disciplina finalizzata ad arginare il problema e che, per alcuni versi, presentava delle affinità con quanto previsto dal vigente art. 548 c.p.c.⁵⁰.

Era previsto infatti che, in assenza di dichiarazione, il terzo potesse essere ugualmente dichiarato detentore di beni mobili o della somma e condannato a farne la consegna/pagamento⁵¹.

⁴⁷ Nonostante taluno avesse tentato di affermare che in questa prima fase processuale egli rivestisse solo la figura di testimone e non di parte, così: Scialoja, *Comm. Cod. Sardo*, V, p. 1, n. DCXLIX.

⁴⁸ Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 114.

⁴⁹ Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 137.

⁵⁰ Seppur, come si vedrà, con una struttura priva delle medesime garanzie.

⁵¹ C. Lessona, *Manuale di Procedura civile*, cit., pag. 396; Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 109 e ss.

Tale previsione era considerata quale sanzione per il terzo ed era finalizzata a far acquisire effetti al suo obbligo: diversamente la procedura esecutiva avrebbe perso qualsiasi efficacia.

Per avallare questa conseguenza, il Lessona⁵² aveva rilevato un'affinità tra la mancata risposta in occasione di un normale interrogatorio della parte e la mancata risposta all'interrogatorio del terzo pignorato, tale da giustificare l'esito della mancata dichiarazione in occasione del pignoramento presso terzi.

Il giudice si sarebbe potuto esimere dalla pronuncia di condanna del terzo solo nell'ipotesi in cui fosse stata rilevata – anche d'ufficio - la nullità del pignoramento (per vizi di forma/merito⁵³) o, ancora, nel caso in cui fosse emerso un legittimo impedimento del terzo a comparire⁵⁴.

Infine, non si può non ricordare che, come nel procedimento moderno, intorno alla dichiarazione sarebbe potute sorgere delle contestazioni, di merito e/o di rito e che tale circostanza veniva espressamente disciplinata dall'art. 614 c.p.c.

La norma stabiliva al primo comma che, in caso di contestazioni, laddove il pretore non fosse stato competente, avrebbe dovuto rimettere l'udienza fissa al Tribunale.

Conseguentemente, il Tribunale o il pretore, a seconda della competenza, avrebbero assunto le loro statuizioni in merito alle contestazioni sollevate⁵⁵.

⁵² C. Lessona, *La Legge*, anno XLII, n. 3 in Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 126.

⁵³ Cesareo – Consolo, *Trattato dell'espropriazione*, V, II, cap. XXII, n. 2.

⁵⁴ Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 128.

⁵⁵ In merito alla struttura e al funzionamento del giudizio di accertamento relativo alle contestazioni, si rinvia a Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i*

Ai fini della nostra analisi non hanno rilievo tanto le modalità di svolgimento di tale giudizio – che pertanto non verranno affrontate -, quanto piuttosto la constatazione che già il codice del 1865 prevedesse un giudizio di accertamento in caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo.

Cambia, tuttavia, il contesto in cui esso viene svolto: questo giudizio, infatti, seppur venga sollevata la contestazione nell'ambito della procedura esecutiva, costituisce un giudizio di cognizione separato e distinto rispetto al processo esecutivo al quale parteciperanno il creditore, il terzo e il debitore esecutato.

Tale struttura verrà riproposta anche nel successivo codice del 1942, ove il giudizio verrà svolto secondo la disciplina prevista dal libro II del codice di procedura.

Individuata sommariamente la struttura del pignoramento presso terzi contenuta nel codice del 1865, antesignano della procedura del 1942, non resta che analizzare l'evoluzione intervenuta nel corso degli anni, partendo dalla forma attualmente vigente: lo studio delle norme del codice del 1942 verrà compiuto progressivamente operando un confronto con la disciplina sostituita dalle riforme intervenute dal 2012 in poi.

terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento, cit., pag. 145; C. Lessona, *Manuale di Procedura civile*, cit., pag. 396 e ss..

CAPITOLO SECONDO: IL PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI E LE RIFORME INTRODOTTE A PARTIRE
DALLE LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 E 10
NOVEMBRE 2014 N. 162

1. Premessa sulla riforma ad opera della legge n. 228/2012

Il presente capitolo si occuperà di analizzare la figura del pignoramento presso terzi inquadrando le caratteristiche generali dell'istituto, con particolare riguardo alla figura del terzo e alle riforme intervenute negli ultimi anni.

Tale disamina deve partire dallo studio delle leggi 24 dicembre 2012 n. 228 e 10 novembre 2014 n. 162, testi che hanno iniziato la rivoluzione in materia di pignoramento presso terzi.

Invero, la modifica natalizia del 2012⁵⁶ e il suo successivo perfezionamento ad opera della l. n. 162/2014, hanno innovato radicalmente le modalità di accertamento dell'obbligo del terzo, deresponsabilizzando il creditore a discapito del terzo debitore⁵⁷ tramite l'integrale sostituzione degli art. 548 e art. 549 c.p.c.

⁵⁶ Seppur le modifiche del codice di procedura non abbiano nulla a che vedere col bilancio annuale, la riforma è stata inserita nell'ambito della legge di Bilancio del dicembre 2012, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

⁵⁷ Come si vedrà approfonditamente nel prosieguo, la riforma del 2012 è stata immediatamente criticata da parte della dottrina che ha sottolineato l'eccessiva penalizzazione della figura del terzo. In particolare, è stato evidenziato il venir meno dell'equilibrio tra l'esigenza di conoscere prima di agire e la necessità di agire tempestivamente, equilibrio precedentemente cristallizzato nel potere in capo al creditore di introdurre un vero e proprio accertamento con giudizio di cognizione ogniqualevolta il terzo rifiutasse di collaborare.

In seguito alla riforma, parte della dottrina ha sostenuto che l'esigenza di tutela del terzo non sia stata in alcun modo contemplata dal legislatore.

Le novelle invertono il precedente meccanismo in forza del quale l'apertura di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di silenzio o dichiarazione negativa di quest'ultimo, era rimesso alla volontà del creditore, il quale aveva l'onere di promuovere un giudizio ordinario qualora volesse accertare tale obbligo; in assenza il processo esecutivo si sarebbe estinto⁵⁸.

In tal senso: V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 4/2013, pag. 1257; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in www.judicium.it; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, n. 1/2014, pag. 235 e ss.; F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di Capponi, Sassani, Storto, Tiscini, Milano, 2014, pag. 655 e ss..

⁵⁸ Si segnalano le seguenti fonti sul tema: P. d'Onofrio, *Commento al codice di procedura civile, quarta edizione*, Torino, 1957, pag. 113 e ss.; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 226 e ss.; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986, pag. 201 e ss.; M. Bove, *Ambito di applicazione dell'espropriazione presso il terzo*, cit., pag. 322 e ss.; V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 846 – 7; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 692 e ss.; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, pag. 506 – 7; B. Capponi, *Manuale di Diritto dell'esecuzione forzata*, Torino, 2020, pag. 222 e ss.; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3787 e ss.; F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228*, cit., pag. 634; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, cit., pag. 1257; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit.; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1992; D. Borghesi, *Il silenzio del terzo pignorato*, in Bruno Sassoni, Bruno Capponi, Alfredo Storto, Roberta Tiscini (a cura di), *Il processo esecutivo, Liber Amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, pag. 406; G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in Bruno Sassoni, Bruno Capponi, Alfredo Storto,

Dopo la riforma del 2012, invece, il silenzio o l'assenza del terzo all'udienza fissata hanno assunto una portata antitetica⁵⁹ a quella prevista dall'assetto normativo antecedente alla riforma. Con essa è stato introdotto in capo al terzo un onere di contestazione dell'esistenza del credito del *debitor debitoris* nei confronti del soggetto esecutato senza la quale, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., "*il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553*⁶⁰".

Oggi, pertanto, il silenzio⁶¹ determina l'implicito riconoscimento del debito del terzo ovvero dell'esistenza delle cose del debitore presso di lui⁶².

Solo nell'ipotesi in cui sorgano delle contestazioni in merito alla dichiarazione resa o qualora non sia possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, potrà aprirsi una parentesi di accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c. Tuttavia, il

Roberta Tiscini (a cura di), *Il processo esecutivo, Liber Amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, pag. 595 – 6.

⁵⁹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 231; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit. pag. 650 – 1.

⁶⁰ Ai fini di questa premessa introduttiva è sufficiente questa specificazione. Nel prosieguo si puntualizzeranno in maniera approfondita le implicazioni connesse a tale disciplina ed in particolare le singole ipotesi in cui opererà il meccanismo di non contestazione, senza dimenticare che tale meccanismo inizialmente operava con riferimento ai soli crediti di cui all'art. 545 terzo e quarto comma c.p.c..

⁶¹ Sempre nei limiti in cui il creditore abbia reso possibile l'identificazione dell'oggetto del pignoramento.

⁶² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 231.

meccanismo ivi descritto non necessiterà più di un giudizio di cognizione presso un giudice ordinario, bensì sarà sufficiente un accertamento semplificato svolto dal giudice di esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza avente efficacia ai soli fini del procedimento esecutivo in corso⁶³.

Mutano dunque sia il significato del silenzio sia la natura del giudizio finalizzato ad accertare l'esistenza del credito, con rilevanti conseguenze soprattutto nei confronti del terzo debitore.

Molti dubbi nascono da queste modifiche: basti pensare al dibattito concernente la natura della non contestazione⁶⁴ o ancora all'iniziale difficoltà riscontrata nell'individuare l'esatto momento in cui il pignoramento si considera perfezionato.⁶⁵

A parziale aggiustamento delle prime difficoltà determinate dalla legge n. 228/2012 è intervenuto in più occasioni⁶⁶ il legislatore con l'obiettivo

⁶³ Si segnalano le seguenti fonti sul tema: E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, pag. 515; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 649 e ss.; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3830 e ss.; B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 236 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 224 e ss.; A. M. Soldi, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 1108 e ss.; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, in Demarchi Albengo (a cura di), *La nuova esecuzione forzata*, Torino, 2018, pag. 703 e ss.; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2022, pag. 1245 e ss..

⁶⁴ La natura del meccanismo della non contestazione sarà oggetto del quarto capitolo.

⁶⁵ Il perfezionamento del pignorato verrà menzionato nel prossimo capitolo.

⁶⁶ Le riforme cui ci si riferisce sono state apportate dai seguenti testi: D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; D.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modifiche in l. 6 agosto 2015, n. 132; D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, modificato dal dl 162/2019, convertito con modifiche da legge n. 8/2020; L. 26 novembre 2021, n. 206; art. 21-bis d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modifiche in l. 21 settembre 2022, n. 142.

di eliminare le imperfezioni del nuovo assetto del pignoramento presso terzi.

Tale istituto non è rimasto immune nemmeno alla nuova riforma del processo civile ad opera della legge n. 206/2021, cosiddetta “Riforma Cartabia”.

Pertanto, non resta che addentrarsi nella disamina delle sue componenti essenziali.

In particolare, seguendo il filone che orienta l’indagine del presente lavoro, si evidenzieranno le norme che interessano la figura del terzo e l’impatto che esse hanno su quest’ultimo.

2. L’art. 543 c.p.c.: il pignoramento quale atto complesso

L’art. 543 c.p.c., rubricato “*Forma del pignoramento*”, introduce la disciplina del pignoramento presso terzi ed inquadra gli elementi essenziali dell’istituto in esame.

La norma, a causa della restrittiva intitolazione, potrebbe far pensare che il suo contenuto si limiti a mere prescrizioni formalistiche; al contrario da essa si desumono svariate indicazioni che permettono di delimitare il perimetro applicativo della procedura in esame.

In particolare, la norma individua i beni ed i soggetti coinvolti; delinea la struttura del pignoramento e gli adempimenti che devono essere ottemperati, compatibilmente con le forme che la procedura esecutiva può assumere⁶⁷.

L’art. 543 c.p.c. rappresenta un importante punto di partenza e di riferimento per l’analisi del pignoramento presso terzi che, in questo contesto, verrà compiuta ponendo sempre al centro dell’attenzione la figura del terzo.

⁶⁷ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 4.

L'assetto normativo consente di cogliere un aspetto peculiare dell'atto di pignoramento, ovverosia il suo carattere complesso⁶⁸.

L'atto, invero, oltre ad essere costituito da un insieme di atti, è rivolto a soggetti diversi – debitore esecutato e terzo – ed è frutto dell'attività di figure differenti⁶⁹ – creditore procedente e ufficiale giudiziario⁷⁰. Viene predisposto dal creditore ma richiede la collaborazione dell'ufficiale giudiziario, il quale ne assume la paternità, perlomeno per quanto attiene all'ingiunzione nei confronti del debitore⁷¹.

Tale complessità soggettiva a sua volta si atteggia diversamente a seconda delle modalità adoperate per l'individuazione dei beni, attività che può essere compiuta direttamente dal creditore ovvero dall'ufficiale giudiziario *ex art. 492 bis comma 7 c.p.c.*

A seconda della soluzione prescelta l'atto di pignoramento può assumere due forme distinte: la forma di pignoramento cosiddetta “tradizionale”, disciplinata dai primi tre commi dell'art. 543 c.p.c. e un'altra, invece, regolata dal combinato disposto tra l'art. 543 comma 7 c.p.c. e l'art. 492 *bis* comma 7 c.p.c.⁷², in forza del quale l'ufficiale

⁶⁸ V. Colesanti, – *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 281; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 252.

⁶⁹ C. Calvosa, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, Milano, 1953, pag. 57; M. Bove, *Fase iniziale del pignoramento presso terzi*, in Mauro Bove, Bruno Capponi, Giuseppe Martinetto, Bruno Sassani (a cura di), *L'espropriazione forzata*, cit., pag. 341.

⁷⁰ La norma è indirizzata a due soggetti: il creditore e l'ufficiale giudiziario. Così: F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 656.

⁷¹ E. Fazzalari, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., pag. 49; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 29.

⁷² Le due disposizioni citate art. 543 comma 7 c.p.c. e art. 492 *bis* comma 7 c.p.c. sono state introdotte dal D.L. n. 132/2014. Tali commi, prima della riforma Cartabia, (legge 26 novembre 2021, n. 206), erano rispettivamente al comma quinto di entrambe le disposizioni.

giudiziario può individuare l'oggetto del pignoramento attraverso la ricerca mediante modalità telematiche, ovvero sia tramite l'accesso diretto alle banche dati pubbliche contenenti informazioni utili ai fini della procedura esecutiva (ad es. l'anagrafe tributaria)⁷³.

Come accennato, la complessità dell'atto di pignoramento è inevitabilmente influenzata dalla forma prescelta tra le due.

Qualora si adotti la disciplina tradizionale, l'atto di pignoramento che si realizza, seppur soggettivamente complesso per la presenza dell'attività di due soggetti, è unitario.

Diversamente, la modalità disciplinata dal combinato disposto fa sì che le attività del creditore e dell'ufficiale giudiziario diano luogo ad atti differenti, collocati in momenti distinti e che richiedono adempimenti ulteriori rispetto a quelli necessari per il pignoramento tradizionale⁷⁴.

⁷³ Per un maggiore approfondimento sull'art. 492 bis c.p.c. si rinvia, senza pretesa di esaustività, alle seguenti fonti: P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 220 e ss.; G. N. Nardo, *Il pignoramento*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale Civile, Tomo Terzo, Processo del lavoro, Esecuzione forzata*, Milano 2019, pag. 3556 e ss.; A. Signorelli, *Il pignoramento (artt. 492, 492 bis c.p.c., artt. 155 bis, 155 ter, 155 quiquies disp. Att. C.p.c.)*, in Roberta Tiscini (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, pag. 661 e ss.; A. M. Soldi, *L'espropriazione presso terzi*, in *Manuale dell'Esecuzione forzata*, Milano, 2023, pag. 1108 e ss.; A. Signorelli, *Le novità della riforma*, Roberta Tiscini, (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, pag. 661 e ss..

⁷⁴ In merito alle differenze esistenti tra le due tipologie di pignoramento presso terzi e alla diversa concezione di complessità dell'atto, si rinvia a: A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 29 – 30; M. G. Canella, *Novità in materia di esecuzione forzata*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, n. 1/2015, pag. 273 e ss.; A. Saletti, *Forma del pignoramento*, in Achille Saletti, Maria Cristina Vanz, Simonetta Vincere (a cura di), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, pag. 157; G. N. Nardo, *Il pignoramento*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale Civile*, cit., pag. 3556 e ss.

In particolare, esso si articola in due passaggi cardine.

In primo luogo si svolge l'attività dell'ufficiale giudiziario, il quale notifica d'ufficio, ai sensi dell'art. 492 *bis* comma 7 c.p.c. al debitore e al terzo il verbale contenente l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 c.p.c. In secondo luogo, si segue quanto previsto dall'art. 543 comma 7 c.p.c.: una volta decorso il termine di cui all'art. 501 c.p.c., il creditore pignorante, dopo l'iscrizione a ruolo del pignoramento, può presentare l'istanza per ottenere la vendita o l'assegnazione delle cose mobili o dei crediti del debitore.

Dopodiché, il giudice, a seguito dell'istanza, fissa con decreto l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 e 553 c.p.c.

In ultima istanza, deve essere notificata al debitore e al terzo, a cura del creditore, il decreto di fissazione dell'udienza contenente l'invito e l'avvertimento di cui al comma 2 numero 4.

Nonostante l'inizio differente, si ritiene che entrambe le forme dell'atto di pignoramento costituiscano parte di una fattispecie a formazione progressiva per il cui perfezionamento è necessario l'accertamento dell'obbligo del terzo con le varie modalità contemplate dalla disciplina.

Tant'è che tale distinzione si riscontra solo nella prima parte della procedura esecutiva atteso che la fase successiva all'individuazione del

bene – a partire dalla prima udienza che si terrà – torna ad essere unitaria, seguendosi in entrambi i casi l'ordinario *iter* processuale⁷⁵.

3. I soggetti

3.1 I soggetti in generale

Appurata la natura complessa del pignoramento presso terzi, è opportuno procedere all'analisi della procedura tenendo presente questa peculiarità, partendo innanzitutto dalla menzione dei soggetti che vengono coinvolti.

Protagonisti indiscussi sono il creditore procedente e il debitore esecutante, alla stregua di ogni procedura esecutiva, la cui attuazione richiede inevitabilmente l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

Creditore e debitore sono entrambi parti in senso "formale": il debitore, soggetto passivo, è colui nei cui confronti viene eseguita la procedura esecutiva per il tramite di un titolo esecutivo e di un precetto al fine di ottenere l'adempimento di una prestazione pecuniaria. La sua figura non fa sorgere particolari problemi nell'ambito del presente procedimento.

Il creditore, invece, promuove l'espropriazione nei confronti del debitore ma, a differenza delle altre procedure, si rivolge anche al terzo debitore, in quanto presunto detentore della situazione giuridica pignorata e dunque unico soggetto in grado di confermarla e/o precisarne le caratteristiche.

⁷⁵ A. Saletti, *Forma del pignoramento*, in Achille Saletti, Maria Cristina Vanz, Simonetta Vincre (a cura di), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, pag. 162; G.N. Nardo, *Il pignoramento*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale Civile*, cit., pag. 3559; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 31; T. Salvioni, *Forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, pag. 444 e ss.; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1195 e ss..

In questo capitolo verrà approfondita la figura del creditore e menzionata brevemente anche l'attività di competenza dell'ufficiale giudiziario per aprire la strada alla disamina specifica della figura del terzo nell'ambito del prossimo capitolo.

Si inizierà con lo studio di colui senza il quale il pignoramento presso terzi non può prendere avvio, ovverosia il creditore, analizzando in particolare gli obblighi che la legge gli riserva e il contenuto dell'atto di citazione rimesso alla sua competenza diretta. Gli elementi essenziali dell'atto di pignoramento di sua competenza sono indicati dall'art. 543 c.p.c. comma 2, che contiene un elenco specifico in tal senso ai numeri 1 – 4.

3.2. Il creditore

3.2.1 Il creditore: indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto

Innanzitutto, il comma 2 n. 1 richiede l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto. È opinione comune⁷⁶ che tale indicazione non rechi alcuna utilità al debitore, a cui i suddetti elementi sono già noti, quanto più all'ufficiale giudiziario e al terzo debitore il quale, soprattutto, essendo estraneo al processo esecutivo, non avrebbe altro modo di prendere conoscenza di questi dati.

Quest'ultimo, solo grazie all'indicazione in esame, sarà messo nelle condizioni di comprendere entro quali limiti e come adempiere all'obbligo previsto a norma dell'art. 546 c.p.c., norma che gli impone di assumere il ruolo di custode⁷⁷ nei confronti delle somme per un'entità

⁷⁶ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 606; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 31.

⁷⁷ In tal senso si esprime S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, in Demarchi Albengo (diretto da), cit., pag. 690 e ss..

pari alla misura del credito pignorato aumentato della metà, laddove la somma sia superiore ad euro 3.200,00, ovvero “*nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro*”⁷⁸.

Andrioli sottolineava che, nonostante non sia presente la stessa formula individuata dall’art. 492 c.p.c. (“*..credito esattamente indicato..*”), non potevano sorgere contestazioni sulla necessità che anche in questa sede il credito fosse indicato esattamente⁷⁹.

A riguardo, tuttavia, la dottrina non è mai stata unanimemente concorde tant’è che, riferendosi altresì alle conseguenze nascenti dalla mancanza di tale indicazione o dalla sua genericità, ha prospettato diverse interpretazioni.

Una prima tesi, esposta da Saletti, afferma che la mancata o generica indicazione impedisca il sorgere del vincolo di indisponibilità delle somme in capo al terzo qualora la somma per cui si procede non sia altrimenti desumibile⁸⁰; qualcun altro evoca la sanzione della nullità, chi per sostenerla come conseguenza di tale defezione/imprecisione,⁸¹ chi per negare la sua verifica, come ad esempio sostenuto da Satta.

⁷⁸ Come si vedrà in modo più approfondito nel prosieguo della trattazione, il legislatore, con l’art. 25 comma 1 lett. a) del D. L. 2 marzo 2024, n. 19, ha recentemente riformato la disposizione in esame, prevedendo dei nuovi limiti che si differenziano in base al valore del credito pignorato.

⁷⁹ V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag.184.

⁸⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 32.

Si ricordi, infatti, che diversamente il terzo non saprebbe come individuare la somma per il quale è soggetto all’obbligo di custodia ex art. 546 c.p.c.

⁸¹ Così: E. Redenti, *Diritto Processuale Civile, Vol. III*, Milano, 1957, pag. 241; M. Dini, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 143; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag.184.

Egli, infatti, sottolineando l'assenza di una sanzione espressa per la mancanza degli elementi ex art. 543 c.p.c.,⁸² ritiene che si debba far ricorso all'art. 156 c.p.c., con particolare riguardo all'idoneità al raggiungimento dello scopo. Pertanto, laddove l'indicazione del credito per cui si procede sia mancante o impreciso, il pignoramento non potrà considerarsi nullo laddove si sia ugualmente perfezionato.

Certo è che tale dibattito è stato poi influenzato e affrontato anche tenendo conto della previsione di cui al punto 2, concernente l'indicazione delle cose o somme dovute dal terzo che può essere, a norma di legge, anche generica.

Ci si è chiesti se tale indicazione potesse essere traslata anche nell'ambito del primo comma, rendendo possibile un'indicazione sommaria del credito per cui si procede.

Fa leva su questa norma Bucolo, il quale ritiene che l'entità del credito non debba essere indicata esattamente, come invece affermato da Andrioli. Il terzo, per la cui utilità è prevista tale indicazione, dovrebbe essere capace di comprendere l'entità del credito già dalla visione dell'atto di precetto e del titolo, dall'esame dei quali potrà poi compiere gli opportuni calcoli per individuare le componenti che andranno successivamente a sommarsi all'entità iniziale (interessi, spese processuali, ecc.). Bucolo ritiene superflua persino l'indicazione della causale del credito⁸³.

Ad opinione di chi scrive però, dovrebbe accogliersi la ricostruzione di Andrioli⁸⁴ in uno con le conseguenze prospettate da Saletti, proprio per ragioni di opportunità e tutela del terzo. Il suddetto è già coinvolto in una procedura per la quale non ha responsabilità, diventerebbe

⁸² In tal senso S. Satta, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, pag. 199.

⁸³ F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 659 – 660.

⁸⁴ V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag.184.

eccessivamente gravoso e responsabilizzante costringerlo a individuare autonomamente l'entità del credito, considerati gli effetti del pignoramento che si producono nei suoi confronti – e che verranno affrontati a breve.

3.2.2 Il creditore: l'indicazione almeno generica delle somme o cose dovute

Continuando sul medesimo filone d'indagine, si può proseguire la disamina dell'articolo con il comma 2 n. 2, già brevemente menzionato. Tale punto richiede che l'atto di pignoramento contenga “*l'indicazione, almeno generica, delle cose o somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice*”.

Per quanto concerne la prima parte della disposizione, la riflessione da compiere non è di semplice risoluzione. La norma infatti parla di “*indicazione almeno generica*”, creando non pochi problemi a riguardo, tanto più che la sua esegesi è stata inevitabilmente influenzata dai mutamenti legislativi intercorsi.

Bisogna innanzitutto partire dalla *ratio* di questa disposizione: non è facile per il creditore conoscere i rapporti facenti capo al debitore, pertanto il legislatore legittima un'indicazione generica che verrà in ogni caso integrata dalla dichiarazione del terzo⁸⁵. È importante tenere a mente questa considerazione, che permetterà di comprendere meglio quanto esplicitato a breve nell'ambito delle modifiche normative occorse.

Anche la Cassazione, in una pronuncia risalente⁸⁶, accoglie la suddetta ricostruzione, tant'è che il dilemma interpretativo attiene ai confini

⁸⁵ V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 253; così anche Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 185.

⁸⁶ Si segnala la seguente massima: “*L'art. 543 2° comma, n. 2 c. p. c., stabilendo che l'atto di pignoramento del credito del debitore verso terzi e di cose del debitore che*

della genericità atteso che la dottrina si è chiesta addirittura se si potesse evitare di indicare la causa o il titolo dell'obbligazione.

Questa indicazione costituisce esplicitazione del principio della domanda all'interno della procedura esecutiva essendo finalizzata all'individuazione dei beni ad essa sottoposti⁸⁷.

Pertanto, nonostante la norma preveda la possibilità di recare un'indicazione generica dei beni e dei crediti del terzo, il pignoramento deve in ogni caso sempre contenere il riferimento ad alcuni elementi essenziali affinché possa svolgere la propria funzione. Ed è in merito all'individuazione di questi elementi che si sviluppa il dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

La prassi giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale erano inizialmente giunte ad accogliere un'interpretazione estensiva che, facendo leva sulla successiva dichiarazione del terzo o sull'eventuale giudizio di accertamento, ammetteva una indicazione estremamente generica che veniva eliminata nella fase successiva del pignoramento⁸⁸.

*sono in possesso di terzi deve contenere l'indicazione <almeno generica delle cose e delle somme dovute> non legittima alcuna distinzione, ai fini della validità del pignoramento, circa il grado di genericità dell'indicazione che può pertanto essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà che ha il creditore procedente di conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a cagione della sua estraneità ai rapporti fra debitore e terzo, e con la possibilità che a siffatta genericità venga posto rimedio attraverso la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 c. p. c. ". Così Cass. civ., 13 gennaio 1983, n. 249, in *Mass. Giur. It.*, 1983.*

⁸⁷ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 32-33; G. Tota, *Il principio della domanda nel processo di espropriazione di crediti*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2009, pag. 244 e ss.

⁸⁸ "In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., "l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute", si estende,

Questa ricostruzione, tuttavia, non è più sostenibile a seguito delle modifiche apportate all'art. 548 c.p.c., norma con la quale deve necessariamente coordinarsi l'indicazione di cui all'art. 543 c.p.c. comma 2, n. 2 c.p.c..

L'art. 548 c.p.c., così come riformato dalla legge n. 228/2012, contempla per la prima volta il meccanismo della non contestazione, in forza del quale, laddove il terzo non intervenga per opporsi all'indicazione del creditore – trasmettendo la dichiarazione ovvero comparando in udienza - il credito o il bene dovrà ritenersi riconosciuto così come individuato all'interno dell'atto di pignoramento.

L'introduzione di questo meccanismo ha portato a modificare l'interpretazione estensiva seguita dalla giurisprudenza: un'indicazione meramente generica del credito o del bene in possesso del terzo, infatti,

potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. (Rigetta, App. Genova, 22 luglio 2010)” Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20 marzo 2014, n. 6518 in CED Cassazione, 2014. Ancora, più risalente: “L'atto di pignoramento del credito del debitore verso i terzi, e di cose del debitore che sono in possesso dei terzi, deve contenere a norma dell'art. 543 c.p.c. l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute; tale indicazione può essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà che ha il creditore procedente di conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a cagione della sua estraneità ai rapporti tra debitore e terzo, e prevedendo il sistema tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere a norma dell'art. 547 c.p.c.”, Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2003, n. 8239 in Mass. Giur. It., 2003; conforme: Cass. civ., 13 gennaio 1983, n. 249, in Mass. Giur. It., 1983.

Si segnalano i seguenti contributi dottrinali a sostegno della tesi esposta: M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 144; Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 133.

precluderebbe l'operare della non contestazione. L'impossibilità di individuare esattamente il bene/credito in possesso del terzo rende difficoltosa l'apposizione di un vincolo idoneo a fini del pignoramento su un bene/credito che non è conosciuto. Tanto più che le ordinanze ex art. 552 e 553 richiedono un fatto non contestato dunque l'atto di pignoramento deve permettere l'individuazione di cui si tratta⁸⁹.

Questa prima ricostruzione dottrinale della nuova disciplina⁹⁰ viene poi avvallata con la riforma del 2015, ad opera del decreto-legge 27 giugno del 2015, convertito dalla legge n. 132/2015.

La nuova formulazione dell'art. 548 c.p.c. infatti condiziona l'operare della non contestazione al fatto che l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o del bene di appartenenza del debitore in possesso del terzo.

Conseguentemente, qualora quest'operazione non sia possibile a seguito della mancata dichiarazione del terzo, viene introdotto il giudizio previsto dall'art. 549 c.p.c.

Pertanto, la nuova disciplina impone una rilettura della precedente interpretazione che contempla altresì la legittimità dell'indicazione generica a determinate condizioni.

In poche parole, il combinato disposto degli art. 548 e 549 non vieta l'individuazione generica, ma statuisce che tale condizione, seppur formalmente legittima, impedirà l'operare del riconoscimento presuntivo⁹¹.

⁸⁹ In tal senso: C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 508.

⁹⁰ Proprio le critiche mosse dalla dottrina hanno spinto il legislatore a intervenire. Si menziona: B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020, pag. 246; A.M. Soldi, *L'espropriazione presso terzi*, cit. pag. 1189; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 32 – 3.

⁹¹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 34; A. M. Soldi, *L'espropriazione presso terzi*, cit. pag. 1189; B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*,

3.2.3 Il creditore: l'intimazione al terzo

L'art. 543 comma 2 n. 2 richiede un'ulteriore indicazione da inserire nell'atto di pignoramento, ovverosia l'intimazione al terzo di non disporre delle somme o cose da esso dovute senza l'ordine del giudice. Così strutturata, è ravvisabile una stretta somiglianza con l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. compiuta dall'ufficiale giudiziario, in forza della quale al debitore è vietato qualsiasi atto di disposizione dei beni pignorati alla luce del titolo esecutivo e della relativa esecuzione forzata. Il risultato perseguito dall'intimazione è il medesimo ma essa è rivolta ad un soggetto che non è sottoposto al vincolo del pignoramento. Ciononostante, inizialmente qualcuno⁹² aveva erroneamente ipotizzato un'equiparazione tra i due fenomeni, ma così facendo rischiava di sostenere l'idea che il terzo fosse soggetto alle medesime sanzioni esistenti nei confronti del debitore.

La suddetta opinione non ha trovato molto seguito, è infatti unanimemente condivisa la profonda differenza tra l'ingiunzione e l'intimazione⁹³, proprio in ragione della diversa posizione che assumono i destinatari dell'ingiunzione e dell'intimazione nell'ambito del processo esecutivo, uno parte l'altro soggetto terzo.

Torino, 2020, pag. 245 e ss.; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 508 – 9; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione*, cit. pag. 605 e ss..

⁹² E. Redenti, *Diritto Processuale Civile, Vol. III*, cit., pag. e 239 e ss.

⁹³ In tal senso: M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit. pag. 145; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 37 e ss.; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 1184 – 5; T. Salvioni, *Forma del pignoramento*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 455 e 6; M. Bove, *Fase iniziale del pignoramento presso terzi*, in Mauro Bove, Bruno Capponi, Giuseppe Martinetto, Bruno Sassani (a cura di), *L'espropriazione forzata*, cit., pag. 342 e ss.; V. Colesanti, *Il terzo debitore, Vol. II*, cit., pag. 293 - 4.

Invero, mentre l'ingiunzione è finalizzata a provocare in capo al debitore lo *status* di soggetto passivo, l'intimazione persegue il cosiddetto "arresto del credito".

Tale attività è indispensabile per assicurare la conservazione del bene/credito: lo scopo è evitare sia che il titolare del bene ne disponga sia che l'esecuzione venga impedita a causa dell'adempimento del dovere del terzo (cioè del suo atto dovuto)⁹⁴.

In ragione di queste considerazioni l'ordine viene definito da Colesanti "opposizione all'adempimento"⁹⁵.

Questa attività pertanto persegue l'attuazione della sanzione esecutiva ma non si pone come tale nei confronti del terzo⁹⁶, al quale viene semplicemente comunicato che non potrà adempiere e non dovrà adempiere senza ordine del giudice, pena la sanzione dell'inefficacia dell'atto di disposizione. Il terzo, in questo modo, svolge un ruolo strumentale all'attuazione della procedura esecutiva⁹⁷.

Si osserva infine che questa attività opera su un duplice versante: da una parte legittima il rifiuto della prestazione dovuta nei confronti del debitore, ed è per questa ragione che viene definita anche opposizione all'adempimento.

In secondo luogo, essa provoca l'inefficacia nei confronti del creditore precedente e degli intervenuti dell'eventuale adempimento effettuato dal terzo a favore del debitore. In relazione a questo aspetto

⁹⁴ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, Vol. II, cit., pag. 294 e ss.

⁹⁵ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, Vol. II, cit., pag. 294 e ss.

⁹⁶ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, Vol. II, cit. pag. 293; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 36; T. Salvioni, *Forma del pignoramento*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 455 - 6.

⁹⁷ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986, pag. 21.

l'intimazione si configura al pari di un atto privato di cessione del credito⁹⁸.

Ma quali sono le conseguenze qualora manchi l'intimazione? La dottrina aveva inizialmente affrontato questo quesito partendo dalle soluzioni che erano state prospettate avendo riguardo alla mancanza dell'ingiunzione, differenti a seconda del valore dato all'ingiunzione.

Una prima tesi risalente ritiene che l'ingiunzione costituisca l'elemento essenziale del pignoramento, idoneo a consentire la produzione degli effetti⁹⁹, l'altra invece nega tale natura, ritenendo che gli effetti vengano determinati dal completamento delle varie attività prescritte per ciascuna delle forme espropriative del codice¹⁰⁰.

Solo sostenendo la seconda tesi è possibile affermare che l'assenza di ingiunzione determini una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo *ex art. 156 c.p.c.*¹⁰¹, diversamente si dovrebbe affermare che il pignoramento è afflitto da una nullità insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, come inizialmente sostenuto dalla giurisprudenza¹⁰².

L'orientamento giurisprudenziale più recente accoglie la prima impostazione, ritenendo che l'ingiunzione e l'intimazione costituiscano elementi essenziali del pignoramento tali per cui la loro assenza dovrebbe determinare l'inesistenza del pignoramento¹⁰³.

⁹⁸ G. Tarzia, *L'oggetto del pignoramento*, Milano, 1962, pag. 314; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 1185.

⁹⁹ V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 79 e ss.

¹⁰⁰ S. Satta, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 72; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 177.

¹⁰¹ A.M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 443;

¹⁰² A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 443; Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 1999, n. 2082, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

¹⁰³ Cass. civ., Sez. III, Sentenza 30 gennaio 2009, n. 2473, in *Mass. Giur. It.*, 2009.

Alla luce di queste premesse, la dottrina sosteneva inizialmente che gli effetti della mancanza di intimazione fossero equiparabili a quelli nascenti, secondo l'orientamento oggi accolto, in mancanza di ingiunzione¹⁰⁴, pur ritenendo che l'assenza dell'intimazione si limitasse a produrre la nullità relativa dell'atto di pignoramento e non quella assoluta come per la mancanza di ingiunzione.

Ad oggi, in seguito alla riforma del 2012, non pare più sostenibile questa ricostruzione atteso che l'art. 547 c.p.c. ammette il perfezionamento positivo della dichiarazione del terzo anche in presenza di fatti concludenti e dunque è necessario che il *debitor debitoris* sia pienamente consapevole delle conseguenze della sua inerzia¹⁰⁵.

Attualmente si deve sostenere che l'atto di pignoramento sia inidoneo a produrre i propri effetti verso il terzo qualora risulti privo dell'intimazione a non adempiere, mancanza che peraltro potrà essere rilevata in via ufficiosa e al di fuori dei limiti temporali previsti dall'art. 617 c.p.c.¹⁰⁶

3.2.4 Il creditore: la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio e l'indicazione dell'indirizzo pec del creditore

L'art. 543 comma 2 n. 3 richiede che il creditore dichiari la propria residenza ovvero elegga il proprio domicilio nel comune in cui il giudice è competente¹⁰⁷.

¹⁰⁴ In tal senso: A.M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 1186.

¹⁰⁵ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 1186.

¹⁰⁶ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, in Demarchi, Albengo (diretto da), *La nuova esecuzione forzata*, cit. pag. 682; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 38; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 1187.

¹⁰⁷ Tale previsione è stata introdotta dall'art. 1, comma 20, della l. 24 dicembre 2012, n. 228.

È necessaria, peraltro, l'indicazione dell'indirizzo PEC del creditore per consentire al terzo di scegliere l'invio tramite PEC della dichiarazione. Entrambi i requisiti possono essere inoltre sostituiti dall'indirizzo PEC del difensore del creditore, ma rimane in ogni caso fermo l'obbligo di indicare un indirizzo fisico per consentire al terzo di trasmettere la dichiarazione con raccomandata qualora non sia munito di posta elettronica certificata¹⁰⁸.

Il mancato rispetto di questo requisito non determina nullità o invalidità del pignoramento ma presenta come unica conseguenza il fatto che le comunicazioni o notificazioni nei confronti del creditore verranno eseguite presso la cancelleria¹⁰⁹.

3.2.5 Il creditore: la citazione del debitore e l'invito al terzo: l'art. 543 comma 2, n. 4

L'ultima componente dell'atto di pignoramento di competenza del creditore è rappresentato dall'art. 543 comma 2 n. 4, in forza del quale egli si rivolge a due soggetti diversi, il debitore e il terzo.

Se nei confronti del debitore, il quale viene citato a comparire di fronte al giudice competente, non sorgono dubbi o difficoltà interpretative, verso il terzo la questione è ben diversa.

Oggi la norma richiede che l'atto di pignoramento rechi l'invito nei confronti del terzo a rendere la dichiarazione al creditore procedente a mezzo pec o raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento ed è corredata dalla descrizione delle conseguenze nascenti qualora vi sia l'inadempimento dell'obbligo.

¹⁰⁸ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 40.

¹⁰⁹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 1190; Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 685; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione*, cit., pag. 607; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 185; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 254.

Questa previsione normativa inizialmente non nasceva come mero invito al terzo ma come *vocatio in ius* in quanto il terzo veniva invitato a comparire all'udienza fissata¹¹⁰.

La norma al comma 2 n. 4, nella sua formulazione originaria, era così strutturata: “*la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.*”

Un primo mutamento di tale disciplina interviene nel 2006, ad opera dell'art. 11, L. 24.2.2006, n. 52, in forza del quale il terzo veniva invitato a comunicare la propria dichiarazione a mezzo raccomandata o a comparire in udienza nelle ipotesi previste dagli art. 545 comma 3 e 4 c.p.c., mentre negli altri casi era sempre citato a comparire.

La norma così formulata aveva il chiaro intento di agevolare la partecipazione del terzo, tuttavia, risultava mal formulata poiché nella prima parte richiedeva la citazione del terzo a comparire in udienza e in

¹¹⁰ Addirittura, sotto il vigore del codice abrogato, la citazione del terzo rappresentava una vera e propria domanda introduttiva di un giudizio ordinario finalizzata ad accertare i rapporti tra esecutato e terzo. Con il nuovo codice invece – ma prima della riforma del 2012 – Colesanti parla sempre di citazione ma nega recisamente che essa rappresenti, come in passato, il carattere di atto introduttivo nei confronti del terzo debitore.

Così V. Colesanti, – *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, vol. II, cit. pag. 381 – 2.

In tal senso anche Bucolo, secondo cui la citazione non rappresenta una vera convocazione e dunque non devono trovare applicazione i termini *ex art.* 163 c.p.c. previsti per l'atto di citazione bensì solo i dieci giorni previsti dall'art. 501 c.p.c. Così F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 76.

un secondo momento chiariva che la necessità della comparizione sussisteva solo in alcuni casi specifici¹¹¹.

Tale assetto aveva determinato confusione in sede di applicazione poiché ci si chiedeva se la dichiarazione potesse essere comunque resa in udienza, nonostante la nuova previsione normativa, rappresentando la dichiarazione a mezzo raccomandata una mera agevolazione per il terzo, ovvero se quest'ultima fosse l'unica modalità attuabile¹¹².

L'interpretazione accolta e la successiva prassi accoglievano l'idea che l'udienza venisse comunque fissata, permettendo così al terzo di scegliere se rendere la dichiarazione direttamente in udienza nonostante la possibilità di trasmettere la dichiarazione a mezzo raccomandata poiché in ogni caso il debitore deve presenziare¹¹³.

In seguito alle varie modifiche intercorse, la natura e la struttura della formulazione mutano progressivamente.

Innanzitutto, con la legge n. 228/2012, viene mantenuta la necessità di citare il terzo a comparire per rendere la dichiarazione nelle sole ipotesi in cui il pignoramento riguardi i crediti di cui all'art. 545 comma 3 e 4 c.p.c., permettendo negli altri casi al terzo di rendere la dichiarazione al

¹¹¹ In tal senso: M. Bove, *Pignoramento mobiliare presso terzi*, in Balena, Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, pag. 158; A. Ronco, *Art 543 c.p.c.* in Chiarloni, (commentario diretto da), *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna, 2007, pag. 848.

¹¹² Acone, *Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti*, in Consolo, Luiso, Menchini, Acone, Merlin, *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, pag. 47.

¹¹³ Secondo G. Balena, in *Elementi di diritto processuale civile*, III, Bari, 2007, pag. 150, nonostante l'art. 543 c.p.c. lasci intendere che sia obbligatorio per il terzo rendere la dichiarazione tramite la sua trasmissione, non si vede per quale motivo escludere che il terzo, diversamente, preferisca rendere la dichiarazione in udienza.

Conformemente: F.P. Luiso, B. Sassani, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, pag. 143.

creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata o pec, importante novità introdotta dalla legge in esame.

Ma è solo col D. Legge n. 132/2014 che viene stravolta la disciplina: viene infatti rimosso anche il riferimento alle suddette tipologie di credito e permane unicamente la possibilità di invitare il terzo a rendere la dichiarazione nei confronti del creditore con le modalità e i termini sopra illustrati.

In buona sostanza è eliminato del tutto l'obbligo del terzo di comparire in udienza.

Contestualmente è prevista una nuova indicazione a tutela del terzo: è onere del creditore avvisarlo in merito alle conseguenze nascenti dal mancato adempimento dell'obbligo di rendere la dichiarazione.

In particolare, dovrà essere messo al corrente del fatto che, qualora non invii la dichiarazione nel termine prescritto, ovvero non renda tale dichiarazione nell'udienza fissata o ancora non compaia, il credito o il possesso delle cose appartenenti al debitore nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Il D.l. 132/2014 sana così un presunto vizio di incostituzionalità che era stato inizialmente prospettato dalla dottrina a seguito della riforma del 2012.

Invero, l'iniziale formulazione dell'art. 543 c.p.c., in uno con l'introduzione del principio della non contestazione *ex art. 548 c.p.c.* di cui si parlerà nel prosieguo della trattazione, non recava alcuna indicazione in merito alle conseguenze per il terzo nel caso della sua

inerzia, motivo per cui si riteneva che tale impostazione pregiudicasse il suo diritto di difesa *ex art. 24 Cost*¹¹⁴.

Alla luce di questa ricostruzione, si deve desumere che l'assenza dell'avvertimento determini oggi il mancato avveramento della non contestazione¹¹⁵. Questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui il terzo non renda la propria dichiarazione, diversamente dovrà intendersi sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.

Si deve respingere la differente tesi in forza della quale il mancato avviso determini la nullità rilevabile d'ufficio dell'atto di pignoramento atteso che non vi è una previsione legislativa specifica in tal senso e risulterebbe in ogni caso eccessivamente garantista avendo comunque raggiunto il suo scopo¹¹⁶.

¹¹⁴ Si sono espressi in senso critico rispetto alla riforma del 2012: A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 43; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1194; A. Briguglio, *Note brevissime sull'“onere di contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.)*, in *Judicium*, 2013; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore, (cinquant'anni dopo)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, n. 4/2013, pag. 1266 e ss.; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit.; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012*, cit., pag. 235 e ss..

¹¹⁵ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3816; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 688.

Contra una diversa opinione ritiene che la mancanza dell'avvertimento determini la nullità del pignoramento, pur condividendo l'idea che essa possa essere sanata per raggiungimento dello scopo qualora il terzo renda ugualmente la dichiarazione. In tal senso: A. Majorano, *Modifiche in tema di espropriazione presso terzi*, in D. Dalfino, (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Torino, 2015, pag. 164.

¹¹⁶ Achille Saletti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 43.

3.2.6 *La modifica dell'atto introduttivo ad opera della riforma Cartabia*

L'art. 543 c.p.c. ha recentemente mutato il suo aspetto per mano della legge 26 novembre 2021 n. 206. Le modifiche sono ufficialmente entrate in vigore a partire dal 22 giugno 2022¹¹⁷.

La riforma introduce due nuovi commi dopo il quarto comma dell'art. 543 c.p.c.

Il comma 5 pone in capo al creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, l'obbligo di notificare al debitore e al terzo, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e di depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

Il comma 6 invece contempla l'ipotesi in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi: in questo caso l'inefficacia si

¹¹⁷ L'art. 1 comma 37 della legge n. 206/2021 prevede che le disposizioni di immediata applicazione "si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" e tra esse figurano, ai commi 29 e 32, le disposizioni concernenti il pignoramento presso terzi.

Seguendo l'idea in forza della quale il pignoramento presso terzi inizia con la notifica dell'atto di pignoramento, è risultato che le nuove disposizioni ad esso afferenti debbano essere applicate ai procedimenti con atto di pignoramento notificato a partire dal 22 giugno 2022.

Ai fini della presente analisi è necessario ricordare l'esistenza di due filoni che si chiedono se l'espropriazione possa considerarsi instaurata dalla data di iscrizione a ruolo del pignoramento ovvero già dalla notifica dell'atto di pignoramento. La giurisprudenza ormai ritiene che debba considerarsi instaurato dalla notifica dell'atto poiché è da quel momento che sorgono gli obblighi in capo al terzo; a titolo di esempio, due sentenze note sono: Cass. 30 gennaio 2009, n. 2473, *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3276, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, in *Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa*, 1 luglio 2022.

produrrà solo nei confronti dei terzi rispetto a cui non è stata effettuata la notifica o il deposito dell'avviso. Inoltre, prevede che, in mancanza della notifica dell'avviso di cui al comma 6, gli obblighi del debitore e del terzo cessino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

La *ratio* di tale mutamento è introdurre uno strumento idoneo a rendere edotto il terzo pignorato dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e dunque della permanenza o meno del vincolo¹¹⁸ in capo ad esso, circostanza che si riscontra solo qualora il creditore abbia espletato le formalità prescritte dall'art. 543 c.p.c..

Detto scopo è connesso a una peculiare caratteristica di questa forma di pignoramento in quanto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., dal giorno in cui è stato notificato al terzo l'atto di pignoramento, egli è soggetto ad un

¹¹⁸ Tale scopo viene reso noto nel Dossier del Dipartimento di Giustizia della Camera dei Deputati, 18 ottobre 2021, che cita la stessa Commissione Luiso (ovverosia Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi) secondo la quale l'obiettivo è prevedere che anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo e della permanenza del vincolo di pignoramento sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo il venir meno delle prescrizioni *ex art.* 546 c.p.c. in caso di inottemperanza degli obblighi dell'avviso.

A riguardo sono emersi i seguenti contributi dottrinali: A. Crivelli e E. Mercurio, *Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo*, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 4/2021, pag. 1044; A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, in www.IICaso.it, 11 aprile 2022; A. Persi, *La riforma dell'art. 543 c.p.c.: un (altro) inutile adempimento per il creditore*, in www.Altalex.com, 18 gennaio 2022; S. Vicre, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull'esecuzione indiretta*, in *Rivista di Diritto Processuale*, n. 2, 1 aprile 2023, p. 704 e ss.; E. Fabiani, L. Piccolo, *Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura*, in www.Giustiziainsieme.it, 4 febbraio 2022; A. Didone, *L'ultima (?) riforma dell'esecuzione forzata*, in *Esecuzione forzata*, n. 4, 1 ottobre 2022, p. 937 e ss.;

obbligo di custodia relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00.

L'obbligo di custodia inizia a decorrere dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, prima ancora che la stessa procedura venga iscritta a ruolo.

Nel frattempo, l'ufficiale giudiziario, completata la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e al terzo, consegna l'originale dell'atto di citazione al creditore, il quale è tenuto a procedere all'iscrizione a ruolo mediante deposito della nota insieme a copie conformi dell'atto di citazione, del titolo e del precetto, entro 30 giorni dalla consegna, pena la perdita di efficacia del pignoramento ed il conseguente venir meno degli obblighi di custodia del terzo *ex* 546 c.p.c.

Prima della recente riforma il terzo non era in grado di conoscere se la causa fosse stata iscritta a ruolo, così che egli rischiava di rimanere vincolato agli obblighi di custodia pur non sussistendo più alcuna procedura espropriativa avente quale esecutato il proprio debitore. Infatti, qualora non avvenga l'assegnazione¹¹⁹, il creditore non avrà alcun interesse a comunicarlo al terzo¹²⁰.

¹¹⁹ Diversamente, nelle ipotesi in cui vi sia assegnazione del credito dichiarato dal terzo pignorato, il creditore avrà interesse a notificargli l'ordinanza di assegnazione al fine di ottenere il pagamento del credito.

¹²⁰ A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, cit.

Il legislatore, in passato, aveva già cercato di porre rimedio a questo problema con l'introduzione dell'art. 164 *ter*, disp. att.¹²¹, che prevede l'obbligo per il creditore, in caso di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, di notificare al debitore e al terzo una dichiarazione avente ad oggetto la sopravvenuta inefficacia del pignoramento.

Tale articolo prosegue, inoltre, prevedendo in ogni caso la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.

In questo modo il terzo viene messo nella condizione di liberare le somme in favore del debitore senza dover attendere la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo o senza dovere proporre ricorso al giudice dell'esecuzione per lo svincolo di somme o di cespiti che non sarebbero in ogni caso più vincolati stante l'inefficacia del pignoramento¹²².

La norma, tuttavia, presenta una grave lacuna costituita dall'inesistenza di una sanzione nel caso di suo mancato rispetto, circostanza che si verifica frequentemente e che costringe il terzo a proporre il ricorso finalizzato ad ottenere il provvedimento dichiarativo di inefficacia del pignoramento e di autorizzazione allo svincolo, con inevitabile aggravio dei costi della giustizia e allungamento dei tempi per la liberazione dei beni¹²³.

¹²¹ Legge 10 novembre 2014, n. 162, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

¹²² A. Tedoldi, *Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII*, in www.giustiziainsieme.it, 23 giugno 2021.

¹²³ In tal senso: G. Lauropoli, *Riforma processo civile: le novità normative in tema di pignoramento presso terzi*, cit.; L. Messina, *Prime riflessioni sulla riforma*

In questo panorama è intervenuto il legislatore con l'introduzione di nuovi adempimenti formali e la previsione di una sanzione in capo al creditore a completamento della disciplina prevista dall'art. 164 *ter* disp. att. c.p.c.. L'art. 543 c.p.c. modificato statuisce infatti che il creditore, oltre a dover procedere all'iscrizione a ruolo, debba, a pena di inefficacia, notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (con indicazione del numero di ruolo della procedura) e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, il tutto entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.

Per comprendere se l'introduzione sia idonea ed efficace per il suo scopo è opportuno innanzitutto vagliare l'efficacia e la natura della notificazione richiesta, la quale dà subito adito a una serie di problemi interpretativi.

In primo luogo, è necessario comprendere quando l'attività di notifica, di cui al comma 5, possa dirsi adempiuta ai fini del nuovo dettato normativo, atteso che, talvolta, può non esservi coincidenza tra il momento della richiesta della notificazione e quello in cui la notificazione si intende perfezionata.

In particolare, bisogna comprendere se sia sufficiente che il creditore abbia iniziato la notificazione prima dell'udienza ovvero se, entro detto termine, sia necessario anche il suo perfezionamento¹²⁴.

dell'espropriazione presso terzi, in *Il processo civile*, Focus del 3 agosto 2022; A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, cit.; V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge 206/2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, in *www.judicium.it*, 22 giugno 2022.

¹²⁴ Si rimanda ai seguenti contributi dottrinali già richiamati: A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento*, cit.; A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, cit.; L. Messina, *Prime riflessioni sulla riforma di*

A tal fine si deve dare conto di due opinioni differenti.

La prima sostiene che sia sufficiente l'inizio della notificazione prima dell'udienza, per il principio generale di scissione temporale degli effetti in materia di notificazione¹²⁵, in forza del quale gli effetti della notificazione si producono per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Detto principio ha lo scopo di tenere indenne il notificante da decadenze, nel caso di mancato perfezionamento della notifica dovuto a cause a lui non imputabili e pertanto potrebbe essere confacente all'ipotesi in esame in cui il mancato perfezionamento del procedimento notificato nei termini per causa non imputabile al creditore potrebbe determinare un grave pregiudizio per quest'ultimo e cioè l'inefficacia del pignoramento.

Tuttavia, si deve dare conto anche di una differente tesi¹²⁶ che privilegia il dato letterale dell'art. 543, comma 6 c.p.c. e pertanto sostiene che l'intero procedimento notificatorio debba essere completato entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, atteso che tale comma prevede il venir meno degli obblighi facenti capo al debitore e al terzo qualora la notifica non sia stata fatta entro il suddetto termine.

espropriazione presso terzi, cit.; V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge 206/2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, cit..

¹²⁵ Principio elaborato dalla giurisprudenza (a titolo di esempio: Corte cost. n. 69/1994, Cass. civ., n. 1729/1996, Corte Cost. n. 28/2004) e codificato dal legislatore con riferimento alle notifiche a mezzo di servizio postale ex art. 149 c.p.c..

Così: A. Frassinetti, *Le comunicazioni e le notificazioni*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale Civile*, Tomo Primo, Milano, febbraio 2019, pag. 1182 e ss..

¹²⁶ A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento*, cit; L. Messina, *Prime riflessioni sulla riforma di espropriazione presso terzi*, cit..

Ad opinione di chi scrive, risulta preferibile la prima teoria, in quanto non si ravvisano ragioni che giustifichino il discostarsi da un principio generale ormai consolidato in materia di notificazione¹²⁷.

Peraltro, si deve tenere conto dell'impatto che questa modifica ha avuto nei confronti del creditore, ormai soggetto a un eccessivo formalismo. Laddove si sostenesse la necessità del perfezionamento della notificazione, ciò implicherebbe l'esigenza del creditore di agire con tempi molto più ristretti al fine di assicurarsi la certezza in merito alla buona riuscita del procedimento notificatorio.

La seconda questione riguarda invece la rilevanza della notificazione nei confronti del debitore: ci si chiede, infatti, se la sanzione dell'inefficacia in caso di mancato adempimento di questo onere formale non sia eccessiva qualora la notificazione non adempiuta sia indirizzata invece al debitore.

Nonostante l'interpretazione letterale della norma non consenta di ipotizzare alcuna differenza di trattamento tra i due soggetti, ci sono alcune considerazioni degne di nota che permettono di indirizzare una prima critica al legislatore.

Invero, bisogna partire dalla seguente considerazione: la riforma è stata introdotta per soddisfare un'esigenza del terzo, allo scopo di garantirgli una maggiore tutela, e non del debitore.

La cosiddetta inefficacia prevista dal comma 6 non dovrebbe essere letta come vera e propria sanzione, bensì come conseguenza del venire meno dell'obbligo di custodia del terzo¹²⁸.

¹²⁷ In tal senso si esprime anche: A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, cit., § 2.

¹²⁸ V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge 206/2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, cit..

Inoltre, a differenza del terzo, il debitore è parte del procedimento e dunque è sempre nella condizione di verificare il corretto adempimento degli obblighi formali e di chiedere, in assenza, un provvedimento dichiarativo dell'inefficacia.

Conseguentemente non resta che ritenere come la sanzione dell'inefficacia del pignoramento sia eccessiva con riferimento alla persona del debitore¹²⁹ seppur non si possa interpretare diversamente per la chiarezza del dettato legislativo.

Nessun dubbio sorge, invece, qualora la notifica sia stata effettuata solo a taluno dei terzi pignorati, caso in cui la norma sancisce espressamente l'inefficacia unicamente nei confronti dei terzi ai quali non sia stato notificato l'avviso.

Si devono, infine, analizzare anche le modalità con cui può avvenire il deposito dell'avviso. Anche a questo riguardo vi è il dubbio circa la conseguenza derivante dal deposito in ritardo dall'avviso ed in particolare se anch'esso sia sanzionato con l'inefficacia del pignoramento.

I primi commentatori¹³⁰ sembrano tutti concordi nel ritenere che l'inefficacia per il semplice ritardo sia eccessiva, accogliendo l'interpretazione in forza della quale l'obbligo si considererà adempiuto anche laddove il deposito dell'avviso notificato avvenga in sede d'udienza.

Invero, la formalità del deposito risponde all'esigenza di rendere edotto, non il terzo, bensì il giudice, affinché egli possa verificare il corretto

¹²⁹ V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge 206/2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, cit.; A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, cit..

¹³⁰ A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, cit.; A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, cit.; L. Messina, *Prime riflessioni sulla riforma dell'espropriazione presso terzi*, cit..

adempimento degli oneri a carico del creditore. Risulta pertanto sufficiente che il deposito avvenga in sede d'udienza¹³¹.

Ciononostante, i primi provvedimenti a riguardo sembrano avere un diverso orientamento, ritenendo che la notifica e il deposito dell'avviso rivestano carattere essenziale e siano tali da determinare l'inefficacia del pignoramento anche nelle ipotesi in cui l'avviso non sia stato notificato al solo debitore¹³².

Infine, resta da definire la natura del provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del pignoramento.

Innanzitutto, bisogna precisare che questa necessiterà di un provvedimento solo laddove vi sia stata iscrizione a ruolo del pignoramento; in mancanza gli effetti dell'inefficacia si produrranno automaticamente.

Nel primo scenario, qualora il pignoramento sia divenuto inefficace per il mancato avviso dell'iscrizione a ruolo o per il suo mancato deposito, il giudice provvederà a dichiarare l'inefficacia del pignoramento con ordinanza, la cui natura è discussa: in particolare, ci si chiede se essa

¹³¹ V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge 206/2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, cit..

¹³² In tal senso si è espresso il Tribunale di Ferrara con la decisione del 6 novembre 2022, in forza della quale la mancata notifica sia al debitore sia al terzo pignorato dell'avviso e il mancato deposito comportano l'inefficacia del pignoramento. Del medesimo orientamento: Tribunale di Caltanissetta, 7 gennaio 2023.

Entrambe le pronunce sono riportate e commentate in: D. Capezzeri e A. Farolfi (a cura di), *Osservatorio sulla Giurisprudenza di merito, Espropriazione presso Terzi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2023 pag. 263 e ss..

sia reclamabile, *ex art. 630 c.p.c.*, ovvero soggetta ad opposizione agli atti esecutivi, *ex art. 617 c.p.c.*¹³³.

Ad un primo impatto si potrebbe facilmente sostenere la prima tesi, partendo dall'idea che la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito siano paragonabili ad atti di impulso necessari per la prosecuzione del processo esecutivo. Il loro inadempimento sarebbe dunque suscettibile di essere inquadrato come inattività qualificata, integrando un'ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo *ex art. 630 c.p.c.*

Avverso tale ordinanza di estinzione, dichiarata d'ufficio dal giudice, è esperibile il reclamo previsto dall'art. 630 comma 3¹³⁴ c.p.c..

Tuttavia, a contrasto, emergono due fondamentali considerazioni.

In primo luogo, si ricordi, il terzo non è parte della procedura espropriativa, motivo per cui al suddetto rimarrebbe solo lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*¹³⁵; in secondo luogo, alcuni autori ritengono che tali atti non siano veri atti di impulso, pertanto, la fattispecie dovrebbe inquadrarsi come estinzione atipica¹³⁶, rispetto alla quale la giurisprudenza è ormai costante¹³⁷ nel ritenere che l'unico strumento adottabile sia rappresentato dall'art. 617 c.p.c.

¹³³ V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge n. 206 del 2021*, cit., § 7; Simonetta Vicre, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull'esecuzione indiretta*, cit. pag. 705.

¹³⁴ In tal senso: A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, cit.; L. Messina, *Prime riflessioni sulla riforma dell'espropriazione presso terzi*, cit.

¹³⁵ V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge 206/2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, cit.

¹³⁶ L. Messina, *Prime riflessioni sulla riforma dell'espropriazione presso terzi*, cit.

¹³⁷ Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 29 aprile 2020, n. 8404, in *CED Cassazione*, 2020; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2022, n. 8905, in *Riv. Esec. Forzata*, 2022; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06 aprile 2022, n. 11241, in *Riv. Esec. Forzata*, 2022.

A parere di chi scrive l'opposizione agli atti esecutivi pare essere lo strumento più congruo, sia per ragioni di coerenza sistemica, sia per la difficoltà a inquadrare la notifica e il deposito dell'avviso tra gli atti di impulso.

Come lungamente anticipato, la suddetta riforma si è inserita in un contesto giudiziario ed economico che necessitava di interventi volti a migliorare l'efficienza e la celerità del processo italiano.

Inoltre, tramite la modifica dell'art. 543 c.p.c., si voleva in particolare conciliare questa esigenza col perseguimento di una maggior tutela del terzo.

È ancora presto per valutare l'impatto concreto dell'intervento normativo, tuttavia, relativamente a queste due esigenze, possono essere ipotizzate alcune implicazioni pratiche.

Per quanto attiene al primo punto, si può rilevare una prima complicazione: la modifica introduce nuovi obblighi formali a carico del creditore, rendendogli più difficoltoso l'adempimento di tutti gli obblighi del pignoramento presso terzi.

Il tasso di formalismo diventa eccessivo e rischia di indurre il creditore ad adottare un approccio prudenziale, soprattutto qualora si sostenga che la notificazione dell'avviso debba perfezionarsi prima dell'udienza di comparizione. Invero, egli si troverà costretto a pianificare la data d'udienza in un momento distante che gli permetta di adempiere correttamente tutte le nuove formalità prescritte dalla riforma entro i termini fissati *ex lege*, al fine di scongiurare l'inefficacia del pignoramento per il loro mancato rispetto¹³⁸.

¹³⁸ A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, cit.; A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, cit.; A. Persi, *La riforma dell'art. 543 c.p.c.: un (altro) inutile adempimento per il creditore*, cit.; S.

Per quanto attiene invece agli effetti nei confronti del terzo, la modifica potrebbe risultare pregiudizievole laddove sia rimessa a lui la valutazione in merito al venir meno degli obblighi di custodia poiché non c'è stata iscrizione a ruolo e dunque non è stata necessaria l'ordinanza di inefficacia del giudice.

In caso di erronea valutazione il terzo correrà il rischio di pagare due volte ovvero di dover risarcire i danni provocati dal rifiuto di rendere disponibili le somme¹³⁹.

In conclusione, la suddetta riforma, seppur all'apparenza positiva, presenta molti profili oscuri e bisognevoli di approfondimento, soprattutto tramite l'acquisizione di riscontri sul lato pratico¹⁴⁰.

3.3 L'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario riveste centrale importanza ai fini dell'ingiunzione nei confronti del debitore *ex art. 492 c.p.c.* Come già anticipato, l'ufficiale assume la paternità di questa attività tramite la quale ingiunge al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si vanno a pignorare.

Vicre, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull'esecuzione indiretta*, cit. pag. 705; A. Didone, *L'ultima (?) riforma dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 938.

¹³⁹ A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, cit.

¹⁴⁰ Si segnala, in ogni caso, che la disciplina in materia di estinzione e di inefficacia del pignoramento non si esaurisce alla norma appena analizzata: il legislatore, invero, ha recentemente introdotto, con l'art. 25 del D.L. 19/2024, l'art. 551 *bis* c.p.c. ove ha previsto una nuova ipotesi di inefficacia e una nuova ipotesi di estinzione del pignoramento presso terzi. Tale disciplina verrà analizzata approfonditamente all'interno del terzo capitolo, a cui si rinvia.

Non sussistono formule sacramentali per questo atto, l'importante è che da esso si desuma senza alcun dubbio la soggezione del debitore alla procedura esecutiva¹⁴¹.

L'atto appartiene alla competenza diretta dell'ufficiale giudiziario, si esclude recisamente infatti che possa in qualche modo promanare dal creditore come accade per l'intimazione al terzo¹⁴². In merito alle conseguenze della mancata omissione si rinvia a quanto già detto nel presente capitolo.

In aggiunta, l'ufficiale giudiziario è tenuto a eseguire tutti gli altri adempimenti tipici della procedura esecutiva e previsti dagli art. 492 e ss., seppur non espressamente menzionati all'interno dell'art. 543 c.p.c.¹⁴³

Si citano, a titolo di esempio, l'invito al debitore di procedere alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel circondario del giudice competente, gli avvertimenti sulla conversione e sui limiti della proponibilità dell'opposizione all'esecuzione.

4. L'oggetto del pignoramento

4.1 Le cose mobili presso il terzo

Il pignoramento presso terzi può avere ad oggetto due situazioni notevolmente differenti: con tale forma espropriativa, infatti, possono essere sottoposti ad esecuzione sia i crediti del debitore nei confronti di un soggetto terzo sia le cose mobili del debitore che siano in possesso del terzo.

¹⁴¹ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 681.

¹⁴² A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 91; T. Salvioni, *Forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), cit., pag. 452; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit. pag. 177.

¹⁴³ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 68.

Come ha affermato Colesanti, è proprio la situazione del terzo che ha giustificato la ricomprensione sotto l'etichetta del pignoramento presso terzi sia dell'espropriazione di crediti sia dell'espropriazione di cose mobili presso il terzo¹⁴⁴. In entrambi i casi l'interesse del creditore è l'assoggettamento al fine di evitare che il terzo sottragga le cose o le somme dovute alla garanzia del credito.

Inoltre, un ulteriore requisito comune ad entrambe le ipotesi è la materiale impossibilità di apprensione diretta dell'oggetto, seppur per ragioni differenti¹⁴⁵.

Nel caso di pignoramento di crediti, per i quali peraltro l'espropriazione presso terzi è l'unica forma possibile¹⁴⁶, la presenza del terzo debitore è coesenziale alla natura del bene da assoggettare, stante l'impossibilità di vincolare materialmente il dovere di prestazione del terzo nei confronti del debitore esecutato oggetto del credito¹⁴⁷; nel caso dei beni mobili invece, il pignoramento *ex art. 543 c.p.c.* è necessitato in ragione della collocazione del bene, che non si trova nella disponibilità diretta del debitore esecutato bensì presso il terzo pignorato¹⁴⁸.

In merito a questa seconda ipotesi è opportuno compiere una precisazione introduttiva. I beni mobili possono essere oggetto sia di espropriazione presso terzi sia di espropriazione mobiliare, pertanto, è necessario previamente chiarire quando siano soggetti al vincolo *ex art. 543 c.p.c.* e quando a quello *ex art. 513 c.p.c.*

¹⁴⁴ V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, in *Enciclopedia del diritto*, Volume XXXIII, 1983, 835.

¹⁴⁵ S. Satta, *L'espropriazione presso terzi*, in *Trattato di diritto civile Italiano*, Vol XV, tomo I, fasc. 2, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952, pag. 172 e ss..

¹⁴⁶ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 4.

¹⁴⁷ V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 836.

¹⁴⁸ G. Tarzia, *L'oggetto del processo di espropriazione*, cit. pag. 187 e ss..

Un primo criterio può rinvenirsi nella collocazione spaziale del bene: sussiste una presunzione di titolarità del bene in capo al proprietario del luogo in cui le cose sono collocate¹⁴⁹.

Tuttavia, il codice di rito all'art. 513 comma 3 c.p.c. contempla la possibilità di utilizzare il pignoramento diretto anche nel caso in cui le cose si trovino in luoghi che non appartengono al debitore ma di cui può materialmente disporre¹⁵⁰. Pertanto, è necessario comprendere come interpretare il concetto di disponibilità previsto dall'art. 513 c.p.c. ma soprattutto il termine possesso *ex art. 543 c.p.c.*, per poter individuare le ipotesi che rientrino in uno o nell'altro articolo.

L'opinione ormai maggioritaria ritiene che i due concetti siano interdipendenti: invero, il concetto di possesso di cui all'art. 543 c.p.c. non corrisponde alla definizione civilistica *ex art. 1140 c.c.*, bensì contempla un'accezione lata che farà da *pendant* alla disponibilità *ex art. 513 c.p.c.* in capo al debitore.

In particolare, la disponibilità del debitore sussiste qualora la cosa si trovi in un luogo di cui “*il debitore abbia, in virtù del rapporto giuridico esistente tra lui e il terzo, a cui ne spetta il godimento esclusivo, il diritto di accedervi per introdurvi, per amministrarvi o per asportarne le sue cose, senza bisogno della cooperazione del terzo*”¹⁵¹. Da tale definizione si può ricavare il concetto di possesso ai fini dell'art. 543 c.p.c., ritenendolo sussistente qualora la detenzione o la situazione giuridica di cui è titolare il terzo impedisca l'utilizzazione o il

¹⁴⁹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 5.

¹⁵⁰ Si deve interpretare tale norma in senso negativo, intendendosi la non appartenenza al debitore come appartenenza ad un soggetto terzo. In tal senso: R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Digesto IV, sez. civile*, Torino, 1992, pag. 94; G. Tarzia, *L'oggetto del processo d'espropriazione*, pag. 242.

¹⁵¹ F. Carnelutti, *Istituzioni*, III, cit., pag. 41.

prelevamento dei beni dell'esecutato a quest'ultimo, che sono siti presso il terzo¹⁵².

Qualora la forma espropriativa adottata sia quella del pignoramento diretto invece del presso terzi, il *debitor debitoris* potrà tutelarsi sperando l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.¹⁵³, procedura di cui si parlerà nei prossimi capitoli¹⁵⁴.

4.2 I crediti

Per quanto attiene ai crediti, si deve innanzitutto evidenziare che il legislatore li tratta per come li vede il creditore, ovvero sia quali beni del

¹⁵² R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Digesto IV, sez. civile*, Torino, 1992, pag. 94 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 7; A. M. Soldi, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 1118; T. Salvioni, *La forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 450 – 1; B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit. pag. 224; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 594 e ss.

¹⁵³ T. Salvioni, *La forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 452; G. Tarzia, *L'oggetto del processo esecutivo*, pag. 296 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 7; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit. pag. 1119 – 20.

¹⁵⁴ Nell'ipotesi opposta, ovvero sia qualora venga adottato il pignoramento presso terzi invece di quello diretto, vi sono due correnti di pensiero: la prima ritiene che non si produca alcun vizio, ritenendo che adottare le forme di cui all'art. 513 c.p.c. abbia quale unico esito una procedura maggiormente garantistica; in tal senso: Olivieri, *I profili e l'evoluzione del sistema dell'espropriazione presso terzi*, in Alessandro Auletta (a cura di), *Le espropriazioni presso terzi*, pag. 4 e ss.

La seconda invece sostiene che possa essere ugualmente utilizzato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. anche da parte del debitore; così: T. Salvioni, *La forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, seconda edizione, cit. pag. 452; R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 96.

debitore suscettibili di essere assoggettati alla procedura esecutiva *ex art. 543 c.p.c. e ss.*¹⁵⁵

Il pignoramento di crediti è sicuramente un istituto che presenta molteplici profili oggetto di discussione, e ciò in particolare per quanto attiene alla sfera dei crediti che possono essere oggetto di pignoramento.

Si deve innanzitutto partire da un presupposto di fondo: la dottrina prevalente ritiene che i crediti siano suscettibili di assumere questo ruolo solo nell'ipotesi in cui abbiano ad oggetto somme di denaro, diversamente non avrebbe senso la previsione di cui all'art. 553 c.p.c. che si riferisce espressamente a somme esigibili immediatamente, nel termine di 90 giorni ovvero entro un termine maggiore¹⁵⁶.

Appurato questo aspetto, bisogna comprendere quali crediti pecuniari possano essere soggetti alla procedura *ex art. 543 c.p.c.*

¹⁵⁵ R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 97; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, parte I*, cit., pag. 12, ove l'autore li equipara a qualsiasi altro bene del debitore.

¹⁵⁶ Questa è la lettura ormai prevalentemente condivisa dalla dottrina. In tal senso: A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 8 – 9; F. Carnelutti, *Istituzioni, III*, cit., pag. 40 e ss.; V. Colesanti, *Il terzo debitore, parte I*, cit., pag. 13; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, in Demarchi Albengo, (diretto da), *La nuova esecuzione forzata*, cit. pag. 634; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 227; T. Salvioni, *La forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata, seconda edizione*, cit. pag. 449.

La giurisprudenza¹⁵⁷ e la dottrina¹⁵⁸ hanno ammesso una pignorabilità ampia dei crediti pecuniari, fino a ricomprendervi anche i crediti futuri, illiquidi, non certi e/o condizionati purché essi presentino una capacità soddisfacente futura suscettibile di realizzarsi al momento dell'assegnazione. L'unico limite individuato dalla Cassazione è la riconducibilità di tali crediti “*ad un rapporto giuridico identificato e già esistente*.”¹⁵⁹”

E vi è di più: sulla scia di tale orientamento, la dottrina ammette che il pignoramento possa intervenire anche nel caso in cui il credito non sia ancora sorto ma esista un'aspettativa giuridicamente fondata in merito alla sua nascita¹⁶⁰.

Ci sono alcune ipotesi specifiche che hanno rappresentato in più occasioni fonte di discussione.

Innanzitutto, la certezza del credito è stata talvolta messa in discussione per quanto concerne i crediti cosiddetti litigiosi, ovverosia oggetto di giudizio di cognizione relativamente al loro *an* o *quantum*, in seguito

¹⁵⁷ Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 8 ottobre 2019, n. 25042, in www.laleggepertutti.it; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27 ottobre 2022, n. 31844, in www.onelegale.wolterkluwer.it.

¹⁵⁸ V. Corsaro e S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1996, pag. 244; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 8 - 9; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, in Demarchi Albengo, cit., pag. 636.

¹⁵⁹ Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22 giugno 2017, n. 15607, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 1/2018, pag. 221. In senso conforme: Cass. civ., 28 giugno 1994, n. 6206, in *Giustizia Civile*, n. 1/1995, pag. 462; Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 19967, *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, 2006, pag. 403.

¹⁶⁰ R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 96; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 10 - 11; M. Dini, *Espropriazione presso terzi*, (art. 543 a 554 proc. Civ., cit., pag. 58 e ss.; M. C. Vanz e G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3792; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 637.

all'abrogazione del giudizio di cognizione sull'accertamento dell'obbligo del terzo.

Prima della modifica, infatti, la giurisprudenza¹⁶¹ riteneva che l'eventuale giudizio di accertamento azionato a causa della dichiarazione negativa del terzo si sarebbe dovuto sospendere in attesa della definizione del giudizio principale sul credito.

Oggi secondo la dottrina il giudice avrà la possibilità di seguire due strade alternative: potrà decidere di qualificare come eventuale il credito e procedere con l'assegnazione solo in caso di esito positivo del giudizio tra il creditore e il terzo ovvero potrà istruire il subprocedimento *ex art. 549 c.p.c.* In questa seconda ipotesi al massimo potrà disporre la sospensione del provvedimento di assegnazione qualora venga proposta l'opposizione agli atti esecutivi¹⁶².

Un'altra ipotesi discussa è rappresentata dai crediti nascenti dai rapporti continuativi o sinallagmatici. I suddetti sono pacificamente suscettibili di essere pignorati¹⁶³, ma in passato si è più volte discusso su quale fosse l'oggetto dell'eventuale assegnazione, se l'intero rapporto ovvero la sola posizione creditoria.

¹⁶¹ Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 2008, n. 25037 e Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773 in S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 637.

¹⁶² La differenza è evidente: si passa da un sistema in cui il giudizio di accertamento del credito può essere sospeso in attesa della definizione del giudizio principale, ad uno in cui è proprio la pendenza di un giudizio di cognizione a determinare l'inizio del processo *ex art. 549 c.p.c.* sede in cui al massimo il giudice potrà decidere di sospendere il giudizio di assegnazione qualora sia proposta l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit. pag. 637 – 8.

¹⁶³ V. Colesanti, *Il terzo debitore, parte seconda*, cit., pag. 519 e ss.; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 227 e ss.; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 122 e ss.; M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 58 e ss..

L'opinione ad oggi prevalente¹⁶⁴ ritiene che sia oggetto del provvedimento di assegnazione solo la situazione attiva spettante al debitore e non l'intero rapporto contrattuale, diversamente il creditore sarebbe vincolato dall'adempimento delle controprestazioni oggetto del rapporto contrattuale che invece rimangono in capo al debitore.

Ancora una volta vi è il rischio che ad essere pregiudicato sia il terzo che potrebbe vivere nell'incertezza di non essere soddisfatto. Si ritiene tuttavia che l'assegnazione non determini in alcun modo l'estinzione del controcredito del terzo; infatti, come affermato da Colesanti¹⁶⁵, l'attuazione del pignoramento non può influenzare il vincolo di corrispettività che lega le due prestazioni sinallagmatiche.

Il *debitor debitoris* potrebbe essere soddisfatto dall'adempimento spontaneo dello stesso creditore procedente dando luogo a un adempimento del terzo, se si condivide il filone conduttore della presente indagine¹⁶⁶.

In alternativa sempre Colesanti ha ipotizzato il potere del terzo di eccepire l'inadempimento del debitore o il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali così da legittimare una sospensione dell'adempimento contrattuale.

In merito a tale soluzione si sono sviluppate due diverse prese di posizione fondate sull'interpretazione dell'art. 2917 c.c., in forza del quale *“Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha*

¹⁶⁴ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 640; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 228.

¹⁶⁵ V. Colesanti, voce *Pignoramento presso terzi*, in *Enc. Del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, pag. 857.

¹⁶⁶ Sempre V. Colesanti, voce *Pignoramento presso terzi*, cit. pag. 858.

effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione"¹⁶⁷.

La prima tesi¹⁶⁸, meno seguita, sostiene l'idea che l'eventuale inadempimento possa essere opposto dal terzo solo qualora si sia verificato in epoca antecedente al pignoramento; tale ricostruzione finirebbe tuttavia per penalizzare ingiustificatamente il terzo che, una volta perfezionato il pignoramento, si troverebbe privo di mezzi di tutela nel caso in cui sopraggiunga un inadempimento.

Al contrario, la corrente prevalente sostiene che il perfezionamento del pignoramento non precluda al terzo le eccezioni contrattuali che gli spetterebbero in forza del rapporto in essere¹⁶⁹, e ciò sostenendo che l'art. 2917 c.c. non si riferisca a questa tipologia di contratti.

Peraltro, guardando al contenuto letterale dell'art. 2917 c.c., una sua interpretazione restrittiva permetterebbe in ogni caso di sostenere che la norma in esame si riferisca alle sole cause estintive del credito e non a quelle del rapporto genetico del suddetto, nel caso di specie la fattispecie contrattuale adottata¹⁷⁰.

¹⁶⁷ La norma sarà oggetto di approfondita trattazione nel capitolo seguente.

¹⁶⁸ In tal senso: A. Bonsignori, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, Milano, 1962, pag. 109 e ss.; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 228 e ss.

¹⁶⁹ V. Colesanti, voce *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 856; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 16; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 640 - 1; M. Bove, *Dell'espropriazione presso terzi*, in Bove, Capponi, Martinetto, Sassani, *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 395 ss..

¹⁷⁰ V. Colesanti, voce *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 860; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 641; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 19; T. Salvioni, *Forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 450.

Queste conclusioni possono essere estese anche ai contratti di durata o ancora ai crediti che concernono beni che non esistono ancora nel patrimonio del debitore al momento del pignoramento¹⁷¹.

Tirando le somme di questa breve indagine, si può rappresentare una conclusione comune a ogni singola ipotesi di pignoramento presso terzi: l'inquadramento del bene oggetto di pignoramento *ex art. 543 c.p.c.* non è di facile perseguimento, motivo per cui il terzo risulta ancora più responsabilizzato essendo l'unico soggetto in grado di confermare con certezza l'esistenza del bene o del credito.

Come ricorda Vaccarella¹⁷², citando l'illustre Colesanti – che peraltro si riferisce alla procedura espropriativa presso terzi antecedente alla riforma – «*quello dell'accertamento del credito in sede esecutiva è uno dei momenti salienti della partecipazione del terzo alla attuazione del pignoramento dei crediti*»¹⁷³.

Ed è talmente importante il suo ruolo da apparire, *icto oculi*, quello più penalizzato stante gli innumerevoli rischi che corre qualora rimanga inerte all'interno della procedura, soprattutto in seguito alla modifica dell'art. 548 c.p.c.

L'unica forma di tutela pare essere stata prevista per l'ipotesi in cui manchi un'esatta identificazione del credito, ove non si potrà prescindere da un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo finalizzato a individuare i diritti oggetto di espropriazione forzata¹⁷⁴.

Diversamente, oltre al fatto che l'operare del meccanismo della non contestazione in assenza di un'esatta identificazione del credito risulterebbe eccessivamente gravoso e vincolante, vi sarebbe incertezza

¹⁷¹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 19.

¹⁷² R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 96 e ss..

¹⁷³ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 389.

¹⁷⁴ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 731.

in merito all'oggetto del pignoramento, tale da impedire la prosecuzione della procedura espropriativa.

Non resta che proseguire la disamina della disciplina per comprendere quanto il terzo sia in concreto pregiudicato nella sua libertà dalla procedura esecutiva in esame.

5. La competenza (così come modificata dalla legge n. 206/2021)

A chiusura di questo capitolo introduttivo, resta da analizzare la competenza in materia di pignoramento presso terzi; anch'essa non è stata immune ai cambiamenti che hanno interessato questa procedura nel corso degli anni.

Seppur disciplinata tra le norme che attengono alla competenza in generale (art. 26 c.p.c. e 26 *bis* c.p.c.), il dettato normativo è strettamente connesso alle norme specifiche sul pignoramento presso terzi.

L'iniziale disciplina contemplava una sola norma, l'art. 26 comma 2 c.p.c., che regolava l'espropriazione presso terzi individuando quale soggetto competente il Tribunale del luogo in cui aveva la residenza il terzo debitore.

Tale ripartizione rispondeva all'esigenza di agevolare il terzo in un'attività che già lo danneggiava: invero, si deve ricordare che inizialmente il *debitor debitoris* non poteva scegliere tra la comparizione in udienza ovvero l'invio di una dichiarazione al creditore ma doveva necessariamente recarsi all'udienza per renderla personalmente. Lo scopo del legislatore era pertanto evitare di aggravare ulteriormente il carico facente capo al terzo¹⁷⁵.

¹⁷⁵ F. Crotta, *Art. 26 c.p.c. Foro dell'esecuzione forzata*, in (a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala) *Codice di Procedura Civile commentato*, in www.onelegale.wolterskluwer.it; M.

Si riteneva che questa norma fosse applicabile indistintamente a seconda che l'oggetto del pignoramento fosse un credito o una cosa mobile presso il terzo¹⁷⁶.

Questa ricostruzione veniva giustificata adducendo anche quanto previsto all'interno dell'art. 543 c.p.c. comma 2 n. 4, il quale, modificato dal D. Lgs. n. 51/1998, individuava tra gli elementi da indicare all'interno dell'atto di pignoramento: “..la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo”.

Si sosteneva pertanto che la norma *ex art. 26 c.p.c.*, stante l'assenza di una specifica ripartizione all'interno dell'articolo di riferimento del pignoramento presso terzi, facesse riferimento sia all'espropriazione di crediti sia all'espropriazione di cose mobili del debitore presso il terzo. Tuttavia, con la riforma del 2014 mediante il D.L. n. 132/2014, le cose cambiano.

Viene difatti introdotto il nuovo articolo 26 *bis* c.p.c. specificamente destinato a regolare l'espropriazione di crediti mediante l'introduzione di un nuovo criterio che individua quale giudice competente per l'espropriazione di crediti quello del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio o dimora.

La scelta del legislatore ha una *ratio* precisa, ovvero sia evitare il rischio di una frammentazione della procedura espropriativa, con conseguente allungamento delle tempistiche, circostanza che si verificava ogni

Russo, *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 7/2015, pag.1173 e ss..

¹⁷⁶ In tal senso: A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit. pag. 47; Acone, Santulli, *Competenza. II) Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia Giuridica*, VII, Roma, 1988, pag. 41; T. Segrè, *Della competenza per territorio*, in *Commentario del codice di procedura civile*, E. Allorio, (diretto da), I, Torino, 1973, pag. 284 e ss..

qualvolta vi fosse più di un soggetto terzo. Con questa modifica si determina un'automatica concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un debitore e rivolto a più terzi, garantendo così il *simultaneus processus*¹⁷⁷.

Oltre a ciò, la modifica ha provocato l'ulteriore conseguenza di sancire ufficialmente la sussistenza di due competenze diverse per la medesima procedura a seconda dell'oggetto della stessa (cose o crediti).

In aggiunta all'introduzione dell'art. 26 *bis* c.p.c., infatti, è caduto anche l'ultimo baluardo della tesi secondo cui in entrambi i casi il criterio doveva essere la residenza/domicilio o dimora del terzo debitore; l'art. 543 c.p.c. infatti prevedeva "la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo".

La norma oggi, modificata anch'essa dal D.L. 132/2014, statuisce "*la citazione del debitore a comparire di fronte al giudice competente*", senza specificare chi esso sia, rimandando dunque la questione alle norme generali in materia di competenza per l'esecuzione forzata¹⁷⁸.

Sulla scorta di tali elementi, si può affermare¹⁷⁹ pacificamente che l'art. 26 *bis* c.p.c. risulti applicabile alle sole ipotesi di espropriazione di

¹⁷⁷ M. Russo, *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, cit., pag. 1173 e ss. Questa modifica era stata accolta con favore dalla dottrina prevalente che già in passato aveva rilevato l'opportunità di una riforma in tal senso, sottolineando anche il risparmio dal punto di vista economico. Così: B. Capponi, *Il simultaneus processus nell'espropriazione forzata dei crediti*, in *Rivista Esecuzione Forzata*, 2011, pag. 342 e ss.; L. D'Agosto e S. Criscuolo, *Prime note sulle "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*. (Commento al d.l. 12 settembre 2014, n. 132), in *www.Il Caso.it*, 20 settembre 2014, pag. 43; A. Saletti, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, in *www.Judicium.it*.

¹⁷⁸ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 47.

¹⁷⁹ Invero, la norma di cui all'art. 26 *bis* c.p.c. non presta il fianco a dubbie interpretazioni: essa è chiara nel riferirsi alla sola espropriazione di crediti. A. Saletti,

crediti, lasciando invece all'art. 26 c.p.c. l'individuazione della competenza per l'espropriazione di beni mobili del debitore presso il terzo. In questa seconda ipotesi, il giudice competente è quello del luogo in cui si trovano le cose.

Le norme in esame, tuttavia, distinguono ulteriormente a seconda del soggetto passivo dell'esecuzione, differenziando la competenza qualora ad essere debitore sia una Pubblica amministrazione individuata dall'art. 413 c.p.c., ipotesi peraltro recentemente riformata dalla legge n. 206/2021, cosiddetta riforma Cartabia.

Partendo dall'analisi del secondo comma che contempla il caso in cui il debitore sia un soggetto privato, la norma, come già detto, introduce il criterio generale della residenza, domicilio o dimora del debitore o sede.

Come può facilmente desumersi, la norma tratta sia l'ipotesi della persona giuridica sia della persona fisica ed è relativamente a quest'ultima che deve compiersi una precisazione.

In particolare, essa evidenzia il criterio alternativo della residenza, domicilio o dimora e non si comprende immediatamente se sussista un ordine di preferenza ovvero se possa essere il creditore a compiere tale scelta a seconda delle informazioni in suo possesso.

Si ritiene accoglibile l'idea che non sussista un ordine preferenziale poiché diversamente il dettato normativo lo imporrebbe espressamente come accade invece all'interno dell'art. 18 c.p.c.¹⁸⁰

Espropriazione presso terzi, cit., pag. 47; M. Russo, *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, cit., pag. 1175.

¹⁸⁰ M. C. Vanz e G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, in L. Dittrich (diretto da), *Diritto processuale civile*, III, pag. 3808 e ss.; T. Salvioni, *Forma del pignoramento*, in E. Vullo (a cura di), cit., pag. 447; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 50; M. Russo, *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, cit., pag. 1774 e ss.

Per quanto attiene invece all'espropriazione avente quale soggetto passivo una delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 413 c.p.c., l'art. 26 *bis* c.p.c., inizialmente introdotto nel 2014, prevedeva che il giudice competente fosse quello del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Tale norma, al fine di individuare il foro competente nell'ipotesi in cui fosse debitore una Pubblica Amministrazione, forniva due indicazioni: innanzitutto era opportuno verificare se l'amministrazione statale in questione rientrasse tra quelle previste dall'art. 413 c.p.c., in secondo luogo se esistessero già delle leggi speciali *ad hoc* che disciplinavano la competenza in materia di esecuzione per quella particolare amministrazione.

Il criterio di cui all'art. 26 *bis* c.p.c. comma 1 contemplava infatti un criterio di ordine residuale applicabile nelle sole ipotesi in cui non fosse diversamente disposto da leggi speciali *ad hoc*, come previsto dalla clausola di salvezza contenuta all'interno dell'articolo¹⁸¹.

Per quanto attiene invece all'ambito soggettivo della norma, fin dall'introduzione della riforma del 2014 la dottrina si è chiesta quali fossero le Pubbliche Amministrazioni cui l'articolo faceva riferimento richiamandosi al dispositivo *ex art.* 413 comma 5 c.p.c.

Ha prevalso sin da subito l'opinione in forza della quale il rinvio operato dall'art. 26 *bis* c.p.c. non riguardi l'oggetto del credito per cui le PA sono debentrici bensì solo la qualità delle Amministrazioni, individuata dalla norma che le identifica, ovverosia l'art. 1 comma 2 del

¹⁸¹ A. Saletti, *Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, in Achille Saletti, M. C. Vanz, S. Vincre, (a cura di), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 8 e ss.; Matteo Pacili, *La competenza per territorio nel pignoramento presso terzi quando il debitore esecutato sia un'amministrazione dello Stato*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 4, 1 dicembre 2021, pag. 1357; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 54.

d. lgs. n. 165/2001, unanimemente condiviso sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza¹⁸².

Compresi i presupposti applicativi, la norma era chiara nell'utilizzare quale criterio di competenza la residenza, il domicilio, la dimora o la sede del terzo.

La *ratio* di tale scelta era evitare che vi fosse un eccessivo numero di pignoramenti presso terzi pendenti presso i Tribunali delle grandi città in cui hanno sede le Pubbliche amministrazioni, ed in particolare il Tribunale di Roma, tale da rallentare la macchina giudiziaria.

Ciononostante, la dottrina¹⁸³ aveva evidenziato che il problema si era presentato ugualmente, pregiudicando il raggiungimento dell'obiettivo della riforma, che non era stato conseguito poiché in molti casi il pignoramento presso terzi veniva incardinato nei confronti del

¹⁸² E' stata così respinta la precedente opinione in forza della quale la disposizione doveva trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui la procedura fosse stata impulsata per un credito di lavoro da parte di un pubblico dipendente (A. Auletta, *26 bis c.p.c., Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, in Codice specialistico delle esecuzioni*, in *dejure.it*); in maniera prevalente, si registra la contraria opinione di: A. Saletti, *Le recenti novità in materia di espropriazione presso terzi, Relazione per la Scuola Superiore della magistratura*, nell'ambito del Corso Scuola Superiore della Magistratura: Report finale del corso "Il pignoramento presso terzi e l'esecuzione esattoriale", (Scandicci, 2-4.3.2016), pag. 9; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, V ed., Padova, 2016, pag. 1018.

È concorde anche la giurisprudenza, si cita ad esempio Cass. civ. sez. VI, 4 aprile 2018, n. 8172: "il rinvio che l'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. fa all'art. 413, comma 5, dello stesso codice non concerne l'oggetto del credito per cui le P.A. sono debentrici (rapporti di lavoro alle loro dipendenze), bensì solo la qualità di esse e, dunque, la norma che a quegli effetti identifica tali Pubbliche Amministrazioni, che è l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001" in www.onelegale.wolterkluwers.it.

¹⁸³ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1019; A. Auletta, *26 bis c.p.c., Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, cit.

Tesoriere e presso il Tribunale ove quest'ultimo aveva la sede legale o territoriale, molte delle quali collocate proprio a Roma.

La giurisprudenza aveva cercato di aggirare il problema tramite la clausola di salvezza delle leggi speciali, in particolare valorizzando alcune disposizioni in tema di contabilità pubblica che permettevano di utilizzare un diverso criterio per l'individuazione della competenza territoriale.

La Suprema Corte, aveva ad esempio richiamato l'art. 1-*bis*, della legge n. 720/1984, in forza del quale: *“I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi Pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.*

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.”

La norma era stata interpretata dalla Corte di Cassazione¹⁸⁴ nel senso di ritenere che tale previsione individuasse quale terzo debitore il cassiere o il tesoriere e allo stesso tempo individuasse anche il luogo del pagamento, ovverosia quello in cui erano conclusi gli accordi tra l'amministrazione e il cassiere/tesoriere, come il foro competente per l'espropriazione presso terzi di crediti a carico delle pubbliche

¹⁸⁴ Cass. civ., n. 8172/2018, in *CED Cassazione*, 2018.

amministrazioni, escludendo che si potesse procedere all'esecuzione nel foro alternativo della sua sede.

E questa è solo una delle ipotesi in cui le leggi speciali determinano la competenza, derogando alla disciplina di cui all'art. 26 *bis* c.p.c.¹⁸⁵

Pertanto, la falla esistente nella norma *ex art. 26 bis* comma 1 è stata colmata innanzitutto dalla giurisprudenza, come si è visto, il cui orientamento è stato poi recepito dalla modifica legislativa ad opera della legge n. 206/2021, cosiddetta "Riforma Cartabia", che è intervenuta mutando il solo criterio di competenza, in forza del quale oggi è competente il giudice del luogo dove ha sede "l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

La modifica ha avuto decorrenza dal 22 giugno 2022 in forza dell'art. 1 comma 37 del medesimo testo legislativo. Essa per la prima volta inquadra quale criterio il foro del creditore ed è questa la novità più significativa¹⁸⁶. Chiaramente, ancora una volta, la *ratio* della norma è

¹⁸⁵ Si ricordi ancora l'art. 14 comma 1 bis decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui "Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa."

¹⁸⁶ V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge n. 206/2021 in tema di espropriazione presso terzi*, in www.Judicium.it; A. Tedoldi, *Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII*, in www.giustiziainsieme.it, 23 giugno 2021.

evitare che i pignoramenti presso terzi nei confronti della PA vengano concentrati presso il Tribunale di Roma¹⁸⁷.

Tuttavia, la dottrina ha già mosso delle critiche alla norma così imposta, individuando due limitazioni strutturali.

Innanzitutto, emerge che l'esecuzione potrebbe essere promossa in fori alternativi: invero, la norma menziona indistintamente la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, senza alcun ordine preferenziale, omettendo di contemplare l'ipotesi che il creditore possa avere, ad esempio, residenza o domicilio in luoghi differenti¹⁸⁸.

In secondo luogo, taluno¹⁸⁹ afferma che il permanere immutato della clausola di salvezza rischia a sua volta di pregiudicare la buona riuscita della riforma: invero, pur prevedendo che i creditori della pubblica amministrazione possano decidere di instaurare l'esecuzione nel foro in prossimità della residenza o sede, dando loro un indubbio vantaggio, fa sempre salve le diverse disposizioni delle legge speciali, che finiscono per prevalere a discapito dell'obiettivo perseguito dal legislatore della riforma.

Insomma, un'innovazione che finisce per lasciare le cose ferme al passato.

¹⁸⁷ Tale giustificazione viene addotta all'interno della Relazione illustrativa relativa alla legge n. 206/2021.

¹⁸⁸ A. Tedoldi, *Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII*, cit.; A. M.Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1176.

¹⁸⁹ M. Pacilli, *Il vecchio e il nuovo art. 26-bis, comma 1, c.p.c.: che cosa (non) cambia?*, in *Il Processo*, fasc.1, 1 aprile 2022, pag. 249;

CAPITOLO TERZO: GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA NEI CONFRONTI DEL TERZO

1. Il terzo debitore

Inquadrata la composizione dell'atto di pignoramento, non resta che addentrarsi nel cuore della presente trattazione e individuare la qualifica che riveste il terzo debitore, per poi soffermarsi sugli effetti che il pignoramento ha nei suoi confronti, sostanziali e processuali.

Tale analisi è finalizzata ad individuare i diritti e le facoltà attribuite al terzo che sono inevitabilmente influenzate dal ruolo che ricopre.

Il corretto inquadramento della figura del terzo non è mai stato unanimemente condiviso, soprattutto in ragione delle riforme intervenute nel corso degli anni: a seconda della conformazione attribuita alla procedura esecutiva, la figura del terzo ha spesso mutato aspetto.

Già nel vigore del codice abrogato era stata ampiamente discussa la natura del giudizio introdotto con l'atto di citazione e conseguentemente la posizione rivestito dal terzo in tale contesto. Invero, una corrente dottrinale¹⁹⁰ aveva affermato che la citazione in esame introduceva un vero e proprio processo di cognizione che aveva come esito la pronuncia di una sentenza di accertamento giudiziale del

¹⁹⁰ L. Mortara, nel suo *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1909 - 1934, pag. 270, affermava l'indole dichiarativa della controversia; C. Lessona, *La dichiarazione del terzo come confessione giudiziale provocata*, in *Trattato delle prove*, Milano, 1922, App. al vol. I, pag. 850 nota 1.

A tal proposito si richiama anche la ricostruzione operata da G. Tota, *Dell'espropriazione presso terzi*, in L. P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile: artt. 474-601* Vol. VI, pag. 728 - 9.

credito dove il terzo rivestiva la figura di parte e convenuto; si riteneva infatti che la sentenza di assegnazione avesse efficacia esecutiva anche nei suoi confronti.

Fu Satta a superare questa ricostruzione, affermando che la citazione fosse necessaria solo ai fini esecutivi, e dunque il provvedimento di assegnazione, pur rivestendo la forma di sentenza, fosse privo di contenuto decisorio¹⁹¹.

La tesi di quest'ultimo era poi stata recepita all'interno del codice del 1942, ove la dottrina ha ritenuto che non si potesse più configurare una *editio actionis* ma una mera *actio ad exhibendum* nei confronti del terzo atteso che in capo a quest'ultimo non sorgeva più l'obbligo di costituirsi¹⁹².

Tuttavia, anche nel vigore del nuovo codice, la nuova norma non si era sottratta a un intenso dibattito sull'esatto significato ad essa attribuito. Infatti, appurata la natura meramente esecutiva del procedimento in questione, eccezion fatta per l'eventuale parentesi di cognizione destinata ad accertare l'obbligo del terzo, rimaneva discussa la qualifica da attribuire al terzo debitore.

Il dibattito in materia, come efficacemente sintetizzato dall'illustre opinione di Colesanti, è partito dall'idea per cui l'espropriazione fosse

¹⁹¹ S. Satta, *Sulla assegnazione del credito nella esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, II, 209 e ss.; ancora, S. Satta, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1963, pag. 196 – 217.

¹⁹² V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 387; V. Andrioli, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1962, pag. 434 e ss.; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2021*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1/2014, pag. 237.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto detto nel primo capitolo in merito alla disciplina del 1865: si deve ricordare che, col nuovo codice, era stata intenzione del legislatore scindere la fase esecutiva da quella eventuale di cognizione.

rivolta contro il terzo debitore, convenuto al pari dell'esecutato, per poi approdare alla diversa ricostruzione in forza del quale il terzo dovesse rivestire la figura di collaboratore¹⁹³. È opportuno ripercorrerne brevemente le tappe.

Si era innanzitutto sviluppata una prima ricostruzione, compiuta dalla Corte di Cassazione, in forza della quale la giurisprudenza riteneva che il terzo fosse parte convenuta nel processo esecutivo, addirittura riconoscendo a questo soggetto la legittimazione ad impugnare con regolamento di competenza la sentenza attinente alla competenza della procedura esecutiva ovvero la legittimazione di resistere a un ricorso per Cassazione¹⁹⁴.

A questo primo risalente orientamento si era unita una parte della dottrina secondo la quale il terzo doveva essere considerato parte del processo esecutivo¹⁹⁵, per alcuni autori¹⁹⁶ facendo leva sul fatto che si dovesse considerare tale chiunque fosse destinatario degli effetti sostanziali del provvedimento conclusivo, peculiarità che interessa qui direttamente il terzo in sede di ordinanza di assegnazione.

¹⁹³ V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore*, cit. pag. 1257 e ss.

¹⁹⁴ Cass. civ., 18 aprile 1977, n. 1425 in www.onelegale.wolterkluwer.it, secondo cui “il terzo pignorato, pur non essendo il soggetto passivo della pretesa fatta valere contro il creditore esecutato, deve ritenersi parte nel giudizio di assegnazione cui partecipa e ciò a prescindere dalla contestazione sulla dichiarazione resa a seguito della citazione intimazione notificata dall'esecutante.”

O ancora Cass. civ., Sez. Unite, 8 novembre 1978 n. 5096 e 5097 in *Giustizia Civile*, vol. I del 1979, pag. 268 e ss..

¹⁹⁵ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1111; A. Coniglio, *Lezioni di diritto processuale civile, Il processo esecutivo*, Padova, 1973, pag. 184 e ss..

¹⁹⁶ V. Cordopatri, *Posizione e tutela del debitor debitoris nel processo di espropriazione*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1976, pag. 825 e ss.; E. Fazzalari, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1986, pag. 28 e ss..

Parallelamente si era sviluppata un'altra corrente giurisprudenziale che accoglieva parzialmente la ricostruzione appena esposta. Essa partiva dal presupposto che dovessero essere considerate parti tutti coloro nei cui confronti si producono gli effetti sostanziali del provvedimento a cui il processo è preordinato, tuttavia presentava una rilevante eccezione rispetto alla teoria precedente: se il *debitor debitoris*, in ragione di tale considerazione, deve essere considerato terzo, non potrà comunque negarsi la profonda differenza della sua posizione rispetto a quella del debitore e tantomeno a quella di altre parti nel processo ordinario di cognizione.

In poche parole, il terzo riveste la posizione di parte in chiave anomala¹⁹⁷.

Vi era un ultimo filone dottrinale¹⁹⁸, accolto e seguito dalla giurisprudenza fino alla nota riforma del 2012, che evidenziava un altro aspetto, impossibile da ignorare: nei confronti del terzo non viene proposta alcuna domanda giudiziale, motivo per cui deve escludersi che si possa considerare quale parte.

La Cassazione, con la nota sentenza 9 febbraio 1981, n. 798 sez. III civ.¹⁹⁹, sottolineava che sono parti del soggetto esecutivo solo coloro che vi partecipano in situazione attiva, di aspettativa o ancora di

¹⁹⁷ F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, pag. 182 e ss.; E.T. Liebman, *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. Trimestrale diritto processuale civile*, 1950, pag. 47 e ss..

¹⁹⁸ In tal senso: V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 222; V. Corsaro, *Le esecuzioni ordinarie di competenza del pretore*, Milano, 1964, pag. 50 e ss.; P.Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 559 e ss..

¹⁹⁹ V. Fortunato, *Sulla posizione processuale del debitor debitoris e altre questioni in tema di processo espropriativo presso terzi*, in *Giustizia Civile*, n. 5/1982, pag. 1310 e ss..

soggezione. Il soggetto attivo è il creditore che dà impulso e promuove il processo esecutivo; i creditori intervenuti rivestono la posizione di aspettativa mentre in situazione di soggezione è il debitore esecutato nei cui confronti si svolge la procedura esecutiva.

Tutt'al più, seguendo questa ricostruzione, il terzo dovrebbe intendersi quale ausiliario del giudice; conseguentemente non sussiste in capo a quest'ultimo un obbligo giuridicamente sanzionabile di rendere la dichiarazione bensì un mero dovere di collaborazione. In ragione della sua inerzia potrebbe al massimo derivare la sua soggezione a un giudizio di accertamento del suo obbligo²⁰⁰.

Tuttavia, come accennato, in seguito alle riforme del 2012, le conclusioni tratte dalla giurisprudenza e dalla dottrina iniziano ad entrare in crisi; ma non tanto per la qualifica attribuita al terzo, che continua a non essere considerato parte del processo in quanto estraneo alla forza vincolante del titolo esecutivo.

Ciò che viene messa in discussione è l'opinione secondo cui il terzo pignorato rappresenterebbe un mero ausiliario del giudice titolare di un onere di collaborazione²⁰¹.

Invero, le ripercussioni facenti capo al terzo nelle ipotesi in cui non si presti a collaborare sono ben più rilevanti di quelle che interesserebbero un semplice ausiliario.

Basti pensare all'inadempimento dell'obbligo di custodia, di cui si parlerà a breve, o ancor più all'ipotesi in cui il terzo non renda la

²⁰⁰ In tal senso si sono espressi: V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, in *Enc. Diritto*, XXX, III, Milano, 1983, pag. 842 e ss.; T. Ferruccio, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009, pag. 120; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit. pag. 558 e ss..

²⁰¹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1113; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 626 e ss..

dichiarazione, circostanza in forza della quale il credito dell'esecutato nei confronti del terzo si considera non contestato²⁰².

Risulta in particolar modo evidente la differenza rispetto a un mero ausiliario soprattutto nell'ipotesi in cui venga introdotta l'eventuale parentesi incidentale finalizzata all'accertamento del credito qualora manchi la dichiarazione ma non si possano produrre gli effetti della non contestazione poiché l'atto di pignoramento è generico ovvero la dichiarazione è contestata.

In tali circostanze è chiaro che la sua figura non rappresenti più un mero ausiliario ma un soggetto meritevole di adeguate garanzie atteso che il giudizio endoesecutivo andrà a svolgersi nel contraddittorio con il terzo, il quale potrà parteciparvi con l'assistenza di un difensore²⁰³.

2. La duplice natura degli effetti nei confronti del terzo

Gli effetti del pignoramento *ex art. 543 c.p.c. e ss.* nei confronti del terzo sono molteplici e presentano una duplice natura, sostanziale e processuale.

La loro individuazione non è compiuta se si rinvia unicamente alle norme processuali *ex art. 543 e 546 c.p.c.* – a cui ci si riferisce, ai fini della presente analisi, per studiare rispettivamente gli effetti dell'intimazione e dell'obbligo di custodia – bensì richiede anche la considerazione di alcuni articoli del codice civile espressamente previsti per delimitare gli effetti del pignoramento; tra esse spiccano e saranno oggetto di analisi gli art. 2913, 2914 e 2917 del codice civile. Seguendo le ricostruzioni di due autori²⁰⁴, Francesco Bucolo e Vittorio Colesanti, la disciplina processuale è necessariamente interconnessa a

²⁰² A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1113.

²⁰³ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 627.

²⁰⁴ La seguente disamina non può esimersi dal menzionare e seguire l'opinione esposta nelle loro opere aventi ad oggetto la figura del pignoramento presso terzi nello

quella sostanziale, motivo per cui la disamina del sistema effettuale deve essere contestuale.

E vi è di più. Bucolo, all'interno della propria opera, ricostruisce il rapporto tra queste due discipline, attribuendo loro differenti funzioni. In particolare, egli distingue tra gli effetti cosiddetti obbligatori e gli effetti sanzionatori²⁰⁵.

Con riguardo al primo gruppo di effetti, che iniziano a decorrere dalla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo contenente l'intimazione di non disporre del bene da lui detenuto e dovuto da lui al debitore esecuto, afferma che, dopo la notifica, sorgono in capo al terzo degli obblighi di custodia e di amministrazione della cosa pignorata; contestualmente egli è soggetto anche a delle prescrizioni negative, quali ad esempio il divieto adempiere l'obbligazione nei confronti del debitore esecutato, il divieto di disporre della cosa soggetta a pignoramento, ecc. La disciplina ad essi relativa si rinviene all'interno degli articoli 543 e 546 c.p.c.

Gli effetti sanzionatori invece si producono, per loro natura, nel momento in cui non viene rispettata la disciplina prevista per il pignoramento presso terzi e cioè quando, nonostante sia iniziato il pignoramento tramite la notifica dell'atto ovvero sia stato perfezionato²⁰⁶, il debitore o il terzo dispongano del bene oggetto del pignoramento.

specifico; si rinvia pertanto a F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986 e V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit.

²⁰⁵ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 354 e ss.

²⁰⁶ In merito all'effettiva decorrenza dei diversi effetti del pignoramento si dirà a breve, analizzando le diverse soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tra i quesiti che verranno affrontati vi sarà la definizione del momento perfezionativo del pignoramento presso terzi e soprattutto la necessità di comprendere quali effetti si

Nell'ipotesi in cui ciò accada, il legislatore ha previsto la sanzione dell'inefficacia così come disciplinata dagli articoli 2913 – 2917 c.c., le cui peculiarità e modalità verranno affrontate nel corso del presente capitolo.

Resta però da compiere un'ulteriore precisazione prima di immergersi nell'analisi specifica degli articoli menzionati: nonostante la disciplina di cui agli art. 543 e 546 c.p.c. sia di natura processuale, ciò non impedisce che gli effetti da essa prodotti possano avere rilievi sostanziali: basti pensare al cosiddetto “arresto del credito”, in forza del quale il terzo è legittimato a non adempiere in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento onde evitare che l'esecuzione possa venire frustrata dall'atto di adempimento dovuto del terzo. Questa circostanza è tale da produrre la cristallizzazione sostanziale della situazione avente ad oggetto la libertà negoziale del debitore e del terzo²⁰⁷.

È necessario, pertanto, procedere all'analisi delle singole norme al fine di analizzarne i profili più discussi e gli eventuali risvolti pratici.

3. Trattati generali della disciplina del codice civile

In primo luogo, è opportuno compiere un inquadramento generale della disciplina effettuale del pignoramento, di cui agli art. 2913 e ss. del Codice civile, sempre riferendoci alla procedura di espropriazione presso terzi.

Si può iniziare tale disamina seguendo la ricostruzione dell'illustre Colesanti, secondo il quale gli effetti dell'atto di pignoramento presso terzi sono quelli tipici di ogni altro pignoramento, ovverosia imprimere la “destinazione al pignoramento” del bene esecutato.

producono immediatamente dopo la notifica del pignoramento e quali in seguito al suo perfezionamento.

²⁰⁷ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit., pag. 211 e ss.; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 356 – 8.

In poche parole, il pignoramento pone un vincolo alla cosa oggetto della procedura che si sostanzia nella successiva espropriazione del bene a favore del credito per cui procede ed è finalizzato alla soddisfazione del creditore²⁰⁸.

Tuttavia, gli effetti che interessano il pignoramento di crediti differiscono da quelli previsti per il pignoramento in generale proprio in ragione della natura del bene pignorato: invero, la concezione del vincolo pignoratorio è stata strutturata a partire dal pignoramento immobiliare, ove tale legame non può essere in alcun modo scalfito dagli eventuali atti di disposizione e alienazione posti in essere nei confronti del bene.

Nell'ambito del pignoramento immobiliare sono validi *erga omnes* tutti gli eventuali atti di disposizione posti in essere ma il bene continua ad essere gravato dal vincolo esecutivo, motivo per cui l'eventuale terzo acquirente sarà costretto a subire l'esproprio quale responsabile per il debito altrui²⁰⁹.

Il bene, dunque, secondo la definizione introdotta da Carnelutti²¹⁰, "*transit cum onere*", ovvero si viene trasferito gravato dal vincolo esecutivo: in poche parole, gli atti sono efficaci e idonei al trasferimento del diritto ma inefficaci a liberare il debitore dalla sanzione esecutiva, che è già pendente su quel diritto oggetto di trasferimento.

Tale peculiarità, tuttavia, non si ripresenta all'interno del pignoramento di crediti: invero, laddove si adottasse il medesimo ragionamento, in caso di atti di disposizione dotati di efficacia estintiva del credito,

²⁰⁸ V. Colesanti, voce *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 848; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 694; A. M. Soldi, *Manuale dell'Esecuzione forzata*, cit., pag. 611 e ss.

²⁰⁹ In tal senso sempre V. Colesanti, voce *Pignoramento presso terzi*, cit. pag. 849.

²¹⁰ F. Carnelutti, *Lezioni – Processo di esecuzione*, II, Padova, 1929, pag. 179.

l'operatività *erga omnes* del trasferimento (così come affermata per il pignoramento immobiliare), determinerebbe il venir meno del bene di fronte a tutti. Risulta dunque fallace l'idea che in sede di pignoramento il trasferimento sia efficace *erga omnes* a prescindere, senza tenere conto della natura del bene.

Tanto più che il pignoramento presso terzi si contraddistingue per un'ulteriore peculiarità rappresentata dal cosiddetto "dovere di prestazione" facente capo al terzo²¹¹. Invero, mentre nelle altre forme di espropriazione rileva unicamente il generico obbligo di astensione gravante su qualsiasi soggetto nei confronti di chi è titolare di un diritto reale, nel caso di specie si deve considerare anche l'obbligo facente capo al terzo nei confronti del debitore esecutato, obbligo che richiede una disciplina *ad hoc* che lo legittimi a non ottemperare l'atto da lui dovuto. Serve qualcosa che intervenga sull'obbligo del terzo.

Colesanti, pertanto, finisce la sua ricostruzione traendo la seguente conclusione: il pignoramento di crediti non può essere assimilato, quanto agli effetti, al pignoramento in generale; tutt'al più potrà affermarsi che il vincolo pignoratizio *ex art. 543 c.p.c.* determini la mera inefficacia relativa degli atti compiuti nei confronti del bene pignorato²¹².

Come esplicitato anche da altri autori, l'inefficacia degli eventuali atti di disposizione compiuti si produce rispetto al fine per il quale il bene è destinato²¹³.

²¹¹ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit., pag. 215 e ss.

²¹² V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit., pag. 478 e ss.

²¹³ M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 157; S. Satta, *Esecuzione forzata*, Torino, 1963, pag. 276.

3.1 Il pignoramento quale fattispecie a formazione progressiva

Colesanti trae le proprie conclusioni facendo leva altresì sugli art. 2913 c.c. e ss. del Codice civile, chiamati a regolare gli effetti sostanziali del pignoramento in generale.

Tra esse si contraddistingue, ai fini della presente analisi, l'art. 2917 c.c. che invece non sorge come norma generale bensì come disciplina specifica per la procedura espropriativa *ex art. 543 c.p.c. e ss.*

Prima di analizzare le singole norme, tuttavia, è opportuno analizzare un aspetto comune del pignoramento che ha influenza sull'applicabilità delle norme considerate.

Il legislatore del codice civile, all'interno di queste disposizioni, fa indistintamente riferimento al pignoramento²¹⁴ per quanto attiene alla decorrenza degli effetti, senza considerare tuttavia che il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa a formazione progressiva che non si perfeziona con un unico atto²¹⁵. Viene da chiedersi dunque se le norme in esame si riferiscano al pignoramento già perfezionato o se invece possano dischiudere i propri effetti già dall'inizio della procedura.

All'interno del pignoramento presso terzi si devono distinguere in particolare due momenti: quello di notificazione dell'atto di pignoramento, a partire dal quale il terzo è soggetto all'obbligo di custodia, e quello di individuazione della cosa oggetto della procedura esecutiva tramite la dichiarazione del terzo ovvero l'accertamento giudiziale.

²¹⁴ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit., pag. 260 e ss.; R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 110 e ss.; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 287.

²¹⁵ M. C. Vanz e Gi. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3818; V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit., pag. 251 e ss..

La differente importanza attribuita a questi passaggi determina due diverse interpretazioni agli articoli 2913 e 2917 del codice civile in merito alla decorrenza degli effetti del pignoramento.

Entrambe partono da un presupposto già menzionato: il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa a formazione progressiva che si può considerare perfezionata solo nel momento in cui siano presenti tutti gli elementi costitutivi del pignoramento, ovvero sia intervenuta l'individuazione dell'oggetto della procedura espropriativa tramite dichiarazione od accertamento *ex art. 548 c.p.c.*²¹⁶.

Ciò che diverge, a livello dottrinale, è l'individuazione del momento da cui far decorrere gli effetti del pignoramento e soprattutto quali effetti. Invero, se non è mai stato messo in dubbio che tutti gli effetti *ex art. 2913 e ss.* si producano dalla semplice notificazione del pignoramento e non dal suo perfezionamento²¹⁷, la dottrina appariva divisa in merito alla decorrenza degli effetti *ex art. 2917 e ss.*

²¹⁶ M. C. Vanz e G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3818; V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 855; L. Salvaneschi, *Il perfezionamento del pignoramento presso terzi dopo la riforma del 2014*, in *Rivista di Diritto Processuale*, n. 3/2015, pag. 665 e ss.; C. Spaccapelo, *Obblighi del terzo*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, pag. 479; A. Saletti, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Rivista di diritto Processuale*, 1998, pag. 996 e ss.; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1204.

In tal senso si è espressa, anche recentemente, la giurisprudenza: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 8 maggio 2023, n. 12195, in CED Cassazione, 2023; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23 marzo 2011, n. 6666, in CED Cassazione, 2011; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30 gennaio 2009, n. 2473, in CED Cassazione, 2009; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12 febbraio 2008, n. 3276, in CED Cassazione, 2008.

²¹⁷ M. C. Vanz e G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3819; G. Tarzia, *L'oggetto del processo di espropriazione*, cit. pag. 315; C. Spaccapelo, *Obblighi del terzo*, cit., pag. 479.

Da una parte l'illustre opinione di Colesanti, secondo cui gli effetti dell'art. 2917 c.c. possono prodursi solo in seguito al perfezionamento del pignoramento²¹⁸, dall'altra la tesi in forza della quale anche gli effetti *ex art.* 2917 c.c. iniziano a decorrere dalla notificazione dell'atto. Quest'ultima è quella ormai condivisa dalla maggior parte della dottrina²¹⁹, ed il motivo è semplice.

Se si accogliesse l'impostazione di Colesanti, l'unico effetto sarebbe quello di legittimare il terzo ad astenersi dall'adempimento del credito, ma ciò non determinerebbe anche l'impedimento di qualsiasi fatto estintivo del credito. In questo modo si avrebbe un'applicazione dell'art. 2917 in contrasto sia con l'intimazione di cui all'art. 543 c.p.c. fatta al terzo, sia con l'effettiva utilità del pignoramento atteso che

²¹⁸ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit., pag. 510 e ss. Egli ritiene che solo in seguito al perfezionamento del pignoramento sia possibile valutare se la causa estintiva o meno del credito sia anteriore o meno al pignoramento, al fine di valutare la sua efficacia o inefficacia anche in pregiudizio dei creditori pignoranti e intervenienti.

²¹⁹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 139; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 611; S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1959/65, pag. 318; A. Virgilio, *Commento al codice di procedura civile*, I – III, Jovene – Napoli, 1957, pag. 195 e ss.; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata, Dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 286; E. Redenti, *Diritto processuale civile*, III, 1954, pag. 243 – 4; G. Martinetto, *Il pignoramento in generale*, in *L'espropriazione forzata*, a cura di M. Bove, B. Capponi, G. Martinetto, B. Sassani, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile*, diretto da A. Proto Pisani, pag. 134. Si ricorda inoltre la particolare interpretazione fornita da Bucolo all'interno del suo libro "*Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*", cit., pag. 371: considerando gli effetti *ex art.* 2913 – 7 c.c. quali sanzioni, egli afferma che sicuramente la sanzione colpisce gli atti solo dopo il perfezionamento del pignoramento ma ha riguardo a tutte le operazioni che sono state poste in essere già dalla notifica dell'atto *ex art.* 543 c.p.c.; Bucolo, pur con termini diversi, condivide l'impostazione secondo la quale gli effetti di cui agli art. 2913 e 2917 c.c. si producono già dal momento iniziale della procedura esecutiva.

l'inefficacia degli atti di disposizione sarebbe ancorata ad un momento imprevedibile²²⁰, determinato dal comportamento del terzo.

4. *Gli effetti sostanziali ex art. 2913 c.c. e ss.*

Individuato il momento di decorrenza degli effetti, si può continuare la disamina specifica degli art. 2913, 2914 e 2917 c.c. inquadrandone il contenuto.

Come già anticipato, l'art. 2913 c.c. è una norma di carattere generale applicabile a tutte le fattispecie di pignoramento che sancisce l'inefficacia degli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

La dottrina spiega questa norma ritenendola espressione del principio della prevalenza dell'azione esecutiva sul potere negoziale del debitore, il quale vede la propria sfera d'azione limitata di fronte alla procedura esecutiva²²¹.

Come affermato dalla giurisprudenza²²², l'inefficacia di questi atti si giustifica con la necessità di far prevalere l'interesse privato al soddisfacimento della pretesa creditoria e l'interesse pubblico alla conservazione della garanzia patrimoniale.

L'inefficacia sancita dall'art. 2913 c.c. è stata oggetto di diverse interpretazioni dottrinali, a partire da quella risalente, retaggio del

²²⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 140.

²²¹ V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit. pag. 487.

²²² Cass. civ., Sez. III, 5 agosto 1987, n. 6748, in *Mass. Giur. It.*, 1987; Cass. Civ. 14 gennaio 1993, n. 393, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1/1994, pag. 1115 e ss., con nota a sentenza di Chinè Giuseppe, *Vendita di immobile pignorato ed intervento sostitutivo dell'acquirente nel processo esecutivo*.

codice del 1865, che faceva coincidere l'inefficacia con l'invalidità degli atti (identificabile o con la nullità o con l'annullabilità)²²³.

La dottrina ha repentinamente respinto questa ricostruzione²²⁴, proponendone altre che, seppur con diverse sfumature, possono essere riassunte in due correnti.

Un primo orientamento²²⁵ sostiene che l'art. 2913 c.c. esprime il concetto di vincolo di destinazione esecutiva anziché di inefficacia; secondo tale teoria, il vincolo impedisce che gli atti di disposizione del diritto pignorato producano i loro effetti nei confronti del creditore precedente e quelli intervenuti, salvaguardando così la prosecuzione dell'azione esecutiva.

Il secondo orientamento, attualmente più diffuso, sostiene che l'art. 2913 c.c. sancisce l'inefficacia relativa degli atti di alienazione, intesa come inefficacia che si produce solo nei confronti dei creditori²²⁶.

In poche parole, il pignoramento non determina alcuna trasformazione rispetto alla situazione giuridica del debitore e del bene, bensì si prevede che scatti la sanzione dell'inefficacia qualora vengano posti in essere gli atti di cui all'art. 2913 c.c.. Tanto più che la norma non

²²³ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 612; G. Martinetto, *Il pignoramento in generale*, cit., pag. 105 – 109; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 249 e ss..

²²⁴ M. Dini, ne *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 157, precisa che l'atto di disposizione deve essere definito inefficace e non nullo poiché, nell'ipotesi in cui venga a cessare il vincolo, l'atto sarà produttivo di effetti.

²²⁵ T. Carnacini, *Contributo alla teoria del pignoramento*, Padova, 1936, pag. 251 e ss..

²²⁶ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 613; Salvatore Satta, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 74 - 75; S. Satta – Punzi, *Diritto Processuale Civile*, Padova, 1994, pag. 659; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 249; S. Mazzamuto, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato Rescigno*, 20, Torino, 1985, pag. 214.

richiede che intervenga un provvedimento del giudice per dispiegare i suoi effetti essendo operativa *ipso iure*²²⁷.

Comunque la si voglia classificare, l'effetto voluto da entrambe è impedire che gli atti di alienazione interferiscano con la procedura esecutiva in corso, frustrando la soddisfazione del creditore.

La portata del termine "inefficacia" non è l'unico aspetto discusso dell'art. 2913 c.c.: la dottrina, infatti, si interroga anche sul significato da attribuire agli atti di alienazione, cercando di comprendere quali rientrino in tale sfera.

Invero gli atti *ex art.* 2913 c.c. successivi al pignoramento possono avere varia natura e la norma si presta ad essere interpretata più o meno estensivamente.

Taluno azzarda che tra gli atti di alienazione possano addirittura ricomprendersi gli atti di disposizione²²⁸; altra corrente ritiene invece che, essendo l'alienazione una sottospecie degli atti di disposizione la norma debba inevitabilmente interpretarsi in maniera restrittiva²²⁹.

La dottrina, partendo dal presupposto che tali operazioni siano sempre perlomeno atti giuridici in senso stretto²³⁰, è ormai giunta a individuare, tra gli atti ricompresi all'interno dell'art. 2913 c.c., i seguenti²³¹: innanzitutto gli atti che determinano il trasferimento della proprietà, tra

²²⁷ F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 250.

²²⁸ G. Verde, *Pignoramento in generale*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1984, XXXIII, pag. 789.

²²⁹ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 374.

²³⁰ F.D. Busnelli, in L. Bigliazzi Geri, F.D. Busnelli, R. Ferrucci, *Della tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Comm. Cod. civ.*, IV, 1980, Torino, pag. 283.

²³¹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 615; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 105; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 196; G. Martinetto, *Il pignoramento in generale*, in *L'espropriazione forzata*, cit., pag. 116 e ss..

cui le alienazioni in senso stretto, donazioni, conferimento in società, le cessioni di credito, le estinzioni del credito pignorato, poi gli atti abdicativi (es. rinuncia, transazioni), gli atti che facciano sorgere vincoli di indisponibilità sui beni pignorati e gli atti costitutivi di diritti reali di godimento, tra cui ad esempio le locazioni.

Proseguendo la disamina degli effetti sostanziali connessi al pignoramento presso terzi, si deve passare all'art. 2914 c.c.: tale norma attiene sempre all'inefficacia delle alienazioni rispetto al pignoramento ma concerne quelle che sono intervenute prima del pignoramento e "rese note" al creditore, e/o creditori, successivamente.

Nel caso in cui il pignoramento concerna i crediti ciò che rileva sono le cessioni dei crediti: laddove siano anteriori al pignoramento ma siano state notificate al debitore ceduto ovvero da lui accettate successivamente al pignoramento verranno inevitabilmente considerate inefficaci.

Questa norma è interpretata dalla dottrina come un'applicazione particolare dell'art. 1265 c.c. motivo per cui l'accettazione dovrà avere data certa per consentire l'esplicazione degli effetti previsti *ex art.* 2914 c.c.²³².

Infine, per concludere questo filone d'indagine, non resta che analizzare l'art. 2917 c.c., norma che maggiormente rileva in questa sede avendo effetti diretti nei confronti del terzo.

L'articolo 2917 c.c. sanziona con l'inefficacia tutte le vicende estintive del credito che si siano verificate successivamente alla notifica del pignoramento: lo scopo è consentire al creditore di cristallizzare la

²³² F.D. Busnelli, in L. Bigliazzi Geri, F.D. Busnelli, R. Ferrucci, *Della tutela giurisdizionale dei diritti*, cit., pag. 302; S. Mazzamuto, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 220.

propria posizione così come “prenotata” tramite l’atto di pignoramento²³³.

La formulazione del dettato legislativo è generica, pertanto la dottrina²³⁴ si è chiesta cosa si debba intendere per “fatti estintivi”, interrogandosi se tra queste vicende si debbano ricomprendere solo i fatti volontari o anche quelli involontari.

La tesi che proponeva di escludere i fatti involontari dalla sfera applicativa dell’art. 2917 c.c. è risultata tuttavia priva di successo²³⁵: essa si fondava innanzitutto sul presupposto del pignoramento rappresentato dall’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c..

Invero, la norma menzionata ingiunge al debitore di astenersi “da qualunque atto diretto a sottrarre i beni” alla garanzia del credito esprimendo, secondo tale ricostruzione, la necessità che sussista una direzione e dunque una volontarietà nell’atto che viola il divieto *ex art. 492 c.p.c.*²³⁶.

²³³ A.M. Soldi, *Manuale dell’esecuzione forzata*, cit., pag. 630.

²³⁴ A tal riguardo: F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 260; A. Bonsignori, *L’esecuzione forzata*, cit., pag. 112 – 4; A. M. Soldi, *Manuale dell’esecuzione forzata*, cit., pag. 629 – 630; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 378 e ss.; V. Colesanti, *Il terzo debitore*, cit., pag. 503 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 138 e ss.; S. Rossetti, *L’espropriazione presso terzi*, cit., pag. 697.

²³⁵ F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 260; V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 855 e ss; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 414 e ss.

Si riporta inoltre la particolare interpretazione adottata da Colesanti nel suo “*Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*”, pag. 508 – 9: egli afferma che gli atti involontari possano essere fatti valere dal terzo ma il loro giovamento è possibile solo in seguito al perfezionamento del pignoramento e non dalla semplice notifica.

²³⁶ F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 260.

O ancora, taluno²³⁷ aveva affermato che la *ratio* dell'art. 2917 c.c. fosse evitare un danno ingiusto al terzo debitore cagionato dal conflitto tra quest'ultimo e il creditore precedente²³⁸, motivo per cui dovevano ricomprendersi solo i fatti volontari.

Entrambe le posizioni rimangono isolate rispetto a quella che interpreta estensivamente l'art. 2917 c.c., ricomprendendo sotto la sua sfera applicativa i fatti estintivi volontari e non, come ad esempio vicende operanti *ipso iure* o relativamente alle quali il terzo possa al massimo formulare delle eccezioni processuali²³⁹.

L'opinione dottrinale è stata unanimemente condivisa anche dalla giurisprudenza²⁴⁰ la quale, attraverso una serie di pronunce, ricostruisce le varie ipotesi suscettibili di rientrare nella sfera applicativa dell'art.

²³⁷ F. Carnelutti, *Istituzioni del processo civile italiano*, 1956, Roma, pag. 59 e ss.

²³⁸ A questa tesi viene opposto che la norma in esame rappresenta una protezione incondizionata all'oggetto dell'esecuzione, senza poter distinguere tra fatti che recano un vantaggio al terzo e quelli che invece creano un pregiudizio al creditore.

In tal senso: A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 113.

²³⁹ A.M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 630; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 112 - 114; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 697; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 202; G. Martinetto, *Il pignoramento in generale*, in *L'espropriazione forzata*, cit., pag. 132 - 138; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3821.

²⁴⁰ Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15 maggio 2014, n. 10683, in *Il fallimento*, n. 2/2015, pag. 183, con nota a sentenza di P. di Francesco, *Intangibilità del compendio pignorato e inefficacia della compensazione legale*; Cass. civ., 8 febbraio 1972, n. 333, in *Foro Italiano*, n.1/1972, con nota a sentenza di Proto Pisani, pag. 235; Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12327, in *Corriere Giuridico* n. 1/2006, pag. 57, con nota a sentenza di Ferdinando Bruno, *Compensazione tecnica, atecnica e pignoramento: verso un indirizzo uniforme della Corte di Cassazione*; Cass. civ., 26 settembre 1979, n. 4970, in *Foro Italiano* n. 1/1980, pag. 95, con nota a sentenza di Barone.

2917 c.c., ammettendo così che l'art. 2917 c.c. si riferisca a tutti i fatti estintivi, anche non volontari, atteso che il pignoramento determina la separazione del credito pignorato dal resto del patrimonio; pertanto, una volta compiuto il pignoramento, il credito diventa insensibile a tutte le vicende suscettibili di determinare la sua estinzione purché intervenute successivamente alla nascita della procedura esecutiva.

La giurisprudenza e la dottrina, nell'affrontare le singole ipotesi, hanno cercato di risolvere alcuni problemi ad essi connessi; ve n'è uno, in particolare, che merita di essere menzionato e trattato per la sua complessità.

Invero ci si era chiesti, ai fini dell'opponibilità delle vicende estintive, da quando dovessero sussistere i requisiti delle singole fattispecie e dunque quale fosse l'ultimo momento in cui si doveva verificare il fatto estintivo del credito affinché il terzo potesse eccepirlo: per citare Colesanti, da quando “cala la barriera del pignoramento” con gli effetti *ex art. 2917 c.c.*?²⁴¹

Non è qui possibile soffermarsi su tutte le fattispecie, pertanto, ci si concentrerà sulle due che hanno “arrecato maggiore disturbo” alla dottrina e alla giurisprudenza, ovverosia la compensazione e la prescrizione.

In merito alla compensazione, la dottrina era solita distinguere a seconda che il controcredito fosse sorto prima del pignoramento ma scaduto dopo, ovvero sorto prima e scaduto altresì prima, ritenendo che fosse eccepirabile il controcredito solo in questa seconda ipotesi²⁴².

²⁴¹ G. Martinetto, *Il pignoramento in generale*, in *L'espropriazione forzata*, cit., pag. 135; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 503 e ss.; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 113 – 114.

²⁴² A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 113; G.A. Micheli, *Compensazione legale e pignoramento*, in *Studi in onore di Enrico Redenti*, Milano, 1951, pag. 52 e ss..

A sua volta però si interrogava se la dichiarazione di compensazione dovesse a sua volta intervenire prima del pignoramento ovvero se potesse essere effettuata anche all'udienza fissata.

La risposta a tale quesito dipendeva dall'interpretazione che veniva data all'operare della compensazione: una prima tesi sosteneva che la compensazione operasse *ipso iure*, conseguentemente, anche nel caso in cui la dichiarazione non fosse stata fatta al momento della notificazione del pignoramento, ciò non avrebbe avuto alcun rilievo ai fini della sua opponibilità dato che comunque si considerava avvenuta la compensazione, legale o giudiziale che fosse²⁴³.

Una differente tesi invece, basandosi sul fatto che la compensazione deve essere eccepita, affermava che anche la dichiarazione rientrasse tra i fatti costitutivi della vicenda estintiva, motivo per cui doveva essere anteriore alla notifica del pignoramento²⁴⁴.

Basti dire che, a tacitare le ulteriori discussioni e sfumature sorti a riguardo, è intervenuta la giurisprudenza, secondo cui è ammessa l'opponibilità ogniqualvolta il fatto genetico del controcredito sia anteriore al pignoramento, a prescindere da quando abbia operato la compensazione – eccepita dal terzo, e se giudiziale, dichiarata dal giudice - anche se intervenuta successivamente al pignoramento²⁴⁵.

Il ragionamento è stato ripetuto anche per la prescrizione, per la cui operatività è sufficiente che sia trascorso il tempo necessario a maturarla prima della notificazione del pignoramento²⁴⁶.

²⁴³ E. Merlin, *Compensazione e processo*, I, Milano, 1991, pag. 42 e ss..

²⁴⁴ V. Andrioli, *Appunti di diritto processuale civile, Processi di cognizione e di esecuzione forzata*, Napoli, 1962, pag. 441.

²⁴⁵ Cass. civ., 10 giugno 2005, n. 12327, in *Giustizia Civile* n. 1/2006, pag. 867 e ss.

²⁴⁶ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 630.

5. *L'obbligo di custodia*

Come anticipato, la disciplina sostanziale e processuale concernente gli effetti del pignoramento nei confronti del terzo è inevitabilmente connessa atteso che i vari effetti nascenti dal pignoramento si differenziano a seconda della fase processuale in cui si trova.

In particolare, richiamando la disamina appena compiuta²⁴⁷, secondo la dottrina maggioritaria, gli effetti *ex art.* 2917 c.c. vengono fatti decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento, momento dal quale iniziano anche a pendere gli obblighi di custodia a cui è soggetto il terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., obblighi aventi sia natura sostanziale sia processuale.

L'art. 546 c.p.c. detta una disciplina unica per il pignoramento presso terzi, sia che si tratti di custodia delle cose del debitore pignorate sia che si tratti di custodia del credito.

Nel primo caso la disamina è semplice: l'articolo fa sorgere in capo al terzo gli obblighi di custodia con riferimento alle cose pignorate, pertanto, dal momento della notifica del pignoramento, egli è tenuto a conservarle fino al provvedimento di assegnazione o dell'acquisto al termine della procedura espropriativa e amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia²⁴⁸.

La norma, menzionando espressamente “gli obblighi che la legge impone al custode” richiama la normativa prevista per la custodia dei beni nel pignoramento mobiliare (art. 520 e ss.) e quella prevista per la custodia in generale (art. 65 e ss.), stabilendo così che il terzo debba sottostare a tale disciplina²⁴⁹.

²⁴⁷ Si rinvia al paragrafo 2, note 176 e ss..

²⁴⁸ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 340.

²⁴⁹ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 336 - 340; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 136.

Qualora il terzo non disponga più del bene pignorato al momento dell'assegnazione, venendo a mancare l'oggetto del pignoramento, si ritiene che debba risponderne con il proprio patrimonio e risarcire il creditore per i danni arrecati, atteso che la procedura esecutiva diventerà improcedibile²⁵⁰.

Infatti, si ritiene che valga il principio cosiddetto “*res perit domino*” intendendosi, nel caso di specie, quale *dominus* il terzo, motivo per cui, qualora il bene sia fungibile, il terzo dovrà risponderne anche nell'ipotesi in cui abbia perso l'oggetto pignorato presso di lui, corrispondendolo ugualmente; qualora sia infungibile invece, sarà, come anticipato, tenuto al risarcimento del danno e pare che si debba escludere l'applicazione dell'esimente del perimento, dell'impossibilità sopravvenuta ovvero dello smarrimento²⁵¹.

Invero, la conservazione del bene costituisce esattamente il contenuto dell'obbligo di custodia. Bucolo afferma che solo il caso fortuito e la forza maggiore potrebbero al massimo “liberare” il terzo ai sensi dell'art. 1218 c.c.; addirittura, lo stato di necessità *ex art. 2045* potrebbe tutt'al più diminuire l'importo del danno risarcibile²⁵².

Nel caso di specie il terzo sarà anche responsabile penalmente ai sensi dell'art. 388 comma 4 c.p.²⁵³.

²⁵⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 137; A.M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, pag. 1080; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3820; G. Tota, *Obblighi del terzo*, in Comoglio, Sassani, Vaccarella, (diretto da), *Commentario*, VI, 2013, Milano, pag. 799.

²⁵¹ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit. 341 – 342.

²⁵² F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 342.

²⁵³ R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 96 e ss.; Gabriella Tota, *Obblighi del terzo*, cit., pag. 799; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, pag. 1080.

Qualora invece si tratti di pignoramento di crediti la situazione muta avendo ad oggetto somme di denaro, tant'è che la dottrina si è più volte interrogata sul concetto di custodia con riferimento ai crediti²⁵⁴.

Atteso che Andrioli aveva addirittura affermato che la disposizione fosse priva di contenuto così impostata²⁵⁵, era stata data - e tutt'ora viene seguita - un'interpretazione della norma in questo senso: il terzo non diventa custode del credito, bensì è soggetto agli obblighi di custodia, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui disponga delle somme su cui pende l'obbligo *ex art. 546 c.p.c.*, ad esempio adempiendo al proprio creditore, egli non verrà esentato dall'adempimento dell'obbligo bensì dovrà versare ugualmente l'importo soggetto alla sua custodia, finendo per versarlo due volte²⁵⁶.

In poche parole, l'espressione usata all'interno della norma è finalizzata a garantire una disciplina unitaria per il pignoramento di crediti e per quella di cose e dunque rappresenta una mera formula "di comodo"²⁵⁷.

Il terzo è costretto a tenere una condotta finalizzata a conservare il credito, dovendo sia evitare qualsiasi atto tale da pregiudicare il credito, sia omettere il pagamento nei confronti del proprio creditore²⁵⁸.

La custodia finisce per avere un'efficacia negativa, nel senso che, da quando è divenuto custode, l'art. 546 c.p.c. indica una sfera di azioni a

²⁵⁴ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 138; S. Satta - Punzi, *Diritto processuale civile*, cit., pag. 717; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 196.

²⁵⁵ V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 196.

²⁵⁶ G. Monteleone, *Manuale di diritto processuale*, II, Padova, 2009, pag. 194; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3819 e ss..

²⁵⁷ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 247.

²⁵⁸ R. Vaccarella, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 109; G. Tota, *Obblighi del terzo*, cit., pag. 798; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 138.

cui il debitore non è più tenuto e che, soprattutto, non deve più compiere²⁵⁹.

Tali effetti si producono dal giorno della notifica del pignoramento ma, come rileva gran parte della dottrina, sono condizionati, iniziano cioè a decorrere da quando è intervenuta la notifica ma la loro permanenza è subordinata al perfezionamento del pignoramento.

Pertanto, la notifica dell'atto di pignoramento anticipa gli effetti sostanziali ma, nel caso in cui non avvenga il perfezionamento, allora questi effetti si caducheranno²⁶⁰.

Infine, in merito all'oggetto del pignoramento di crediti, la norma prevede che *“il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”*.

Tale disposizione è stata modificata più volte.

Prima di questa precisazione, la dottrina aveva a lungo dibattuto sulle sorti del pignoramento nell'ipotesi in cui fosse stato pignorato un credito per un importo superiore alla somma per cui era stata azionata la procedura esecutiva²⁶¹.

²⁵⁹ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 248.

²⁶⁰ G. Monteleone, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., pag. 195; G. Campeis, A. De Pauli, *Le esecuzioni civili*, Padova, 1998, pag. 106; G. Arieta, F. De Santis, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, Volume III, Tomo II, Padova, 2007, pag. 965; Monteleone, in particolare, afferma che la dichiarazione positiva o l'eventuale accertamento dell'esistenza del credito agiscono come una condicio iuris positiva, cancellando o consolidando il pignoramento a seconda del loro contenuto, negativo o positivo.

²⁶¹ M. Saletti, *Dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 142.

Ci si chiedeva, infatti, se il creditore avesse la facoltà di stabilire la portata dell'indisponibilità, ovvero sia di scegliere se circoscrivere il vincolo a una parte di credito oppure alla sua totalità²⁶², o se invece dovesse essere pignorato l'intero credito a prescindere dalla volontà del procedente²⁶³.

Il problema sorgeva proprio perché erano diversi gli interessi da contemperare: quello del creditore a vedersi soddisfatto integralmente, considerando la possibilità che questo non accadesse a causa dell'intervento di altri soggetti e quello del debitore a non vedere una

²⁶² M. Acone, *Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti*, in *Foro it.* 1996, I, pag. 3771; V. Rognoni, *Appunti in tema di pignoramento presso terzi*, Milano, 1959, p. 18 e ss.; G. Tarzia, *L'oggetto del processo di espropriazione*, cit., pag. 313 ss.; M. Vellani, *Questioni in tema di sequestro conservativo presso terzi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1953, p. 641 ss..

Secondo questa tesi, l'indicazione del credito era considerato un elemento della domanda necessario per circoscrivere l'oggetto della procedura espropriativa. Così R. de Mello, *La nuova disciplina degli obblighi del terzo debitore ex art. 546 c.p.c.*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1/2007, pag. 139.

²⁶³ In particolare, la giurisprudenza aveva sancito il principio secondo cui ad essere oggetto del credito è la somma oggetto del credito e non nei confronti del terzo e non l'importo per cui il creditore ha agito. In tal senso: Cass. civ., Sez. III, 4 gennaio 2000, n. 16, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6/2000, pag. 908 con nota a sentenza di Simonetti Amina, *Nota in tema di oggetto del pignoramento di crediti*; in senso conforme: Cass. civ., Sez. III, 14 dicembre 2006, n. 26850, in *Mass. Giur. It.* 2006, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23 gennaio 2009, n. 1688, *Mass. Giur. It.*, 2009. La dottrina più risalente si era espressa in maniera analoga: S. Satta, *L'esecuzione forzata*, cit. pag. 183; R. Vaccarella, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 114; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 546.

quota del proprio patrimonio paralizzato *in toto* anche a fronte di un debito di modesta entità²⁶⁴.

La questione era stata risolta dal legislatore tramite l'introduzione di una precisazione, ovverosia che "*il pignoramento opera nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà*", in modo da contemperare sia gli interessi del creditore, il quale avrebbe potuto soddisfare le proprie pretese comprendendo anche le eventuali spese sostenute per la procedura, sia quelli del debitore, il cui patrimonio sarebbe stato pignorato entro i limiti del precetto ma tenendo anche conto anche degli eventuali sviluppi del processo esecutivo²⁶⁵.

Recentemente, con l'art. 25 comma 1 lett. a) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, il legislatore ha modificato nuovamente la disciplina, prevedendo che l'efficacia del pignoramento - e conseguentemente l'ampiezza dell'obbligo di custodia - venga determinata in relazione al valore del credito pignorato tramite l'introduzione di soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata.

Qualora il credito sia inferiore ad euro 3.200,00, la norma prevede che il terzo sia soggetto all'obbligo di custodia nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro. Al di sopra di tale valore, permane la vecchia disciplina,

²⁶⁴ G. Tota, *Il principio della domanda nel processo di espropriazione di crediti*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2009, pag. 258; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 142.

²⁶⁵ La dottrina ha accolto favorevolmente questa soluzione, così: A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 144; F. Corsini, sub *art. 546*, in S. Chiarloni (diretto da), *Le recenti riforme*, I, pag. 858 e 863; A. Majorano, *L'espropriazione presso terzi*, in G. Miccolis e C. Perago (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, pag. 219 e ss..

secondo la quale il pignoramento opera nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà.

Tale modifica nasce dall'esigenza di porre fine ad una complicazione riscontrata dagli operatori del diritto nell'ipotesi di pignoramento di crediti di modesto importo. In particolare, come illustrato dalla Relazione al d.d.l. di conversione in legge, la norma è volta ad evitare *“l’incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto e l’accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura²⁶⁶”*.

Invero, in presenza di pignoramenti di modesto valore, l'aumento della metà del credito non era sufficiente a garantire la soddisfazione integrale del credito azionato poiché le spese di esecuzione assorbivano la somma complessivamente precettata²⁶⁷.

Conseguentemente, tali procedure erano sempre incapienti e costringevano il creditore a promuovere altri pignoramenti per la porzione di credito rimasta insoddisfatta.

Pertanto, al fine di evitare un'inutile proliferazione di pignoramenti, il legislatore ha introdotto le limitazioni descritte, agevolando non solo il debitore e il terzo pignorato, i quali verranno coinvolti, si auspica, in un numero di procedure sicuramente più contenuto²⁶⁸, ma anche il rispetto del principio di economicità che orienta il nostro ordinamento.

²⁶⁶ Dossier XIX Legislatura, *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, 11 marzo 2024, D.L. 19/2024 – A.C. 1752 Parte I – Schede di lettura, pag. 280.

²⁶⁷ G. Laupoli, *Osservazioni a caldo sui recenti interventi normativi in tema di pignoramento presso terzi*, in www.Ius.giuffrè.it, 13 marzo 2024; G. Finocchiaro, *D. L. 19/2024: il nuovo procedimento di espropriazione presso terzi*, in www.ilQuotidianoGiuridico.it, 20 marzo 2024.

²⁶⁸ G. Laupoli, *Osservazioni a caldo sui recenti interventi normativi in tema di pignoramento presso terzi*, cit.; G. Finocchiaro, *D. L. 19/2024: il nuovo procedimento*

È chiaro, dunque, che gli obblighi *ex art. 546 c.p.c.* hanno un impatto limitante sulla vita del terzo pignorato, il quale, pur non essendo parte della procedura esecutiva, è costretto a tenere la condotta prescritta dall'articolo col rischio di dover rispondere personalmente e penalmente dell'eventuale inadempimento della suddetta.

Bucolo addirittura ritiene che tali obblighi, proprio per le conseguenze che comportano, potrebbero essere qualificati come espressione di un *munus publicum*: si può ipotizzare che la portata della custodia e la responsabilità posta in capo al terzo siano volute dal legislatore per agevolare il creditore il più possibile²⁶⁹.

Questo aspetto viene addotto dallo stesso autore per ritenere lecito che anche il terzo possa eventualmente tutelarsi con le forme di opposizione *ex art 615 e 617 c.p.c.* in presenza di qualche forma di irregolarità nella procedura; tale aspetto sarà oggetto di apposita disamina nel corso dei prossimi capitoli.

6. Le nuove ipotesi di estinzione e di inefficacia introdotte dall'art. 551 bis c.p.c.

L'art. 546 c.p.c. non è l'unica norma modificata ad opera dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19: si segnala, infatti, l'importante introduzione dell'art. 551 *bis* c.p.c. con il quale il legislatore ha cercato di sopprimere le problematiche connesse all'incertezza normativa in tema di efficacia degli obblighi del terzo ed estinzione del pignoramento.

di espropriazione presso terzi, cit.; A. Didone, *Note a prima lettura sulle modifiche alla disciplina delle esecuzioni introdotte dal decreto PNRR*, in www.dirittoegiustizia.it, 5 marzo 2024.

²⁶⁹ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 344.

L'art. 551 *bis* c.p.c., invero, introduce una nuova ipotesi di inefficacia e una nuova ipotesi di estinzione del pignoramento di crediti²⁷⁰.

Il legislatore prevede innanzitutto che il pignoramento di crediti, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, perda efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento al terzo ovvero dalla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio da parte del creditore²⁷¹.

Viene così introdotto un termine temporale massimo di efficacia del pignoramento nei confronti del terzo: tale termine potrà essere eventualmente prorogato in presenza di un'esplicita dichiarazione del creditore di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio, effettuata nelle modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.

La dichiarazione è soggetta a dei rigorosi requisiti temporali e contenutistici: in primo luogo, essa potrà essere notificata a tutte le parti solamente nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma dal creditore pignorante ovvero dal creditore intervenuto; in secondo luogo, essa dovrà contenere *“l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione*

²⁷⁰ Tale novità coinvolge il solo pignoramento di crediti: il legislatore menziona espressamente questa ipotesi senza mai esprimersi sul pignoramento di cose del debitore presso il terzo.

²⁷¹ Art. 551 *bis* comma 1 c.p.c.: *“Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.”*

che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento.”

La norma statuisce inoltre che, una volta notificata, la dichiarazione sia depositata nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni, a pena di inefficacia, introducendo un meccanismo molto simile a quello previsto dall'art. 543 c.p.c. comma 4²⁷².

L'intervento normativo in esame risponde a un'esigenza che è stata riscontrata frequentemente nell'applicazione pratica della disciplina²⁷³: talvolta accadeva che il terzo rendesse la dichiarazione esplicitando la propria posizione di debitore dell'esecutato ma allo stesso tempo precisando di non avere risorse a sua disposizione per la procedura notificata a causa dei precedenti pignoramenti presso terzi già pendenti nei confronti dell'esecutato²⁷⁴; ovvero ancora, capitava spesso che la procedura di espropriazione rimanesse pendente pur non essendo poi coltivata dal creditore²⁷⁵.

In questi casi il terzo debitore rischiava di rimanere vincolato alla procedura espropriativa a tempo indeterminato, senza poter prevedere

²⁷² Art. 551 *bis* c.p.c. comma 2: *“La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse”*.

²⁷³ Il D.L. n. 19/2024 non mira ad una riforma organica del pignoramento presso terzi ma è finalizzato a risolvere specifici problemi riscontrati frequentemente nella prassi applicativa dagli operatori del diritto. In tal senso anche: G. Lauropoli, *Osservazioni a caldo sui recenti interventi normativi in tema di pignoramento presso terzi*, cit..

²⁷⁴ G. Lauropoli, *Osservazioni a caldo sui recenti interventi normativi in tema di pignoramento presso terzi*, cit..

²⁷⁵ G. Finocchiaro, *D. L. 19/2024: il nuovo procedimento di espropriazione presso terzi*, cit..

quando l'obbligo di custodia si sarebbe interrotto così come il vincolo sulle somme pignorate atteso che la procedura si trovava fondamentalmente in una fase di "stallo". Di riflesso, tali somme venivano altresì sottratte alla possibilità di essere utilizzate quale garanzia per altri creditori²⁷⁶.

L'incertezza a cui era sottoposto il terzo, soprattutto in circostanze ove il mantenimento della procedura esecutiva risultava privo di utilità, rappresentava un'ulteriore forma di pregiudizio per la figura del terzo debitore.

Queste criticità venivano in particolar modo evidenziate dalle Pubbliche Amministrazioni che, laddove coinvolte in tali procedure, non potevano utilizzare le somme accantonate per le proprie finalità istituzionali.

Il legislatore interviene dunque al fine di aggirare questi stalli operativi e garantire una maggiore certezza in merito alla conoscenza degli esiti della procedura e, soprattutto, della sua durata.

Non solo: la modifica finalmente statuisce quale sia l'efficacia del pignoramento nei confronti del terzo nell'ipotesi in cui, a causa dell'inerzia del creditore ovvero dell'impossibilità di proseguire per mancanza di risorse, la procedura si trovi in una fase che si potrebbe definire "quiescente".

La norma prosegue, infatti, stabilendo che *"In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma"*.

²⁷⁶ P. Pellegrini, F. Locatelli, *Art. 551 bis, Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*, in www.onelegale.it.

Il legislatore prevede che, in mancanza della notifica della dichiarazione di interesse, il terzo sia liberato dai propri obblighi decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento.

L'aspetto più rilevante di questa nuova disciplina è che tale risultato potrà essere raggiunto anche in assenza di un provvedimento espresso: in sede di presentazione del disegno di legge alle Camere, infatti, tale passaggio è stato descritto come un meccanismo di liberazione automatica²⁷⁷, in forza del quale il terzo dovrà solamente verificare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 per poter svincolare le somme pignorate, senza dover successivamente proporre un'istanza *ad hoc*.

Il legislatore stabilisce il termine di sei mesi decorrenti dal termine di efficacia del pignoramento al fine di coordinare la disciplina col nuovo comma 5 dell'art. 553 c.p.c.²⁷⁸, in forza del quale *“L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551 bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551bis, primo comma”*.

Passando al comma successivo, si riscontra, infine, un'ulteriore ipotesi di estinzione del pignoramento presso terzi:²⁷⁹ decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento ovvero dalla dichiarazione di interesse di cui al primo comma, il processo esecutivo si estingue di diritto.

²⁷⁷ *Relazione al disegno di legge, XIX Legislatura, n. 1752*, in <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/xhtml/leg.19.pdl.camera.1752.19PDL0079410.html>.

²⁷⁸ L'art. 553 c.p.c. è stato anch'esso modificato con il D.L. 2 marzo 2024 n. 19.

²⁷⁹ Art. 551 bis comma 5: *“Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi”*.

L'estinzione opera *de jure* ma si ritiene che sia necessario in ogni caso un provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice dell'esecuzione competente²⁸⁰.

La necessità di tale introduzione è facilmente comprensibile: il legislatore, in un'ottica di economia processuale, vuole evitare l'inutile pendenza di una pluralità di procedimenti esecutivi senza limiti temporali²⁸¹, soprattutto nell'ipotesi in cui abbiano ad oggetto il medesimo credito ovvero il creditore non abbia interesse alla sua prosecuzione.

Addirittura, il legislatore garantisce l'applicabilità di queste ipotesi di inefficacia e di estinzione anche nel caso in cui il processo sia sospeso. Invero, l'ultimo comma della disposizione sancisce: "*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa*".

Il legislatore è ben conscio del fatto che la sospensione rappresenta uno dei principali motivi di pendenza del vincolo pignoratorio a tempo indeterminato²⁸², pertanto, aggiunge questa precisazione al fine di responsabilizzare il creditore.

Invero, è il creditore, interessato all'esito positivo della procedura, a doversi preoccupare di mantenere il vincolo pignoratorio con la notifica della dichiarazione di cui al comma 2. Il legislatore sembra implicitamente affermare che, laddove il creditore non si attivi per il

²⁸⁰ In tal senso anche: G. Finocchiaro, *D. L. 19/2024: il nuovo procedimento di espropriazione presso terzi*, cit..

²⁸¹ G. Amadeo, *Cosa cambia per il pignoramento dei crediti presso terzi? Le modifiche alla procedura introdotte dall'art. 25 del Decreto-legge n. 19/2024*, in *www.Altalex.it*, 9 aprile 2024; R. Giordano, *Art. 551 bis – Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*, in *www.De Jure.it*.

²⁸² P. Pellegrini, F. Locatelli, *Art. 551 bis, Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*, cit.; G. Finocchiaro, *D. L. 19/2024: il nuovo procedimento di espropriazione presso terzi*, cit..

mantenimento del vincolo, non sussista un suo reale interesse alla procedura, motivo per cui è giusto che subisca gli effetti della sua inerzia.

In altre parole, viene introdotto uno specifico onere in capo al creditore che dovrà esprimere il proprio interesse alla prosecuzione della procedura²⁸³, pena la caducazione della procedura esecutiva che diverrà inefficace nei confronti dei terzi e verrà, altresì, estinta.

Nell'ottica di chi scrive, una simile impostazione mette sicuramente al primo posto il terzo che, diversamente, tornerebbe a subire l'incertezza in merito all'esito e alla durata della procedura e, conseguentemente, in merito agli obblighi a lui facenti capo.

Inoltre, così facendo, il legislatore previene il rischio che la sospensione venga utilizzata quale scappatoia per aggirare la disciplina e porre nel nulla la sua utilità.

Una prima disamina di questa nuova disciplina, seppur priva di riscontri pratici stante la sua recente introduzione, permette di evidenziare che il legislatore ha tentato di risolvere molti problemi emersi nell'applicazione della normativa, tenendo come principale riferimento il terzo; tale figura finalmente ha la possibilità di ottenere delle certezze in merito alla durata del pignoramento e soprattutto alla pendenza dei propri obblighi, seppur entro un arco temporale molto dilatato²⁸⁴.

Viene però da chiedersi se sarà effettivamente così: come giustamente sottolineato in un primo commento alla normativa²⁸⁵, non è detto che il

²⁸³ In tal senso anche: R. Giordano, *Art. 551 bis – Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*, cit.

²⁸⁴ Conseguentemente, ancora una volta, viene appesantito il ruolo del creditore che si trova soggetto a nuovi oneri formali ed è costretto a sopportare i risvolti di questa nuova disciplina favorevole al terzo.

²⁸⁵ G. Laupoli, *Osservazioni a caldo sui recenti interventi normativi in tema di pignoramento presso terzi*, cit..

terzo decida di svincolare “a cuor leggero” le somme soggette a pignoramento in assenza di un provvedimento del giudice, pur essendone legittimato dalla nuova normativa.

CAPITOLO QUARTO: LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

1. L'accertamento dell'obbligo del terzo

L'accertamento dell'obbligo del terzo costituisce un punto focale dell'espropriazione presso terzi poiché è solo all'esito di tale attività che la procedura esecutiva in esame potrà dirsi perfezionata²⁸⁶.

Invero la dichiarazione del terzo e le diverse modalità con cui si effettua l'accertamento hanno la funzione di definire l'oggetto del pignoramento dando efficacia concreta all'indicazione, talvolta generica, contenuta nell'atto di pignoramento ad opera del creditore²⁸⁷. Prima delle modifiche introdotte dal 2012 in poi, l'accertamento del credito poteva avvenire solo tramite due modalità, la dichiarazione del

²⁸⁶ In tal senso si è espressa la dottrina unanimemente: E. Redenti, *Diritto Processuale Civile, Vol. III*, cit., pag. 242 e ss.; G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 598; D. Borghesi, *Il silenzio del terzo pignorato*, in B. Sassoni, B. Capponi, A. Storto, R. Tiscini (a cura di), *Il processo esecutivo, Liber Amicorum Romano Vaccarella*, 2014, Torino, pag. 408 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 171; M. C. Vanz e G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3823; C. Calvosa, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, cit., pag. 61; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 682; M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, in M. Bove, B. Capponi, G. Martinetto, B. Sassani, (a cura di), *Giurisprudenza Sistematica di diritto processuale civile*, diretta da Andrea Proto Pisani, 1998, Torino, pag. 351 e ss..

²⁸⁷ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1247 – 8; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 703; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 290; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 171.

terzo ex art. 547 c.p.c. o il giudizio di accertamento ai sensi dell'art. 548 c.p.c.²⁸⁸.

Il modo naturale di perfezionamento era dunque rappresentato dalla dichiarazione del terzo; solo in assenza di dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione negativa o contestata, su istanza di parte poteva instaurarsi il giudizio ex art. 548 c.p.c.

In passato, la dottrina²⁸⁹ aveva analizzato questa fase del pignoramento presso terzi evidenziando che essa a sua volta si scindeva in due momenti: l'attività di specificazione dei beni sottoposti a pignoramento e quella di accertamento dell'obbligo, entrambi passaggi fondamentali per il perfezionamento della procedura, in particolare qualora l'oggetto del pignoramento sia un credito.

Per comprenderne il motivo è necessario fare un passo indietro, mettendo a confronto il pignoramento ex art. 543 c.p.c. con le altre procedure esecutive.

Il pignoramento normalmente è composto da una serie di atti finalizzati alla specificazione del bene che verrà pignorato e sarà soggetto al vincolo esecutivo²⁹⁰; non vi è la necessità di avere certezza in merito all'appartenenza dei beni al soggetto esecutato²⁹¹, a differenza del

²⁸⁸ A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 231; E. Redenti, *Diritto Processuale Civile, Vol. III*, Milano, 1954, pag. 236 e ss.; C. Calvosa, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, cit., pag. 61 – 62; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 289 e ss.; M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 354; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 335 e ss.; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 198 e ss..

²⁸⁹ M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 354; C. Calvosa, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, cit., pag. 61 – 62.

²⁹⁰ C. Calvosa, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, cit., pag. 267.

²⁹¹ M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 354.

pignoramento *ex art. 543 c.p.c.* ove il bene si trova presso un soggetto terzo: è proprio la sua presenza a rendere necessaria una sua collaborazione, essendo l'unico soggetto in grado di confermare l'esistenza o meno - ed i suoi confini - dell'oggetto del pignoramento, a maggior ragione se il bene esecutato è un credito²⁹².

Partendo da questi presupposti la dottrina si era poi domandata se l'attività di collaborazione richiesta al terzo ai fini dell'accertamento *ex art. 547 c.p.c.* fosse finalizzata alla specificazione del bene ovvero all'accertamento della sua appartenenza al patrimonio dell'esecutato.

Sull'attività di accertamento tanto si è scritto in dottrina, ma ciò su cui si sono in particolar modo concentrati gli studiosi è l'accertamento del credito, fattispecie che ha creato non pochi problemi in merito alla sua portata, funzione e modalità.

Tramite l'accertamento del credito si devono infatti verificare due aspetti: innanzitutto, se il bene appartenga effettivamente al patrimonio del debitore²⁹³.

Ma ancora di più, è necessario che l'accertamento abbia ad oggetto l'esistenza del credito: invero, ad essere oggetto di pignoramento, non è tanto il credito in sé quanto l'aspettativa del creditore a che esso venga soddisfatto²⁹⁴. È dunque la peculiare natura del bene a rendere ancora più forte questa esigenza.

Sotto il vigore del codice precedente si erano sviluppati diversi orientamenti in merito all'effettiva portata del comportamento del terzo, il quale veniva considerato da taluni una mera attività di

²⁹² C. Calvosa, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, cit., pag. 61 - 62 e M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 354.

²⁹³ G. Verde, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964, pag. 26.

²⁹⁴ S. Satta, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 193.

specificazione²⁹⁵, da altri un'attività composita di specificazione e di accertamento dell'esistenza del credito nel patrimonio dell'esecutato²⁹⁶. Oggi questa faida è ormai superata, essendo pacificamente accettato che la collaborazione del terzo comprenda entrambe le peculiarità²⁹⁷. D'altronde, come afferma Colesanti²⁹⁸, è l'accertamento stesso che consente di determinare la destinazione specifica del bene.

Nel corso degli anni sono progressivamente mutate le modalità di accertamento dell'obbligo del terzo, anche nel tentativo di rispondere alle critiche esposte dalla dottrina e alle difficoltà emerse a livello giurisprudenziale.

Nonostante le modifiche intercorse, l'accertamento continua ad essere foriero di complicazioni, soprattutto qualora l'oggetto del pignoramento sia un credito.

Richiamando ancora una volta Colesanti²⁹⁹, la natura del bene credito rende impossibile la sua apprensione materiale da parte dell'ufficiale giudiziario, come invece accade nel pignoramento mobiliare, e allo stesso tempo sono insufficienti dei meri rilievi di appartenenza del bene.

²⁹⁵ G. Gorla, *Assegnazione giudiziale di crediti*, Padova, 1933, pag. 35 - 36.

²⁹⁶ Di Serego, *Natura del pignoramento presso terzi*, in *Rivista Diritto Processuale civile*, n. 2/1933, pag. 33 e ss.. Viene specificato da G. Gaudenzi in *Sull'assegnazione dei crediti pignorati*, in *Rivista Diritto Processuale civile*, n. 2/1932, pag. 262, che l'assegnazione è compiuta solo a condizione che vi sia una confessione – ricognizione del terzo. Infatti, egli afferma che la dichiarazione compiuta dal terzo costituisce un negozio di riconoscimento, nel processo avente lo scopo di integrare l'atto di pignoramento. Sempre in G. Gaudenzi in *Sull'assegnazione dei crediti pignorati*, cit., pag. 235.

²⁹⁷ M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 356.

²⁹⁸ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit. pag. 375.

²⁹⁹ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 341 e ss..

È inevitabile, dunque, la collaborazione di un soggetto terzo per la determinazione del bene con le conseguenti difficoltà – che analizzeremo a breve – che questa comporta.

Ciò anche in ragione del fatto che, in seguito alla riforma del 2012, la mancata collaborazione del terzo potrebbe produrre conseguenze assai gravose nei suoi confronti.

Tale modifica, perfezionata poi da quelle successive del 2014 – 15, oltre a mutare le caratteristiche dell'eventuale giudizio oggi disciplinato dall'art. 549 c.p.c., ha introdotto un'innovativa modalità di accertamento dell'obbligo del terzo.

Il nuovo articolo 548 c.p.c. prevede il cosiddetto meccanismo di non contestazione all'interno della procedura esecutiva³⁰⁰: la norma infatti stabilisce che la mancata dichiarazione del terzo – a determinate condizioni previste dalla legge – possa valere, mediante l'utilizzo di una *fictio iuris*, come riconoscimento del possesso del bene di proprietà del debitore ovvero dell'esistenza del credito³⁰¹.

Chiaramente questo determina un aggravamento della posizione del terzo, atteso che, laddove quest'ultimo non si esprima contestando la correttezza dell'indicazione contenuta nell'atto di pignoramento, il suo silenzio varrà a surrogare la mancata dichiarazione³⁰².

In sostanza, la mancata dichiarazione del terzo oggi è arrivata ad assumere una portata antitetica rispetto a quella che rivestiva prima

³⁰⁰ La natura di tale meccanismo e il suo confronto con l'art. 115 verrà affrontata nel prosieguo della trattazione.

³⁰¹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1274 e ss.; Achille Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 230 e ss.; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 721 e ss.; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 650 e ss.; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 504 e ss..

³⁰² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 231.

della modifica del 2012: se infatti, prima della riforma, la dichiarazione negativa o assente impediva che si proseguisse con la vendita o l'assegnazione senza svolgere un previo giudizio di accertamento, oggi invece è proprio l'assenza della dichiarazione a evitare tale giudizio³⁰³. Si può dunque riassumere così la procedura di accertamento nel vigore delle norme attuali: innanzitutto il terzo, in seguito alla notifica dell'atto di pignoramento, viene messo nelle condizioni di rendere la propria dichiarazione tramite raccomandata o pec nel termine di dieci giorni. Qualora non provveda in tal senso, in ogni caso potrà comunque comparire all'udienza fissata ovvero alla nuova udienza fissata con ordinanza dal giudice *ex art. 548 c.p.c.* laddove il creditore abbia affermato di non aver ricevuto la dichiarazione.

Nel caso in cui il terzo non compaia ovvero comparendo si rifiuti di rendere la dichiarazione anche a questa seconda udienza, sorgono due alternative: qualora l'allegazione del creditore renda possibile l'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo, allora il comportamento di quest'ultimo potrà configurare il riconoscimento presunto ed il giudice provvederà all'assegnazione/vendita; nel caso in cui invece ciò non sia possibile ovvero sulla dichiarazione sorgano contestazioni, si aprirà l'accertamento endoesecutivo di cui all'art. 549 c.p.c..

L'obiettivo perseguito da legislatore con le riforme in esame è chiaro³⁰⁴: lo snellimento della procedura tramite l'eliminazione dei giudizi di accertamento incidentale diminuisce la durata della procedura esecutiva

³⁰³ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1274; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 231.

³⁰⁴ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. XXXX; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, cit., pag. 1257 e ss.; G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 595.

e aumenta così le possibilità per il creditore di vedersi soddisfatto; in questo modo potrà ottenere celermente l'ordinanza di assegnazione del bene anche in caso di inerzia del terzo debitore.

La dottrina, tuttavia, ha più volte evidenziato le limitazioni di questa riforma, innanzitutto sottolineando – come già anticipato – la difficile posizione del terzo, che si trova così coinvolto gravemente in una procedura ove non è il protagonista; in secondo luogo mettendo in luce che la semplificazione legislativa ha così inciso sulla certezza delle situazioni giuridiche, atteso che la procedura esecutiva potrà dirsi perfezionata anche solo con una *fictio iuris* grazie al meccanismo della non contestazione³⁰⁵.

Nel prosieguo della presente trattazione si analizzeranno le peculiarità delle modalità di accertamento qui introdotte, cercando di verificare la validità delle critiche esposte dalla dottrina e soprattutto di analizzare tutti gli aspetti problematici della nuova procedura esecutiva che sussistono con riguardo alla figura del terzo.

Ancora una volta si cercherà una risposta all'eterno dilemma che lo riguarda, concernente la necessità di verificare se sussista un effettivo bilanciamento tra gli interessi del creditore, del debitore e la tutela del terzo, il quale è coinvolto in una procedura di cui non è parte, circostanza che da sola basterebbe per perseguire la ricerca del suo minor coinvolgimento.

2. La dichiarazione del terzo: funzione e struttura attuale dell'art. 547 c.p.c.

La dichiarazione del terzo *ex art. 547 c.p.c.* è la modalità fisiologica e naturale con cui si perfeziona il pignoramento: chi meglio del terzo

³⁰⁵ V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore*, cit., pag. 1257 e ss.; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 507.

sarebbe in grado di specificare l'oggetto del vincolo se non colui che è soggetto all'obbligo pignorato³⁰⁶.

Tramite questa attività si pone fine alla genericità dell'oggetto, a prescindere dal contenuto negativo o positivo della dichiarazione: nel primo caso sarà evidente l'impossibilità di proseguire il processo, nel secondo invece verranno dettagliatamente individuati i beni dell'esecuzione³⁰⁷.

La centralità della dichiarazione era evidente soprattutto nell'assetto procedurale antecedente alla stagione delle riforme, ove la collaborazione del terzo veniva considerata l'elemento principe per ottenere l'accertamento dell'obbligo: in sua assenza la posizione del creditore si complicava, poiché era costretto ad introdurre un processo di cognizione, con relativi costi e tempi³⁰⁸.

La solennità della dichiarazione veniva peraltro consacrata dal contesto in cui era resa³⁰⁹: il terzo doveva necessariamente rendere la propria dichiarazione nell'udienza apposita, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, senza che fossero ammesse forme equipollenti.

Tale struttura, come già ricordato all'interno del secondo capitolo, inizia progressivamente a mutare con l'art. 12 della legge 24 febbraio

³⁰⁶ M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 354; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3823; G. Tarzia, *L'oggetto*, cit., pag. 322.

³⁰⁷ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 171 – 2.

³⁰⁸ E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2023, pag. 481 e ss..

³⁰⁹ E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 481; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3823; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 291; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 230; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 681 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 174.

2006, n. 52, in forza del quale era stata prevista una soluzione intermedia che distingueva a seconda del contenuto del credito: per quelli di lavoro la dichiarazione doveva essere necessariamente ancora resa in udienza, per tutti gli altri veniva aggiunta la possibilità di trasmettere la dichiarazione tramite raccomandata.

Ma è solo con la legge 10 novembre 2014 n. 162 che la norma assume l'assetto attuale: ad oggi, la dichiarazione va sempre resa fuori udienza con raccomandata o pec a prescindere dal tipo di diritto e la comparizione del terzo in udienza si rende necessaria nelle sole ipotesi descritte nel paragrafo precedente³¹⁰.

La dichiarazione trasmessa, in ogni caso, potrà essere redatta sia dal terzo debitore sia da un legale munito di procura speciale da sé autenticata.

In ogni caso, anche in seguito alla modifica della 2014, non è venuto meno il dubbio, più volte sollevato dalla dottrina anche in passato, in merito alla necessità che la dichiarazione fosse resa dal terzo in forma autentica.

Questo interrogativo assume maggior rilevanza quando la dichiarazione viene trasmessa tramite raccomandata ai fini dell'accertamento dell'identità del dichiarante³¹¹: da una parte c'era chi sosteneva la

³¹⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 174 e ss.; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 642 e ss.; A. Saletti, *La dichiarazione del terzo*, in A. Saletti, M. C. Vanz, S. Vincere (a cura di), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, pag. 187 – 188; G. Felloni, M. C. Vanz, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3823 e ss.; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 703.

³¹¹ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 706.

necessità dell'autentica³¹², dall'altra chi invece rilevava che fosse sufficiente la mera sottoscrizione del dichiarante³¹³.

Ad opinione di chi scrive, nonostante la mancata presa di posizione del legislatore a riguardo, la risposta all'interrogativo dovrebbe rinvenirsi nella soluzione meno pesante per il terzo: gli obblighi del suddetto, già gravato da una procedura di cui non è parte, non potrebbero essere appesantiti ulteriormente anche da questo adempimento formale³¹⁴.

Si ritiene che questo dibattito sia destinato ad assopirsi gradualmente alla luce della tendenza legislativa a considerare lo strumento della pec quale mezzo privilegiato per qualsivoglia comunicazione e/o notifica.

2.1 Il contenuto della dichiarazione

Ciò che non è mutato nel corso degli anni è il contenuto richiesto alla dichiarazione del terzo.

L'art. 547 c.p.c., eccezion fatta per la modalità dichiarative, continua a mantenere la sua formulazione originaria, richiedendo che il terzo debitore specifichi “*di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna..*”, consentendo così la determinazione dell'oggetto del pignoramento.

Il contenuto che deve necessariamente avere la dichiarazione è previsto all'interno dell'art. 547 c.p.c. comma 1, che richiede la specificazione completa e dettagliata delle cose/somme del debitore in possesso del terzo e il termine per la consegna/la scadenza.

³¹² A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1256.

³¹³ C. Petrillo, *sub artt. 543 e 547*, in A. Briguglio e B. Capponi (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile, II, Processo di esecuzione*, Padova, 2007, pag. 235 e ss..

³¹⁴ In tal senso anche A. Saletti, *La dichiarazione del terzo*, pag. 188.

Il secondo comma, invece, si occupa di descrivere il contenuto cosiddetto “eventuale”³¹⁵; la norma prevede che il terzo dovrà, laddove sussistano, indicare anche i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Per quanto concerne i sequestri, la norma non specifica il tipo (ad es. conservativo, giudiziario) o la natura (civile o penale). A tal riguardo ci si scontrano due scuole di pensiero: la prima, restrittiva³¹⁶, che ritiene necessaria unicamente la dichiarazione del sequestro conservativo poiché solo in tal caso è giustificata la chiamata del terzo in giudizio; la seconda invece³¹⁷, condivisa da chi scrive, sostiene che il terzo sia tenuto a comunicare i sequestri di qualsivoglia natura o tipologia, proprio in ragione della funzione informativa della dichiarazione del terzo, che ha il precipuo scopo di rendere il creditore edotto della situazione giuridica dei beni pignorati, realizzabile solo se vengono indicati a quest’ultimo tutti i sequestri esistenti.

In merito alle cessioni di credito, invece, è sufficiente specificare che il terzo dovrà indicare unicamente quelle avvenute anteriormente al pignoramento, atteso che solo queste ultime avranno effetto nei confronti del creditore, in ragione dell’art. 2914 c.c.; infatti si può pacificamente affermare, per quelle compiute successivamente al pignoramento, che in quel momento il debitore avesse già perduto il potere di disporre del proprio credito *ex art. 546 c.p.c.*³¹⁸.

³¹⁵ V. Corsari, S. Bozzi, *Manuale dell’esecuzione forzata*, cit., pag. 292.

³¹⁶ P. Castoro e N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 646; C. Spaccapelo, *Dichiarazione del terzo*, cit., pag. 503.

³¹⁷ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 198; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 197; P. D’Onofrio, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 122.

³¹⁸ P. Castoro e N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 647; E. Redenti, *Diritto Processuale Civile*, cit., pag. 243.

Si deve infine ricordare che, seppur non previsto all'interno dell'art. 547 c.p.c., il terzo è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 550 c.p.c. anche i pignoramenti già eseguiti presso di lui: in tal caso i pignoramenti verranno uniti.

Ritornando al contenuto non eventuale, si deve innanzitutto ricordare che lo scopo della dichiarazione è dare atto della situazione sussistente nel momento in cui verrà resa per conseguire l'accertamento del credito in sede esecutiva e ai fini esecutivi³¹⁹.

La sua portata cambia, tuttavia, a seconda dell'indicazione che il creditore avrà compiuto nell'atto di pignoramento: invero, qualora abbia specificamente indicato le cose o i crediti del debitore presso il terzo, quest'ultimo dovrà limitarsi a indicare i suddetti; invece, in caso di indicazione generica, la condotta del terzo dovrà essere orientata dall'art. 546 c.p.c., il quale stabilisce che la custodia del credito è circoscritta nei limiti dell'importo del credito precettato della metà per l'ipotesi in cui il credito abbia valore superiore ad euro 3.200,00, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, nei limiti dell'importo di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro.

La disciplina di cui all'art. 547 c.p.c. concernente la dichiarazione del terzo deve necessariamente combinarsi con l'art. 546 c.p.c. il quale fornisce il criterio da adottare nel caso in cui il creditore sia stato generico all'interno dell'atto di pignoramento³²⁰.

³¹⁹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 191; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 392.

³²⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 193; P. Castoro e N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 645; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 709 – 710.

Chiaramente questa indicazione risulta utilizzabile nella sola ipotesi in cui la dichiarazione abbia ad oggetto un credito ed appare giustificata dalla necessità di garantire la riservatezza del terzo e soprattutto del debitore, la cui privacy dovrebbe essere violata nei limiti in cui sia necessario per la procedura esecutiva³²¹.

A parere di chi scrive, sarebbe eccessivamente pregiudizievole imporre la dichiarazione di ogni rapporto sussistente tra il terzo e il debitore: argomentare diversamente vorrebbe dire ammettere l'utilizzo del pignoramento da parte del creditore anche per mere finalità esplorative. Nel caso in cui invece oggetto della dichiarazione sia un oggetto, l'art. 546 c.p.c. risulterà difficilmente applicabile poiché appare assai ardua una quantificazione del valore del bene: il terzo pertanto dovrà dare un'indicazione analitica dei beni sottoposti a pignoramento, indicando anche il titolo in forza del quale li detiene³²².

In ogni caso è importante segnalare un ultimo aspetto: la dichiarazione del terzo non è mai definitiva, poiché egli potrà, ed anzi dovrà, segnalare qualsiasi variazione al creditore rispetto all'iniziale dichiarazione, in linea con il principio di economia processuale; invero, laddove il terzo non fosse tenuto alle successive comunicazioni, sarebbe onere del creditore promuovere il giudizio *ex art. 549 c.p.c.* al fine di ottenere un chiaro quadro della situazione del debitore, rendendo vano il meccanismo prospettato dal codice.

³²¹ La questione è stata affrontata da: A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 195; C. Spaccapelo, *Dichiarazione del terzo*, cit., pag. 493; A. Majorano, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 219 e ss..

³²² C. Spaccapelo, *Dichiarazione del terzo*, cit., pag. 493; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 198; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 193.

L'obbligo del terzo perdura fino all'udienza di assegnazione, ultimo momento in cui sarà tenuto a comunicare eventuali mutamenti³²³.

2.2. *La natura della dichiarazione*

La natura della dichiarazione del terzo è sempre stata fonte di dibattito in dottrina, la quale ha fornito varie interpretazioni a riguardo: c'è chi ha sostenuto la natura confessoria, giudiziale e non, chi l'idea che la dichiarazione integrasse un riconoscimento di debito o, ancora, chi ha ritenuto che rappresentasse una dichiarazione di scienza³²⁴ (opinione che non merita un approfondimento stante la poca diffusione che ha avuto).

La prima opinione era fortemente condivisa sotto il vigore del codice precedente: invero, la citazione al terzo dava l'impulso ad un processo di cognizione vero e proprio dove il terzo rivestiva la qualità di parte, motivo per cui la dottrina sosteneva che la sua dichiarazione dovesse essere intesa quale dichiarazione confessoria, peraltro giudiziale³²⁵, poiché resa nel corso di un giudizio pendente nei suoi confronti³²⁶.

³²³ N. Castoro, P. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 643; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 189; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 708.

³²⁴ A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 231.

³²⁵ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 393; L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, II, n. 450, pag. 572 e ss..

³²⁶ In particolare Andrioli ritiene che inquadrare la dichiarazione come confessione derivi proprio dal fatto che essa sia stata resa nel corso di un processo (V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 199).

Egli ricorda inoltre che questa opinione è stata spesso condivisa dalla giurisprudenza: Cass. civ., 7 agosto 1941 n. 2740 e Cass. civ., 20 aprile 1936, n. 1326), come ricordato anche da: A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 231 e F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 168 e ss..

Questa ricostruzione perde chiaramente valore³²⁷ nel momento in cui l'atto notificato al terzo non ha più la funzione di introdurre un giudizio di cognizione, che lo vede quale parte, ma si limita a rappresentare l'atto introduttivo di una procedura dove svolge il compito di mero ausiliario del giudice. Tale mutamento interviene con le norme introdotte del codice del 1942, ove, nonostante sia rimasta invariata la necessità di notificare un atto di citazione anche nei confronti del terzo, tale operazione – secondo la dottrina prevalente³²⁸ - assume la valenza di “*provocatio ad declarandum*”, distaccandosi così dalla precedente impostazione prevista all'interno del codice del 1865 ove il terzo era considerato convenuto a tutti gli effetti³²⁹.

Peraltro, nel caso in cui il terzo venisse considerato parte e la sua dichiarazione alla stregua di una confessione, questa circostanza avrebbe una più grave conseguenza, ovverosia di vincolarlo al di fuori del processo esecutivo e dunque non solo nei confronti del creditore bensì anche del debitore esecutato, con l'eventuale preclusione di qualsiasi azione di ripetizione nei suoi confronti³³⁰.

La natura della confessione merita infine di essere respinta anche per un'altra ragione: la dichiarazione del terzo concerne situazioni

³²⁷ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 648 – 9; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 199.

³²⁸ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 387: l'autore afferma che la citazione al terzo rappresenta un mero invito a rendere la dichiarazione per acquisire in sede esecutiva l'accertamento del credito a fini esecutivi; concordemente: V. Andrioli, *Appunti di diritto processuale civile*, cit., pag. 434; S. Satta, *Esecuzione forzata*, cit., pag. 175 e ss..

³²⁹ Si rinvia a quanto esposto all'interno del primo e del terzo capitolo relativamente al codice del 1865 e all'evoluzione della figura del terzo.

³³⁰ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3825.

giuridiche e dunque esula dallo schema della confessione *ex art. 2730 c.c.* che, al contrario, è finalizzata alla raccolta di fatti³³¹.

La seconda teoria menzionata ritiene invece che la dichiarazione del terzo possa rappresentare un riconoscimento del debito, qualifica che a taluni è apparsa inevitabile una volta esclusa la tesi della confessione³³². Questa seconda teoria viene in ogni caso assimilata alla prima poiché giunge alla medesima conclusione³³³. Invero, a prescindere dalla natura attribuita, gli autori arrivano tutti ad affermare che, una volta resa la dichiarazione, questa avrà efficacia preclusiva per il terzo che non potrà in alcun modo ritrattarla se non dimostrando che è stata resa per errore di fatto o violenza³³⁴, così come previsto dalla disciplina codicistica in materia di confessione.

Le teorie menzionate si caratterizzano tutte per un intento comune, ovverosia quello di individuare delle categorie giuridiche preesistenti sotto cui ricondurre la dichiarazione del terzo, respingendo l'idea che possa essere un istituto *a sé stante*³³⁵.

Allo stesso tempo però presentano anche il medesimo vizio: si concentrano sulle possibili assimilazioni senza considerare la reale essenza della dichiarazione del terzo, che deve essere qualificata come

³³¹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 210.

³³² M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 178; S. Satta, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, pag. 198.

³³³ M. Bove, *Dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 358; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3825.

³³⁴ M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 178; S. Satta, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 198; M. T. Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, Milano, 1964, pag. 193, nota 54.

³³⁵ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 405.

un atto processuale del pignoramento presso terzi, nato in sede processuale³³⁶.

Si è dunque sviluppata un'ultima teoria dottrinale che, secondo chi scrive, merita di essere accolta: la dichiarazione del terzo non deve essere necessariamente inquadrata sotto una fattispecie giuridica ma rappresenta un *unicum* a sé stante, un istituto autonomo rispetto a qualsiasi altro già esistente ed espressamente finalizzato a raggiungere l'accertamento del credito e la certezza necessaria al processo esecutivo³³⁷.

2.3 La dichiarazione reticente ed elusiva: la responsabilità del terzo

Analizzate le caratteristiche principali della dichiarazione, non resta che comprendere quali siano le conseguenze e le responsabilità nascenti in capo al terzo, differenziando in base ai diversi esiti della sua condotta. Come già detto più volte, nel caso in cui venga resa una dichiarazione positiva l'obbligo del terzo si considera accertato e il pignoramento perfezionato.

I profili da analizzare attengono dunque alle ipotesi in cui la dichiarazione del terzo sia omessa o incompleta, reticente od elusiva.

Per quanto attiene all'ipotesi della dichiarazione omessa od incompleta, bisogna innanzitutto partire dall'evoluzione della normativa in seguito alla riforma del 2012: prima di tale modifica, invero, in capo al terzo non sussisteva alcun obbligo di comparire in udienza ovvero di rendere

³³⁶ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 405; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 172; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo esecutivo nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 648.

³³⁷ U. Morera e M. Longo, *La banca <terzo pignorato>*, in *Banca Borsa e titoli di credito*, n. 4/1999, pag. 426; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 408; M. Bove, *Dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 358 – 9; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 290.

la propria dichiarazione, pertanto la dottrina³³⁸ affermava che non sorgesse alcuna forma di responsabilità in capo al terzo qualora avesse ommesso di rendere la dichiarazione; al massimo il terzo poteva rischiare di subire un giudizio di accertamento del suo obbligo con eventuale pagamento delle spese in caso di soccombenza.

In seguito alla legge n. 228/2012 e successive modifiche, come già detto, la posizione del terzo muta radicalmente atteso che la dichiarazione costituisce un onere che il *debitor debitoris* dovrà ottemperare per non subire gli effetti della non contestazione.

Ciononostante, si ritiene che anche in questo nuovo scenario il terzo non abbia alcuna responsabilità nell'ipotesi in cui non renda la dichiarazione, atteso che il legislatore ha espressamente stabilito un meccanismo che possa far fronte alla sua inerzia³³⁹.

Al massimo il terzo potrebbe essere tenuto al pagamento delle spese processuali quando, a causa della genericità dell'atto di pignoramento, non sia possibile il perfezionamento del pignoramento tramite il meccanismo della non contestazione, costringendo il creditore ad instaurare il giudizio *ex art. 549 c.p.c.*

Più complesse risultano invece le ipotesi in cui la dichiarazione del terzo sia reticente od elusiva.

³³⁸ Morera e Longo, *La banca < terzo pignorato >*, cit., pag. 443; M. Bove, *Esecuzione forzata*, in Balena, Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, pag. 357; G. Arieta, F. De Santis, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, cit., pag. 975; S. Satta, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 165.

³³⁹ In tal senso: S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 714; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 203; F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, cit., pag. 642 e ss..

Per affrontare tale peculiare scenario bisogna partire da un'affermazione di fondo: il terzo partecipa all'esecuzione in qualità di ausiliario del giudice ed ha un dovere ed onere di collaborazione nell'interesse della giustizia che sorge nel momento in cui viene coinvolto nella procedura espropriativa³⁴⁰.

Questa prima considerazione consente già di escludere che l'eventuale responsabilità del terzo in caso di dichiarazione reticente od elusiva possa essere qualificata come responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: invero, tale natura potrebbe sussistere solo nell'ipotesi in cui il terzo fosse parte, qualifica che non gli compete e che dunque impedisce l'applicazione di tale norma³⁴¹.

In tal senso si è espressa più volte la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che piuttosto si dovrebbe individuare in capo al terzo una responsabilità per illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver cagionato la lesione del credito altrui per ritardo nella soddisfazione del credito, determinata dalla condotta dolosa o colposa del terzo³⁴².

Pertanto, ogni qualvolta il terzo renda la propria dichiarazione in modo elusivo, reticente – a prescindere dal fatto che essa sia resa come dichiarazione ex art. 547 c.p.c. ovvero nell'ambito del giudizio di

³⁴⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 205; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 714; A. Barale, *La dichiarazione del terzo reticente, elusiva ed errata: fattispecie e rimedi*, in *Esecuzione forzata*, n. 3/2018, pag. 584.

³⁴¹ G. Arieta, F. De Santis, *L'esecuzione forzata*, pag. 903; A. Barale, *La dichiarazione del terzo*, cit., pag. 589.

³⁴² Cass. civ., Sez. Unite, 18 dicembre 1987, n. 9407, in *Foro Italiano*, n. 1/1988, pag. 2321 e Cass. civ., 28 febbraio 2017, n. 5037, in *Rivista dell'Esecuzione forzata*, 2017, pag. 391 e ss., con nota a sentenza di A. Barale; C. Spaccapelo, *La dichiarazione del terzo*, cit., pag. 495.

accertamento – potrà essere chiamato a risponderne a titolo di responsabilità extracontrattuale³⁴³.

Non si può in ogni caso non menzionare l'ulteriore considerazione formulata da Saletti, condivisa da chi scrive: la dichiarazione reticente od elusiva non deve aver portato solo al ritardo nella soddisfazione del credito ma anche alla perdita del bene esecutato per far sorgere la responsabilità extracontrattuale del terzo. Laddove venisse previsto il risarcimento del bene per il solo ritardo si rischierebbe una duplicazione del risarcimento: invero, il risarcimento del danno da ritardo si potrebbe conseguire già con la semplice percezione degli interessi moratori, motivo per cui si afferma che è necessario che la procedura esecutiva non abbia raggiunto il suo scopo per giustificare la richiesta di risarcimento³⁴⁴.

Le medesime conseguenze, seppur partendo da presupposti diversi, si producono nelle ipotesi in cui il terzo ometta di indicare i vincoli preesistenti sui beni pignorati (sequestri, pignoramenti, cessioni).

La dottrina³⁴⁵ ritiene che il terzo debba rispondere dell'eventuale omissione ai sensi dell'art. 2043 c.c.: la sua responsabilità, tuttavia, non nasce dal dovere di collaborazione come nell'ipotesi precedente ma dal fatto che l'indicazione dei vincoli rappresenta un obbligo previsto espressamente dalla legge.

³⁴³ Nel caso oggetto della sentenza n. 5037/2017, il creditore procedente aveva ricevuto un pregiudizio dato dal fatto che la dichiarazione negativa del terzo l'aveva indotto a vendere il proprio credito ad un prezzo molto basso rispetto al valore reale quando in realtà vi sarebbe stata la possibilità di recuperarlo.

³⁴⁴ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 206.

³⁴⁵ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo esecutivo nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 647; M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 187; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 180; C. Spaccapelo, *La dichiarazione del terzo*, cit., pag. 503.

Pertanto, nel caso in cui l'omessa indicazione abbia cagionato un danno, il terzo ne risponderà ai sensi dell'art. 2043 c.c. in ragione della violazione degli articoli 547 e 550 c.p.c..

2.4 La revocabilità della dichiarazione

Per quanto attiene la possibile revoca della dichiarazione, il legislatore non si è espresso, ciononostante la dottrina ha sempre ammesso questa possibilità, seppur entro confini predefiniti e mutati nel corso degli anni. In passato era solita risolvere questo dilemma affermando che la dichiarazione positiva del terzo era inscindibile e irrevocabile, fatta eccezione per le ipotesi di errore sul fatto (art. 1428 c.c. e ss.) e violenza (art. 1434 c.c.)³⁴⁶, richiamando la disciplina della revoca prevista per la confessione.

Colesanti³⁴⁷ giustificava questa ricostruzione facendo leva sulla natura di dichiarazione di scienza attribuita alla dichiarazione del terzo debitore, che permetteva di applicare la disciplina della revoca senza tuttavia “esporsi” alle contraddizioni nascenti dalla figura della confessione (affrontate nel paragrafo precedente).

Parallelamente anche la giurisprudenza³⁴⁸ riteneva che la dichiarazione del terzo potesse essere revocata ma inizialmente poggiava la propria tesi sull'equiparabilità della dichiarazione del terzo alla confessione, ritenendola dunque revocabile in ragione della disciplina codicistica relativa a questo istituto *ex art. 2732 c.c.* (che la ammette in presenza di violenza o errore di fatto).

³⁴⁶ F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 688; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 200; S. Satta, *Commentario*, Vol. III, cit., pag. 340; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 240.

³⁴⁷ V. Colesanti, voce *Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 846.

³⁴⁸ Cass. civ., 9 marzo 1951, n. 584, in *Banca Dati Leggi d'Italia*; Cass. civ., n.1007/1959, in *Foro Italiano*, n. 1/1959, pag. 527.

Con le modifiche intervenute le posizioni dottrinali e giurisprudenziali sono parzialmente mutate.

La premessa di base rimane invariata: la revocabilità è pacificamente riconosciuta dalla dottrina³⁴⁹, ciò che muta è il perimetro entro il quale viene ammessa.

Infatti, oltre a ritenere ancora valida la classica teoria che ammette la revocabilità in caso di errore di fatto a lui non imputabile o scusabile e/o violenza³⁵⁰, taluno ha ipotizzato che sia revocabile anche in presenza di un errore di diritto poiché tale tipologia di errore può incidere sul procedimento di formazione della volontà tanto quanto un semplice errore di fatto³⁵¹.

O, ancora, taluno ritiene che la dichiarazione sia liberamente revocabile³⁵².

Quest'ultima tesi, ritenuta condivisibile da chi scrive, è stata elaborata contestando il fondamento della revocabilità così come affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale la dichiarazione del terzo doveva essere equiparata alla confessione e dunque risultava applicabile la disciplina della revoca confessoria *ex art. 2732 c.c.*

³⁴⁹ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3829; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 711 – 713; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 648 – 9; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 212 e ss.; C. Spaccapelo, *La dichiarazione del terzo*, cit., pag. 502 – 3.

³⁵⁰ V. Colesanti, *Voce Pignoramento presso terzi*, cit., pag. 846; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, pag. 240 – 1; R. Vaccarella, *voce Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 114; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 200.

³⁵¹ C. Spaccapelo, *La dichiarazione del terzo*, cit., pag. 502; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, Jovene, 2014, pag. 178.

³⁵² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 214 e ss..

Una volta esclusa l'equiparabilità della dichiarazione del terzo alla confessione, così come pacificamente ammesso dalla dottrina odierna³⁵³, non si vede per quale motivo i limiti del dibattito in oggetto debbano essere dettati dalla disciplina codicistica concernente tale istituto.

Anzi, si dovrebbero affrontare avendo come faro dell'indagine lo scopo della dichiarazione che è rappresentato dall'individuare l'oggetto del pignoramento presso terzi.

Pertanto, qualora la dichiarazione sia errata, a prescindere dalla tipologia di errore, si dovrà affermare la revocabilità della dichiarazione: non è giusto che il terzo sia vincolato pur non essendo realmente tenuto all'adempimento della situazione giuridica dichiarata, anche qualora l'errore non presenti le caratteristiche descritte all'interno dell'art. 1428 c.c.³⁵⁴; è opportuno sempre ricordare che il terzo non è parte della procedura esecutiva.

Inoltre, recentemente la Cassazione ha statuito anche i limiti temporali e le modalità con cui esercitare la revoca e/o la rettifica della dichiarazione.

La Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione potrà essere revocata fino a che non sia stata emessa l'ordinanza di assegnazione, ammettendo altresì la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da parte del terzo ogniqualvolta, nonostante la revoca, il Giudice non ne abbia tenuto conto e dunque si voglia contestare il

³⁵³ Si rinvia al paragrafo 2.2. in merito alle conclusioni dottrinali sulla natura della dichiarazione.

³⁵⁴ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 214 – 5.

vizio della dichiarazione ovvero l'errore sia emerso dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione³⁵⁵.

Qualora l'ordinanza diventi irretrattabile senza che il terzo abbia agito in alcun modo, all'interno della successiva procedura esecutiva fondata sull'ordinanza di assegnazione, il terzo non potrà più difendersi con questo strumento (diversamente da quanto accade invece in caso di ordinanza resa ad esito dell'operare della non contestazione, come si vedrà nei prossimi paragrafi).

3. Il meccanismo della non contestazione ex art. 548 c.p.c.

Come già anticipato nell'introduzione del presente capitolo, il meccanismo di non contestazione *ex art. 548 c.p.c.* è una modalità di perfezionamento del pignoramento che consente l'accertamento dell'oggetto qualora il terzo ometta di collaborare.

Nelle ipotesi in cui il terzo debitore abbia omissso la dichiarazione ovvero non si sia presentato all'udienza fissata *ad hoc* o ancora si sia presentato rifiutandosi di renderla, il legislatore ha previsto una modalità di accertamento immediato che impedisca lo stallo della procedura esecutiva.

Con tale norma il legislatore, prevedendo un meccanismo antitetico a quello antecedente alla riforma³⁵⁶, ha stabilito che qualora il terzo non provveda a rendere la dichiarazione, il credito si consideri non contestato ai fini del procedimento esecutivo in essere.

Questa peculiarità del pignoramento presso terzi è stata introdotta recentemente con la riforma del 2012 ma è stata sottoposta a modifiche

³⁵⁵ Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10912 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2017, pag. 753 e ss.; Cass. civ., 25 maggio 2017, n. 13143, in *Banca Dati De jure Giuffrè*.

³⁵⁶ Per evitare inutili ripetizioni, si rinvia al primo paragrafo del presente capitolo e alle relative note n. 243 e ss..

solo due anni dopo dalla sua introduzione con la successiva legge n. 162/2014 a causa dei dubbi di gravi profili di incostituzionalità che la norma aveva presentato fin dalla sua primaria introduzione.

Innanzitutto, bisogna ricordare che la norma distingueva le modalità operative del meccanismo a seconda della tipologia di credito oggetto dell'esecuzione: nel caso di crediti di cui all'art. 545 terzo e quarto comma c.p.c., il credito si considerava non contestato qualora il terzo non fosse comparso all'udienza stabilita, atteso che la dichiarazione doveva essere resa in udienza; diversamente, per le altre tipologie di crediti per le quali era sufficiente l'invio della dichiarazione via posta, il giudice prima avrebbe dovuto fissare una nuova udienza e solo in caso di mancata comparizione in tale sede, avrebbe potuto dichiarare il credito non contestato.

La norma del 2014 aveva in primo luogo recepito l'opportunità di unificare le modalità a prescindere dalla tipologia del credito, disciplinando quindi unitariamente la non contestazione evitando che tale meccanismo operasse in diversi momenti dell'*iter* processuale³⁵⁷.

Nel fare ciò, aveva abrogato il primo comma della norma, mantenendo il secondo, divenuto operativo anche per i crediti di cui all'art. 545 c.p.c. Ma soprattutto, il legislatore aveva compreso la necessità di colmare una grave lacuna normativa: la norma in esame infatti non conteneva alcun avviso rivolto al terzo in merito alle conseguenze della sua inattività, in evidente contrasto con la disciplina processuale ordinaria che è solita prevedere degli avvertimenti sulle conseguenze derivanti dall'omissione di una condotta processuale (basti pensare all'art.163

³⁵⁷ A. Saletti, *Mancata dichiarazione del terzo*, in A. Saletti, M. C. Vanz, S. Vincre, (a cura di), *Le nuove riforma dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, pag. 190; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013, pag. 11.

c.p.c. che disciplina le decadenze in cui incorre il convenuto o ancora il 660 comma 3 c.p.c. relativamente alla disciplina dello sfratto).

Così impostata la norma si esponeva al rischio di intervento della Corte Costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost., motivo per cui il legislatore era intervenuto tempestivamente prevedendo l'obbligo di avvisare il terzo in merito alle conseguenze negative derivanti dalla sua omessa attività processuale.³⁵⁸

La nuova norma aveva stabilito che l'atto di pignoramento contenesse l'avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovesse essere resa in un'apposita udienza e in caso di mancata comparizione alla nuova udienza o di rifiuto a rendere la dichiarazione, il credito o i beni del debitore sarebbero stati considerati non contestati "nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore" ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

La nuova impostazione, tuttavia, aveva fatto sorgere un nuovo dilemma: il meccanismo della non contestazione era espressamente correlato al credito o ai beni così come indicati dal creditore, pertanto non era chiaro come si sarebbe dovuta applicare la normativa nell'ipotesi in cui il credito fosse stato indicato in maniera generica, atteso che questa possibilità era prevista espressamente anche all'interno dell'art. 543 c.p.c. (il quale richiede l'indicazione "almeno generica" delle cose o somme dovute).

³⁵⁸ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 651 – 652; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore*, cit., pag. 1264 – 5; D. Borghesi, *Il silenzio del terzo pignorato*, cit., pag. 416 – 7; Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 12; G. Felloni, M. C. Vanz, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3831.

A tal riguardo la dottrina aveva risposto alla domanda, distinguendo l'ipotesi del pignoramento esplorativo da quella del pignoramento intermedio.

Nel primo caso si escludeva nettamente la possibilità che il pignoramento si perfezionasse³⁵⁹; nel secondo invece, rappresentato dall'ipotesi in cui il creditore individuava il titolo ma non l'entità della somma, erano state prospettate diverse teorie: chi affermava che comunque non potesse operare la non contestazione³⁶⁰, chi invece affermava che l'indicazione del credito determinasse un accertamento dell'esistenza del rapporto³⁶¹.

Quest'ulteriore problema è stato eliminato con la riforma intervenuta nel 2015 la quale ha aggiunto una precisazione all'interno dell'art. 548 c.p.c.: il credito o il bene si considerano non contestati solo se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del terzo.

Si circoscrive dunque il suo ambito di applicazione alle sole ipotesi in cui il creditore abbia individuato i beni, passando da un "modello contumaciale", in cui il terzo veniva sanzionato in caso di silenzio, ad una struttura in cui è la discrezionalità del giudice in merito alla sufficiente specificità della allegazione ad essere determinante ai fini

³⁵⁹ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 654; A. Tedoldi, *Le novità in materia di esecuzione forzata*, in *Il corriere giuridico*, n. 3/2015, pag. 396.

³⁶⁰ A. Storto, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della "stabilità"*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013 pag. 34 e ss..

³⁶¹ A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 16.

dell'operatività del meccanismo di non contestazione ex art. 548 c.p.c.³⁶².

Sono evidenti le ragioni di opportunità deflattiva e celerità che hanno spinto il legislatore ad introdurre questo meccanismo tanto discusso e foriero di difficoltà e “discriminazione” per il terzo debitore³⁶³.

In ogni caso si ritiene di accogliere l'opinione di chi ritiene che questo meccanismo possa operare solo qualora l'atto di pignoramento contenga un'indicazione dei crediti o beni pignorati tale da rappresentare il cosiddetto “*pendant*” della mancata dichiarazione, ovverosia per l'operare della presunzione il creditore dovrà menzionare sia il titolo del rapporto di credito, sia il suo ammontare³⁶⁴.

A parere di chi scrive solo accogliendo questa ricostruzione sarà possibile evitare che venga pronunciato un provvedimento di assegnazione, suscettibile di costituire titolo esecutivo nei confronti del terzo, che tuttavia non considera la realtà sostanziale effettiva.

³⁶² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 232; A. Tedoldi, *Le novità in materia di esecuzione forzata, nel D.L. 83/2015 .. in attesa della prossima puntata ...*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 2/2016 pag. 165; A. Saletti, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 192.

³⁶³ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3830; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore*, cit., pag. 432; G. Tota, *L'art. 548 comma 2, c.p.c. (dopo il D.L. 12.9.2014, n. 132)*, in B. Capponi, B. Sassani, A. Storto, R. Tiscini, (a cura di), *Il processo esecutivo, Liber Amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014 pag. 681; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 505; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 29.

³⁶⁴ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 235; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3832; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1274 e ss..

3.1 Natura e oggetto della non contestazione

La peculiarità del meccanismo previsto all'interno dell'art. 548 c.p.c. ha spinto gli interpreti, fin dalla sua introduzione, alla ricerca di un giusto inquadramento della disciplina in questione.

Infatti, la norma, così strutturata, poteva evocare un immediato richiamo al meccanismo di non contestazione previsto all'interno dell'art. 115 c.p.c. nonostante fosse tuttavia evidente la differente natura e finalità che caratterizza il principio contenuto nelle norme generali.

L'art. 115 c.p.c. stabilisce che il Giudice ponga a fondamento della propria decisione anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

Diversamente, l'art. 548 c.p.c. prevede che il credito si consideri non contestato in presenza delle condizioni previamente analizzate.

Icto oculi emergono profonde differenze tra le due norme, come evidenziato immediatamente dalla dottrina³⁶⁵.

Innanzitutto, cambia l'oggetto delle due discipline: mentre l'art. 115 c.p.c. concerne dei fatti che verranno posti a fondamento della decisione

³⁶⁵ A tal riguardo si sono espressi: S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 723; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, cit. pag. 187 e ss.; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 13; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3830 – 1; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 507; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 243; A. Storto, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della “stabilità”*, cit., pag. 56; A. Carratta, *Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 4/2014, pag. 1030.

del giudice³⁶⁶, l'art. 548 c.p.c. riguarda invece delle situazioni giuridiche relativamente alle quale si ritiene che il terzo sia debitore.

Da una parte c'è uno strumento che attiene alla formazione del *thema probandum* e comporta una *relevatio ab onere probandi* relativamente a quei fatti, dall'altra invece c'è un meccanismo vincolante per il giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto ad emettere l'ordinanza di assegnazione sulla base di quanto contenuto nell'atto di pignoramento nel caso in cui il terzo non renda la propria dichiarazione³⁶⁷.

In secondo luogo, diversi sono anche i soggetti nei cui confronti operano i due meccanismi: mentre il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. coinvolge le parti del giudizio, l'art. 548 c.p.c. si rivolge ad un soggetto esterno che è considerato mero ausiliario del giudice.

Si ritiene dunque che il legislatore abbia semplicemente voluto adottare la stessa espressione già utilizzata all'interno dell'art. 115 c.p.c. senza alcuna pretesa, però, di assimilare l'art. 548 c.p.c. alla suddetta disciplina.

Secondo parte della dottrina pare piuttosto che la non contestazione di cui all'art. 548 c.p.c. possa essere interpretata quale forma di

³⁶⁶ Si rimanda, senza pretesa di completezza a: L. Dittrich, *L'istruzione probatoria*, in L. Dittrich (diretto da), *Diritto Processuale Civile, Processo di cognizione, Tomo secondo*, 2019, Milano; V. Battaglia, *Sull'onere del convenuto di "prendere posizione" in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda (riflessioni sull'onere della prova)*, in *Riv. Diritto Processuale*, 2009, pag. 1512 e ss.; C. Gamba, *Le preclusioni delle fasi di trattazione e il principio di non contestazione*, in *Riv. Trimestrale dir. e proc. Civ.*, 2012, pag. 1309 e ss.; F. Santangeli, *La non contestazione come prova liberamente valutabile*, in www.judicium.it; M. Mocchi, *Principio del contraddittorio e non contestazione*, in *Riv. Diritto processuale*, 2011, pag. 316 e ss..

³⁶⁷ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 723 – 4; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3831; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 13.

“riconoscimento³⁶⁸” di quanto affermato dal creditore all’interno dell’atto di pignoramento. Ciò che tuttavia preme sottolineare è che questo riconoscimento difficilmente potrà essere considerato alla stregua di un riconoscimento del diritto azionato, poiché difettoso dell’elemento fondamentale, ovverosia l’adesione esplicita della parte, circostanza che nel pignoramento presso terzi potrà solo essere presunta³⁶⁹.

A parere di scrive si dovrebbe piuttosto considerare l’art. 548 c.p.c. per quello che è: un istituto privo di possibili assimilazioni all’interno del codice di procedura civile e dunque un *unicum*, così come ha convenuto la maggior parte della dottrina con riferimento alla dichiarazione del terzo³⁷⁰.

Non ha senso voler necessariamente categorizzare un istituto che è stato creato per far fronte a un’esigenza tanto peculiare qual è l’accertamento dell’obbligo del terzo all’interno del pignoramento presso terzi.

Si ritiene, dunque, di poter concordare con quella ridotta corrente dottrinale secondo la quale il riferimento alla non contestazione ha valore meramente descrittivo³⁷¹.

3.2 Rimedi a tutela del terzo

Seguendo il filone portante del presente lavoro, è opportuno ora chiedersi come si possa tutelare il terzo, prima e dopo l’ordinanza di

³⁶⁸ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 244; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3831; S. Rossetti, *L’espropriazione presso terzi*, cit., pag. 724.

³⁶⁹ S. Rossetti, *L’espropriazione presso terzi*, cit., pag. 724; A. Saletti, *Le novità dell’espropriazione presso terzi*, cit., pag. 13; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito nell’espropriazione forzata presso terzi*, cit., pag. 194.

³⁷⁰ Si rinvia alla nota 278.

³⁷¹ A. M. Soldi, *Manuale dell’esecuzione forzata*, cit., pag. 1281.

assegnazione: solo così si potrà comprendere quanto la procedura esecutiva sia gravosa ed incida nei suoi confronti.

3.2.1 Possibile dichiarazione tardiva del terzo

Avendo già analizzato la possibile revoca della dichiarazione, bisogna innanzitutto chiedersi se il terzo possa contestare l'accertamento formatosi a causa del suo silenzio, modificando o contestando quanto è stato prodotto tramite una dichiarazione tardiva che venga presentata prima che sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, atteso che, avverso quest'ultima, l'unico strumento utilizzabile è rappresentato dall'opposizione nelle forme e modalità che verranno affrontate a breve.

Chiaramente questo interrogativo si presenta nelle sole ipotesi in cui l'ordinanza di assegnazione non venga pronunciata nella medesima udienza in cui il terzo sarebbe dovuto comparire.

La risposta a tale quesito divide la dottrina, seppur si riscontri un orientamento maggioritario³⁷²: quest'ultimo basa la propria soluzione sulla necessità che, tramite le modalità previste dagli art. 543 e ss. c.p.c., si giunga all'individuazione dell'oggetto del pignoramento il più conforme possibile alla realtà onde evitare che il terzo venga onerato di obblighi giuridici inesistenti.

La ricerca della verità e, soprattutto, la necessità di evitare che il terzo sia vincolato pur non essendo debitore e/o in possesso di beni del soggetto esecutato, è altresì posta a fondamento della tesi che sostiene

³⁷² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 245 – 6; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 725; S. Vincere, *Brevi note sulle novità introdotte dalla legge 228/2021 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013, pag. 68; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 510; A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 14.

la revocabilità della dichiarazione a prescindere dalla tipologia di errore³⁷³. In questo modo si garantisce anche il rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa ex art. 24 Cost.

A sostegno di questa tesi si richiama il dato letterale: non sussiste la previsione di alcun termine decadenziale a discapito del terzo per rendere la dichiarazione motivo per cui non si riesce ad individuare una reale ragione per cui la dichiarazione non possa intervenire successivamente.

L'unica voce contraria a questa ricostruzione si fonda infatti sull'idea che questo termine decadenziale sussista e che esso sia rappresentato dall'udienza di comparizione³⁷⁴.

Tuttavia, non esistendo una previsione normativa che sancisca ufficialmente questa decadenza, l'opinione di chi scrive è che non si possa seguire la teoria minoritaria. Quest'ultima, infatti, negando al terzo la possibilità di rendere la dichiarazione successivamente all'operare del meccanismo di non contestazione e adducendo a sostegno di tale rifiuto solo un presunto termine decadenziale, non considera che la posizione del terzo si aggrava ulteriormente.

Ma, soprattutto, che ciò non giova in alcun modo al buon esito della procedura e tanto meno al principio di economicità. In questo caso, infatti, al terzo non rimarrebbe che proporre l'opposizione agli atti esecutivi per contestare i vizi dell'ordinanza, determinando un allungamento della procedura e un aumento dei costi.

E qui subentrerebbe un ulteriore problema: dato che lo strumento previsto dall'art. 617 c.p.c. sarebbe esperibile solo nei casi previsti dall'art. 548 comma 2 c.p.c., si verrebbe a creare una situazione di

³⁷³ Si rinvia al paragrafo 2.4 del presente capitolo.

³⁷⁴ A. Carratta, *Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 1030.

disparità e fonte di discriminazione, tale da evocare l'incostituzionalità, rispetto alla tutela ammessa avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata a seguito di dichiarazione.

Invero, in questa seconda ipotesi, l'opposizione sarebbe proponibile in presenza dei requisiti ordinari *ex art. 617 c.p.c.* senza che sia necessario fornire la prova della mancata conoscenza tempestiva dell'ordinanza provocata dall'irregolarità della notifica, caso fortuito o da forza maggiore³⁷⁵, mentre in caso di assegnazione ad esito del meccanismo della non contestazione i poteri del terzo sarebbero limitati alle sole ipotesi previste dall'*art. 548 comma 2 c.p.c.* senza alcuna giustificazione degna di pregio.

Risulta inevitabile dunque accogliere la prima tesi proposta dalla dottrina maggioritaria.

3.2.2 I rimedi successivi all'ordinanza di assegnazione

3.2.2.1 Rimedi avverso l'ordinanza resa ad esito della dichiarazione

Proseguendo la disamina introdotta nel precedente paragrafo, ci si concentrerà ora sui rimedi a disposizione del terzo una volta che sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione.

Il contesto in cui si innesta l'analisi è il seguente: in seguito alla dichiarazione del terzo potrà accadere che il terzo, prima della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione revochi o modifichi la propria dichiarazione ovvero che il giudice disponga immediatamente l'assegnazione.

Giunto a questo punto della procedura il terzo, qualora voglia opporsi all'ordinanza, avrà ben pochi strumenti a sua disposizione atteso che i

³⁷⁵ Si richiamano ovviamente le considerazioni esposte all'interno del paragrafo 2.4 del presente capitolo concernente le circostanze in presenza delle quali è proponibile l'opposizione alla dichiarazione.

motivi alla base della sua eventuale “impugnazione” sono limitati in ragione della fase processuale raggiunta.

La legittimità del contenuto della dichiarazione non potrà in alcun modo essere contestata atteso che con l’ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva è terminata e di conseguenza il contenuto sostanziale non può più essere messo in discussione, essendo precluso dunque l’utilizzo dell’opposizione *ex art. 615 c.p.c.*³⁷⁶ il quale, infatti, all’interno del suo ultimo comma, sancisce l’inammissibilità della sua proposizione dopo l’ordinanza di assegnazione *ex art. 552 c.p.c.*

Il terzo, infatti, poteva contestare il contenuto della sua dichiarazione solo in una fase antecedente tramite la revoca o la modifica di quest’ultima, come già ampiamente trattato³⁷⁷.

Nella fase successiva avrà invece a sua disposizione l’opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* strumento esperibile nei termini stabiliti dalla normativa generale³⁷⁸, ovverosia entro 20 giorni dal compimento

³⁷⁶ S. Rossetti, *L’espropriazione presso terzi*, cit., pag. 719; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., nota 256, pag. 687 – 8.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza che afferma “*l’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. chiude il processo di esecuzione, con la conseguenza che il debitore non può più avvalersi dello strumento dell’opposizione all’esecuzione.*” Cass. civ., Sez. III, Sentenza 24 settembre 2013, n. 21838, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*. Conformemente: Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24 febbraio 2011, n. 4505 e Cass. civ., Sez. III, Sentenza 28 febbraio 2006, n. 4507, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*.

³⁷⁷ Si rinvia ancora al paragrafo 2.4 del presente capitolo.

³⁷⁸ Precisazione necessaria poiché, come si vedrà, l’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata ad esito del meccanismo della non contestazione potrà essere impugnata solo entro i termini previsti dall’art. 548 c.p.c..

dell'atto che deve essere opposto e soprattutto solo qualora abbia ad oggetto dei vizi concernenti la regolarità formale dell'atto³⁷⁹.

L'opposizione dovrà avere ad oggetto la regolarità formale della sola ordinanza³⁸⁰: ad esempio potrà contestare che le somme indicate non sono state conteggiate correttamente ovvero che l'ordinanza di assegnazione è stata pronunciata senza considerare la revoca o la modifica della dichiarazione intervenuta ovvero, ancora, che sono emersi degli errori successivi all'ordinanza di assegnazione.

Relativamente a quest'ultima ipotesi esistono due correnti giurisprudenziali, le quali si scontrano in merito all'ampiezza del potere di proporre opposizione in capo al terzo e che utilizzano, quale criterio dirimente, il comportamento assunto dal terzo: secondo una prima corrente,³⁸¹ il *debitor debitoris* potrà proporre opposizione solo

³⁷⁹ Senza pretesa di esaustività, si deve ricordare che l'art. 617 c.p.c. introduce uno strumento con cui la parte fa valere l'interesse a che la procedura si svolga in modo regolare, si atteggia dunque come un gravame di rito. Esso è suscettibile di interrompere la procedura qualora la parte dimostri di aver subito un pregiudizio concreto per l'assenza di regolarità. A tal riguardo si segnalano le seguenti fonti: W. Mussner, *Le opposizioni*, in Paolo Giovanni Dermachi Albengo (diretto da), *La nuova esecuzione forzata*, Torino, 2018, pag. 1761 e ss.; M. C. Vanz, *Le opposizioni in materia esecutiva*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto processuale civile, Tomo terzo*, pag. 4096 e ss.; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 1066 e ss.; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 318; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 1104 e ss..

³⁸⁰ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 720.

³⁸¹ Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2017, n. 13143 in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/2017, pag. 549 e ss.; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26 febbraio 2019, n. 5489, in *Il Corriere Giuridico*, n. 7, 1 luglio 2019, p. 951, con nota a sentenza di Gabriella Tota, *Questioni in tema di revoca della dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'espropriazione forzata presso terzi*, pag. 953. In particolare, la Cassazione esclude l'esperibilità dell'opposizione anche nel caso in cui l'errore della dichiarazione sia divenuto noto dopo l'udienza di assegnazione.

nell'ipotesi in cui abbia presentato la revoca della dichiarazione prima dell'ordinanza di assegnazione ma ciononostante il giudice non ne abbia tenuto conto. Questa teoria si basa sull'idea che, in questa ipotesi, sia necessario dare tutela prevalente al creditore³⁸².

La seconda invece, da ritenersi condivisibile, sostiene che l'opposizione possa essere proposta anche nell'ipotesi in cui l'errore sia emerso successivamente e dunque non sia stato oggetto di "denuncia" prima dell'ordinanza di assegnazione³⁸³.

Si ritiene che la soluzione da accogliere sia la seconda proposta, considerando lo scenario che si apre al termine di questa fase: invero in seguito all'ordinanza di assegnazione non contestata potrà essere iniziata una nuova procedura esecutiva che si basa sul titolo esecutivo costituito dall'ordinanza. Nel suddetto procedimento il terzo assumerà il ruolo di debitore esecutato e si potrà difendere solo proponendo contestazioni basate su fatti sopravvenuti, pertanto, qualsiasi errore di natura sostanziale concernente il pignoramento presso terzi non potrà più essere fatto valere³⁸⁴.

Ed è proprio in ragione delle gravi conseguenze che si troverà a subire il terzo – ovvero sia divenire soggetto esecutato di una procedura esecutiva il cui titolo è costituito da un provvedimento di assegnazione di una precedente procedura relativamente alla quale era un soggetto estraneo – che si deve garantire una maggiore tolleranza a favore del terzo nella proponibilità dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*

³⁸² M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3829.

³⁸³ Cass. civ., Sezione III, 5 maggio 2017, n. 10912 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 4/2017, pag. 753 e ss.

³⁸⁴ Tali limitazioni riguardano solo l'ipotesi dell'ordinanza resa ad esito della dichiarazione del terzo; diversamente, qualora si tratti dell'ordinanza resa a seguito dell'operare del meccanismo della non contestazione gli strumenti e le loro modalità operative mutano, come si vedrà nel prossimo paragrafo.

ammettendola dunque anche quando non sia stato segnalato l'errore prima dell'ordinanza di assegnazione.

Accade spesso infatti che il terzo non si avveda dell'errore della propria dichiarazione entro il termine per revocarla, pertanto è preferibile affermare che, prima della scadenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, non si possa considerare consolidata alcuna posizione processuale vantaggiosa per il creditore, essendo il terzo ancora ammesso a dedurre l'errore della dichiarazione anche in sede di opposizione³⁸⁵.

3.2.2.2 Rimedi avverso l'ordinanza resa ad esito del meccanismo della non contestazione: art. 548 comma 2 c.p.c.

Individuate le forme di tutela del terzo avverso l'ordinanza resa ad esito della dichiarazione, si può ora passare all'analisi dell'art. 548 comma 2 c.p.c., il quale disciplina le modalità con cui il terzo si potrà opporre all'ordinanza resa ad esito della non contestazione.

Se, infatti, gli strumenti a tutela del terzo avverso l'ordinanza resa ad esito della dichiarazione presentano le limitazioni sopra esaminate, lo scenario cambia, invece, qualora si affronti l'ordinanza in seguito alla non contestazione poiché, in questo contesto, il terzo non si è ancora mai espresso e dunque il suo diritto di difesa merita una forma di tutela più ampia (ci si riferisce al tipo di opposizione proponibile ed ai vizi deducibili, come si vedrà a breve).

La norma in esame prevede che il terzo possa impugnare l'ordinanza di assegnazione di crediti nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., purchè provi di non averne avuto conoscenza tempestiva a causa di irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore.

³⁸⁵ In tal senso G. Tota, *Questioni in tema di revoca della dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'espropriazione forzata presso terzi*, in *Il corriere giuridico*, n. 7/2019, pag. 953 e ss..

Come si vedrà, la norma, così impostata, ha dato adito alla nascita di tante e differenti interpretazioni dottrinali, circostanza che peraltro è stata implementata anche dalle modifiche apportate alla norma: inizialmente, infatti, l'articolo faceva riferimento all'opposizione *ex art.* 617 primo comma c.p.c., indicazione che poi è stato soppressa lasciando un generico riferimento all'intero articolo 617 c.p.c.³⁸⁶ e facendo scatenare la fantasia della dottrina.

Prima della modifica la norma veniva interpretata in modo abbastanza peculiare³⁸⁷: si riteneva che, oltre all'ordinaria disciplina prevista all'interno dell'art. 617 c.p.c. comma 2 esperibile avverso l'ordinanza in quanto atto conclusivo della procedura esecutiva in cui era stata generata, l'art. 548 c.p.c. avesse consentito anche l'applicazione dell'art. 617 comma 1 c.p.c., che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi preventiva.

In particolare, secondo questa ricostruzione, nell'ipotesi in cui il terzo pignorato avesse conosciuto l'ordinanza di assegnazione solo in seguito alla notifica del precetto relativo alla successiva espropriazione fondata sul provvedimento di assegnazione, allora avrebbe potuto proporre, avverso gli atti prodromici della nuova esecuzione, l'opposizione preventiva *ex art.* 617 comma 1 c.p.c., purchè le deduzioni fossero di carattere formale come previste all'interno dell'art. 548 ultimo comma c.p.c., connesse cioè all'assenza di una regolare instaurazione del contraddittorio tale da determinare l'inesistenza del titolo giudiziale.

³⁸⁶ La modifica è stata apportata in sede di conversione del d.l. n. 83/2015.

³⁸⁷ Con riferimento all'interpretazione della norma prima della riforma si rinvia a: A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, pag. 1291 – 2; F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, cit., pag. 649 – 650.

Riassumendo: la norma strutturata col riferimento al comma 1 dell'art. 617 c.p.c. consentiva sia la proposizione dell'opposizione successiva avverso l'ordinanza di assegnazione, sia la proposizione dell'opposizione preventiva avverso gli atti prodromici all'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione nell'ipotesi cui non avesse avuto conoscenza legale dell'assegnazione per le motivazioni previste all'interno dell'art. 548 ultimo comma.

In seguito alla modifica del 2015 c'è stata la soppressione del riferimento all'art. 617 comma 1 c.p.c. e questo ha provocato la nascita di nuove teorie dottrinali sull'interpretazione da attribuirsi all'art. 548 c.p.c. ultimo comma.

Innanzitutto, la dottrina si è chiesta se la modifica dell'art. 548 c.p.c. avesse determinato una limitazione degli strumenti a disposizione del terzo ovvero se la precedente interpretazione della norma fosse ancora valida ad esito della riforma.

La prima corrente ha sostenuto che la norma renda ora applicabile il solo secondo comma dell'art. 617 c.p.c.: il terzo, dunque, sulla base di questa interpretazione, potrà solamente impugnare l'ordinanza, in quanto atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi, con l'opposizione successiva³⁸⁸. Non sarebbe in alcun esperibile lo strumento preventivo che viene messo a disposizione dalla norma per la sola opposizione al titolo esecutivo e al precetto.

³⁸⁸ A. Majorano, *Le ultime novità in tema di espropriazione presso terzi*, in *Foro Italiano*, n. 5/2015, pag. 454; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1292. Quest'ultima, inoltre, aggiunge che l'opposizione potrà essere proposta sia per ragioni di rito sia per ragioni di merito.

Il differente filone³⁸⁹, invece, condiviso da chi scrive, sostiene che la norma non abbia precluso la proponibilità dell'opposizione anche in via preventiva avverso la procedura esecutiva iniziata contro il terzo ad esito dell'ordinanza di assegnazione e che, l'eliminazione del riferimento al comma 1, abbia inteso rendere applicabile l'intero articolo 617 c.p.c.. Questa teoria si fonda sull'idea che il pignoramento presso terzi e la conseguente ordinanza non abbiano visto il terzo come parte ed è per questo motivo che si dovrebbe accogliere l'impostazione più permissiva³⁹⁰.

A prescindere dall'impostazione accolta, la dottrina ha fatto un ulteriore passaggio chiedendosi verso quale atto processuale potesse essere proposta l'opposizione, intraprendendo strade diverse nella risoluzione del problema.

Infatti, sia tra coloro che ammettono la sola opposizione successiva³⁹¹ che tra quelli che invece ammettono la proponibilità altresì dell'opposizione preventiva³⁹², è divenuta sempre più diffusa la tesi in forza della quale la mancata conoscenza di cui parla la norma sia riferita all'atto di pignoramento e non all'ordinanza. Si sostiene che l'opposizione sia esperibile alle condizioni previste dall'art. 548 c.p.c. avverso l'atto introduttivo del pignoramento ovvero l'ordinanza di fissazione dell'udienza.

³⁸⁹ A. Saletti, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 196 – 7; G. Finocchiaro, *L'espropriazione presso terzi si allinea alla giurisprudenza*, in *Guida Diritto*, n. 38/2015, pag. 52.

³⁹⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 261 – 262; C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 512.

³⁹¹ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 657 – 8;

³⁹² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 255 e ss.

E' rimasta residuale l'opinione che vede la proponibilità dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione³⁹³.

Così interpretata, la norma sembra introdurre un'ipotesi di opposizione tardiva analoga a quelle previste dagli articoli 650 e 668 c.p.c. – in materia di decreto ingiuntivo e convalida di sfratto – che consentono l'opposizione qualora l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza legale del provvedimento per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore³⁹⁴.

La dottrina si divide infine in merito ai vizi che potranno essere fatti valere con l'opposizione, taluni ammettendo solo i vizi formali, altri anche quelli sostanziali di merito.

La prima corrente³⁹⁵ ritiene che possano essere fatti valere solo i vizi formali, così come previsto dalla normativa generale e, altresì, che ogni altra eventuale contestazione debba essere proposta in altre sedi, quale ad esempio l'opposizione all'esecuzione.

Tuttavia, risulta maggioritaria quella che sostiene la proponibilità dell'art. 617 c.p.c. anche per ragioni di merito³⁹⁶, disattendendo quindi

³⁹³ F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, cit., pag. 648; G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 602.

³⁹⁴ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3832; F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, cit., pag. 650; G. Tota, *L'art. 548, 2° comma c.p.c. (dopo il d.l. 12.9.2014, n. 132)*, cit., pag. 686.

³⁹⁵ C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 512.

³⁹⁶ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1292; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo)*, cit., pag. 1271; F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, cit., pag. 650;

l'applicazione letterale dell'art. 617 c.p.c. che si riferisce alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti esecutivi³⁹⁷.

Invero l'unico mezzo di tutela effettivamente previsto per il terzo è rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi, motivo per cui si dovrebbe interpretare estensivamente la disciplina, comprendendo anche gli eventuali fatti sopravvenuti ma precedenti alla formazione dell'ordinanza³⁹⁸.

Non si può infine, a completamento della presente disamina, non segnalare la dottrina³⁹⁹ che ha ritenuto addirittura la possibilità di esperire, alle condizioni di cui all'art. 548 c.p.c., l'opposizione oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., dottrina che ha avuto poco seguito.

In ogni caso, secondo chi scrive, il termine di 20 giorni inizierà ovviamente a decorrere dal giorno in cui il terzo sia venuto a conoscenza della procedura, diversamente avrebbe poco senso di esistere l'art. 548 comma 2 c.p.c. così strutturato: invero, qualora si ritenesse che l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* fosse proponibile solo entro i venti giorni dal compimento dell'atto, si avrebbe

G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 602; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 262; D. Borghesi, *Il silenzio del terzo pignorato*, cit., pag. 415.

³⁹⁷ È opportuno, in ogni caso, segnalare l'esistenza di una corrente dottrinale che ritiene che l'art. 617 c.p.c. possa essere utilizzato anche per risolvere questioni di merito. Si rinvia, senza pretesa di esaustività, alle seguenti fonti: A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 2576–7; R. Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987; M. Fabiani, *Appunti sulla qualificazione impugnatoria dell'opposizione rivolta contro gli atti del giudice dell'esecuzione*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2007, pag. 619 e ss.; R. Vaccarella, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1993, pag. 97 e ss..

³⁹⁸ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 262.

³⁹⁹ G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 601 – 602.

un'applicazione dell'istituto analoga a quella contenuta nella normativa generale e non avrebbe avuto senso il suo richiamo all'interno dell'art. 548 c.p.c. perché già esperibile di per sé.

Sono proprio le peculiari ipotesi descritte all'interno dell'articolo che giustificano l'espressa menzione dell'art. 617 c.p.c., il quale, dunque, potrà essere esperito oltre i venti giorni dall'atto ma comunque non oltre i venti giorni dalla conoscenza che è intervenuta in ritardo a causa di un'irregolarità nella notifica oppure per caso fortuito o forza maggiore. Si deve sempre ricordare che il pignoramento presso terzi coinvolge un soggetto estraneo che non riveste la figura di parte ma ciò, per quanto rilevante, non può essere necessariamente preponderante, dovendosi anche tutelare la figura del creditore, il quale sacrifica tempo e mezzi economici per soddisfare il proprio credito inadempito.

Dunque, avendo ben presente i due aspetti che devono essere necessariamente bilanciati all'interno della disciplina, emerge lampante una prima considerazione: il legislatore, pur palesando l'intento di apportare delle miglione alla disciplina in termini di economicità e celerità, non ha compiuto a dovere il proprio lavoro, costruendo norme con un'interpretazione tutt'altro che univoca tali da provocare la nascita di teorie contrastanti e dubbi applicativi.

L'opera di contemperamento degli interessi è stata quindi rimessa agli interpreti e agli operatori del diritto.

Chi scrive non può dunque esimersi dal dare la propria opinione che viene espressa con la consapevolezza di dover bilanciare l'interesse del creditore al proprio soddisfacimento celere e il diritto del terzo a non essere pregiudicato in maniera eccessiva rispetto a un procedimento che non lo compete se non in quanto soggetto ausiliario.

A tal proposito, si ritiene che la disciplina prevista dall'art. 548 comma 2 c.p.c. debba essere prevalentemente interpretata in maniera estensiva: in particolare, qualora ricorrano le condizioni di cui alla norma in

questione, si considera esperibile sia l'opposizione successiva sia quella preventiva avverso il titolo esecutivo fondato sull'ordinanza di assegnazione per vizi formali e sostanziali. La deduzione dei vizi sostanziale dovrebbe essere ammessa, però, al solo scopo di far valere la diversità tra la situazione accertata *per silentium* e quella realmente esistente⁴⁰⁰.

L'art. 617 è l'unico strumento che può essere utilizzato dal terzo, il quale potrebbe trovarsi a subire una procedura esecutiva basata su un'ordinanza di assegnazione emessa ad esito di un procedimento di cui non è stato parte e dove potrebbe non aver partecipato neanche in qualità di terzo debitore: non si vede in quali altri modi potrebbe contestare la sua situazione debitoria.

Tanto più che, per la buona riuscita dell'esecuzione, è fondamentale che la situazione giuridica oggetto di assegnazione sia veritiera, diversamente sarebbe compromesso l'intero procedimento.

La stessa giurisprudenza⁴⁰¹ ha ammesso l'utilizzo dell'art. 617 c.p.c. per far valere la difformità tra la situazione oggetto di assegnazione e quella esistente nella realtà dei fatti.

Emerge dunque che l'esperibilità dell'art. 617 c.p.c. in forma preventiva per vizi di merito non rappresenta un mero interesse difensivo del debitore, bensì anche l'interesse del creditore ad evitare procedure esecutive sceve di fondamento e che dunque potrebbero essere prive di soddisfazione.

Ciò non toglie però che il termine per l'esperibilità dovrà in ogni caso essere rispettato: il creditore che affronta una procedura per vedersi

⁴⁰⁰ In tal senso si è espresso anche S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 730.

⁴⁰¹ Cass. civ., n. 12326, 10 giugno 2005, in www.onelegale.wolterkluwers.it; Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10327, in www.onelegale.wolterkluwers.it.

soddisfatto merita certezza e lasciare che l'art. 617 c.p.c. sia utilizzabile senza alcuna prevedibilità diventa un carico eccessivo. Appare più equo che sia il terzo a dover sopportare il pregiudizio del mancato rispetto del termine: non si ravvisano ragioni che spingano ad argomentare diversamente.

3.2.2.3 La stabilità dell'ordinanza di assegnazione resa ad esito del meccanismo della non contestazione

È necessaria, infine, una breve disamina dell'ordinanza di assegnazione quanto al valore giuridico e alla sua possibile stabilità, atteso che ciò influenza gli strumenti che potrà utilizzare il terzo a propria tutela.

L'ordinanza di assegnazione rappresenta innanzitutto l'atto esecutivo conclusivo della procedura, come già anticipato, motivo per cui si deve ribadire che questa natura preclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c., come affermato più volte anche dalla giurisprudenza, recente e non⁴⁰² (circostanza che, peraltro, avvala la tesi del precedente paragrafo secondo cui l'opposizione agli atti potrebbe avere ad oggetto anche vizi di merito essendo l'unico strumento a disposizione del terzo).

Essa assume poi la qualifica di titolo esecutivo, come previsto dalla norma; è importante sottolineare che è stato affermato più volte da dottrina e giurisprudenza⁴⁰³ che l'ordinanza acquisisce tale valore solo

⁴⁰² Cass. civ., 30 maggio 1963, n. 1426 in A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1304, nota 21; Cass. civ., 24 febbraio 2011, n. 4505 in www.onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 6 giugno 2023, n. 15822, in www.onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21 aprile 2022, n. 12690, in www.onelegale.wolterskluwer.it.

⁴⁰³ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1307 – 8; R. Vaccarella, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 107; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 386 e ss..

nei confronti del creditore e non del debitore, il quale non potrà pretendere alcunchè dal terzo nell'ipotesi in cui il creditore rinunci ad azionare il titolo.

Il titolo ha tale qualifica solo con riferimento al procedimento in corso e ciò impedisce il formarsi di un giudicato in merito all'accertamento dell'obbligo del terzo verso il debitore, come invece accadeva in passato ad esito del giudizio di cognizione.

Sulla base di quest'ultima considerazione la dottrina ha iniziato ad elaborare varie ipotesi in merito agli ulteriori strumenti di tutela in capo al terzo oltre al rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.

Una prima tesi⁴⁰⁴, partendo dal presupposto che l'*an* e il *quantum* del credito pignorato siano "impregiudicati", afferma che il terzo dovrebbe poter richiedere l'accertamento negativo del proprio credito in via principale atteso che su di esso non si è formata l'autorità di cosa giudicata.

Questa ricostruzione non convince chi scrive poiché non chiarisce l'effettiva utilità di questa soluzione: non specifica a chi possa essere rivolto l'accertamento negativo (il debitore o il creditore) e cosa dovrebbe determinare l'eventuale accoglimento della domanda (ragionando in termini pratici, l'attivazione della domanda di accertamento rappresenterebbe un costo non indifferente per il terzo, pertanto, non avrebbe utilità promuoverla se non per ottenere anche un ritorno in termini economici).

Così anche la giurisprudenza: Cass. civ., 5 febbraio 1968, n. 394, in www.onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 3 giugno 2015, n. 11493 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2016, pag. 142 e ss.; Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1573, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2018, pag. 458 e ss.

⁴⁰⁴ G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 601-2.

Sicuramente avrebbe rappresentato un pregio maggiore qualora si fosse affermata la possibilità di presentare questa domanda nei confronti del debitore in una con l'azione di ripetizione degli importi versati al creditore; viepiù che l'intera "procedura" si sarebbe potuta riassumere con un'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore nell'ipotesi in cui quest'ultimo avesse visto estinguere il proprio debito pur non sussistendo un credito verso il terzo oppure sussistendo ma con degli importi minori, tali da far ricadere ingiustamente la maggiore differenza in capo al terzo.

Una seconda tesi⁴⁰⁵ parte dal presupposto che l'opposizione agli atti esecutivi abbia solo un oggetto di rito, motivo per cui l'ordinanza di assegnazione non presenta valenze preclusive con riferimento all'esistenza del credito ed al suo ammontare; questo presupposto legittimerebbe il terzo ad agire sia per la ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore sia per avere l'accertamento negativo del credito nei confronti del debitore esecutato.

Si ritiene di dover respingere questa tesi perché si fonda su una diversa interpretazione degli strumenti a disposizione del terzo debitore, ovvero sia parte dal presupposto che l'opposizione agli atti esecutivi non possa esperita per i vizi di merito, circostanza sostenuta, invece, nel precedente paragrafo.

La teoria in esame peraltro prosegue affermando che il terzo pignorato possa proporre l'opposizione all'esecuzione nell'ambito del successivo processo esecutivo che si fonda sull'ordinanza di assegnazione del credito. Essa fa leva sull'idea che la non contestazione determini

⁴⁰⁵ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 659; F.P. Luiso, *Diritto Processuale Civile*, III, Milano, 2013, pag. 83.

un'inversione della prova tale per cui nell'eventuale opposizione *ex art.* 615 c.p.c. dovrebbe essere il terzo ad assolvere l'onere⁴⁰⁶.

Si deve respingere anche questo ulteriore sviluppo sempre richiamando quanto espresso nel precedente paragrafo: se si ritiene che l'art. 617 c.p.c. proponibile anche in via preventiva avverso la successiva espropriazione basata sull'ordinanza di assegnazione possa avere ad oggetto contestazioni relative ai vizi di merito, si esclude la proponibilità dell'art. 615 c.p.c.

A questa considerazione potrebbe opporsi il seguente rilievo: se è ammessa l'esperibilità per motivi di merito dell'art. 617 c.p.c. perché non concedere anche l'utilizzo dell'art. 615 c.p.c.

La risposta è semplice: l'art. 617 c.p.c. circoscrive la sua proponibilità in termini di tempo, circostanza che appare necessaria per non sbilanciare la ponderazione tra il diritto del creditore ad essere soddisfatto e il diritto di difesa del terzo ad eccessivo favore di quest'ultimo.

Infatti, se il terzo non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza e tantomeno avverso la nuova procedura esecutiva nel termine di 20 giorni, sembra più equo, a questo punto della procedura espropriativa, far ricadere le conseguenze negative sul terzo: diversamente il creditore potrebbe essere scoraggiato dall'iniziare una simile procedura esecutiva se, addirittura ad esito dell'ordinanza di assegnazione, potrebbe rischiare di subire un'opposizione sino a che non sia intervenuta la vendita o l'assegnazione nel nuovo procedimento impulsato con l'ordinanza di assegnazione.

⁴⁰⁶ A. Briguglio, *Note brevissime sull'“onere di contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.)*, cit., pag. 2 - 3; F. P. Luiso, *Diritto Processuale Civile*, cit., pag. 86.

Non si può infine non menzionare un'ultima teoria secondo cui l'opposizione all'esecuzione risulta proponibile anche avverso l'ordinanza di assegnazione, nonostante la preclusione prevista a livello legislativo.

In particolare, la proponibilità – da parte del debitore e, talvolta, anche dal terzo - viene sostenuta nelle ipotesi in cui l'ordinanza abbia un contenuto decisorio perché il giudice, d'ufficio, ha compiuto delle indagini per verificare l'esistenza dei presupposti dell'azione.⁴⁰⁷ L'esito di questa procedura sarebbe maggiormente favorevole perché consentirebbe l'eventuale impugnazione della sentenza con gli ordinari mezzi di impugnazione, diversamente da quanto ammesso con riguardo all'art. 617 c.p.c..

Anche questa ricostruzione deve essere respinta: oltre a ribadire l'esplicita preclusione prevista legislativamente, si ritiene che la natura dell'ordinanza, a prescindere dell'eventuali attività poste in essere dal giudice prima della sua emissione, sia sempre quella di atto esecutivo di chiusura della procedura, motivo per cui si deve concludere per la sola esperibilità dell'art. 617 c.p.c.⁴⁰⁸.

In conclusione, oltre a confermare l'esperibilità dell'art. 617 c.p.c. in via preventiva e successiva avverso vizi di rito e di merito, si ritiene che il terzo, in ragione dell'efficacia meramente endoesecutiva dell'ordinanza, potrebbe eventualmente rivolgersi al debitore per ottenere l'accertamento negativo del proprio credito e dunque ottenere la ripetizione di quanto versato in sua vece.

⁴⁰⁷ R. Tiscini, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2013, pag. 25.

⁴⁰⁸ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1323 – 4.

Se, infatti, si sostiene che l'art. 617 c.p.c. sia soggetto ai limiti temporali per ragioni di certezza del diritto, tutela del creditore e del suo interesse a promuovere la procedura espropriativa per soddisfare il proprio credito in tempi brevi, non c'è nulla che impedisca al terzo di tutelarsi al di fuori della procedura esecutiva promuovendo l'azione di accertamento negativo contro il debitore, atteso che l'ordinanza di chiusura del pignoramento presso terzi non acquisisce efficacia di giudicato e, pertanto, il terzo non è vincolato nei confronti dell'esecutato.

In questo modo si configura un equo bilanciamento tra il diritto del creditore ad essere soddisfatto in tempi ragionevoli e il diritto di difesa del terzo debitore, senza inficiare la posizione del debitore.

CAPITOLO QUINTO: IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO EX ART. 549 C.P.C.

*1. Il giudizio di accertamento prima e dopo la stagione delle riforme:
da parentesi cognitiva a giudizio endoesecutivo*

Il capitolo finale di questa tesi sarà dedicato all'analisi dell'ultima modalità di accertamento dell'obbligo del terzo: il giudizio endoesecutivo disciplinato dall'art. 549 c.p.c.

Come già anticipato, la struttura e soprattutto la natura di questo giudizio sono state radicalmente stravolte in seguito alle riforme intervenute a partire dal dicembre 2012.

La disamina del nuovo strumento non può dunque prescindere da una breve introduzione avente ad oggetto la disciplina antecedente, al fine di comprendere l'enorme impatto apportato dalla riforma e soprattutto la sua importanza in termini di effetti nei confronti dei soggetti coinvolti nella procedura⁴⁰⁹.

Il precedente giudizio veniva disciplinato dagli art. 548 e 549 c.p.c., il primo dei quali rubricato “mancata o contestata dichiarazione del terzo”, esplicito riferimento alle condizioni che consentivano l'esperibilità dell'azione.

La norma introduttiva del giudizio stabiliva che, laddove il terzo non fosse comparso all'udienza stabilita, ovvero in tale sede si fosse rifiutato di rendere la dichiarazione o ancora se intorno a questa fossero

⁴⁰⁹ A tal riguardo si rinvia alle seguenti fonti: V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 298 e ss.; A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 229 e ss.; P. D'Onofrio, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 120 e ss.; E. Redenti, *Diritto Processuale civile*, cit., pag. 246 e ss.; Calvosa, *Pignoramento e sequestro conservativo*, cit., pag. 62 e ss.; V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 201 e ss.; M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 360 e ss..

sorte delle contestazioni, il pretore – poi diventato il giudice ad opera dell'art. 98, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 5 – su istanza di parte avrebbe provveduto all'istruzione della causa a norma del libro secondo, nei limiti in cui fosse rientrato nella sua competenza; diversamente avrebbe dovuto rimettere le parti di fronte al tribunale competente.

Tale giudizio, dunque, poteva essere proposto in assenza di dichiarazione del terzo o in caso di suo rifiuto a renderla ovvero in caso di contestazioni su quest'ultima su istanza del creditore: la dottrina maggioritaria⁴¹⁰ era concorde nel ritenere che solo il creditore – precedente o intervenuto – potesse instaurare tale giudizio. Non si ravvisava un interesse reale del debitore a proporre tale istanza, atteso che, l'eventuale assenza di iniziativa del creditore, avrebbe portato l'estinzione del processo esecutivo a carico del debitore e dunque procurato un risultato a lui vantaggioso.

Nonostante questa fosse l'impostazione maggioritaria, non sono mancate tesi contrarie⁴¹¹ che hanno riconosciuto la facoltà di proporre tale istanza anche in capo al debitore, seppur in presenza di condizioni circoscritte: si segnala a titolo d'esempio l'opinione contenuta nell'opera di Vincenzo Corsaro e Silvio Bozzi secondo cui il debitore, in caso di dichiarazione positiva o ritenuta eccessivamente positiva del terzo, avrebbe potuto avanzare la propria contestazione al fine di evitare che il terzo adempiesse l'obbligo a favore di soggetti che non ne

⁴¹⁰ V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 299; Redenti, *Diritto Processuale civile*, cit., pag. 247; P. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 5° edizione, Milano, 1980, pag. 419 – 420; M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 194.

⁴¹¹ In tal senso: V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 300; V. Andrioli, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1962 pag. 446.

avevano diritto (eventualmente a causa della mancata indicazione di vincoli, quali ad esempio le cessioni)⁴¹².

Circostanza rimasta immutata attiene alla legittimazione attiva del creditore: secondo la maggior parte della dottrina egli agiva *iure proprio* e non *utendo iuribus*, ovverosia in surrogazione del debitore⁴¹³.

Due sono invece gli aspetti che cambiano radicalmente con la riforma del 2012⁴¹⁴: innanzitutto la natura del giudizio di accertamento e della decisione resa ad esito della fase di accertamento; in secondo luogo, l'utilizzabilità dell'art. 232 c.p.c.

In merito al primo punto, la norma, nella sua versione abrogata, dava una chiara indicazione sulla natura e sulla disciplina da applicare a tale giudizio: essa, infatti, rinviava al libro secondo, richiamando le norme e le regole del giudizio di cognizione⁴¹⁵.

⁴¹² Si deve menzionare una tesi ancora più "aperta" secondo la quale anche il debitore e il terzo avrebbero potuto proporre tale istanza nei limiti in cui avessero voluto far valere dei vizi suscettibili di aver inficiato la dichiarazione del *debitor debitoris*. In tal senso V. Andrioli, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1962 pag. 446.

⁴¹³ E. Redenti, *Diritto Processuale civile*, cit., pag. 248; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 303; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 205; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 5° edizione, cit., pag. 423; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 447 – 8.

⁴¹⁴ Le differenze rispetto all'aspetto attuale non terminano qui: tuttavia in questa sede ci si limiterà a individuare gli aspetti di maggior rilievo, individuando le ulteriori differenze in termini di confronto con quella vigente man mano che si proseguirà con tale indagine.

⁴¹⁵ E. Redenti, *Diritto Processuale Civile*, cit., pag. 247; V. Andrioli, *Commento al codice di Procedura civile*, cit., pag. 201; M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 360 e ss..

In questo modo, era chiara nel voler individuare una netta scissione⁴¹⁶ tra l'attività esecutiva e quella di cognizione contenziosa finalizzata ad accertare l'obbligo del terzo nei confronti del debitore⁴¹⁷. Ad esito di questa fase, laddove fosse stato individuato un oggetto da sottoporre ad esecuzione, sarebbe proseguita la procedura esecutiva sulla base degli esiti ottenuti all'interno del processo di cognizione.

L'esigenza di un processo di cognizione contenzioso nasceva dall'assenza di un contraddittorio all'interno della fase esecutiva⁴¹⁸, motivo per cui il legislatore aveva scelto di prevedere la possibile introduzione di un giudizio contenzioso finalizzato ad accertare, con le garanzie del contraddittorio, l'obbligo del terzo⁴¹⁹.

La distinzione tra la fase esecutiva e quella di accertamento era, peraltro, confermata dal fatto che la procedura esecutiva avrebbe

⁴¹⁶ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 386; F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228*, cit., pag. 640.

⁴¹⁷ M. Bove, *Ambito di applicazione dell'espropriazione presso il terzo*, in Proto Pisani, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1988 pag. 322; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 546 e ss.; F. P. Luiso, *Diritto processuale civile, III, Il processo esecutivo*, Milano, 2011, pag. 80 e ss.; R. Vaccarella, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 94 e ss..

⁴¹⁸ Sotto certi aspetti, taluno sostiene che anche oggi il contraddittorio sia limitato all'interno della procedura esecutiva; in particolare B. Capponi, nel suo *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020, pag. 59 - 60, afferma che il principio del contraddittorio ha un'applicazione particolare all'interno del processo esecutivo poiché è il legislatore che stabilisce di volta in volta "ciò che è necessario ai fini del contraddittorio"; al contrario gli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione, così come l'art. 6 CEDU, richiedono che il contraddittorio venga rispettato pienamente in ogni fase processuale.

⁴¹⁹ F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228*, cit., pag. 640.

dovuto attendere l'esito del giudizio cognitivo prima di riprendere il suo corso⁴²⁰; o ancora, dalla esigenza di attendere l'esito di un eventuale giudizio già pendente tra il terzo e il debitore esecutato, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza.⁴²¹

In ogni caso, la conferma per eccellenza della natura cognitiva a sé stante di questo giudizio era rappresentata dal successivo articolo 549 c.p.c. il quale stabiliva che la decisione assunta ad esito del processo di cognizione dovesse rivestire la forma di sentenza.

Chiaramente una simile natura non si sarebbe potuta attribuire laddove il giudizio fosse stato una mera parentesi incidentale com'è l'accertamento *ex art.* 549 c.p.c. successivo alle riforme intraprese dal 2012 in poi.

⁴²⁰ A tal riguardo c'erano voci contrastanti: taluno riteneva che la necessità di attendere l'esito del giudizio di cognizione non rappresentasse un'ipotesi di sospensione, atteso che *“non si vede come si possa sospendere ciò che non potrebbe oggettivamente proseguire per mancanza di oggetto”*, così: V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 308. Altri invece ritenevano che, in seguito alla proposizione di un giudizio di accertamento, si configurasse un'ipotesi di sospensione *ope legis*. In tal senso: M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 365; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 705; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 205.

A prescindere dall'impostazione il risultato era il medesimo: il processo esecutivo doveva rimanere in una situazione di stasi fino all'accertamento dell'oggetto dell'espropriazione.

⁴²¹ Al ricorrere di tale ipotesi, le parti si limiteranno a discutere del rapporto controverso, possibile oggetto del pignoramento presso terzi, all'interno del giudizio pendente; conseguentemente la procedura esecutiva sarà sospesa sino alla definizione del suddetto giudizio. In tal senso: M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 363; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 363; P. D'Onofrio, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 127.

Nel regime attualmente vigente, infatti, questa scissione non c'è più: l'accertamento avviene nell'ambito del pignoramento presso terzi di fronte al giudice dell'esecuzione con un procedimento deformalizzato e indipendente dalle regole del giudizio di cognizione ordinario; viene cioè introdotto un giudizio cosiddetto "endoesecutivo" che termina con un'ordinanza di assegnazione la quale costituirà titolo esecutivo nel successivo procedimento di esecuzione fondato su di essa e sarà impugnabile con l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*⁴²².

Questo mutamento ha seguito la strada aperta dal legislatore in materia di controversie distributive *ex art. 512 c.p.c.*, frutto di una tendenza a ridurre gli incidenti di cognizione ordinaria necessari per la conclusione della procedura espropriativa, tramite la previsione di una fase di cognizione meramente sommaria⁴²³.

⁴²² A tal proposito si rinvia a: P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012*, cit., pag. 249; F. Russo, *Tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la l. 228/2012*, cit., pag. 652 e ss.; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3834 e ss.; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1333; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 662 e ss.; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 731 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 264 e ss.; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 513.

⁴²³ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 664; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3835; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, cit., pag. 292 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 266; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)* cit., pag. 1263 e ss.; A. Storto, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della "stabilità"*, cit., pag. 50; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228/2012*, cit., pag. 245. Anche la Corte Costituzionale si era espressa favorevolmente in merito alla natura sommaria, ricordando che tale modello di cognizione era già noto al nostro sistema processuale, pertanto non rappresentava una forma di lesione dei diritti di difesa. In particolare, richiamava espressamente, oltre all'art. 702 *bis*, anche

Taluno addirittura sostiene che l'eventuale presenza delle condizioni per esperire il nuovo giudizio determini l'apertura di un procedimento a carattere bifasico, caratterizzato da una fase cognitiva incidentale di fronte al giudice dell'esecuzione ed una ulteriore, aperta tramite la proposizione dell'esecuzione *ex art. 617 c.p.c.* dove si svolgerà il giudizio contenzioso a cognizione piena⁴²⁴.

La seconda grande differenza tra il giudizio attuale e quello *ante* riforma era contenuta nell'art. 548 comma secondo c.p.c., in forza del quale, qualora il terzo non avesse fatto la dichiarazione neppure nel giudizio di primo grado, allora si sarebbe potuta applicare la disposizione *ex art. 232 comma 1 c.p.c.*

La norma menzionata avrebbe cioè consentito al giudice, nell'ipotesi in cui il terzo non avesse reso la dichiarazione, di attribuire valore confessorio alla condotta omissiva del terzo, riconoscendo così

il modello previsto per la risoluzione delle controversie distributive ai sensi dell'art. 512 c.p.c..

La suddetta controversia è infatti strutturata in maniera analoga all'art. 549 c.p.c.: il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti dopo aver sentito le parti e altresì l'ordinanza è impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Tuttavia, la dottrina ha rilevato che vi sono differenze tra il giudizio di accertamento del terzo e quello in materia di controversia distributive, prima fra tutte la natura della partecipazione dei soggetti coinvolti: nell'ambito della controversia distributiva, il creditore, il debitore e il terzo obbligato per un debito altrui sono già parti della procedura, mentre nel pignoramento presso terzi il *debitor debitoris* è un mero collaboratore che diventa terzo solo in seguito alla proposizione dell'istanza di accertamento.

Così: V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo)*, cit., pag. 1263 – 4; P. Licci, *La disciplina del pignoramento presso terzi al banco di prova della Consulta*, in www.judicium.it.

⁴²⁴ In tal senso: F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, cit., pag. 652.

ammessi i fatti dedotti contro di lui, con la conseguenza di veder provato il debito del terzo nei confronti dell'esecutato⁴²⁵.

Come si può immaginare, questa norma aveva a lungo tormentato i teorici di questa materia, che erano divisi sulla sua applicazione.

Da una parte⁴²⁶ vi era chi aveva condizionato alla necessità di una specifica provocazione a rendere la dichiarazione l'operatività del meccanismo in esame: si riteneva che, nonostante la legale conoscenza della domanda introduttiva del giudizio, fosse necessario deferire al terzo l'interrogatorio in maniera articolata su dati specifici del titolo e dell'oggetto di pignoramento al fine di sopperire l'eventuale genericità dell'atto di pignoramento. Secondo questa ricostruzione, solo in presenza di questo presupposto, in caso di mancata dichiarazione del terzo, avrebbe potuto operare la *ficta confessio* sull'esistenza dell'obbligo.

Dall'altra, invece, si riscontrava la differente opinione di Andrioli⁴²⁷ secondo cui il meccanismo *ex art. 232 c.p.c.* poteva essere applicato anche nelle ipotesi in cui non gli fosse stato deferito l'interrogatorio purché il giudice avesse avuto degli elementi di prova idonei a provare l'esistenza del titolo.

Come si evince, anche nel precedente codice si riscontrava una disciplina con alcune analogie al meccanismo della non contestazione: tuttavia, nella procedura passata, l'accertamento in seguito all'inerzia

⁴²⁵ V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 305; M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 357; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 204; M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 202 e ss..

⁴²⁶ V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 306.

⁴²⁷ V. Andrioli, *Commento al codice di Procedura Civile*, cit., pag. 204. Tale ricostruzione è sostenuta anche da P. D'Onofrio, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 123 – 124.

del terzo avveniva all'interno di un procedimento ove il terzo era parte necessaria⁴²⁸ ed era dunque titolare delle garanzie difensive connesse a questa qualità; oggi, invece, il meccanismo della non contestazione opera nell'ambito di un procedimento dove il terzo non è parte.

La struttura odierna, pertanto, differisce grandemente da questa ricostruzione, come già anticipato, motivo per cui è necessario procedere alla disamina dell'art. 549 c.p.c. comparando la norma con la disciplina ormai abrogata, sempre al fine di verificare l'impatto che le riforme dal 2012 in poi hanno avuto sull'intera procedura e sulle parti che la compongono.

2. Il giudizio di accertamento

2.1: L'oggetto e i presupposti

In seguito alla riforma del 2012 l'impostazione del giudizio è mutata radicalmente: oltre all'abrogazione del rinvio all'art. 232 c.p.c. e alla differente natura che riveste il giudizio, altre modifiche, meno evidenti *icto oculi*, sono intervenute e saranno affrontate di seguito nel corso della disamina della disciplina generale del giudizio di accertamento.

Innanzitutto, occorre rilevare che anche individuare l'oggetto del giudizio è fonte di criticità: infatti, lo scopo di questa parentesi cognitiva in passato era rappresentato dalla necessità di accertare la sussistenza e l'ammontare dell'obbligazione tra il terzo e il debitore esecutato ovvero l'esistenza dei beni pignorati presso il terzo⁴²⁹.

⁴²⁸ R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 96 e ss..

⁴²⁹ A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 231 e ss.; Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 360; P. D'Onofrio, *Commento al Codice di Procedura civile*, cit., pag. 125; M. Dini, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 191; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 205; V. Corsaro e S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 303.

In seguito alla riforma la dottrina comincia invece a sviluppare una nuova lettura, che sposta il *focus* dal rapporto tra il terzo e il debitore all'oggetto del pignoramento: viene sostenuto, dunque, che l'esigenza alla base del giudizio sia l'individuazione dei diritti oggetto di pignoramento presso terzi, al fine di rendere possibile la conclusione della procedura espropriativa tramite l'assegnazione o la vendita.⁴³⁰ L'oggetto è esclusivo atteso che non sono ammesse questioni che non riguardino espressamente l'esistenza del bene e/o del credito e del suo ammontare⁴³¹.

Così argomentando, è venuta anche meno la possibilità di affermare che la decisione assunta all'interno della procedura faccia stato al di fuori del pignoramento presso terzi⁴³². D'altronde la norma stessa specifica l'esclusiva rilevanza dell'ordinanza ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul procedimento di assegnazione.

Chiarito questo presupposto, si può proseguire individuando le condizioni e le modalità di proponibilità dell'istanza.

In merito al primo aspetto, la norma è sicuramente mutata, atteso che la vecchia formulazione consentiva la proponibilità dell'istanza in caso di omessa dichiarazione del terzo o suo rifiuto a renderla ed in caso di

⁴³⁰ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 731; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1345; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 270; S. Vincre, *Brevi note sulle novità introdotte dalla legge 228/2021 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, cit., pag. 70 e ss..

⁴³¹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1345; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 518.

In ogni caso la natura e l'efficacia dell'ordinanza resa al termine del giudizio ex art. 549 c.p.c. così come l'efficacia della sentenza conclusiva del procedimento di opposizione agli atti esecutivi saranno oggetto di analisi approfondita all'interno dei prossimi paragrafi.

⁴³² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 270;

contestazioni su di essa; ad oggi, tuttavia, in seguito al rifiuto o alla mancata dichiarazione del terzo la legge prevede già un meccanismo alternativo finalizzato al perfezionamento del pignoramento senza che sia necessario alcun giudizio, ovvero sia il meccanismo della non contestazione. Conseguentemente, la proponibilità del giudizio non può più essere prevista per le ipotesi in cui operi già la non contestazione.

A tal riguardo, tuttavia, si deve segnalare che il legislatore in un primo momento aveva introdotto una norma incompleta, poiché non aveva disciplinato l'ipotesi in cui il meccanismo della non contestazione non potesse operare a causa della genericità dell'indicazione dell'oggetto all'interno dell'atto di pignoramento redatto dal creditore; in sostanza la norma prevedeva espressamente la proponibilità dell'istanza nelle sole ipotesi in cui sorgessero delle contestazioni, lasciando un'area grigia non disciplinata⁴³³.

Nel silenzio del legislatore, la dottrina⁴³⁴ aveva comunque ipotizzato la proponibilità dell'istanza anche in tale circostanza, interpretazione avallata poi dal legislatore il quale ha previsto espressamente, con la modifica apportata dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la possibilità di promuovere tale giudizio anche nell'ipotesi in cui, a seguito della

⁴³³ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1333 e ss.; A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, in A. Saletti, M. C. Vanz, S. Vincre, (a cura di), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 200; P. Castoro, N. Castoro, *Il Processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 666 -7.

⁴³⁴ A. Tedoldi, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 3/2015, pag. 397; P. Castoro, N. Castoro, *Il Processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 666; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1334; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 274; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 515; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2016, pag. 179.

mancata dichiarazione del terzo, non sia possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo. Se è chiara l'ipotesi in cui l'indicazione del creditore sia generica e dunque richieda un giudizio di accertamento per stabilire con esattezza l'oggetto del pignoramento, può risultare più complesso fornire degli esempi concreti in cui sorgono delle contestazioni.

Tale circostanza si può riscontrare innanzitutto qualora il terzo neghi l'esistenza di alcun obbligo in capo a lui nei confronti del debitore: ad esempio poiché il creditore ha proceduto con un pignoramento esplorativo presso un istituto bancario da cui è emersa l'assenza di conti correnti; o ancora perché il terzo assume che è già intervenuto il pagamento del debito ovvero qualora vi siano visioni differenti in merito al momento di perfezionamento del pignoramento e alla conseguente opponibilità o meno degli atti estintivi del credito *ex art. 2913,4,7 c.c.*⁴³⁵

Ancor più possono sorgere contestazioni qualora il terzo abbia reso delle dichiarazioni parziali⁴³⁶: ad esempio nel caso in cui il *debitor debitoris* dichiari una cifra inferiore a quella che il creditore ritiene essere dovuta, ovvero affermi che il credito non è esigibile perché sottoposto a condizione e/o termine.

Si ricordi in ogni caso, in linea con quanto affermato relativamente all'oggetto del giudizio, che le contestazioni possono concernere solo questioni aventi ad oggetto la necessità di inquadrare l'oggetto dell'espropriazione, pertanto qualsiasi altra contestazione dovrà

⁴³⁵ Si rimanda al capitolo terzo per quanto concerne il momento perfezionativo del pignoramento, gli effetti da esso derivante e l'inefficacia degli atti compiuti dal terzo in seguito al perfezionamento della procedura espropriativa.

⁴³⁶ A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 181.

eventualmente essere affrontata in altra sede: il debitore potrà al massimo proporre opposizione⁴³⁷, qualora voglia contestare il diritto del creditore ad agire nei suoi confronti o ancora l'esistenza di vizi formali della procedura espropriativa; a seconda del vizio dedotto dovrà proporre l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* ovvero *617 c.p.c.*⁴³⁸; a sua volta il terzo, qualora voglia conseguire un accertamento avente efficacia di giudicato sul rapporto tra lui e il debitore esecutato potrà agire esternamente alla procedura esecutiva, come si vedrà all'interno dell'ultimo paragrafo.

La stessa legge di riforma del 2015 poi, oltre ad aggiustare le condizioni di proponibilità dell'istanza, ha mutato le modalità per avanzarla; in particolare, nella formulazione originaria introdotta dalla riforma del 2012, la norma non riportava l'inciso "*su istanza di parte*" motivo per cui la dottrina si era chiesta se il procedimento potesse essere aperto anche d'ufficio dal giudice o se servisse necessariamente l'istanza di parte, atteso che la norma si limitava a prevedere il potere del giudice di risolvere le eventuali contestazioni sulla dichiarazione⁴³⁹.

Nonostante una voce isolata⁴⁴⁰, la dottrina ha ammesso fin da subito la proponibilità ad istanza di parte⁴⁴¹, affermazione basata sul seguente

⁴³⁷ Il debitore non è infatti legittimato alla proposizione dell'istanza, come verrà spiegato a breve.

⁴³⁸ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1346; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 182 – 3.

⁴³⁹ N. Castoro, P. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 667; A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 201; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 276.

⁴⁴⁰ A. Storto, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della "stabilità"*, cit., pag. 51.

⁴⁴¹ A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit.; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 519; A.M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*,

ragionamento: se la disposizione richiede che sorgano contestazioni, ciò vorrà dire che l'iniziativa di parte sarà imprescindibile affinché il giudice venga a conoscenza delle rimostranze del creditore.

È poi intervenuta la disciplina del 2015 a confermare questa impostazione, prevedendo l'inserimento dell'inciso “*a istanza di parte*” all'interno dell'art. 549 c.p.c. e mettendo fine al dibattito ad essa relativo.

Questa peculiarità permette poi di ricollegarsi ad uno dei problemi più sentiti nella vigenza della normativa anteriore al 2012, ovvero sia la necessità di definire a quale titolo agisse il creditore.

La dottrina passata⁴⁴² si era infatti chiesta se il creditore agisse in forza di un diritto proprio ovvero in via di surroga *utendo iuribus* del debitore, ma era quasi⁴⁴³ concordemente giunta alla soluzione che il creditore – procedente e/o munito di titolo esecutivo - vantasse una posizione autonoma rispetto all'esecutato tanto da escludere dunque che l'azione esperita ai sensi dell'art. 548 e 549 c.p.c. integrasse un'azione surrogatoria⁴⁴⁴.

Padova, 2013, pag. 743; E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 491.

⁴⁴² V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 434 e ss.;

⁴⁴³ Si registravano comunque alcune posizioni contrarie secondo cui il creditore era il sostituto processuale del debitore ovvero colui che agiva tramite l'azione surrogatoria; in tal senso: E. Allorio, *Legame tra esecuzione e accertamento nell'esecuzione mobiliare presso terzi*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1/1948, sez. 2, pag. 116 e ss.; F. Carnelutti, *Istituzioni del processo civile italiano*, cit., pag. 58.

⁴⁴⁴ V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, cit., pag. 205; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 447; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 224 – 6; S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, III, cit., pag. 327; E. Redenti, *Diritto Processuale civile*, cit., pag. 248; V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 303; R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 117.

Infatti, come confermato altresì dalla giurisprudenza⁴⁴⁵, nell'azione surrogatoria il creditore agisce in nome e nell'interesse del debitore mentre nel giudizio *ex art. 548 c.p.c.* agisce in nome proprio e per l'interesse personale di essere soddisfatto dalla procedura esecutiva senza che sia necessaria l'inerzia del debitore.

Le parole di Vaccarella si prestano a riassumere nel migliore dei modi la circostanza in esame: *“il creditore, infatti, non agisce a tutela del generico interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale bensì per conseguire l'assoggettamento di beni esattamente individuati ad una esecuzione in atto, e cioè per la sua immediata soddisfazione su quei beni che, a conclusione del giudizio, risulteranno dovuti dal terzo al debitore.”*⁴⁴⁶,

Medesima conclusione hanno accolto dunque la dottrina e la giurisprudenza odierna⁴⁴⁷: alcuna novità in tal senso è stata apportata dalla nuova disciplina, ed anzi, l'impostazione continua a confermare che il creditore agisca solo per l'accertamento del diritto oggetto di pignoramento al fine di vederlo assegnato/venduto e dunque per perseguire il proprio interesse alla soddisfazione.

⁴⁴⁵ Cass. Civ., 18 gennaio 1979, n. 371 in Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 365; Conformemente: Cass. civ., 11 maggio 1968, n. 1459, in *Giustizia Civile*, n. 1/1968, pag. 1863; Cass. civ., 26 luglio 1967, n. 1984, in www.onegale.wolterskluwers.it.

⁴⁴⁶ R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 117.

⁴⁴⁷ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 733; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 669; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 179; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1339; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 519.

La giurisprudenza: Cas.s civ., 21 marzo 2014, n. 6760, in www.onegale.wolterkluwers.it; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 9 ottobre 2018, n. 24867, in www.onegale.wolterkluwers.it.

Un tanto viene ancor più confermato dalla nuova lettura in merito all'oggetto del giudizio di accertamento, il quale risulta rilevante ai soli fini della parentesi cognitiva connessa alla procedura in corso.

2.2 La proposizione dell'istanza e le parti del giudizio di accertamento endoesecutivo

Chiarita la necessità dell'istanza di parte per procedere col giudizio di accertamento, viene ora da chiedersi chi siano i soggetti legittimati alla sua proposizione.

È già stata anticipata l'opinione a riguardo della dottrina *ante riforma*⁴⁴⁸ pertanto non resta che affrontare il problema nella prospettiva moderna. La disamina a riguardo non sarà prolissa poiché la dottrina, concordemente, non ha dato adito alla nascita di opinioni contrastanti; si ritiene che l'unico soggetto legittimato a proporre l'istanza di accertamento sia il creditore titolato, sia esso procedente ovvero intervenuto⁴⁴⁹.

La motivazione alla base di questa scelta è in linea con la nuova lettura data al giudizio di accertamento, secondo cui esso non è più funzionale ad accertare il rapporto tra il terzo ed il debitore bensì è strumentale al

⁴⁴⁸ Si rinvia alle note 353 e seguenti.

⁴⁴⁹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1340; A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 201; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 190; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 518 – 9; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 278 – 9; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3836; Arieta – De Santis, *L'esecuzione forzata*, cit., pag. 997.

Va da sé che i crediti non titolati, non potendo compiere atti relativi alla procedura espropriativa, siano provvisti altresì del potere di promuovere il giudizio di accertamento. Così: A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1340.

perfezionamento del pignoramento mediante l'individuazione dell'oggetto del giudizio⁴⁵⁰.

L'accertamento, dunque, viene ritenuto espressione dell'azione esecutiva ed è riservato ai soggetti portatori di titolo esecutivo⁴⁵¹, circostanza che impedisce la proposizione dell'istanza a soggetti che non abbiano un interesse in tal senso, motivo per cui si dovrà escludere il riconoscimento di tale potere al debitore o al terzo.

Il creditore, dunque, in quanto titolare di tale potere, potrà proporre tale istanza oralmente in udienza, purchè il giudice ne dia atto a verbale, ovvero tramite ricorso⁴⁵².

La domanda di accertamento dovrà necessariamente essere completa, ovverosia indicare gli elementi di fatto e diritto su cui si fonda la richiesta di accertamento, identificando il rapporto che ritiene sussistere tra il debitore e il terzo oggetto di pignoramento e circoscrivendo la portata quantitativa dell'obbligo⁴⁵³.

Il dettato normativo non si esprime poi in merito al termine ultimo per la presentazione dell'istanza, difatti è stata la dottrina, inizialmente, a tentare di circoscrivere i limiti temporali.

⁴⁵⁰ Si rinvia al primo paragrafo del presente capitolo.

⁴⁵¹ A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 201; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 733; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 278 – 9; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 667.

⁴⁵² A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 190; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1342; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 520.

⁴⁵³ In merito alle modalità e ai termini di proposizione dell'istanza: A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1342; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 190.

Si deve partire dal seguente presupposto⁴⁵⁴: logicamente l'istanza dovrebbe essere proposta subito dopo la dichiarazione del terzo debitore, ovvero quando sia stata accertata l'impossibilità dell'operare della non contestazione; pertanto, nell'ipotesi in cui il creditore non abbia dichiarato la volontà di procedere all'accertamento, il giudice dovrà dichiarare estinta la procedura.

Non si può tuttavia non considerare anche il caso in cui il creditore necessiti di esaminare più approfonditamente la dichiarazione resa e per tale motivo il giudice fissi una nuova udienza o un termine per consentire al creditore di decidere se proporre o meno l'istanza.⁴⁵⁵

Se in quest'ultima ipotesi è intuitivo affermare che l'ultimo termine per la proposizione dell'istanza sarà quello concesso a richiesta dal giudice, negli altri casi la questione è più complessa.

E' chiaro che l'istanza si potrà proporre sino a che il processo esecutivo sia in corso⁴⁵⁶, ma pur sostenendo questa considerazione, si possono individuare tre differenti scenari: la procedura esecutiva potrebbe rimanere in una fase "quiescente" sino a che il creditore non abbia assunto una decisione⁴⁵⁷; ovvero il giudice potrebbe dichiarare l'ordinanza di estinzione non appena constatata l'inerzia del creditore, suscettibile di provocare l'estinzione della procedura esecutiva *ex art.* 630 c.p.c., per non aver proposto l'istanza all'immediato verificarsi delle condizioni sopra esaminate; oppure si potrebbe ritenere

⁴⁵⁴ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1343; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 190 – 1.

⁴⁵⁵ Si rinvia alla nota 395.

⁴⁵⁶ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1343; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 520.

⁴⁵⁷ A partire dal 2 marzo 2024 purchè ciò avvenga nel rispetto dei limiti temporali introdotti dal nuovo articolo 551 bis c.p.c.

automaticamente estinta la procedura a causa dell'inerzia del creditore, ancor prima che il giudice abbia pronunciato l'ordinanza di estinzione. La dottrina, con particolare riferimento alla disciplina *ante* riforma, aveva affrontato e risolto questa problematica varie volte con esiti differenti: c'era chi, infatti, riteneva necessaria una pronuncia del giudice tramite ordinanza per dichiarare la chiusura della procedura⁴⁵⁸; o ancora, chi riteneva che non ci fosse alcun termine per la proposizione dell'istanza stante l'assenza di una esplicita previsione legislativa⁴⁵⁹ o addirittura chi invece rimetteva al giudice l'onere di indicare un termine per la proposizione dell'istanza⁴⁶⁰; infine chi riteneva che l'istanza dovesse essere proposta entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c., diversamente il processo esecutivo si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 630 c.p.c.⁴⁶¹

Nella confusione provocata da queste innumerevoli teorie, pare opportuno menzionare anche l'opinione della giurisprudenza a riguardo, facendo riferimento a una pronuncia della Corte di Cassazione⁴⁶² che, qualificando la condotta del creditore, pare avvicinarsi alla soluzione del problema.

La Suprema Corte, infatti, afferma che l'inerzia del creditore rappresentata dalla mancata tempestiva proposizione dell'istanza debba

⁴⁵⁸ A. Saletti, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 1018.

⁴⁵⁹ S. Satta, *Commentario al codice di Procedura civile*, Milano, 1959 – 1965, *sub art.* 548, pag. 323.

⁴⁶⁰ V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 433, nota 133.

⁴⁶¹ F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 703.

⁴⁶² Cass. civ., 17 maggio 2013, n. 12113, in *Il Foro Italiano*, n. 4/2014, parte I, pag. 1209 e ss., con nota a sentenza di O. Desiato, *L'omessa istanza di accertamento dell'obbligo del terzo: tra estinzione del processo e improcedibilità dell'azione esecutiva*, in *Il Foro Italiano*, n. 4/2014, parte I, pag. 1216 e ss..

essere considerata quale inattività della parte idonea a produrre l'estinzione della procedura esecutiva *ex art. 630 c.p.c.*

Secondo la Cassazione, ai fini dell'estinzione è sufficiente l'inerzia del creditore, a prescindere dall'ordinanza pronunciata dal giudice che, una volta intervenuta, si limiterà a dare atto formalmente della questione.

Addirittura, nel caso esaminato, la Corte aveva ritenuto l'estinzione del processo esecutivo prima ancora che il giudice pronunciasse l'ordinanza di estinzione, con una spiacevole – secondo chi scrive – conseguenza: la successiva dichiarazione del terzo che era intervenuta dopo l'inerzia del creditore, nel caso oggetto della controversia sottoposta all'attenzione della Corte, era stata ritenuta irricevibile a causa della già intervenuta estinzione del processo esecutivo.

Nell'ottica di chi scrive questa pronuncia risolve in modo troppo “*tranchant*” il problema, potendosi invece accogliere una via di mezzo.

Si potrebbe prospettare una soluzione che tenga conto di tutti gli interessi in gioco (creditore, debitore e terzo), accogliendo sicuramente l'idea che l'inerzia del creditore determini l'estinzione ma allo stesso tempo richiedendo che, a tal fine, intervenga un'ordinanza del giudice.

L'estinzione del processo esecutivo può infatti essere dichiarata anche d'ufficio, motivo per cui il creditore sarebbe spinto ad accelerare l'eventuale proposizione dell'istanza di accertamento, consapevole del fatto che, una volta verificate le condizioni che consentono la proposizione della domanda *ex art. 549 c.p.c.*, il giudice potrebbe dichiarare estinta la procedura in qualsiasi momento.

Si ritiene necessaria la pronuncia dell'ordinanza di estinzione da parte del giudice - che varrà quindi come momento preclusivo per l'istanza *ex art. 549 c.p.c.* - innanzitutto come forma di garanzia del terzo, il quale ha il diritto di sapere con certezza l'esito della procedura e la sua eventuale estinzione – ed evitare così pregiudizi economici, come accaduto nel caso oggetto della pronuncia della Cassazione, ove il terzo

ha reso la dichiarazione pur non essendone più tenuto; in secondo luogo poiché gli stessi operatori del diritto, in assenza di una norma *ad hoc* che disciplini la circostanza esaminata, acquisirebbero una maggiore certezza in merito alle conseguenze della condotta del creditore.

Basti pensare al caso in cui il creditore, resosi conto di aver errato nella mancata proposizione dell'istanza, in ragione dell'incertezza normativa, decida di proporla ugualmente anche in ritardo, sperando in un'interpretazione del giudice a suo favore.

Qualora, invece, quest'ultimo accogliesse l'impostazione della Cassazione, tale proposizione si rivelerebbe solo un dispendio di risorse e tempo.

Pertanto, si ritiene di accogliere l'impostazione secondo cui è sempre necessaria la pronuncia dell'ordinanza di estinzione per precludere la proponibilità dell'istanza di accertamento.

Tale era lo scenario prospettabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 551 *bis* c.p.c., la cui introduzione impone di riflettere e chiedersi se tale norma abbia risolto il problema in esame ovvero se sia auspicabile un'ulteriore modifica alla disciplina in vigore.

Prima di dare una risposta al quesito, è opportuno ricordare che il pignoramento presso terzi si considera perfezionato nel momento in cui viene individuato l'oggetto del pignoramento, pertanto, prima dell'accertamento proponibile ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il pignoramento non potrà dirsi perfezionato.

Di conseguenza, nonostante il terzo sia soggetto agli obblighi *ex art.* 546 c.p.c. a decorrere dalla notifica del pignoramento, il loro permanere è condizionato al perfezionamento della procedura.

Si può dunque affermare che la condizione del terzo prima del perfezionamento del pignoramento sia differente dalle ipotesi in cui si trova sempre il terzo qualora il creditore dopo la notifica non abbia proseguito il pignoramento o, ancora, qualora il terzo stesso abbia reso

una dichiarazione negativa a causa della presenza di altri pignoramenti presso terzi nei confronti del medesimo debitore (problemi riscontrati nella pratica e che hanno indotto il legislatore a introdurre il nuovo art. 551 *bis* c.p.c.).

Entrambi gli scenari recano una situazione di incertezza per il terzo ma di diversa natura: negli esempi analizzati in sede di disamina dell'art. 551 *bis* c.p.c.⁴⁶³, la procedura si trova in una fase di quiescenza e incertezza che dipende dall'inerzia del creditore, nonostante la dichiarazione del terzo, ovvero causata dall'impignorabilità dei crediti *ex art. 545 c.p.c.*; diversamente, qualora sorgano contestazioni sulla dichiarazione o, ancora, in caso di mancata dichiarazione del terzo e inoperatività del meccanismo della contestazione, il terzo non sa se il creditore, ad un certo punto, proporrà l'istanza di accertamento o meno. L'opinione della scrivente è che anche in quest'ultimo caso potrà operare la disciplina di cui all'art. 551 *bis* c.p.c. come tutela del terzo in *extrema ratio* in assenza di qualsivoglia determinazione del creditore ovvero del giudice dell'esecuzione. Tuttavia, risulterebbe necessaria la previsione di un termine *ad hoc* entro cui il creditore dovrebbe proporre l'istanza di accertamento, a pena di estinzione ed inefficacia verso il terzo del pignoramento presso terzi.

Invero, in questo peculiare scenario, il terzo risulta soggetto agli obblighi di custodia ed è dunque responsabile, ai sensi della normativa esaminata in questo capitolo, senza che siano definiti esattamente i confini dei propri obblighi e senza che il pignoramento si sia mai effettivamente perfezionato.

Pertanto, si sostiene ancora che la soluzione precedentemente prospettata sia quella maggiormente equilibrata: l'inerzia del creditore in tale circostanza dovrebbe essere sanzionata con l'estinzione della

⁴⁶³ Si rinvia al capitolo terzo, paragrafo 6.

procedura, effetto che si produrrà solo con un'ordinanza *ad hoc* del giudice.

Tale incertezza, infatti, costituisce una forma di ingiustizia verso il terzo che non può essere sanata con il solo art. 551 *bis* c.p.c., essendo troppo lasco il termine di dieci anni e soprattutto considerando che il perfezionamento del pignoramento non è mai intervenuto. Sicuramente la sua introduzione rappresenta una luce in fondo al tunnel per il terzo, ma la strada per giungere alla soluzione a lui ottimale è ancora lunga. Chiusa questa parentesi relativa al termine, non resta che compiere un'ultima precisazione in merito alle parti della parentesi di accertamento endoesecutiva.

La dottrina è concorde nel ritenere che debbano necessariamente partecipare all'accertamento *ex art.* 549 c.p.c. sia il terzo sia il debitore, che rappresentano, assieme al creditore, le parti necessarie⁴⁶⁴.

Inoltre, il terzo riveste la qualità di convenuto, tant'è che la norma nella sua formulazione attuale prevede che l'incidente *ex art.* 549 c.p.c. si svolga nel contraddittorio tra le parti e il terzo⁴⁶⁵.

Considerata la natura della partecipazione al giudizio del terzo, si spiega facilmente la ragione per cui egli debba essere chiamato in giudizio con la formalizzazione di una pretesa specifica nei suoi confronti⁴⁶⁶.

⁴⁶⁴ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1340; A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 202; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 192; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 518 – 9.

⁴⁶⁵ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3836; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 518.

⁴⁶⁶ Si ricordi, infatti, che, nonostante la deformalizzazione della procedura, l'istanza dovrà specificare gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la pretesa, al fine di garantire al terzo tutte le conoscenze necessarie per poter esercitare pienamente il

Oltre a tale aspetto, si deve poi ricordare che fino a quel momento il terzo non era parte della procedura e, addirittura, è possibile che non abbia mai partecipato al processo esecutivo, motivo per cui è diventato ancora più d'obbligo un atto di chiamata che lo renda edotto delle circostanze e delle pretese mosse nei suoi confronti e gli permetta di rivestire il ruolo di convenuto nel miglior modo per lui possibile.

Nel fare ciò, il creditore potrà alternativamente decidere di notificargli il verbale dell'udienza in cui ha formulato la propria contestazione in uno con il decreto di fissazione di udienza ovvero di notificargli un ricorso contenente l'istanza di accertamento congiuntamente al decreto o ancora un atto di citazione con la medesima istanza⁴⁶⁷.

Infine, in merito alla figura del debitore, si può affermare che comunque la sua partecipazione sia necessaria, atteso che, pur non essendo il soggetto convenuto, ha così la possibilità di eccepire la non appartenenza del credito al suo patrimonio e in ogni caso ha interesse alla cognizione del rapporto oggetto di giudizio⁴⁶⁸.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione⁴⁶⁹, la quale ha fatto leva su queste considerazioni per affermare la natura di litisconsorte necessario in capo al debitore, nonostante taluno in dottrina⁴⁷⁰ avesse affermato che tale qualifica non fosse più sussistente in ragione del mutamento di regime: essendoci ora una semplice parentesi di cognizione all'interno del processo esecutivo e non più un

proprio diritto di difesa. A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 202; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734.

⁴⁶⁷ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 284.

⁴⁶⁸ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1340 - 1.

⁴⁶⁹ Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26239, in www.wolterkluwers.onelegale.it; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17 novembre 2020, n. 26185, in www.wolterkluwers.onelegale.it.

⁴⁷⁰ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1340.

giudizio di cognizione ordinario, questa qualifica non sussisterebbe più in senso tecnico.

Anche volendo accogliere l'opinione della dottrina, l'effetto sostanziale da raggiungere è il medesimo: sia il terzo sia il debitore devono necessariamente partecipare al giudizio *ex art. 549 c.p.c.*

2.3 Le modalità di svolgimento del giudizio

Si procede dunque all'analisi delle regole del giudizio di accertamento, ricordando il presupposto di fondo già menzionato: la parentesi accertativa ha perso la sua natura di giudizio di cognizione ordinario soggetto alle regole del libro secondo ed è divenuto un procedimento sommario endoesecutivo che la dottrina suole definire – per le ragioni che vedremo a breve - “deformalizzato⁴⁷¹”.

Il giudizio *ex art. 549 c.p.c.* è finalizzato a garantire una tutela esecutiva al creditore⁴⁷², ed è tale risultato che deve orientare il giudice nella scelta della struttura del giudizio.

La norma, infatti, non si esprime in merito alle modalità di attuazione della parentesi di accertamento, lasciando piena discrezionalità al giudice a riguardo, il quale è sganciato dai limiti preclusivi dei giudizi di cognizione⁴⁷³; il dettato normativo, infatti, in merito allo svolgimento del giudizio, si limita a specificare che il giudice provveda, su istanza di parte, “*una volta compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo*”.

⁴⁷¹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1351; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 670; C. Trapuzzano, *L'espropriazione presso terzi: impugnazione degli effetti della mancata dichiarazione e contestazione della dichiarazione*, in *Giustiziacivile.com*, 17 marzo 2014; A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 203.

⁴⁷² A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1347.

⁴⁷³ E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 493.

Il pregio di questa specificazione è l'aver individuato chiaramente i protagonisti di questa parentesi accertativa, prevedendo il coinvolgimento sia delle parti sia del terzo. La natura della loro partecipazione è peculiare e parzialmente differente rispetto a quella rivestita nell'ambito della procedura espropriativa, considerazione vera soprattutto per il terzo, il quale acquisisce la qualifica di parte in senso tecnico in seguito alla sua chiamata in giudizio⁴⁷⁴.

Chiaramente il ruolo di parte – attrice o convenuta – determina anche la ripartizione dell'onere della prova⁴⁷⁵: il creditore, in veste di attore⁴⁷⁶, avrà l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo – sempre nei limiti della pretesa esecutiva -; il terzo, che rivestirà la qualifica di convenuto, avrà il potere di formulare le eccezioni che avrebbe potuto proporre al debitore originario, seppur con le limitazioni imposte dal contesto procedurale in cui si svolge il giudizio di accertamento; si ricordi infatti che il terzo è soggetto alle limitazioni previsto dagli art. 2914 e 2917 c.c., motivo per cui potrà proporre solo le eccezioni estintive relativamente a fatti che si siano verificati prima del pignoramento⁴⁷⁷.

A tal riguardo, la dottrina si è chiesta sin da subito quali regole istruttorie potessero essere applicate dal giudice nell'accertamento dei fatti – costitutivi, estintivi, modificativi – sopra menzionati.

⁴⁷⁴ Si rinvia alla disamina compiuta nel precedente paragrafo.

⁴⁷⁵ A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 203; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 640; E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 493.

⁴⁷⁶ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 282; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 518.

⁴⁷⁷ In merito ai limiti di proponibilità delle eccezioni si rinvia a quanto rilevato all'interno del terzo capitolo.

Come abbiamo anticipato, il legislatore, disciplinando il giudizio di accertamento *ex art. 549 c.p.c.*, si è limitato a prevedere che il giudice decida una volta compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti ed il terzo, senza alcuna specificazione in merito agli effettivi poteri dell'organo giudicante ed è questo il motivo per cui il suddetto giudizio viene definito deformalizzato.

La forte discrezionalità del giudice emerge già con riferimento ai termini e alle modalità di chiamata del terzo, così come alla possibilità di stabilire l'assegnazione di ulteriori termini alle controparti per eventuali repliche.

Medesima libertà è prevista anche in merito al possibile scambio di scritti conclusivi che il giudice potrà prevedere a seconda della complessità, maggiore o minore, dell'accertamento effettuato⁴⁷⁸.

Tale deformalizzazione in uno con la sommarietà del procedimento⁴⁷⁹, costituisce il recepimento all'interno di tale procedura di una tendenza che si era già registrata anche nel procedimento di risoluzione delle controversie distributive, in quello cautelare e nel procedimento sommario di cognizione (prima l'art. 702 *bis*, ora rappresentato dagli art. 281 *undecies* e ss. c.p.c.)⁴⁸⁰.

⁴⁷⁸ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 285 – 6; A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 203.

⁴⁷⁹ E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 491; C. Trapuzzano, *L'espropriazione presso terzi: impugnazione degli effetti della mancata dichiarazione e contestazione della dichiarazione*, cit..

⁴⁸⁰ A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 203; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 189; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 735; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012*, cit., pag. 245; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1333.

Per quanto concerne la fase istruttoria, invece, la dottrina ha ritenuto che potessero essere applicate, per quanto compatibili, le regole dei processi ordinari di cognizione⁴⁸¹; tant'è che si parla di istruttoria funzionale ma limitata, poiché il giudizio non è necessariamente vincolato alla disciplina del libro secondo ma permette il loro utilizzo nei limiti in cui non sia in contrasto con le peculiarità del pignoramento presso terzi⁴⁸².

Si procederà con la loro disamina, pertanto, valutando la compatibilità dei principi in materia di prove nel processo ordinario con l'accertamento nel pignoramento presso terzi.

Si deve, innanzitutto, segnalare un dibattito che era sorto in merito all'ampiezza dei poteri del giudice all'inizio dell'entrata in vigore della riforma: una corrente giurisprudenziale, infatti, aveva ritenuto che il giudice potesse introdurre e svolgere l'istruttoria in maniera officiosa, ovvero senza la necessità di rispettare il generale principio dispositivo, prescindendo dalle richieste delle parti.

Il Tribunale di Milano⁴⁸³ aveva sostenuto questa tesi in ragione del combinato disposto dato dagli articoli 738 c.p.c. ultimo comma e 185 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.

⁴⁸¹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 286; D. Borghesi, *Il silenzio del terzo pignorato*, cit., pag. 418.

⁴⁸² A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1351; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 520; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 736; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito*, cit., pag. 289 e ss..

⁴⁸³ Tribunale di Milano, 3 marzo 2014, in Pasquale Castoro, Nicola Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 668, nota 214.

In particolare, presupponendo la natura camerale del procedimento, in ragione della previsione dell'art. 185 disp. att. c.p.c.⁴⁸⁴, aveva dedotto l'applicabilità dell'art. 738 c.p.c. ult. comma - secondo cui il Giudice, in camera di Consiglio, non è tenuto al rispetto del principio dispositivo – anche al giudizio di accertamento *ex art. 549 c.p.c.*

Tale lettura, tuttavia, non ha avuto alcun seguito, ed anzi è stata criticata dalla dottrina⁴⁸⁵, soprattutto in ragione del fatto che il fondamento della tesi giurisprudenziale fosse un'errata applicazione dell'art. 185 disp. att. c.p.c. il quale si riferisce unicamente ai giudizi di opposizione e nulla dice in merito all'art. 549 c.p.c.

Si ritiene di accogliere l'opinione maggioritaria della dottrina⁴⁸⁶ secondo cui il principio dispositivo deve orientare l'attività del giudice anche in questa sede, subordinando gli accertamenti da lui compiuti a specifiche richieste delle parti in tal senso.

Veniamo, dunque, ai singoli mezzi di prova che potranno essere adottati dal giudice.

Sono pacificamente ammesse le prove documentali già presenti in atti e acquisite tramite il fascicolo d'ufficio ovvero prodotte dalle parti in

⁴⁸⁴ L'art. 185 delle disposizioni attuative c.p.c. stabilisce che vengano applicate le norme del procedimento camerale all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni agli atti esecutivi e all'esecuzione e di terzo.

⁴⁸⁵ A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 195.

⁴⁸⁶ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 286; C. Trapuzzano, *L'espropriazione presso terzi: impugnazione degli effetti della mancata dichiarazione e contestazione della dichiarazione*, cit.; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 668 – 9; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3837; V. Colesanti, *L'infelice situazione del terzo debitore (anche dopo le recenti riforme)*, in *Rivista diritto processuale*, 6/2015, pag. 1355, nota n. 3; D. Borghesi, *Il silenzio del terzo pignorato*, cit., pag. 418.

sede di accertamento⁴⁸⁷; chiaramente, stante i limiti alla proponibilità delle eccezioni previste per il terzo ai sensi degli articoli 2913, 2914 e 2917 c.c., le eventuali scritture private dovranno presentare i requisiti ex art. 2704 c.c. al fine di rendere certa la loro data⁴⁸⁸.

In merito alle prove costituenti, invece, si sono succedute varie teorie in relazione ai singoli mezzi: esse sono ammesse in via generale⁴⁸⁹, tuttavia si discute in merito all'utilizzabilità di alcuni strumenti di prova per le peculiarità che sembrano confliggere con la natura dell'espropriazione presso terzi.

In ragione della deformalizzazione del procedimento di accertamento deve considerarsi senza dubbio ammessa l'assunzione di sommarie informazioni⁴⁹⁰ da soggetti terzi mediante “una capitolazione generica delle circostanze⁴⁹¹” che garantisca il diritto di difesa della controparte.

⁴⁸⁷ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1351; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 736.

⁴⁸⁸ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 736; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 196; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 288; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 521; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito*, cit., pag. 296; E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 493.

⁴⁸⁹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1352; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 736; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 521; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 670 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 289 e ss.; A. Crivelli, *Accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 195 e ss..

⁴⁹⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 289 – 90; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 521; A. Crivelli, *Accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 195; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 736; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito*, cit., pag. 294.

⁴⁹¹ Così: A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1352.

Taluno aggiunge che in ogni caso dovranno essere le parti ad indicare i soggetti da cui assumere le informazioni in ottemperanza al principio dispositivo⁴⁹².

Sono pacificamente ammessi anche l'ordine di esibizione di documenti⁴⁹³, la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione e il libero interrogatorio⁴⁹⁴, quest'ultimo finalizzato a provocare ammissioni delle parti, utilizzabili però ai soli fini dell'art. 116 c.p.c.⁴⁹⁵ considerando che la confessione, come si vedrà a breve, non viene ammessa; tale considerazione, peraltro, era stata sostenuta anche nella vigenza della normativa precedente⁴⁹⁶.

Questo strumento risulta peraltro utile nell'ipotesi in cui sia mancata la dichiarazione del terzo ovvero in cui la dichiarazione sia negativa e quest'ultimo non si sia tantomeno presentato: in questa circostanza, qualora il giudice abbia disposto l'interrogatorio libero senza alcun esito, l'organo giudicante ne potrà sicuramente tenere conto ai fini della valutazione del contegno tenuto dalle parti in sede processuale⁴⁹⁷.

La dottrina, invece, ha recisamente escluso l'utilizzabilità sia del giuramento decisorio sia della confessione richiesti o provenienti dal

⁴⁹² A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 290.

⁴⁹³ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 671; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012*, cit., pag. 245.

⁴⁹⁴ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 736; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 521; E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 493; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1352; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 290.

⁴⁹⁵ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1352, n. 52; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 521.

⁴⁹⁶ In tal senso: R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 112; A. Saletti, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 1022.

⁴⁹⁷ A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 196 – 7.

terzo debitore o dall'esecutato reciprocamente, conformandosi alla precedente lettura data da un'autorevole dottrina ante riforma⁴⁹⁸.

La confessione e il giuramento, infatti, presuppongono la capacità di disporre, potere che il terzo e il debitore perdono in seguito al pignoramento⁴⁹⁹.

Tale lettura merita a maggior ragione di essere confermata in seguito dell'abrogazione dell'art. 548 c.p.c. nella sua precedente versione, ove era prevista la configurabilità della *ficta confessio* nel caso in cui il terzo non avesse reso la dichiarazione, attribuendo cioè valore confessorio alla sua condotta omissiva, dunque solo in un'ipotesi ben definita a livello legislativo.

Si conclude questo paragrafo segnalando che la dottrina si è interrogata anche sulla possibile utilizzabilità della consulenza tecnica: infatti, il suo svolgimento potrebbe essere incompatibile con le modalità deformalizzate e istruttorie del giudizio in esame.

Nonostante una voce negativa che negava la compatibilità della CTU con il giudizio ex art. 549 c.p.c.⁵⁰⁰, la dottrina prevalente sostiene che tale mezzo di prova possa essere disposto anche in tale accertamento purchè sia garantito il rispetto dell'onere della prova e non abbia quale unica finalità quella esplorativa⁵⁰¹.

⁴⁹⁸ A. Saletti, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 1022.

⁴⁹⁹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 289; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 521; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2014, pag. 753.

⁵⁰⁰ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 290, il quale ritiene che la CTU non sia compatibile con le modalità deformalizzate dell'accertamento che viene demandato al Giudice nell'ambito del giudizio ai sensi dell'art. 549 c.p.c.

⁵⁰¹ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 671; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre*

2.4 La fase finale del giudizio di accertamento: possibili esiti e provvedimento conclusivo

Si vedranno ora i possibili esiti che il giudizio in esame può avere.

Tale disamina non può iniziare senza la segnalazione di una notevole differenza che il giudizio post riforma presenta rispetto alla disciplina abrogata.

L'art. 549 c.p.c. nella sua formulazione originaria, infatti, stabiliva che, una volta accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, il giudice fissasse un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

Tale previsione era stata inserita in ragione delle conseguenze processuali nascenti dall'introduzione del giudizio di accertamento: infatti, la presentazione dell'istanza per dare impulso al giudizio di accertamento implicava *ope legis* la sospensione del processo esecutivo stante la necessità di verificare con certezza se con il pignoramento fosse stato aggredito un bene/credito esistente o meno⁵⁰².

Si costituiva così un'ipotesi di pregiudizialità esterna: il processo esecutivo, infatti, non sarebbe potuto proseguire senza l'esito del giudizio di accertamento instaurato in sede cognitiva⁵⁰³.

2012, cit., pag. 245; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito*, cit., pag. 295, nota 80.

⁵⁰² V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 203; F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 215; M. Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 365; R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 116 -7; F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, cit., pag. 705.

⁵⁰³ V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 203; F. Bucolo, *La sospensione nel processo civile, sotto l'aspetto sistematico*, in *Riv. Dir. Civ.*, n. 1/1960, pag. 282 e ss..

Andrioli, in particolare, sottolinea che, tramite l'istanza di accertamento, viene inserito all'interno del processo esecutivo un giudizio di cognizione vero e proprio, tale da far sorgere una cosiddetta "causa di cognizione pregiudiziale" a un processo

Questa, perlomeno, era la visione maggioritaria della dottrina: non si può infatti non ricordare, come peraltro già anticipato nel presente capitolo⁵⁰⁴, che secondo una voce dottrinale non si poteva parlare di sospensione vera e propria, atteso che “*non si vede come si possa sospendere ciò che non potrebbe oggettivamente proseguire per mancanza di oggetto*”⁵⁰⁵.

Si ritiene di accogliere la prima lettura fornita dalla dottrina, ritenendo che fosse la normativa stessa a far propendere per l’ipotesi della sospensione: infatti l’art. 549 c.p.c. stabiliva la necessità di fissare un termine per la riassunzione, adottando un linguaggio affine a quello stabilito all’interno dell’art. 297 c.p.c. che disciplina la sospensione in generale e la sua prosecuzione; peraltro, il giudizio di accertamento non viene compiuto all’interno del medesimo procedimento esecutivo ma richiede l’apertura di una parentesi cognitiva disciplinata dalle norme del libro secondo: si instaura, cioè, una controversia a se’ stante il cui esito avrà efficacia vincolante per il pignoramento presso terzi.

Tale struttura impedisce di inquadrare la quiescenza del processo esecutivo in un istituto processuale che non sia la sospensione, stante l’esistenza di un’ipotesi peculiare di pregiudizialità, così come definita

esecutivo, il quale deve inevitabilmente rimanere sospeso sino alla sentenza che definisce tale controversia. Anche Bucolo, richiamando l’opinione di Andrioli, sottolinea che dalla sorte positiva della sentenza dipende l’utile prosecuzione del giudizio di accertamento.

⁵⁰⁴ Si rinvia alla nota 363.

⁵⁰⁵ V. Corsaro, S. Bozzi, *Manuale dell’esecuzione forzata*, cit., pag. 308.

Gli autori rilevano che in un ufficio giudiziario ordinato non è necessaria l’adozione di un provvedimento di sospensione, bensì è sufficiente che il cancelliere, una volta riposto in archivio il fascicolo della procedura esecutiva, annoti la pendenza dell’accertamento nel registro dei processi esecutivi.

Tuttavia, come ben noto, la virtuosità degli uffici giudiziari non è una caratteristica italiana, motivo per cui deve rifiutarsi tale impostazione.

dall'art. 295 c.p.c., secondo cui “*il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa*”.

Chiarito questo presupposto, viene giocoforza naturale affermare che, invece, secondo la disciplina vigente, questa circostanza non si riproduce: infatti, la definizione dell'oggetto del pignoramento non avviene più tramite un giudizio cognitivo instaurato *ad hoc* destinato a concludersi con una sentenza avente efficacia di giudicato⁵⁰⁶, bensì con un'ordinanza, resa nel medesimo procedimento esecutivo dal giudice che lo dirige; non si ravvisano ragioni per affermare la sospensione del processo esecutivo, non essendoci più un rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti⁵⁰⁷.

Un tanto viene peraltro confermato dalla nuova normativa, all'interno della quale non è più previsto che il processo esecutivo debba essere riassunto ma si limita a prevedere che il giudice provveda con ordinanza.

Chiarito, dunque, che il giudizio di accertamento non implica la sospensione della procedura esecutiva trattandosi di parentesi cognitiva instaurata al suo interno, si può proseguire inquadrando uno dei possibili esiti del giudizio indirettamente ricollegato alla questione appena affrontata.

Potrebbe accadere che, nel corso del giudizio di accertamento, il terzo decida di rendere la dichiarazione, facendo venir meno la necessità di proseguire l'incidente endoesecutivo di cognizione.

⁵⁰⁶ L'efficacia della sentenza ante riforma e dell'ordinanza post riforma verranno affrontate a breve.

⁵⁰⁷ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1344; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 672; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 193.

La dottrina ha provato a ricostruire le conseguenze di questa dichiarazione tardiva: a tal riguardo si registrano due diverse interpretazioni del problema.

Un primo filone, maggioritario⁵⁰⁸, sostiene che la dichiarazione del terzo di fronte al giudice dell'esecuzione renda superflua la controversia in atto e che, conseguentemente, avendo raggiunto l'accertamento dell'obbligo del terzo in maniera alternativa rispetto all'incidente cognitivo, l'unica strada percorribile dal giudice sia dichiarare la cessazione della materia del contendere ed eventualmente, all'occorrenza, procedere alla regolazione delle spese di lite.

Il secondo filone, invece, è contrario all'idea che la conseguenza della dichiarazione tardiva determini la cessazione della materia del contendere in senso proprio: infatti, di norma la cessazione non pone fine alla singola fase del processo esecutivo bensì all'intero processo e nel caso che ci occupa non è quello che accade⁵⁰⁹.

Nell'ottica di chi scrive è questa la lettura da privilegiare: il terzo, con la sua dichiarazione, consente l'individuazione dell'oggetto del pignoramento, favorendo così la naturale prosecuzione del processo esecutivo e rendendo superfluo il giudizio di accertamento.

Il processo esecutivo quindi non viene caducato, ma anzi, prosegue con l'ordinanza di assegnazione, motivo per cui risulta ontologicamente errato parlare di cessazione della materia del contendere dato che il processo esecutivo continua ad essere pendente.

L'esito descritto costituisce il primo dei tre scenari prospettabili ad esito del giudizio di accertamento.

⁵⁰⁸ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1353; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3837; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 193.

⁵⁰⁹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 291.

Nell'ipotesi in cui il terzo non renda la propria dichiarazione, il giudizio prosegue: qualora l'obbligo venga ritenuto insussistente ciò determinerà l'estinzione dell'intera procedura esecutiva con ordinanza *ad hoc*⁵¹⁰.

Nonostante la dottrina parli di estinzione della procedura, taluno afferma che debba piuttosto essere pronunciata una declaratoria di improcedibilità per inesistenza del suo oggetto⁵¹¹.

Anche chi scrive sostiene questa tesi e si trova concorde con le ragioni addotte da questo filone dottrinale: oltre ad essere evidente che questa peculiare ipotesi non possa rientrare tra quelle tipiche previste in materia di estinzione, si deve inoltre evidenziare che, avverso l'ordinanza di estinzione, può essere tutt'al più proposto il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. con l'osservanza delle forme *ex art.* 178 comma 4,5, e 6 c.p.c.

Nel caso di specie, invece, è necessario consentire la proponibilità dell'opposizione agli atti anche nel caso in cui il giudice ritenga di negare l'esistenza del credito nei confronti del terzo: innanzitutto poiché è la stessa norma a prevedere che l'ordinanza resa dal giudice ad esito del giudizio di accertamento debba essere impugnata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c..

In secondo luogo poiché l'accertamento *ex art.* 549 c.p.c. è un giudizio sommario e deformalizzato e negare l'esperibilità dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. avrebbe l'effetto di pregiudicare il diritto di difesa del terzo: come ricorda anche la dottrina, l'istanza di accertamento *ex art.* 549 c.p.c. determina l'apertura di un procedimento a carattere bifasico,

⁵¹⁰ E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 522; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1355.

⁵¹¹ A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 201; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 738.

caratterizzato da una fase cognitiva incidentale di fronte al giudice dell'esecuzione ed una ulteriore, aperta tramite la proposizione dell'esecuzione *ex art. 617 c.p.c.* dove si svolgerà il giudizio contenzioso a cognizione piena⁵¹².

Come già evidenziato, la parentesi cognitiva *ex art. 549 c.p.c.* è soggetta alle limitazioni imposte dal particolare contesto in cui si svolge e non consente la totale applicazione delle regole del giudizio a cognizione piena; pertanto, lasciare al terzo la libertà di instaurare un successivo giudizio finalizzato a verificare la regolarità dell'accertamento della situazione sostanziale e, altresì, ad evitare il consolidamento del titolo esecutivo nei suoi confronti, costituisce una misura di giustizia, atta a garantire una forma di tutela in più per un soggetto che è un "malcapitato" all'interno di una procedura esecutiva senza averne alcuna colpa.

L'opposizione, peraltro, riveste un ruolo fondamentale anche per il creditore: si deve sempre ricordare che tale soggetto si era già procurato un titolo per poter promuovere la procedura esecutiva e, ciononostante, si è trovato ad affrontare un nuovo giudizio per poter arrivare all'assegnazione. E' evidente che, nell'ipotesi in cui dovesse risultare soccombente, sarebbe assolutamente iniquo impedirgli l'utilizzo di un mezzo di impugnazione, considerando le spese che ha dovuto sostenere quale soggetto legittimato ad agire per ottenere la soddisfazione del proprio credito, così come consacrato già all'interno del titolo; dunque, al fine di evitargli la proposizione di una nuova procedura esecutiva

⁵¹² F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II, cit., pag. 652*; E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo, cit., pag. 492*; M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti, in Rivista di diritto processuale, n. 2/2021, pag. 485 – 6.*

avente un differente oggetto, con il conseguente aggravio di spese che ne deriverebbe, il legislatore ammette la previa verifica degli esiti del giudizio di accertamento tramite l'opposizione ex art. 617 c.p.c..

Tale strumento sarà oggetto di analisi approfondita nel prossimo paragrafo.

In ogni caso, a prescindere dall'opinione che si voglia accogliere, congiuntamente alla declaratoria di estinzione, si sostiene che debba essere anche disciplinata la regolamentazione delle spese processuali: infatti, trattandosi di procedimento in cui il giudice decide in merito a diritti in contrasto, si sostiene l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. anche in questa sede⁵¹³.

Pertanto, qualora il giudice accerti l'inesistenza del diritto di credito, condannerà il creditore al pagamento delle spese processuali eventualmente sostenute dal terzo o dal debitore – salva sempre la compensazione delle spese.

Non si vede, infatti, in quale altra maniera possa essere accettata una differente soluzione: il terzo infatti, nell'ambito del giudizio ex art. 549 c.p.c., si trova costretto a subire un giudizio di accertamento ove riveste la qualità di convenuto; pur non trattandosi di una controversia disciplinata dalle regole del libro secondo, ciò non esclude che il terzo si trovi a sostenere un ingente dispendio economico per difendersi ed evitare così un'ordinanza di assegnazione che acquisirebbe il valore di titolo esecutivo nei suoi confronti⁵¹⁴.

⁵¹³ A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 201; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1355; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 737.

⁵¹⁴ Crivelli afferma che, nonostante la natura sommaria del provvedimento con cui il Giudice statuisce, la decisione assunta riguarda diritti in posizione di contrasto ed ha una potenziale definitività del (sub) procedimento, motivo per cui non può non valere il principio di cui all'art. 91 c.p.c. Tanto più se si considera che lo stesso ragionamento

L'applicazione della disciplina *ex art. 91 e ss. c.p.c.* in materia di ripartizione delle spese sembra essere l'unico scenario per garantire il rispetto del diritto di difesa del convenuto; diversamente, l'esclusione dell'applicabilità di tale regola, determinerebbe una discriminazione costituzionalmente rilevante atteso che la regolamentazione delle spese secondo la disciplina ordinaria verrebbe preclusa nell'ambito di una controversia per il sol fatto che essa si svolga nell'ambito di un giudizio di cognizione ordinario. E un tanto non avrebbe motivo di essere considerando che l'ordinanza acquisisce in ogni caso il carattere della definitività in quanto idonea a concludere l'accertamento di fronte al giudice⁵¹⁵.

Le medesime considerazioni valgono ovviamente anche nel caso in cui il giudice accerti l'esistenza dell'obbligo del terzo: in tal caso condannerà il terzo alla rifusione delle spese.

È opportuno dunque soffermarsi sull'ultimo scenario che si può verificare ad esito dell'art. 549 c.p.c.: il giudizio di accertamento termina con un'ordinanza che stabilisce l'esistenza del rapporto sostanziale tra il debitore e il terzo.

Citando la norma, l'ordinanza produce *“effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.”*.

L'ordinanza si caratterizza innanzitutto per la sua attitudine a determinare il perfezionamento del pignoramento: invero, ad esito

si applica in tema di provvedimento di sospensione, ove anch'esso ha la consistenza di un accertamento endoesecutivo sommario ed è altresì passibile di definitività – in forza del meccanismo predisposto dall'art. 624 comma 2 – in maniera analoga a quanto accade con l'ordinanza *ex art. 549 c.p.c.*.

A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 201 – 2.

⁵¹⁵ E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 522.

positivo del giudizio di accertamento viene ufficialmente inquadrato l'oggetto della procedura esecutiva, prima incerto⁵¹⁶.

Essa ha una efficacia cosiddetta endoprocessuale⁵¹⁷, che si estrinseca cioè nei confronti del procedimento in corso, con l'unica eccezione della successiva esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Questa ulteriore precisazione ha fatto sorgere un grande interrogativo in dottrina la quale si è chiesta se l'ordinanza possa acquisire efficacia di giudicato atteso che la normativa rende applicabile il provvedimento anche in una procedura diversa da quella in cui è sorto.

La domanda sorge naturale anche in ragione della disciplina vigente prima della riforma: come già anticipato, il giudizio di accertamento, disciplinato dalle norme del libro secondo, era destinato a concludersi con una sentenza idonea, dunque, ad acquisire efficacia di giudicato.

Nonostante il giudizio, proprio come oggi, fosse finalizzato all'accertamento dell'oggetto del pignoramento per fini processuali e dunque al perfezionamento della procedura, la decisione resa ad esito della sentenza avrebbe potuto esplicare i suoi effetti anche al di fuori della procedura esecutiva, tant'è che lo stesso debitore si sarebbe potuto giovare della sentenza passata in giudicato all'interno di un differente processo⁵¹⁸.

Infatti la decisione, oltre a specificare il diritto del creditore ad agire, accertava l'esistenza dell'obbligo del terzo nei confronti del debitore:

⁵¹⁶ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 299.

⁵¹⁷ E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 521; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 299; V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore*, cit., pag. 1258; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1354; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo esecutivo nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 672; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 198.

⁵¹⁸ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 229.

in quella sede si doveva verificare, con efficacia di giudicato, l'*an* e il *quantum* dovuto dal terzo⁵¹⁹; conseguentemente, una volta passata in giudicato, il terzo non avrebbe potuto difendersi in nessun'altra sede, neanche proponendo un'azione nei confronti del proprio debitore, per accertare l'inesistenza del proprio obbligo atteso che anche in quell'eventuale procedimento avrebbe fatto stato la decisione resa ai sensi dell'art. 548 e 549 c.p.c., oltrepassando il processo esecutivo⁵²⁰. Si ritiene che la realtà dei fatti oggi sia totalmente diversa.

In primo luogo, la lettura data dalla dottrina differisce, soprattutto in merito all'oggetto del giudizio di accertamento che, come già anticipato, è finalizzato all'individuazione dei diritti oggetto di pignoramento presso terzi, al fine di rendere possibile la conclusione della procedura espropriativa tramite l'assegnazione o la vendita e non ha più quale *focus* principale l'accertamento dell'obbligo del terzo.⁵²¹

In secondo luogo, è lo stesso dettato normativo che spinge a dare un'interpretazione diversa della disciplina: se prima, infatti, l'art. 549 c.p.c. utilizzava la parola sentenza, oggi il provvedimento conclusivo ha la natura di ordinanza ed è su questo parametro che deve essere valutata la capacità di acquisire l'efficacia di giudicato ed eventualmente entro quali limiti.

⁵¹⁹ F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, cit., pag. 247.

⁵²⁰ V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, cit., pag. 206. Si ricordi, a conferma di tale lettura, che nell'ipotesi in cui ci fosse già stato un altro processo pendente concernente il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo, si sarebbe dovuta dichiarare la litispendenza. Si veda il paragrafo 1 del presente capitolo, nota 362.

⁵²¹ Si rinvia alla nota 372.

C'è infatti una corrente solitaria⁵²² che sostiene l'irrelevanza del termine ordinanza scelto dal legislatore: l'autore afferma che il legislatore non abbia utilizzato il termine "esclusivamente" al fine di delimitare l'estensione dell'efficacia dell'ordinanza⁵²³. Pertanto, il senso della previsione legislativa potrebbe essere quello di indicare che l'ordinanza avrà effetti anche nei confronti del terzo, specificazione necessaria per qualificare l'ordinanza come titolo esecutivo anche nei confronti del terzo.

Tale tesi prosegue con un'ulteriore deduzione: se si afferma che l'ordinanza ha il potere di produrre effetto tra le parti anche al di fuori del processo in cui è stata resa allora inevitabilmente si deve qualificare come sentenza con idoneità a formare giudicato.

Questa tesi è stata respinta dalla maggior parte della dottrina secondo cui invece l'ordinanza *ex art. 549 c.p.c.*, poiché resa all'interno di un

⁵²² F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012*, cit., pag. 655. Egli ritiene che il legislatore abbia semplificato solo la forma dell'accertamento e del provvedimento conclusivo ma non senza mutare la vera natura del giudizio. In particolare, sostiene che probabilmente la precedente lungaggine della procedura esecutiva era determinata solo dall'introduzione del giudizio nelle forme ordinarie – la proposizione della domanda, l'iscrizione a ruolo di una nuova causa, l'attesa della nuova udienza –; non era dunque la natura del giudizio scelto a pregiudicare l'economia processuale.

Conseguentemente, secondo l'autore, il legislatore sarebbe intervenuto mutando solo la fase iniziale, lasciando impregiudicata la natura di giudizio a cognizione piena e di sentenza relativamente al provvedimento finale che incide pur sempre su diritti soggettivi.

⁵²³ L'autore sostiene che, per impedire che l'ordinanza acquisti l'efficacia di giudicato, il legislatore avrebbe dovuto strutturare la norma così: "*L'ordinanza produce effetti esclusivamente ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.*"; ovvero sia con l'aggiunta dell'avverbio esclusivamente.

processo esecutivo, potrà tutt'al più avere gli effetti previsti espressamente dal legislatore, tra cui deve essere ricompresa la sua efficacia anche nell'ambito della procedura esecutiva che trae origine dall'ordinanza in esame⁵²⁴.

Peraltro, non si vede in che modo qualificare il provvedimento come sentenza anche in ragione della previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 549 c.p.c.: la norma prevede che l'ordinanza possa essere soggetta ad opposizione ex art. 617 c.p.c. Se, invece, si trattasse di sentenza verrebbe naturale prevedere lo strumento dell'appello.

La nuova previsione denota, dunque, la volontà del legislatore di condizionare e graduare gli effetti dell'ordinanza a seconda della sede in cui essa viene invocata⁵²⁵: il provvedimento sarà irretrattabile e incontestabile (fatta eccezione per l'apposito strumento ex art. 617 c.p.c.) all'interno della procedura esecutiva in corso e di quella fondata sul provvedimento; al di fuori, invece, non avrà alcuna forza vincolante, circostanza che influenza inevitabilmente anche gli strumenti di tutela a disposizione del terzo, come si vedrà a breve.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, può essere utile ribadire la definizione di cosa giudicata fornita da Chiovenda, secondo cui *“la cosa giudicata in senso sostanziale consiste nell'indiscutibilità dell'esistenza della volontà concreta di legge affermata nella sentenza”*⁵²⁶.

⁵²⁴ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 299 – 300; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1354; P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228/2012*, pag. 248 e ss.; E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 494; M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 490 -1.

⁵²⁵ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 301.

⁵²⁶ G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1980, pag. 906.

Il giudicato consiste in un vincolo, esistente tra le parti, tale da determinare la cosiddetta “normatività” della sentenza⁵²⁷: la regola di giudizio stabilita all’interno della pronuncia acquisisce efficacia di legge.

Esso, pertanto, fa stato ad ogni effetto sia nei confronti delle medesime parti sia nei confronti di un eventuale giudice nuovo chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione: l’accertamento ha dunque efficacia ultrattiva, poiché si produce anche al di fuori della vicenda processuale in cui è sorta⁵²⁸.

Bastano queste semplici considerazioni per escludere la loro validità anche nel caso in esame: invero, è lo stesso art. 549 c.p.c. che definisce la latitudine degli effetti dell’ordinanza, escludendo *ipso iure* l’efficacia di giudicato che si potrebbe sostenere solo se il legislatore non avesse previsto espressamente tali limiti.

A conferma di questa ricostruzione è infine intervenuta la giurisprudenza, riconoscendo all’ordinanza i soli effetti endoprocedimentali, circostanza che implica l’inidoneità ad acquisire validità di giudicato⁵²⁹.

Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 10 luglio 2019, n. 172, ha confermato tale lettura, affermando che la nuova disciplina del procedimento *ex art. 549 c.p.c.* dimostra la volontà legislativa di utilizzare un’istruttoria deformalizzata allo scopo di garantire, in ultima

⁵²⁷ S. Menchini, *Regiudicata civile*, in *Digesto civ. XVI*, Torino, 1997 pag. 404 e ss.

⁵²⁸ Giulio Nicola Nardo, *La cosa giudicata sostanziale*, in L. Dittrich (diretto da), *Diritto processuale civile, Tomo secondo*, 2019, Milano, pag. 2875; G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, cit., pag. 906; G. Pugliese, *Giudicato civile*, in *Enc. Dir.*, XVIII, Milano, 1968, pag. 818 e ss..

⁵²⁹ In tal senso: Cass. civ., 25 luglio 2022, n. 23123, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, n. 3/2022, pag. 892; Cass. civ., 17 novembre 2020, n. 26185, in *Rivista dell’esecuzione forzata*, n. 1/2021, pag. 224.

analisi, la tutela della ragionevole durata del processo. In tale contesto, l'art. 549 c.p.c. non consente la formazione di un giudicato tant'è che lascia al terzo il potere di agire per la ripetizione dell'indebito oggettivo in un secondo momento⁵³⁰.

Ed è proprio da questo ultimo aspetto – ovverosia la tutela del terzo – che si partirà nel prossimo paragrafo.

3. I rimedi a favore del terzo del terzo avverso l'ordinanza di assegnazione

Si conclude questo capitolo analizzando gli strumenti di tutela che potrà utilizzare il terzo avverso l'ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c.

Innanzitutto, pare necessario soffermarsi sulla norma; l'art. 549 c.p.c. ultimo comma stabilisce che l'ordinanza resa ad esito dell'accertamento “è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.”.

La nuova disciplina esclude esplicitamente quale mezzo di impugnazione l'appello, come invece ammesso nella vigenza della normativa antecedente alla riforma avverso la sentenza conclusiva del giudizio.

Tra i soggetti legittimati, nonostante la norma non si esprima in tal senso, si deve ricomprendere, oltre al terzo, anche il creditore, purché tale strumento venga utilizzato nei limiti della reciproca soccombenza⁵³¹: qualora non sia riconosciuto il diritto di credito potrà essere il creditore a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; diversamente, nel caso in cui si accerti l'obbligo del terzo, sarà quest'ultimo a poterlo impugnare.

⁵³⁰ E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 495.

⁵³¹ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3837; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1357.

Si deve escludere che il debitore possa impugnare l'ordinanza con l'art. 617 c.p.c.: non si vede infatti quale interesse possa reggere la domanda di un soggetto che non è parte in senso sostanziale, soprattutto considerando che non potrebbe mai essere soccombente o vittorioso⁵³². La scelta del termine "impugnare" non è casuale: la dottrina ritiene che la fase di opposizione contemplata dall'art. 549 c.p.c. costituisca una fase di gravame necessaria in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio *ex art. 549 c.p.c.*; come già detto, è vero che l'oggetto del giudizio è processuale, poiché l'accertamento dell'obbligo del terzo è pur sempre finalizzato a conseguire la soddisfazione del creditore, tuttavia ha comunque ad oggetto una decisione su diritti sostanziali dunque è necessario garantire un altro grado di giudizio per poter valutare la regolarità dell'accertamento e non violare il diritto costituzionalmente necessario ad un secondo grado di giudizio in circostanze simili⁵³³.

La necessità di un secondo grado di giudizio influenza anche l'oggetto dell'opposizione: infatti, nonostante la disciplina generale prevista dall'art. 617 c.p.c. contempli solo i vizi di tipo formale, nel caso in esame la dottrina – e chi scrive concorda con questa ricostruzione – ritiene che con tale mezzo sia non solo possibile ma addirittura necessario far valere anche gli eventuali errori sostanziali; in particolare

⁵³² M.C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3837; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1357.

⁵³³ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1356; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3837; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 202; M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 491 e ss..

tale mezzo consente di sollevare questioni in ordine al diritto di credito oggetto del pignoramento⁵³⁴.

L'opposizione dovrà comunque essere proposta entro il termine di 20 giorni⁵³⁵, previsto dalla normativa generale, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione qualora sia intervenuta in udienza ovvero dalla notifica dell'ordinanza⁵³⁶.

Essa, inoltre, deve essere formulata con ricorso, ad esito della cui proposizione il giudice potrà decidere se sospendere o meno la procedura esecutiva nell'attesa della decisione sull'opposizione; in ogni caso, il giudice competente per l'opposizione sarà diverso da quello che ha statuito ai sensi dell'art. 549 c.p.c.⁵³⁷.

⁵³⁴ M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 492; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 202; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3838; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 673; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, cit., pag. 264; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 294.

⁵³⁵ Si deve segnalare una differente opinione dottrinale secondo cui l'opposizione ai sensi dell'art. 617 potrebbe essere proposta, sollevando anche contestazioni relative al merito, addirittura all'interno dell'esecuzione intrapresa dal creditore verso il terzo sulla base dell'ordinanza di assegnazione, come peraltro affermato anche in una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., 28 ottobre 2018, n. 26702 in P. Licci, *La disciplina del pignoramento presso terzi al banco di prova della Consulta*, in www.judicium.it).

Questa tesi è priva di pregio se si ammette che già l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza consenta di sollevare vizi relativi al merito: l'art. 549 c.p.c. è chiaro nel delimitare la possibilità di sollevare contestazioni relative al giudizio entro i 20 giorni successivi all'ordinanza, pertanto l'eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. nella successiva espropriazione deve essere limitata ai vizi formali.

⁵³⁶ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 294.

⁵³⁷ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 739.

Una volta terminato l'accertamento, il giudizio si chiuderà con una sentenza – impugnabile con lo strumento del solo ricorso per Cassazione⁵³⁸ – che statuisce in merito alle questioni concernenti il diritto di credito, seppur ai soli fini dell'esecuzione all'interno della quale sono sorte.

Per questo motivo, è opportuno chiedersi innanzitutto se tale sentenza possa acquisire efficacia di giudicato; in secondo luogo, ammettendo questa efficacia, su cosa essa possa ricadere e dunque come incida sugli strumenti a disposizione del terzo.

Come già detto, il giudizio *ex art. 617 c.p.c.* accerta l'obbligo del terzo e dunque la correttezza del giudizio *ex art. 549 c.p.c.* ai fini della procedura esecutiva, conseguentemente essa deve considerarsi destinata a far stato in merito al rapporto tra creditore e terzo in chiave strumentale all'esecuzione⁵³⁹.

⁵³⁸ M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3838; G. Tota, *Art. 549 c.p.c.*, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, (diretto da) *Commentario del codice di Procedura civile*, VI, Torino, 2013, pag. 880 e ss.; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 298.

Si deve tuttavia menzionare una differente opinione dottrinale che sostiene altresì l'appellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. In tal senso si è espresso in particolare Carratta secondo cui tale conclusione appare inevitabile nel momento in cui viene ammessa anche a proposito della sentenza che chiude l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 512 c.p.c.; A. Carratta, *Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 1034, ove rinvia a: A. Carratta, *Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie*, in *Corriere Giur.*, 2009, 559 e segg.; S. Vincze, *Profili delle controversie della distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.)*, Padova, 2010, 182 e segg.; A. Nascosi, *Contributo allo studio della distribuzione della somma ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata*, Napoli, 2013, 205 e segg.

⁵³⁹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1356.

Secondo parte della dottrina⁵⁴⁰ - lettura condivisa anche da chi scrive - la sentenza che definisce tale giudizio è idonea ad acquisire efficacia di giudicato, tuttavia è opportuno fare una distinzione.

Si ritiene che, considerando lo scopo di tale giudizio, ovverosia accertare l'esistenza dell'obbligo del terzo ai fini dell'esecuzione, il giudicato possa ricadere solamente sulla questione dell'esistenza del credito ai fini dell'esecuzione, ma non possa incidere sul rapporto sostanziale *inter partes* e vincolare il terzo all'accertamento a cui si è giunti in tale giudizio anche in altra sede, ad esempio nel corso di un eventuale differente giudizio che veda protagonisti lui e il debitore.

Quindi se da una parte la decisione resa in sede di opposizione potrà acquisire l'efficacia di giudicato con riferimento al rapporto tra creditore e terzo, dall'altra la decisione concernente il rapporto tra debitore e terzo farà stato ai soli fini esecutivi⁵⁴¹.

Infatti, una volta accolta l'idea secondo cui lo scopo dell'accertamento *ex art. 549 c.p.c.* è consentire la soddisfazione del creditore nell'ambito della procedura esecutiva, tale necessità dovrà essere riproposta anche in sede di accertamento ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che tale procedura viene instaurata avverso l'accertamento endoesecutivo e dunque deve necessariamente riprodurre i medesimi limiti all'oggetto presenti in tale giudizio⁵⁴².

⁵⁴⁰ S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 739; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito*, cit., pag. 306; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1356.

⁵⁴¹ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1356; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3838; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 523.

⁵⁴² M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 494; S. Vincre, *Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell'espropriazione presso terzi: la mancata*

Pertanto, se l'oggetto del giudizio *ex art. 549 c.p.c.* sarà meramente processuale, altrettanto accadrà per il giudizio di opposizione dove il diritto di credito del debitore verso il terzo verrà conosciuto solo incidentalmente ai fini della assegnazione⁵⁴³.

Bisogna infatti ricordare la *ratio* che ha ispirato la riforma del legislatore. Il legislatore ha introdotto la normativa vigente al fine di garantire maggior celerità alla soddisfazione del creditore; tuttavia, allo stesso tempo, ha determinato una diminuzione delle garanzie difensive del terzo debitore.

Questa circostanza pregiudizievole al terzo impedisce di accogliere l'idea per cui l'ordinanza resa ad esito del giudizio *ex art. 549 c.p.c.* abbia effetto decisorio anche in merito al rapporto sostanziale tra esecutato e terzo. Medesimo ragionamento deve valere per la sentenza resa nell'ambito del giudizio di opposizione, il quale, avendo la funzione di consentire un controllo sulla correttezza del suo svolgimento⁵⁴⁴, è necessariamente correlato alla fase esecutiva.

Pertanto, appurato che sia l'ordinanza *ex art. 549 c.p.c.* sia la sentenza resa nel giudizio ai sensi dell'art. 617 c.p.c. hanno un oggetto meramente processuale e che l'efficacia di giudicato della sentenza ricade solo sull'esistenza del credito ai fini esecutivi, bisogna inquadrare quali altri strumenti abbia a disposizione il terzo all'esterno

dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549) c.p.c. in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n.1/2013, pag. 70.

⁵⁴³ M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 494.

⁵⁴⁴ In materia di opposizione agli atti esecutivi, senza pretesa di esaustività, si rinvia a: A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 2521; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 1066; W. Mussner, *Le opposizioni*, in *La nuova esecuzione forzata*, P. G. Demarchi Albengo (diretto da), Bologna, 2018, pag. 1717.

della procedura esecutiva atteso che il rapporto di credito tra lui e il debitore esecutato è stato accertato solo incidentalmente e non fa stato tra i due soggetti del rapporto.

Innanzitutto, bisogna valutare l'esperibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamando anche gli scenari analizzati nel capitolo precedente.

In particolare, in merito all'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza resa ad esito della non contestazione, tale possibilità era stata esclusa ma si era giunti al medesimo risultato materiale ammettendo l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* per motivi di rito e di merito.

Tale opposizione poteva essere proposta in via successiva, cioè avverso l'ordinanza di assegnazione, oppure preventiva, ovvero sia contro gli atti esecutivi dell'esecuzione fondata sul titolo esecutivo costituito dall'ordinanza resa nel pignoramento presso terzi. In entrambi i casi pur sempre col limite temporale di 20 giorni dal compimento dell'atto.

Deve essere tuttavia ricordata la peculiarità che ha portato all'accoglimento di questa impostazione: il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza resa ad esito del meccanismo della non contestazione nasce da un meccanismo di *fictio iuris* ove il terzo non ha partecipato e dunque risulta equo e doveroso riconoscergli una doppia occasione di tutela, per non pregiudicare il suo diritto di difesa, già ampiamente ridotto nell'ambito della procedura in esame.

Invece, quando l'ordinanza di assegnazione consegue al giudizio di accertamento *ex art. 549 c.p.c.* la situazione è ben diversa: essa viene resa al termine di giudizio di accertamento ove il terzo ha svolto il ruolo di litisconsorte necessario ed in quanto parte ha potuto difendersi.

Non ci si trova più, dunque, in presenza di un titolo esecutivo che si è formato senza il suo coinvolgimento, motivo per cui le esigenze di tutela del *debitor debitoris* sono notevolmente ridotte.

Poste queste premesse e ritornando al filone conduttore, si comprende facilmente il motivo per cui la dottrina maggioritaria⁵⁴⁵ consideri l'utilizzabilità del solo articolo 617 c.p.c. ed in via meramente successiva.

Addirittura, molti studiosi omettono del tutto di valutare la proponibilità dell'art. 615 c.p.c., concentrandosi solo sulla disamina dell'opposizione agli atti esecutivi. Quindi, ricollegandosi alla possibilità di adottare l'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. si può rispondere così.

In merito all'utilizzo dell'art. 615 c.p.c. in via successiva lo strumento deve essere escluso per due ragioni: in primo luogo, si deve ricordare che l'ultimo comma preclude l'utilizzabilità di tale strumento una volta proposta la vendita o disposta l'assegnazione; pertanto, a meno che l'ordinanza di assegnazione non venga proposta in separata sede rispetto a quella di accertamento e il soggetto legittimato riesca ad inserirsi in tale spiraglio temporale limitato, la sua proposizione sarà preclusa innanzitutto per motivi processuali.

In secondo luogo, poiché l'art. 549 c.p.c. stabilisce espressamente quale strumento potrà essere utilizzato avverso tale ordinanza, delimitando espressamente i rimedi in capo ai soggetti legittimati; peraltro, se si accoglie l'impostazione secondo cui con l'opposizione agli atti si potranno anche far valere gli eventuali vizi di merito, il contenuto del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. risulta già previsto all'interno di tale norma.

⁵⁴⁵ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 673; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1355; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 203; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 522; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 292 e ss..

La soluzione legislativa avrebbe quale effetto negativo la sola limitazione temporale (ovverosia la proposizione dell'opposizione a pena di decadenza entro 20 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza), ma per il resto non precluderebbe una difesa adeguata – del terzo e del creditore – facendo fronte alla necessità di garantire il secondo grado di giudizio su una questione di natura sostanziale.

Si deve in ogni caso menzionare l'esistenza di una corrente dottrinale secondo cui dovrebbe potersi utilizzare anche l'art. 615 c.p.c.: tale ricostruzione si fonda tuttavia su una differente lettura dell'art. 617 c.p.c. così come richiamato all'ultimo comma dell'art. 549 c.p.c..

Questa impostazione⁵⁴⁶, infatti, sostiene che l'opposizione agli atti esecutivi possa essere utilizzata solo per rilevare i vizi processuali dell'atto e non per gli errori di merito, motivo per cui si ammette conseguentemente la possibilità di impugnare l'ordinanza tramite l'opposizione all'esecuzione al fine di accertare l'inesistenza del diritto di credito.

Si ritiene preferibile la prima impostazione, ritenendo che sia la stessa normativa codicistica ad imprimere inevitabilmente queste limitazioni: da una parte vi è l'art. 549 c.p.c. che delimita esplicitamente lo strumento adottabile, dall'altra l'art. 615 c.p.c. che impedisce la sua esperibilità dopo l'assegnazione e la vendita; ciononostante non viene preclusa la tutela relativa al merito che si ammette anche con l'art. 617 c.p.c.

⁵⁴⁶ In tal senso: V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo)*, cit., pag. 1258; G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013, pag. 6; C. Spaccapelo, *Pignoramento presso terzi: la Consulta salva il nuovo art. 549 c.p.c.*, in *Giur. It.*, 2020, pag. 1375; R. Giordano, *L'espropriazione presso terzi*, in C. Delle Donne (a cura di), *La nuova espropriazione forzata*, Bologna, 2017, pag. 523.

Per quanto attiene invece alla proponibilità preventiva dell'art. 615 c.p.c. avverso gli atti di esecuzione nell'ambito della procedura che si fonda sul titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione ex art. 549 c.p.c., la sua esclusione è semplice da argomentare: la *ratio* perseguita dal legislatore in sede di riforma era garantire una maggiore speditezza alla procedura espropriativa presso terzi, circostanza che non viene garantita se si ammette la proponibilità dell'opposizione anche nella successiva esecuzione fondata sull'ordinanza.

Il terzo potrebbe far valere già in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. sia i vizi di merito sia i vizi di rito, non si vede dunque per quale ragione concedergli la tutela ex art. 615 c.p.c., che è finalizzata a verificare il diritto a procedere ad esecuzione forzata del creditore ovvero la pignorabilità dei beni, dato che tali rilievi potevano essere già sollevati in sede di accertamento e altresì in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. Invero, in ragione della propria partecipazione al procedimento di accertamento che conduce alla costituzione del titolo esecutivo nei suoi confronti, costituito dall'ordinanza di assegnazione, non si ravvisano le esigenze di tutela che invece devono essere riconosciute al terzo qualora si formi nei suoi confronti un titolo esecutivo ad esito dell'operare del meccanismo della non contestazione – circostanza che fa accogliere la necessità che il terzo possa proporre l'opposizione successiva agli atti esecutivi anche per ragioni di merito -.

Ammessa dunque la sola esperibilità dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non rimane che chiedersi se il terzo possa difendersi in separata sede con un'azione di accertamento negativo del credito, ovvero ancora di ripetizione avverso il debitore o il creditore assegnatario, sia ad esito dell'accertamento ex art. 549 c.p.c., sia ad esito della sentenza ex art. 617 c.p.c.

In merito alla possibilità di agire contro il creditore la risposta è semplice e perentoria: in entrambi gli sviluppi processuali si deve

negare la proponibilità di qualsivoglia azione nei confronti del creditore al di fuori della procedura esecutiva.

Invero, come detto, l'ordinanza resa ad esito del giudizio di accertamento *ex art. 549 c.p.c.* non acquisisce efficacia di giudicato, tuttavia, ammettere la possibilità in capo al terzo di agire esternamente contro il creditore, vorrebbe dire annullare l'efficacia della procedura esecutiva. Lo scopo della riforma del 2012, tramite la quale la decisione del giudizio di accertamento ha mutato forma da sentenza ad ordinanza, era rendere più celere la procedura esecutiva e dunque garantire una soddisfazione più veloce al creditore; non era sicuramente intenzione del legislatore diminuire la stabilità degli esiti del pignoramento presso terzi!

Se, infatti, si riconoscesse un simile potere al terzo, il creditore, dopo aver sostenuto una complessa procedura esecutiva, con una parentesi cognitiva e un conseguente allungamento dei tempi per la propria soddisfazione, dovrebbe addirittura convivere con l'incertezza che tale risultato possa venire pregiudicato da una condotta successiva del terzo. La situazione prospettabile è talmente paradossale da non necessitare altri commenti.

Dunque, se non si può parlare di efficacia di giudicato in senso tecnico con riferimento all'ordinanza *ex art. 549 c.p.c.*, si può però affermare la sua irretrattabilità una volta decorso il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., non potendo più essere messa in discussione⁵⁴⁷: pertanto, l'unico strumento a disposizione del terzo nei confronti del creditore è sempre e solo l'opposizione agli atti esecutivi.

Chiaramente non sono mancate le opinioni contrarie, secondo cui il terzo potrebbe agire anche nei confronti del creditore con l'azione di accertamento negativo e, una volta pagato, con l'azione di ripetizione

⁵⁴⁷ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 303.

di indebito in ragione della mancata acquisizione dell'efficacia di giudicato da parte dell'ordinanza⁵⁴⁸.

Si contesta ovviamente la validità di tali teorie sulla base delle considerazioni appena espresse.

Diversamente, in merito alla sentenza resa a conclusione dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* è sufficiente ricordare la ricostruzione accolta, secondo cui la sentenza ha efficacia di giudicato in merito alla situazione sostanziale che coinvolge il terzo e il creditore, motivo per cui si deve escludere che possa essere messa in discussione in differente sede.

La soluzione è di tutt'altro tenore qualora il terzo voglia agire nei confronti del debitore: la situazione sostanziale concernente il rapporto tra i due è stata affrontata solo in via incidentale e non fa stato in una eventuale sede esterna, come affermato da una corrente dottrinale⁵⁴⁹ condivisa anche da chi scrive.

Pertanto, coerentemente con l'impostazione accolta secondo cui né l'ordinanza né la sentenza resa a conclusione dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* fa stato nei rapporti tra il terzo e il debitore, si deve riconoscere al terzo il potere di agire nei confronti del debitore con un accertamento pieno qualora ritenga che il debito riconosciuto nei suoi confronti non fosse dovuto o che non fosse dovuto nei termini riconosciuti all'interno del giudizio *ex art. 549 c.p.c.*, tramite un'azione

⁵⁴⁸ P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228/2012*, cit., pag. 249: l'autrice inoltre sostiene altresì che la natura esecutiva dell'ordinanza consenta al terzo di avvalersi anche dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

⁵⁴⁹ G. Verde, *Diritto Processuale civile*, III, Bologna, 2017, pag. 51; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3835.

di accertamento negativa e conseguente ripetizione dell'indebito ovvero di ingiustificato arricchimento⁵⁵⁰.

Si ritiene che tale riconoscimento integri una misura di giustizia, atta a garantire una residuale forma di tutela ad un soggetto, come il terzo, nei cui confronti è sorto un titolo esecutivo pur senza alcuna forma di suo inadempimento in origine, con le relative conseguenze che emergono dall'esistenza di un provvedimento con una simile efficacia⁵⁵¹.

Non sono mancate le opinioni contrarie: in particolare si segnala lo scritto di Martino Zulberti⁵⁵², ove l'autore critica tale dottrina, affermando che si fonda su ragioni di economia processuali che non

⁵⁵⁰ Si deve ricordare che anche la Corte Costituzionale si è espressa in tal senso, riconoscendo che l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. non dà luogo alla formazione del giudicato sull'*an* o sul *quantum* e che dunque resta la facoltà in capo al terzo di agire successivamente con un'azione di ripetizione (Corte Costituzionale, n. 172 del 10 luglio 2019, in E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 495). La Corte non si è espressa in merito al possibile soggetto destinatario di tale azione, tuttavia, si continua a negare recisamente che possa esserne coinvolto anche il creditore.

⁵⁵¹ Si ritiene opportuno menzionare ancora una volta l'opinione dell'autore che più si è speso per la figura del terzo, Vittorio Colesanti: lo studioso non comprende il motivo per cui un'espropriazione che ha come soggetto passivo il debitore esecutato si possa concludere con un provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo debitore. Ad esito dell'ordinanza di assegnazione il credito, prima facente capo al debitore esecutato, viene trasferito: l'assegnatario diventa il creditore diretto del terzo debitore.

Ma, si ricordi, nonostante la sua situazione debitoria sostanziale, il terzo continua ad essere un estraneo rispetto all'espropriazione svoltasi nei confronti del debitore esecutato, quasi come se l'essere debitore di costui implichi una forma di responsabilità. V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo)*, cit., pag. 1267.

⁵⁵² M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 512.

risultano invocabili dal momento in cui si riconosce al terzo il potere di intraprendere un giudizio ordinario.

Si ritiene che questa considerazione sia quanto mai inopportuna poiché non coglie e non contestualizza il riferimento all'economia processuale: tale principio entra in gioco automaticamente quando si consente al terzo la tutela in una sede estranea alla procedura esecutiva al fine di impedirgli la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, fase giudiziale in cui si dovrebbe coinvolgere il creditore in un nuovo giudizio cognitivo, con conseguente aggravio dei costi e allungamento dei tempi necessari a garantire la sua soddisfazione.

Riassumendo le conclusioni tratte all'interno del presente paragrafo, emergono evidenti due aspetti da considerare per valutare la posizione del terzo in questo contesto: il giudizio *ex art. 549 c.p.c.* termina con un'ordinanza che avrà valore di titolo esecutivo nei confronti del terzo, tuttavia, a differenza dell'art. 548 c.p.c., il *debitor debitoris* ha avuto la possibilità di partecipare al processo di formazione del titolo esecutivo, diversamente dal meccanismo della non contestazione, dove rileva unicamente la sua inerzia.

Pertanto, nonostante il terzo continui a rivestire una posizione "ingrata"⁵⁵³, l'art. 549 c.p.c. presenta un quadro maggiormente garantista per il *debitor debitoris*, il quale, oltre ad avere la possibilità di difendersi in una parentesi di accertamento, ha a sua disposizione lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi proponibile per rilevare anche eventuali vizi di merito.

Senza dimenticare che, in ogni caso, a prescindere dall'ultimo atto conclusivo della procedura – sia essa l'ordinanza *ex art. 549 c.p.c.* sia la sentenza ad esito dell'opposizione agli atti – il terzo è vincolato nei

⁵⁵³ Citando Colesanti "la persona più d'ogni altra degna di essere compianta nel nostro mondo giuridico", in *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 1.

confronti del creditore ma ben può difendersi in altra sede avverso il debitore esecutato e suo creditore diretto⁵⁵⁴.

Si deve infine rilevare che le tesi dottrinali che attribuiscono poteri ancora maggiori al terzo – la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ovvero sia la facoltà di proporre la ripetizione dell'indebito oggettivo/azione di ingiustificato arricchimento anche contro il creditore assegnatario – sono sicuramente ancora più garantiste per il *debitor debitoris* ma non considerano le ripercussioni in termini economici e temporali, in spregio al principio di economia processuale e all'utilità della procedura esecutiva, i cui esiti positivi potrebbero essere posti nel nulla da una successiva azione nei confronti del creditore.

⁵⁵⁴ Potere che si ritiene sussistente anche in caso di ordinanza di assegnazione resa in seguito all'operare del meccanismo della non contestazione.

CONCLUSIONE

A conclusione del presente lavoro è opportuno “tirare le somme” e dare una risposta all’interrogativo che ha orientato la ricerca in essere, fondata sulla necessità di comprendere se il terzo sia ancora “*un’infelice vittima della giustizia*⁵⁵⁵” ovvero se le modifiche apportate dalla stagione delle riforme, aperta con la legge n. 228/2012, abbiano determinato un miglioramento della sua posizione.

Senza voler essere ripetitivi, si ritiene che, per rispondere al quesito, si debbano comunque ripercorrere alcuni passaggi fondamentali contenuti all’interno dell’opera.

Si ribadisce, innanzitutto, la condizione giuridica rivestita dal terzo, il quale, a differenza di quanto accadeva con la disciplina contenuta all’interno del codice del 1865⁵⁵⁶, non riveste la figura di parte, con tutte le garanzie ad essa connesse, bensì viene qualificato come mero ausiliario del giudice.

Tale qualifica è fortemente criticata dalla dottrina⁵⁵⁷ e, altresì, da chi scrive, poiché il terzo subisce delle conseguenze che risultano ben più gravose di quelle che interesserebbero un mero ausiliario del giudice: un tanto si può affermare con riferimento all’obbligo di custodia, tale da determinare una responsabilità addirittura di natura penalistica, ma,

⁵⁵⁵ F. Stein, “*DerDrittschulder*”, nella *Festschrift A. Wach*, in V. Colesanti, “*Novità non liete per il terzo debitore (cinquant’anni dopo!)*”, cit., pag. 1255 e ss.

⁵⁵⁶ Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi dell’assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag 114.

Tale differenza emerge ancora di più con riferimento alle caratteristiche della “chiamata del terzo”, il quale veniva citato a comparire secondo la disciplina del codice del 1865 e del 1942 prima delle riforme – seppur con implicazioni differenti – mentre oggi viene solo invitato a rendere la propria dichiarazione.

⁵⁵⁷ A. M. Soldi, *Manuale dell’esecuzione forzata*, cit., pag. 1113; S. Rossetti, *L’appropriazione presso terzi*, cit., pag. 626 e ss..

soprattutto, in termini di effetti processuali: l'accertamento dell'obbligo che gli compete, in qualsivoglia forma avvenga, determina la nascita di un titolo esecutivo che potrà essere azionato nei suoi confronti in qualsiasi momento.

A maggior ragione questa critica acquista valore nel momento in cui si apre la parentesi endoesecutiva, dove è ormai pacificamente riconosciuto il ruolo di parte al *debitor debitoris*, considerando che il giudice dovrà giungere alla decisione nel contraddittorio con il terzo⁵⁵⁸, il quale dunque non potrà mantenere il ruolo di mero ausiliario.

Una prima considerazione conclusiva si trae evidenziando la criticità della qualifica rivestita dal terzo, il quale diviene parte in senso formale solo in seguito all'eventuale apertura dell'accertamento endoesecutivo. Appurato questo presupposto, diventa molto più semplice comprendere perché, in ultima analisi, la struttura del pignoramento assunta con le riforme introdotte dal 2012 in poi sia meritevole di censura.

Infatti, fatta eccezione per l'ipotesi della dichiarazione non contestata resa dal terzo, ove l'assegnazione interviene ad esito di una procedura in cui il *debitor debitoris*, seppur in misura peculiare, è intervenuto ed è reso partecipe del risultato finale – ed ove, peraltro, potrà eventualmente anche revocare la dichiarazione resa⁵⁵⁹ - le altre modalità di accertamento dell'obbligo del terzo con cui si giunge alla

⁵⁵⁸ A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1340; A. Saletti, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 202; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 192; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 518 – 9; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3836.

⁵⁵⁹ A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 214 e ss.. A maggior ragione se si accoglie l'idea secondo cui non è giusto che il terzo sia vincolato pur non essendo realmente tenuto all'adempimento della situazione giuridica dichiarata. In merito agli strumenti e alle tempistiche si rinvia al capitolo 4 paragrafo 2.4.

formazione di un titolo esecutivo sono fortemente criticabili, poiché pregiudicano il diritto di difesa del *debitor debitoris*, non rispettando le garanzie minime sancite a livello costituzionale.

E come è presto detto.

Se, innanzitutto, si esaminano le modalità previste dall'art. 548 c.p.c. per raggiungere l'accertamento dell'obbligo, tramite il meccanismo della non contestazione, i rilievi critici per la figura del terzo debitore sono molteplici.

Sono evidenti le ragioni di opportunità deflattiva e celerità che hanno spinto il legislatore a introdurre questo meccanismo, tuttavia, si rileva altresì che le esigenze di tutela del debitore non sono state poste sullo stesso piano.

Il legislatore ha compiuto una scelta chiaramente orientata a favore del creditore, il quale, in caso di inerzia del *debitor debitoris*, non subisce uno stallo della procedura e non è più costretto a promuovere un accertamento per impedirlo.

Come emerso già durante lo studio della disciplina storica, il pignoramento presso terzi si contraddistingue per un'infelice caratteristica: qualsivoglia impostazione sia accolta, una delle parti verrà pregiudicata a causa della necessità di accertare l'oggetto del pignoramento ai fini dell'assegnazione e/o vendita.

E, nell'impostazione odierna, il terzo finisce per essere inevitabilmente il soggetto sacrificato: tale conseguenza è lampante nel momento in cui la procedura consente la nascita di un titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale si costituisce non partecipi al procedimento di formazione.

Una simile circostanza potrebbe essere "giustificata" qualora il legislatore prevedesse, contestualmente, degli strumenti di tutela adeguati per il terzo che non si fosse espresso.

Ma ciò non accade: egli sanziona la sua mancata partecipazione e ammette una “retromarcia” della procedura nelle sole ipotesi previste dall’art. 548 c.p.c., ovverosia ammette l’esperibilità dell’opposizione *ex art. 617 c.p.c.* solo qualora il terzo provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

La sanzione per la mancata partecipazione era prevista già all’interno del codice del 1865, tuttavia essa si basava su una struttura del pignoramento radicalmente differente: l’antenato della procedura prevedeva, invero, un atto di citazione idoneo a rendere il terzo parte; la sentenza di condanna pronunciata in seguito alla sua mancata partecipazione era giustificata dall’applicazione della disciplina della confessione⁵⁶⁰, equiparazione assolutamente non percorribile in questa sede poiché il terzo non ha mai acquisito la qualifica di parte.

Ciononostante, la norma, come già ricordato, ammette la sola esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei termini *ex art. 617 c.p.c.*

Secondo chi scrive, è compito degli interpreti favorire una ricostruzione garantista della disciplina che consenta una tutela maggiore rispetto a quella che sarebbe ravvisabile ad una prima lettura superficiale della norma.

Se, infatti, si volesse limitare l’utilizzo dello strumento ai vizi di rito individuati dall’art. 548 c.p.c., entro i 20 giorni previsti *ex art. 617 c.p.c.*, il terzo ne risulterebbe eccessivamente pregiudicato poiché vincolato da un titolo esecutivo ottenuto in tempi celeri e senza alcun suo diretto coinvolgimento nella procedura relativa.

⁵⁶⁰ C. Lessona, *La Legge*, anno XLII, n. 3 in Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell’assegnamento di crediti in pagamento*, cit., pag. 126.

Per tale ragione si deve considerare esperibile sia l'opposizione successiva (avverso l'ordinanza di assegnazione), sia quella preventiva (avverso il titolo esecutivo e la successiva esecuzione fondati sull'ordinanza di assegnazione) e non solo per vizi formali ma anche sostanziali: quest'ultima deduzione dovrebbe essere ammessa, però, al solo scopo di far valere la diversità tra la situazione accertata *per silentium* e quella realmente esistente⁵⁶¹.

Proseguendo l'analisi conclusiva, si può pacificamente sostenere che la disciplina prevista dall'art. 549 c.p.c. presenta maggiori garanzie per il terzo ma la situazione favorevole è solo apparente, non mancando le lacune anche in questa differente fase.

La diversità positiva è rappresentata dal fatto che il titolo esecutivo non potrà nascere senza l'esistenza di un giudizio di accertamento, seppur endoesecutivo, ove il terzo partecipa attivamente in qualità di parte, poiché la norma prevede espressamente che vi sia un contraddittorio.

Pertanto, a differenza del meccanismo della non contestazione, il titolo esecutivo dovrebbe formarsi solo nell'ipotesi in cui si svolga un giudizio di accertamento ove, secondo previsione legislativa, ha partecipato pure il terzo.

E vi è di più: avverso l'ordinanza resa ad esito del giudizio risulta esperibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che funge da fase di gravame necessaria in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio *ex art. 549 c.p.c.*⁵⁶².

⁵⁶¹ In tal senso si è espresso anche S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 730.

⁵⁶² Il giudizio, infatti, ha ad oggetto una decisione su diritti sostanziali motivo per cui la dottrina ritiene necessario garantire un altro grado di giudizio per poter valutare la regolarità dell'accertamento e non violare il diritto costituzionalmente necessario ad un secondo grado di giudizio in circostanze simili. Così: A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1356; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento*

A differenza dei rimedi opponibili avverso l'ordinanza di non contestazione resa ai sensi dell'art. 548 c.p.c., la dottrina maggioritaria⁵⁶³ considera l'utilizzabilità dell'articolo 617 c.p.c. in via meramente successiva, essendoci già un doppio grado di giudizio a cui il terzo prende parte.

Anche questa fase, tuttavia, nasconde un'insidia: non si considera, infatti, l'ipotesi in cui il terzo sia stato contumace nel giudizio di accertamento e dunque il giudice abbia assunto la propria decisione pur in mancanza di suo intervento.

Bisogna innanzitutto chiedersi se tale scenario sia possibile: secondo chi scrive, ad una prima lettura, sarebbe la normativa stessa ad escluderlo, atteso che la norma richiede chiaramente la necessità di un contraddittorio con il terzo, senza il quale la procedura non potrebbe proseguire.

Ciò non toglie, però, che tale ipotesi implicherebbe uno stallo non indifferente per il creditore, che rischierebbe di non soddisfarsi mai.

La soluzione più logica appare essere la seguente: considerando lo scopo del giudizio di accertamento, ovvero sia accertare l'esistenza dell'obbligo in maniera tale da consentire l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, questo risultato potrebbe essere raggiunto nel giudizio anche in assenza del *debitor debitoris*, con la conseguenza che si avrebbe nuovamente un

presso terzi, cit., pag. 3837; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 202; M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 491 e ss..

⁵⁶³ P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 673; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1355; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 203; E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, cit., pag. 522; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 292 e ss..

titolo nei confronti di un soggetto che non è mai stato direttamente partecipe alla sua formazione.

Tale conclusione è frutto del seguente ragionamento: il giudizio di accertamento viene normalmente evitato – con conseguente operatività del meccanismo della non contestazione - nel caso in cui il credito sia già indicato in maniera specifica. Pertanto, qualora il terzo debitore non intervenga mai ma si pervenga ugualmente all'accertamento dell'obbligo, il titolo esecutivo potrà ugualmente formarsi, lasciando operare un meccanismo analogo a quello previsto dell'art. 548 c.p.c..

Viene da concludere, dunque, che sicuramente tale disciplina rappresenta delle garanzie migliori per il terzo ma che, in ugual modo, nasconde delle “dimenticanze di tutela” da parte del legislatore.

E ciò, non solo per questa circostanza appena descritta, bensì anche per il fatto che il legislatore, ancora una volta, si sia riferito al solo art. 617 c.p.c. senza ammettere la possibilità di presentare opposizione anche per vizi di merito, conclusione che, ancora una volta, deve essere tratta dalla dottrina.

Si ritiene, infatti, che tale mezzo consenta anche di sollevare questioni in ordine al diritto di credito oggetto del pignoramento⁵⁶⁴.

In ultima analisi bisogna compiere un'ulteriore considerazione: alla luce delle lacune normative previste, la dottrina deve intervenire, ancora una volta, per contribuire a rafforzare la posizione del terzo debitore,

⁵⁶⁴ M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, cit., pag. 492; A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., pag. 202; M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, cit., pag. 3838; S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, cit., pag. 734; P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 673; G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, cit., pag. 264; A. Saletti, *Espropriazione presso terzi*, cit., pag. 294.

affermando indiscutibilmente il suo potere di agire per la propria tutela anche in sede esterna rispetto al processo esecutivo.

Si rimanda alle conclusioni tratte a riguardo nei precedenti capitoli.

Viene dunque da chiedersi come potrebbe essere migliorata la situazione: appurata la persistenza di una posizione pregiudizievole in capo al terzo, in particolar modo per l'assenza di mezzi di tutela adeguati a fronte di una procedura dove può nascere un titolo esecutivo nei suoi confronti senza che egli vi abbia mai partecipato, in che modo potrebbe intervenire il legislatore per modificare le modalità di accertamento dell'obbligo del terzo e stabilire delle forme rispettose del diritto di difesa del terzo?

A tal proposito, chi scrive, ritiene che, tra il regime attuale e il regime del 1942, quest'ultimo fosse quello più conveniente per il terzo debitore: nella vigenza della predetta normativa, infatti, non sussisteva il meccanismo della non contestazione, motivo per cui, oltre all'ipotesi della spontanea dichiarazione del terzo, il credito poteva essere accertato solo in seguito a un giudizio promosso del creditore, giudizio che si svolgeva ai sensi della disciplina del libro II e che vedeva il terzo come parte, con tutte le garanzie difensive ad essa connesse.

Dunque, l'obbligo del terzo non poteva essere accertato senza la sua partecipazione.

Tale costruzione, tuttavia, presentava il difetto di rendere eccessivamente lunga e complessa la procedura esecutiva, creando un disagio non indifferente per il creditore, il quale, prima di essere soddisfatto, doveva sottoporsi a una serie di lungaggini processuali.

Chi scrive si è dunque chiesto come contemperare le due esigenze, di tutela del terzo debitore e di una celere soddisfazione per il creditore.

Si è ben consapevoli che, in qualsiasi modo lo si voglia strutturare, il pignoramento presso terzi deve essere equiparato a una "coperta troppo

corta”: non conta il modo in cui viene utilizzata, ovunque la si collochi qualcosa rimarrà scoperto.

Si ritiene che questo paragone sia quello più calzante per il caso in esame.

Ciò nonostante, si è tentato di individuare una possibile soluzione a questo annoso problema: al fine di contemperare ambo le esigenze menzionate, il legislatore potrebbe abrogare il meccanismo della non contestazione, ma mantenere il giudizio di carattere endoesecutivo nell’ambito della procedura esecutiva, senza osservare le formalità previste per il giudizio di cognizione di cui al libro secondo.

In questo modo, il terzo debitore avrebbe la possibilità di difendere la propria posizione nel corso di un giudizio di accertamento che, tuttavia, non presenterebbe le tempistiche dilatate che invece venivano riscontrate nella vigenza della precedente procedura.

Rimarrebbero ugualmente le lacune evidenziate nel corso della presente disamina in merito all’art. 549 c.p.c., ma non potrebbe essere altrimenti: come già detto, il pignoramento presso terzi è imperfetto per natura.

La soluzione prospettata consentirebbe di bilanciare in modo più equilibrato le diverse esigenze in contrasto, tenendo conto non solo del diritto di difesa del terzo bensì anche della *ratio* alla base della procedura esecutiva, ovvero sia soddisfare il creditore che agisce per recuperare un proprio credito rimasto inadempito.

BIBLIOGRAFIA

- A. Bonsignori, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, Milano, 1962.
- A. Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1996.
- A. Coniglio, *Lezioni di diritto processuale civile, Il processo esecutivo*, Padova, 1973.
- A. M. Soldi, *L'espropriazione presso terzi*, in *Manuale dell'Esecuzione forzata*, Milano, 2023.
- A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, V ed., Padova, 2016
- A. Majorano, *Modifiche in tema di espropriazione presso terzi*, in D. Dalfino, (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Torino, 2015.
- A. Majorano, *L'espropriazione presso terzi*, in G. Miccolis e C. Perago (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, pag. 219.
- A. Nascosi, *Contributo allo studio della distribuzione della somma ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata*, Napoli, 2013, 205 e segg.
- A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1896.
- A. Ronco, *Art 543 c.p.c. in Chiarloni, (commentario diretto da), Le recenti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007*
- A. Saletti, *Espropriazione presso terzi, Libro terzo: processo di esecuzione art. 543 - 554*, in Sergio Chiarloni (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Torino, 2021.
- A. Saletti, *Forma del pignoramento*, in A. Saletti, M. C. Vanz, S. Vincere (a cura di), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016.
- A. Saletti, *La dichiarazione del terzo*, in A. Saletti, M. C. Vanz, S. Vincere (a cura di), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016.

- A. Saletti, *Libro terzo: processo di esecuzione art. 543 - 554*, in Sergio Chiarloni (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Torino, 2021
- A. Saletti, *Mancata dichiarazione del terzo*, in A. Saletti, M. C. Vanz, S. Vincere, (a cura di), *Le nuove riforma dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016
- A. Signorelli, *Il pignoramento (artt. 492, 492 bis c.p.c., artt. 155 bis, 155 ter, 155 quiquies disp. Att. C.p.c.)*, in Roberta Tiscini (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023
- A. Signorelli, *Le novità della riforma*, Roberta Tiscini, (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023
- A. Frassinetti, *Le comunicazioni e le notificazioni*, in Lotario Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale Civile, Tomo Primo*, Milano, febbraio 2019, pag. 1182 e ss..
- Acone, Santulli, *Competenza. II) Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia Giuridica*, VII, Roma, 1988
- B. Capponi, in *Enciclopedia Giuridica*, Voce *Pignoramento*, XXVI,
- B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020.
- Borsari, *Il Cod. Ital. Di proc. Civ.*, ottava edizione, 1905, Vol. II, art. 613.
- C. Calvosa, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, Milano, 1953.
- C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume I, Le tutele (di merito, sommarie, esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, 2015
- C. Lessona, *La dichiarazione del terzo come confessione giudiziale provocata*, in *Trattato delle prove*, Milano, 1922, App. al vol. I, pag. 850 nota 1;

- C. Lessona, *Manuale di Procedura civile*, Milano, 1932, pag. 395.
- C. Petrillo, *sub artt. 543 e 547*, in A. Briguglio e B. Capponi (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile, II, Processo di esecuzione*, Padova, 2007.
- C. Spaccapelo, *Mancata dichiarazione del terzo*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018
- C. Spaccapelo, *Obblighi del terzo*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018
- Cesareo – Consolo, *Trattato dell'espropriazione*, V, II, cap. XXI, n. 8 – 14
- D. Borghesi, *Il silenzio del terzo pignorato*, in Bruno Sassoni, Bruno Capponi, Alfredo Storto, Roberta Tiscini (a cura di), *Il processo esecutivo, Liber Amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014 pag. 406.
- Dott. L. Ambrosi, *Del Pignoramento di beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento di crediti in pagamento*, Cecina, 1930,
- E. Allorio, *Esecuzione forzata in genere*, estratto dal *Nuovo digesto italiano*, n. 5, Torino, 1938.
- E. Costa, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma, 1917
- E. De Roma, *Contestata dichiarazione del terzo*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, pag. 513.
- E. Fazzalari, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1986, pag. 28 e ss..
- E. Fazzalari, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1986.
- E. Merlin, *Compensazione e processo*, I, Milano, 1991
- E. Redenti, *Diritto Processuale Civile, Vol. III*, Milano, 1954
- E. Redenti, *Diritto Processuale Civile, Vol. III*, Milano, 1957
- E.T. Liebman, *Manuale di Diritto processuale civile*, Milano, 1992
- F. Bucolo, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986
- F. Bucolo, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994

- F. Carnelutti, *Istituzioni del processo civile italiano*, vol. III, 1956, Roma, pag. 58.
- F. Carnelutti, *Lezioni – Processo di esecuzione*, II, Padova, 1929
- F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951
- F. Corsini, sub *art. 546*, in S. Chiarloni (diretto da), *Le recenti riforme*, I, Bologna, 2007, pag. 858 e 863
- F. P. Luiso, *Diritto Processuale Civile*, III, Milano, 2013, pag. 83.
- F.P. Luiso, B. Sassani, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, pag. 143.
- F. Russo, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 228, SS.MM.II*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di Capponi, Sassani, Storto, Tiscini, Milano, 2014, pag. 655 e ss..
- F.D. Busnelli, in L. Bigliazzi Geri, F.D. Busnelli, R. Ferrucci, *Della tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Comm. Cod. civ.*, IV, 1980, Torino.
- G. Arieta, F. De Santis, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, Volume III, Tomo II, Padova, 2007
- G. Balena, in *Elementi di diritto processuale civile*, III, Bari, 2007, pag. 150
- G. Campeis, A. De Pauli, *Le esecuzioni civili*, Padova, 1998
- G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, volume Primo, Napoli, 1933, pag. 85
- G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1980, pag. 906
- G. Gorla, *Assegnazione giudiziale del credito*, Padova, 1933
- G. Martinetto, *Il pignoramento in generale*, in *L'espropriazione forzata*, a cura di M. Bove, B. Capponi, G. Martinetto, B. Sassani, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile*, diretto da Andrea Proto Pisani

G. Monteleone, *Manuale di diritto processuale*, II, Padova, 2009

G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in Bruno Sassoni, Bruno Capponi, Alfredo Storto, Roberta Tiscini (a cura di), *Il processo esecutivo, Liber Amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014.

G. N. Nardo, *Il pignoramento*, in Lotario Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale Civile, Tomo Terzo, Processo del lavoro, Esecuzione forzata*, Milano 2019

G. N. Nardo, *L'esecuzione forzata*, in *Judicium*, 15 marzo 2018;

G. N. Nardo, *La cosa giudicata sostanziale*, in L. Dittrich (diretto da), *Diritto processuale civile, Tomo secondo*, 2019, Milano, pag. 2875;

G. Pugliese, *Giudicato civile*, in *Enc. Dir.*, XVIII, Milano, 1968, pag. 818 e ss..

G. Tarzia, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1962

G. Tota, *Art. 549 c.p.c.*, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, (diretto da) *Commentario del codice di Procedura civile*, VI, Torino, 2013, pag. 880 e s

G. Tota, *Dell'espropriazione presso terzi*, in L. P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile: artt. 474-601 Vol. VI*, pag. 728 – 9.

G. Tota, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, Jovene, 2014, pag. 178.

G. Tota, *L'art. 548 comma 2, c.p.c. (dopo il D.L. 12.9.2014, n. 132)*, in B. Capponi, B. Sassani, A. Storto, R. Tiscini, (a cura di), *Il processo esecutivo, Liber Amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014 pag. 681

G. Tota, *Obblighi del terzo*, in Comoglio, Sassani, Vaccarella, (diretto da), *Commentario*, VI, 2013, Milano

G. Verde, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964

- G. Verde, *Pignoramento in generale*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1984, XXXIII
- G.A. Micheli, *Compensazione legale e pignoramento*, in *Studi in onore di Enrico Redenti*, Milano, 1951
- G.N. Nardo, *L'esecuzione forzata*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale civile*, Milano, 2019
- L. Dittrich, *L'istruzione probatoria*, in L. Dittrich (diretto da), *Diritto Processuale Civile, Processo di cognizione, Tomo secondo*, 2019, Milano
- L. Dittrich, *L'istruzione probatoria*, in L. Dittrich (diretto da), *Diritto Processuale Civile, Processo di cognizione, Tomo secondo*, 2019, Milano
- L. Mattiolo, *Trattato di Dir. Giud. Civ.*, Torino, IV edizione, n. 878 – 883; Dettori, *Dell'esecuzione sui beni mobili secondo il Codice di procedura civile con le modificazioni contenute nelle leggi sulla riscossione delle imposte e in altre leggi speciali*, Monti, 1885, n. 266; L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario, Volume V, Torino, 1905, pag. 661 e ss.*
- L. Messina, *Prime riflessioni sulla riforma dell'espropriazione presso terzi*, in *Il processo civile*, Focus del 3 agosto 2022 V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge 206/2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, in www.judicium.it, 22 giugno 2022.
- L. Mortara, nel suo *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1909 - 1934
- M. Bove, *Ambito di applicazione dell'espropriazione presso il terzo*, in Proto Pisani, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1988
- M. Bove, *Ambito di applicazione dell'espropriazione presso il terzo*, in Mauro Bove, Bruno Capponi, Giuseppe Martinetto, Bruno Sassani (a cura di), *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988

- M. Bove, *Esecuzione forzata*, in Balena, Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, pag. 357
- M. Bove, *Pignoramento mobiliare presso terzi*, in Balena, Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006
- M. C. Vanz, G. Felloni, *Il pignoramento presso terzi*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto Processuale civile*, Milano, 2019.
- M. C. Vanz, *Le opposizioni in materia esecutiva*, in L. Dittrich (a cura di), *Diritto processuale civile, Tomo terzo*, pag. 4096 e ss.
- M. Dini, *Espropriazione presso terzi, (art. 543 a 554 proc. Civ.)*, Milano, 1983 pag. 4.
- M. G. Canella, *Novità in materia di esecuzione forzata*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, n. 1/2015
- M. T. Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, Milano, 1964
- Mancini, Pisanelli e Scialoja, *Comm. Vol. V, parte prima*, n. 597 e ss.;
- P. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 5° edizione, Milano, 1980, pag. 419
- P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2019
- P. d'Onofrio, *Commento al codice di procedura civile, quarta edizione*, Torino, 1957
- P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, n. 1/2014, pag. 235 e ss.
- R. Giordano, *L'espropriazione presso terzi*, in C. Delle Donne (a cura di), *La nuova espropriazione forzata*, Bologna, 2017, pag. 523.
- R. Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987
- R. Vaccarella, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1993, pag. 97 e ss..
- R. Vaccarella, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Digesto IV, sez. civile*, Torino, 1992, pag. 94

- S. Mazzamuto, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato Rescigno*, 20, Torino, 1985
- S. Menchini, *Regiudicata civile*, in *Digesto civ. XVI*, Torino, 1997 pag. 404 e ss.
- S. Rossetti, *L'espropriazione presso terzi*, in Demarchi Albengo (a cura di), *La nuova esecuzione forzata*, Torino, 2018,
- S. Satta – Punzi, *Diritto Processuale Civile*, Padova, 1994
- S. Satta, *Commentario al Codice di procedura civile*, III, Milano, 1959/65
- S. Satta, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1963
- S. Satta, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963
- S. Satta, *L'espropriazione presso terzi*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Vol XV, tomo I, fasc. 2, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952, pag. 172 e ss.
- S. Vicre, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull'esecuzione indiretta*, in *Rivista di Diritto Processuale*, n. 2, 1° aprile 2023, p. 704 e ss.;
- S. Vincere, *Profili delle controversie della distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.)*, Padova, 2010, 182 e segg.
- Scialoja, *Comm. Cod. Sardo*, V, p. 1, n. DCXLIX.
- T. Carnacini, *Contributo alla teoria del pignoramento*, Padova, 1936, pag. 251 e ss.
- T. Ferruccio, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009
- T. Salvioni, *Forma del pignoramento*, in Enzo Vullo (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018
- T. Segrè, *Della competenza per territorio*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, E. Allorio, (diretto da) I, Torino, 1973, pag. 284 e ss.

- T. Segrè, *Della competenza per territorio*, in *Commentario del codice di procedura civile*, E. Allorio (diretto da), I, Torino, 1973, pag. 284 e ss
- V. Andrioli, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1962
- V. Andrioli, *Appunti di diritto processuale civile, Processi di cognizione e di esecuzione forzata*, Napoli, 1962,
- V. Andrioli, *Commento al Codice di Procedura Civile*, Vol. III, Napoli, 1957
- V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, volume I e II, Milano 1967, pag. 1.
- V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 4/2013, pag. 1257
- V. Colesanti, *Novità non liete per il terzo debitore, (cinquant'anni dopo)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, n. 4/2013, pag. 1266 e ss
- V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, in *Enciclopedia del diritto, Volume XXXIII*, 1983, 835
- V. Colesanti, *Pignoramento presso terzi*, Voce dell'*Enciclopedia del diritto, XXXIII*, Milano, 1983
- V. Corsaro, *Le esecuzioni ordinarie di competenza del pretore*, Milano, 1964,
- V. Corsaro, S.Bozzi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1992
- V. Rognoni, *Appunti in tema di pignoramento presso terzi*, Milano, 1959, p. 18 e ss.
- V. Scialoja, *Procedura civile romana*, Roma, 1894;
- V. Andrioli, *Commento al Codice di procedura civile*, I – III, Jovene – Napoli, 1957 S. Satta, *Commentario al codice di Procedura civile*, Milano, 1959 – 1965, sub art. 548, pag. 323
- Verde, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964

W. Mussner, *Le opposizioni*, in *La nuova esecuzione forzata*, P. G. Demarchi Albengo (diretto da), Bologna, 2018, pag. 1717.

W. Mussner, *Le opposizioni*, in Paolo Giovanni Dermachi Albengo (diretto da), *La nuova esecuzione forzata*, Torino, 2018, pag. 1761 e ss..

RIVISTE E SITOGRAFIA

A. Barale, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, in *www.IICaso.it*, 11 aprile 2022.

A. Barale, *La dichiarazione del terzo reticente, elusiva ed errata: fattispecie e rimedi*, in *Esecuzione forzata*, n. 3/2018, pag. 584.

A. Briguglio, *Note brevissime sull'“onere di contestazione” per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.)*, in *www.Judicium.it*, 2013.

A. Carratta, *Le controversie in sede distributiva fra «diritto al concorso» e «sostanza» delle ragioni creditorie*, in *Corriere Giur.*, 2009, 559 e ss..

A. Carratta, *Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 4/2014, pag. 1030.

A. Crivelli e E. Mercurio, *Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo*, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 4/2021, pag. 1044.

A. Crivelli, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2016, pag. 179.

A. Didone, *L'ultima (?) riforma dell'esecuzione forzata*, in *Esecuzione forzata*, n. 4, 1 ottobre 2022, p. 937 e ss..

A. Didone, *Note a prima lettura sulle modifiche alla disciplina delle esecuzioni introdotte dal decreto PNRR*, in *www.dirittoegiustizia.it*, 5 marzo 2024.

A. Majorano, *Le ultime novità in tema di espropriazione presso terzi*, in *Foro Italiano*, n. 5/2015, pag. 454.

- A. Persi, *La riforma dell'art. 543 c.p.c.: un (altro) inutile adempimento per il creditore*, in *www.Altalex.com*, 18 gennaio 2022.
- A. Saletti, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, in *www.Judicium.it*.
- A. Saletti, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Rivista di diritto Processuale*, 1998, pag. 996 e ss..
- A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013, pag. 11.
- A. Saletti, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *www.judicium.it*.
- A. Saletti, *Le recenti novità in materia di espropriazione presso terzi, Relazione per la Scuola Superiore della magistratura*, nell'ambito del Corso Scuola Superiore della Magistratura: Report finale del corso "Il pignoramento presso terzi e l'esecuzione esattoriale", (Scandicci, 2-4.3.2016), pag. 9.
- A. Saletti, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, in *www.Judicium.it*, *Il processo civile in Italia e in Europa*, 1 luglio 2022.
- A. Storto, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili conseguenze della "stabilità"*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013 pag. 34 e ss.
- A. Tedoldi, *Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII*, in *www.giustiziainsieme.it*, 23 giugno 2021.
- A. Tedoldi, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 3/2015, pag. 397.
- A. Auletta, *26 bis c.p.c., Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, in *Codice specialistico delle esecuzioni*, in *www.dejure.it*.
- B. Capponi, *Il simultaneus processus nell'espropriazione forzata dei crediti*, in *Rivista Esecuzione Forzata*, 2011, 342 e ss..

- B. Persi, *La riforma dell'art. 543 c.p.c.: un (altro) inutile adempimento per il creditore*, in *www.Altalex.com*, 18 gennaio 2022.
- C. Gamba, *Le preclusioni delle fasi di trattazione e il principio di non contestazione*, in *Riv. Trimestrale dir. e proc. Civ.*, 2012, pag. 1309 e ss.
- C. Spaccapelo, *Pignoramento presso terzi: la Consulta salva il nuovo art. 549 c.p.c.*, in *Giur. It.*, 2020, pag. 1375.
- C. Trapuzzano, *L'espropriazione presso terzi: impugnazione degli effetti della mancata dichiarazione e contestazione della dichiarazione*, in *www.Giustiziacivile.com*, 17 marzo 2014.
- D. Capezzeri e A. Farolfi (a cura di), *Osservatorio sulla Giurisprudenza di merito, Espropriazione presso Terzi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2023 pag. 263 e ss.
- Di Serego, *Natura del pignoramento presso terzi*, in *Rivista Diritto Processuale civile*, n. 2/1933, pag. 33 e ss..
- E. A. Daniele, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2023, pag. 481 e ss..
- E. Fabiani, L. Piccolo, *Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura*, in *www.Giustiziainsieme.it*, 4 febbraio 2022.
- E. Allorio, *Legame tra esecuzione e accertamento nell'esecuzione mobiliare presso terzi*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1/1948, sez. 2, pag. 116 e ss..
- E.T. Liebman, *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. Trimestrale diritto processuale civile*, 1950, pag. 47 e ss..
- F. Bucolo, *La sospensione nel processo civile, sotto l'aspetto sistematico*, in *Riv. Dir. Civ.*, n. 1/1960, pag. 282 e ss..
- F. Crotta, *Art. 26 c.p.c. Foro dell'esecuzione forzata*, in (a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G.

- Finocchiaro, A. Scala) *Codice di Procedura Civile commentato*, in www.onelegale.wolterskluwer.it.
- F. Santangeli, *La non contestazione come prova liberamente valutabile*, in www.judicium.it.
- G. Amadeo, *Cosa cambia per il pignoramento dei crediti presso terzi? Le modifiche alla procedura introdotte dall'art. 25 del Decreto-legge n. 19/2024*, in www.Altalex.it, 9 aprile 2024.
- G. Finocchiaro, *D. L. 19/2024: il nuovo procedimento di espropriazione presso terzi*, in www.ilQuotidianoGiuridico.it, 20 marzo 2024.
- G. Finocchiaro, *L'espropriazione presso terzi si allinea alla giurisprudenza*, in *Guida Diritto*, n. 38/2015, pag. 52.
- G. Gaudenzi in *Sull'assegnazione dei crediti pignorati*, in *Rivista Diritto Processuale civile*, n. 2/1932, pag. 217 e ss..
- G. Lauropoli, *Osservazioni a caldo sui recenti interventi normativi in tema di pignoramento presso terzi*, in www.Ius.giuffrè.it, 13 marzo 2024.
- G. Monteleone, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013, pag. 6.
- G. Tota, *Il principio della domanda nel processo di espropriazione di crediti*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2009 pag. 244.
- G. Tota, *Questioni in tema di revoca della dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'espropriazione forzata presso terzi*, in *Il corriere giuridico*, n. 7/2019, pag. 953 e ss..
- L. D'Agosto e S. Criscuolo, *Prime note sulle "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile". (Commento al d.l. 12 settembre 2014, n. 132)*, in www.Il Caso.it, 20 settembre 2014, pag. 43.

- L. Salvaneschi, *Il perfezionamento del pignoramento presso terzi dopo la riforma del 2014*, in *Rivista di Diritto Processuale*, n. 3/2015, pag. 665 e ss..
- M. Acone, *Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti*, in *Foro italico*, n. 1/1996, pag. 3771.
- M. Fabiani, *Appunti sulla qualificazione impugnatoria dell'opposizione rivolta contro gli atti del giudice dell'esecuzione*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2007, pag. 619 e ss..
- M. Mocci, *Principio del contraddittorio e non contestazione*, in *Riv. Diritto processuale*, 2011, pag. 316 e ss..
- M. Pacili, *La competenza per territorio nel pignoramento presso terzi quando il debitore esecutato sia un'amministrazione dello Stato*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 4, 1 dicembre 2021, pag. 1357.
- M. Pacilli, *Il vecchio e il nuovo art. 26-bis, comma 1, c.p.c.: che cosa (non) cambia?*, in *Il Processo*, fasc.1, 1 aprile 2022, pag. 249.
- M. Russo, *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 7/2015, pag.1173 e ss.
- M. Vellani, *Questioni in tema di sequestro conservativo presso terzi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1953, p. 641 ss.
- M. Zulberti, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 2/2021, pag. 485 – 6.
- P. Farina, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2021*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1/2014, pag. 237.
- P. Licci, *La disciplina del pignoramento presso terzi al banco di prova della Consulta*, in www.judicium.it.
- P. Pellegrini, F. Locatelli, *Art. 551 bis, Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*, in www.onelegale.it.

Relazione al disegno di legge, XIX Legislatura, n. 1752, in <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/xhtml/leg.19.pdl.camera.1752.19PDL0079410.html>.

R. de Mello, *La nuova disciplina degli obblighi del terzo debitore ex art. 546 c.p.c.*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1/2007, pag. 139.

R. Giordano, *Art. 551 bis – Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*, in *www.De Jure.it*.

R. Tiscini, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2013, pag. 25.

S. Satta, *Sulla assegnazione del credito nella esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, II, 209.

S. Vincre, *Brevi note sulle novità introdotte dalla legge 228/2021 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2013, pag. 68.

S. Vincre, *Profili delle controversie della distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.)*, Padova, 2010, 182 e ss..

U. Morera e M. Longo, *La banca <terzo pignorato>*, in *Banca Borsa e titoli di credito*, n. 4/1999, pag. 426.

V. Battaglia, *Sull'onere del convenuto di "prendere posizione" in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda (riflessioni sull'onere della prova)*, in *Riv. Diritto Processuale*, 2009, pag. 1512 e ss..

V. Colandrea, E. Mercurio, *Le novità della legge n. 206/2021 in tema di espropriazione presso terzi*, in *www.Judicium.it*.

V. Colesanti, *L'infelice situazione del terzo debitore (anche dopo le recenti riforme)*, in *Rivista diritto processuale*, 6/2015, pag. 1355, nota n. 3.

V. Cordopatri, *Posizione e tutela del debitor debitoris nel processo di espropriazione*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1976, pag. 825 e ss..

V. Fortunato, *Sulla posizione processuale del debitor debitoris e altre questioni in tema di processo espropriativo presso terzi*, in *Giustizia Civile*, n. 5/1982, pag. 1310 e ss..

GIURISPRUDENZA

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20 marzo 2014, n. 6518 in *CED Cassazione*, 2014.

Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2003, n. 8239 in *Mass. Giur. It.*, 2003.

Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 1999, n. 2082, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

Cass. civ., 13 gennaio 1983, n. 249, in *Mass. Giur. It.*, 1983.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza 30 gennaio 2009, n. 2473, in *Mass. Giur. It.*, 2009.

Cass. civ., 30 gennaio 2009, n. 2473, *Mass. Giur. It.*, 2009.

Cass. civ., 12 febbraio 2008, n. 3276, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 29 aprile 2020, n. 8404, in *CED Cassazione*, 2020.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2022, n. 8905, in *Riv. Esec. Forzata*, 2022.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06 aprile 2022, n. 11241, in *Riv. Esec. Forzata*, 2022.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 8 ottobre 2019, n. 25042 (rv. 655177-01), in *www.laleggepertutti.it*.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27 ottobre 2022, n. 31844, in *ww.onelegale.wolterkluwer.it*.

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22 giugno 2017, n. 15607, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 1/2018, pag. 221.

Cas. civ., 21 marzo 2014, n. 6760, in *www.onelegale.wolterkluwers.it*.

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 9 ottobre 2018, n. 24867, in *www.onelegale.wolterkluwers.it*.

Cass. civ., 18 gennaio 1979, n. 371 in Bove, *Perfezionamento del pignoramento*, cit., pag. 365.

Cass. civ., 11 maggio 1968, n. 1459, in *Giustizia Civile*, n. 1/1968, pag. 1863.

Cass. civ., 26 luglio 1967, n. 1984, in www.onelegale.wolterskluwers.it.

Cass. civ., 28 giugno 1994, n. 6206, in *Giustizia Civile*, n. 1/1995, pag. 462.

Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 19967, *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, 2006, pag. 403.

Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2018, n. 8172 www.onelegale.wolterkluwers.it.

Cass. civ., n. 8172/2018, in *CED Cassazione*, 2018.

Cass. civ., 18 aprile 1977, n. 1425 in www.onelegale.wolterkluwer.it.

Cass. civ., Sez. Unite, 8 novembre 1978 n. 5096 e 5097 in *Giustizia Civile*, vol. I del 1979, pag. 268 e ss..

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 8 maggio 2023, n. 12195, in *CED Cassazione*, 2023.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23 marzo 2011, n. 6666, in *CED Cassazione*, 2011.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30 gennaio 2009, n. 2473, in *CED Cassazione*, 2009.

Corte di Cassazione, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10912 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2017, pag. 753 e ss..

Tribunale di Milano, 3 marzo 2014, in P. Castoro, N. Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., pag. 668, nota 214.

Cass. civ., 25 luglio 2022, n. 23123, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 3/2022, pag. 892.

Cass. civ., 17 novembre 2020, n. 26185, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2021, pag. 224.

Cass. civ., 28 ottobre 2018, n. 26702 in P. Licci, *La disciplina del pignoramento presso terzi al banco di prova della Consulta*, in www.judicium.it.

Cass. civ., 25 maggio 2017, n. 13143, in *Banca Dati De jure Giuffrè*.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12 febbraio 2008, n. 3276, in CED Cassazione, 2008.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24 settembre 2013, n. 21838, in www.onelegale.wolterskluwer.it.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24 febbraio 2011, n. 4505, in www.onelegale.wolterskluwer.it.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28 febbraio 2006, n. 4507, in www.onelegale.wolterskluwer.it.

Cass. civ., Sez. III, 5 agosto 1987, n. 6748, in *Mass. Giur. It.*, 1987.

Cass. Civ. 14 gennaio 1993, n. 393, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1/1994, pag. 1115 e ss., con nota a sentenza di Chinè Giuseppe, *Vendita di immobile pignorato ed intervento sostitutivo dell'acquirente nel processo esecutivo*.

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15 maggio 2014, n. 10683, in *Il fallimento*, n. 2/2015, pag. 183, con nota a sentenza di P. di Francesco, *Intangibilità del compendio pignorato e inefficacia della compensazione legale*.

Cass. civ., 8 febbraio 1972, n. 333, in *Foro Italiano*, n.1/1972, con nota a sentenza di Proto Pisani, pag. 235.

Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12327, in *Corriere Giuridico* n. 1/2006, pag. 57, con nota a sentenza di Ferdinando Bruno, *Compensazione tecnica, atecnica e pignoramento: verso un indirizzo uniforme della Corte di Cassazione*.

Cass. civ., 26 settembre 1979, n. 4970, in *Foro Italiano* n. 1/1980, pag. 95, con nota a sentenza di Barone.

Cass. civ., 10 giugno 2005, n. 12327, in *Giustizia Civile* n. 1/2006, pag. 867 e ss.

Cass. civ., Sez. III, 4 gennaio 2000, n. 16, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6/2000, pag. 908 con nota a sentenza di Simonetti Amina, *Nota in tema di oggetto del pignoramento di crediti*.

Cass. civ., Sez. III, 14 dicembre 2006, n. 26850, in *Mass. Giur. It.* 2006.

Cass. civ., Sez. Unite, 18 dicembre 1987, n. 9407, in *Foro Italiano*, n. 1/1988, pag. 2321.

Cass. civ., 28 febbraio 2017, n. 5037, in *Rivista dell'Esecuzione forzata*, 2017, pag. 391 e ss., con nota a sentenza di A. Barale.

Cass. civ., 9 marzo 1951, n. 584, in *Banca Dati Leggi d'Italia*; Cassazione n. 1007/1959, in *Foro Italiano*, n. 1/1959, pag. 527.

Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2017, n. 13143 in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/2017, pag. 549 e ss..

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26 febbraio 2019, n. 5489, in *Il Corriere Giuridico*, n. 7, 1 luglio 2019, p. 951, con nota a sentenza di Gabriella Tota, *Questioni in tema di revoca della dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'espropriazione forzata presso terzi*, pag. 953.

Cass. civ., Sezione III civ., 5 maggio 2017, n. 10912 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 4/2017, pag. 753 e ss.

Cass. civ., n. 12326, 10 giugno 2005, in www.onelegale.wolterkluwers.it;

Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10327, in www.onelegale.wolterkluwers.it.

Cass. civ., 30 maggio 1963, n. 1426 in A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., pag. 1304, nota 21.

Cass. civ., 24 febbraio 2011, n. 4505 in www.onelegale.wolterskluwer.it.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06 giugno 2023, n. 15822, in www.onelegale.wolterskluwer.it.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21 aprile 2022, n. 12690, in www.onelegale.wolterskluwer.it.

Cass. civ., 5 febbraio 1968, n. 394, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*.

Cass. civ., 3 giugno 2015, n. 11493 in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 1/2016, pag. 142 e ss..

Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1573, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, n. 2/2018, pag. 458 e ss..

Cass. civ., 17 maggio 2013, n. 12113, in *Il Foro Italiano*, n. 4/2014, parte I, pag. 1209 e ss., con nota a sentenza di O. Desiato, *L'omessa istanza di accertamento dell'obbligo del terzo: tra estinzione del processo e improcedibilità dell'azione esecutiva*, in *Il Foro Italiano*, n. 4/2014, parte I, pag. 1216 e ss.

Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26239, in *www.wolterkluwers.onelegale.it*.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17 novembre 2020, n. 26185, in *www.wolterkluwers.onelegale.it*.

Cass. civ., 13 gennaio 1983, n. 249, in *Mass. Giur. It.*, 1983.